

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	49
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	61
DIFESA (IV)	»	75
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	76
FINANZE (VI)	»	97
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	108
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	141
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	154
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	193
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	201

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	221
AGRICOLTURA (XIII)	»	231
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	244
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	256
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	258
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	259
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	260
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	262
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	263
<i>INDICE GENERALE</i>	»	264

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:	
Sui lavori della Giunta	3
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.45.

Sui lavori della Giunta.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rappresenta, a nome del proprio gruppo e del gruppo Lega Nord, la difficoltà dei rispettivi deputati componenti della Giunta a partecipare all'odierna seduta a causa della sopravvenuta convocazione di una riunione dei gruppi parlamentari del Popolo della libertà per la serata di oggi con l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di un'analoga riunione dei gruppi parlamentari della Lega Nord, in preparazione delle quali vi saranno nel pomeriggio della giornata odierna incontri con i parlamentari del suo gruppo espres-

sione di tutte le regioni nonché incontri dei parlamentari appartenenti ai diversi orientamenti politici nei quali si articola il suo gruppo di appartenenza. Fa presente che alla richiesta pervenutagli dai componenti della Giunta appartenenti al suo schieramento politico di rinviare la seduta ad altra data non ha potuto non dar seguito, segnalando tuttavia la necessità che la prossima seduta della Giunta per assumere le conseguenti deliberazioni sulle proposte concordate all'unanimità dal Comitato sia convocata in tempi strettissimi ed evidenziando la necessità che, lungi dal dover rappresentare da solo la maggioranza, tutti i componenti della Giunta espressione di quest'ultima assicurino la propria partecipazione ai lavori dell'organo. Chiede, pertanto, che l'odierna seduta della Giunta plenaria dedicata all'esame delle cariche regionali ricoperte da deputati sia rinviata alla prossima settimana.

Donata LENZI (PD), nel sottolineare come l'esame delle cariche regionali e le conseguenti determinazioni della Giunta ai fini della dichiarazione di incompatibilità non richiedano particolari discussioni trattandosi di incompatibilità eclatanti per accertare le quali è sufficiente una seduta

dalla durata estremamente ridotta, riterrebbe necessario che si mantenesse nella seduta odierna la trattazione del punto relativo all'accertamento delle incompatibilità delle cariche regionali, paventando il rischio che in caso di rinvio si debba slittare non già alla prossima settimana ma, in considerazione della possibile assenza la prossima settimana di sedute con votazioni in Assemblea, di ben quindici giorni. Propone, quindi, che la Giunta sia nuovamente convocata per la giornata di domani, al termine delle votazioni anti-meridiane dell'Assemblea, al fine di procedere all'esame delle cariche regionali ricoperte da deputati e alla dichiarazione della loro incompatibilità.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), nel rendersi conto di quanto osservato dalla deputata Lenzi, ribadisce tuttavia che quello da lui rappresentato è un problema di natura politica. Non è in alcun modo sua intenzione deflettere dalla proposta già assunta all'unanimità dal Comitato per le incompatibilità. Segnala tuttavia di aver sollecitato i componenti della Giunta appartenenti al suo gruppo affinché gli stessi garantiscano la propria presenza alla seduta della Giunta della prossima settimana anche laddove non dovessero essere previste votazioni in Assemblea. D'altro canto, neppure intende offrire argomenti a chi volesse contestare la scelta di procedere oggi all'esame delle cariche regionali rinviando viceversa gli altri punti all'ordine del giorno, e esponendosi così all'accusa di una diversità di trattamento nell'affrontare i singoli casi all'esame della Giunta. Nel ritenere non praticabile l'ipotesi avanzata dalla deputata Lenzi per la convocazione per la giornata di domani, fa presente che, a quanto gli risulta, nella prossima settimana dovrebbero, analogamente al Senato, essere previste sedute dell'Assemblea con votazioni. Reitero, pertanto, la sua richiesta che la seduta odierna della Giunta plenaria sia rinviata alla prossima settimana, senza con ciò voler in alcun modo nascondere la propria obiettiva difficoltà e con l'impegno da parte sua, che

ritiene di poter assumere anche a nome dei componenti del suo gruppo, a fare in modo che nella seduta della prossima settimana la Giunta assuma in ogni caso le deliberazioni conclusive sulle cariche regionali.

Andrea ORSINI (PdL), in aggiunta alle ragioni già esposte dal deputato Stracquadanio relative ai rapporti interni alla maggioranza, fa notare come alla seduta odierna non siano presenti neppure i componenti della Giunta appartenenti ad altri gruppi, sicché gli appare evidente che anche per questi siano state ritenute prevalenti altre priorità.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, dopo aver premesso di condividere quanto testé affermato dalla deputata Lenzi in considerazione della circostanza che la Giunta avrebbe dovuto procedere ad una semplice presa d'atto di incompatibilità chiaramente previste dall'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, e come tali non suscettibili di alcun margine di interpretazione, prende atto del disagio espresso con garbo dal deputato Stracquadanio. Reputa in ogni caso che la Giunta plenaria debba essere riconvocata non oltre la prossima settimana, anche al fine di non alimentare agli occhi dei *media* e dell'opinione pubblica ulteriori polemiche al riguardo.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), riferendosi a quanto da ultimo affermato dal vicepresidente Pisicchio circa la sensibilità con cui i temi all'esame della Giunta sono avvertiti dall'opinione pubblica e dagli organi di informazione, chiede se si ritenga possibile diramare da parte della presidenza della Giunta e a nome della Giunta medesima un comunicato stampa per mezzo del quale illustrare le ragioni dello slittamento.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, nel replicare al deputato Stracquadanio, non reputa necessaria la diramazione di un comunicato stampa dal momento che

della seduta odierna sarà, come di consueto, pubblicato il resoconto sommario. Evidenzia, quindi, la necessità che sia assicurato un coerente e tempestivo adempimento dei compiti istituzionali rimessi alla Giunta. È orientato, pertanto, a riconvocare la Giunta per la giornata di martedì 1° giugno 2010 alle ore 13.30, salve le diverse determinazioni che dovessero essere assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo in ordine all'andamento dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, nel senso che, ove fossero previste votazioni per la sola giornata di giovedì, la seduta della Giunta sarebbe conseguentemente convocata per la stessa giornata, fermo restando che, in assenza di votazioni in Assemblea per l'intera prossima settimana, resterà in ogni caso ferma la convocazione della Giunta per martedì 1° giugno alle 13.30.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 15 alle 15.10, ha proseguito l'istruttoria sulla posizione del deputato Giuseppe Drago, prendendo atto degli elementi di valutazione e documentazione dallo stesso trasmessi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*), del regolamento della Giunta.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli,
C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco

6

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 26 maggio 2010.

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00276 Realacci: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.	
7-00284 Garofalo: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto.	
7-00305 Monai: Interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento degli edifici (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	7
7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione della linea ferroviaria Pontremolese (<i>Seguito della discussione e approvazione della risoluzione n. 8-00068</i>)	11
ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalle Commissioni)	13

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.50.

7-00276 Realacci: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.

7-00284 Garofalo: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emissione di particolato da parte dei mezzi di trasporto.

7-00305 Monai: Interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai mezzi di trasporto e dagli impianti di riscaldamento degli edifici.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata da ultimo nella seduta del 19 maggio.

Mario VALDUCCI, *presidente*, chiede ai presentatori delle risoluzioni in oggetto se hanno predisposto un testo unificato delle risoluzioni medesime.

Ermete REALACCI (PD) anche a nome dei deputati Garofalo e Monai, illustra il seguente testo unificato delle risoluzioni in titolo:

« Le Commissioni VIII e IX,
premessi che:

il 16 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato, in seguito ad un ampio processo di consultazione delle parti interessate, un piano d'azione (COM(2008)886) corredato di una proposta di direttiva (COM(2008)887) destinati a favorire l'applicazione in tutta l'Unione europea delle tecnologie dell'informazione

e delle comunicazioni (ITS) al trasporto su strada e alle sue interconnessioni con altre modalità di trasporto (cosiddetti « sistemi di trasporto intelligenti »). Nell'ambito del piano europeo per il rilancio dell'economia, approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2008, è stata lanciata l'iniziativa « auto verdi » (green cars) intesa a finanziare, attraverso la collaborazione tra settore pubblico e privato, i progressi nell'uso di fonti di energia non-inquinanti e rinnovabili per il trasporto stradale;

le iniziative messe in campo in questo ambito dall'Unione europea, sono – tra l'altro – intese: *a)* a contenere l'impatto della notevole crescita del traffico su strada prevista entro il 2020 – stimata al 36 per cento per il trasporto passeggeri e al 55 per cento per il trasporto merci – mediante una gestione ottimale della mobilità e della domanda di trasporto; *b)* alla promozione di un sistema di trasporto maggiormente rispettoso dell'ambiente considerato che allo stato attuale il trasporto su strada produce il 79 per cento delle emissioni di CO₂ di tutto il comparto dei trasporti; *c)* al miglioramento dell'efficienza del sistema di trasporto e alla riduzione della congestione del trasporto stradale il cui costo è stimato tra lo 0,9 e l'1,5 per cento del prodotto interno lordo dell'Unione europea;

nel 2006 l'OMS ha dimostrato, con uno studio sulle principali città italiane, che, riportando i valori medi annui di polveri sottili al di sotto dei 20 microgrammi/metro cubo, si potrebbero evitare oltre 8220 morti all'anno, mentre uno studio promosso dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del 2009, ha messo in relazione la presenza degli inquinanti in atmosfera e gli effetti negativi a breve termine sulla salute in Italia. Secondo questo studio le conseguenze immediate dell'esposizione ad elevati livelli di inquinamento atmosferico sono molto gravi, soprattutto nei soggetti più sensibili come dimostra il forte incremento dei ricoveri di asma per i bambini (+9 per cento), in relazione all'aumento di NO₂;

l'11 dicembre 2009 la Commissione ambiente della Camera dei deputati ha approvato il documento finale sul Libro bianco in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e verso un quadro d'azione europeo (COM2009)147), con il quale – tra l'altro – ha ribadito la necessità di introdurre misure volte a favorire la diffusione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico e privato, soprattutto nei grandi centri urbani; di promuovere sistemi di mobilità alternativi, come tramvie e piste ciclabili; di mettere in atto efficaci politiche di incentivazione del trasporto pubblico rispetto al trasporto privato, attuando al contempo politiche della mobilità in grado di favorire – soprattutto nel settore del trasporto merci – il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma;

la situazione delle aree urbane del nostro Paese di maggiori dimensioni è sempre più critica, con livelli di polveri sottili ben oltre la soglia consentita, che determinano effetti molto gravi per la stessa salute dei cittadini;

a seguito dei superamenti delle concentrazioni in atmosfera di materiale particolato sottile (PM₁₀) registrati sul territorio nazionale tra il 2005 e il 2007, la Commissione europea ha aperto in data 29 gennaio 2009, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2008/2194); la Commissione europea ha infatti ritenuto l'Italia inadempiente agli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE, sul contenimento dell'inquinamento da Pm 10 entro i valori limite previsti; la procedura di infrazione riguarda 55 zone ricadenti sul territorio nazionale;

in data 26 gennaio 2009, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha presentato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE, una richiesta di deroga all'entrata in vigore dei valori limite del PM₁₀ fino al 2011, impegnandosi a predisporre un documento nazionale di pianificazione contenente una serie di mi-

sure di riduzione dell'inquinamento atmosferico di competenza nazionale, utili al raggiungimento dei valori limite entro i termini previsti dalla stessa deroga;

i piani regionali finora elaborati non sono risultati sufficienti ad assicurare il rispetto dei valori limite entro i termini stabiliti per la deroga; l'Italia si è così impegnata con la Commissione europea ad integrare detti piani con misure di carattere nazionale in grado di intervenire in ambiti non ricadenti nelle competenze legislative e amministrative delle regioni;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il coinvolgimento dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'agricoltura e con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri è attualmente impegnato alla stesura del piano nazionale per la qualità dell'aria, al fine di individuare le modalità per dare attuazione alle misure e agli interventi che tendono ad assicurare il rispetto dei valori limite di concentrazione nell'aria previsti per il PM10 entro il 2011;

sono molte le fonti di emissione che quotidianamente riversano nell'aria grandi quantità di sostanze inquinanti. Le principali fonti di inquinamento atmosferico a livello nazionale sono rappresentate dal settore industriale e della produzione di energia e dai trasporti;

per quanto riguarda, in particolare, il settore industriale, si evidenzia l'opportunità di elaborare, in parallelo alle misure prospettate nel presente atto di indirizzo, azioni politiche e amministrative volte a rendere più efficiente il controllo delle emissioni industriali e il rispetto della normativa vigente, promuovendo sistemi di incentivazione di processi innovativi e migliorativi dell'impatto ambientale dei cicli di produzione e, contestualmente, rafforzando l'efficacia del sistema sanzionatorio e degli strumenti di prevenzione dei danni ambientali;

analizzando le fonti di emissione solo nelle aree urbane, l'inquinamento

maggiore arriva dal traffico veicolare: a Roma e Milano ad esempio emette circa il 60 per cento delle polveri sottili e degli ossidi di azoto; a Napoli contribuisce per il 50 per cento del PM10 e a Torino per oltre il 50 per cento circa degli NOx (fonte: Legambiente/elaborazione LaMiaAria.it, su dati Arpa);

nelle aree urbane il riscaldamento è, dopo il traffico su gomma, il fattore che maggiormente contribuisce alla presenza delle polveri sottili e degli altri elementi inquinanti;

dai dati forniti da ISPRA (Ispra – Inventario nazionale emissioni in atmosfera Corinair) emerge che all'interno del Bacino padano ben il 52 per cento di Nox sono imputabili al trasporto su strada, il 22 per cento al settore industriale, compreso quello energetico, e il 12 per cento al settore civile;

è da evidenziare peraltro che non tutti i veicoli sono ugualmente fonti di PM10: i veicoli a benzina ad esempio emettono quantità minori di questo fattore inquinante, rispetto ai maggiori responsabili delle emissioni che sono i motori diesel, sia leggeri che pesanti, ed i ciclomotori con motore a due tempi;

le misure che affrontano il problema dell'inquinamento cittadino attraverso il blocco del traffico, nonostante il loro valore simbolico, non risultano adeguati a ridurre in misura significativa la concentrazione del particolato nell'aria;

il fenomeno dell'inquinamento atmosferico richiede un programma di interventi strutturali e gestionali su area vasta, coerenti ed integrati, così da creare le condizioni per la sua risoluzione definitiva. Per arrivare a questo obiettivo e a significative riduzioni dell'inquinamento in atmosfera è indispensabile la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, per mettere in campo politiche multisettoriali, strutturali e gestionali per intervenire sulle diverse fonti di inquinanti;

in particolare, anche in relazione alla definizione del piano nazionale di risanamento della qualità dell'aria, occorre individuare misure efficaci per il contenimento dei livelli di polveri sottili e specificamente delle emissioni inquinanti derivanti da traffico veicolare;

da un lato, è necessario intervenire sia per favorire un ricorso più ampio alla mobilità pubblica, sia per ridurre l'impatto ambientale, sostenendo il rinnovo dei veicoli utilizzati, l'utilizzo di veicoli con ridotta capacità inquinante, la diffusa applicazione di sistemi filtranti;

dall'altro, per quanto concerne il trasporto privato, deve essere promossa la diffusione dei veicoli con ridotta capacità inquinante, non soltanto mediante incentivi di carattere finanziario, ma anche attraverso la realizzazione capillare sul territorio di reti di distribuzione del gas metano per autotrazione, del gpl, dei carburanti a idrogeno, e di reti di punti di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica, nonché il sostegno all'adozione su ampia scala di filtri antiparticolato;

deve essere altresì favorito lo sviluppo della mobilità ciclistica attraverso un incremento delle piste ciclabili e dei percorsi protetti;

su impulso dei sindaci di Milano e di Torino si è formato, nell'ambito dell'ANCI, un coordinamento permanente dei sindaci del nord, per affrontare, in modo coordinato con il Governo e le regioni, i problemi relativi all'inquinamento atmosferico da particolato; il comitato, già nel documento con cui si è costituito, ha evidenziato l'opportunità di permettere ai comuni di investire risorse per la lotta ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni inquinanti, escludendo le spese sostenute dai vincoli del patto di stabilità interno;

impegnano il Governo:

1) a definire un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico indirizzato a: a) riorganizzare e potenziare la

rete del trasporto urbano e collettivo; b) introdurre meccanismi volti a disincentivare la circolazione dei mezzi inquinanti in transito su tutto il territorio nazionale e favorire l'utilizzo di veicoli a gas metano, a gpl, elettrici e ibridi; c) razionalizzare l'uso dell'auto privata, anche favorendo forme di utilizzo condiviso dei veicoli, come il *car sharing*; d) rafforzare i servizi di trasporto ferroviario per i pendolari, anche attraverso l'ammodernamento del materiale rotabile utilizzato; e) promuovere l'ampliamento dei percorsi destinati alla mobilità ciclistica;

2) in particolare, a sostenere, anche mediante opportune iniziative legislative, il trasporto a basso impatto ambientale attraverso:

a) l'adozione di misure che permettano la sostituzione dei mezzi o l'applicazione di tecnologie filtranti per quanto concerne i mezzi inquinanti di proprietà delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche;

b) l'adozione di misure volte a sostenere la sostituzione di veicoli inquinanti o l'applicazione di tecnologie filtranti per i mezzi adoperati per il servizio di trasporto pubblico locale;

c) la realizzazione di un piano nazionale di sostegno per il trasporto commerciale che favorisca, anche attraverso incentivi, l'utilizzo di sistemi, tecnologie e dispositivi in grado di ridurre le capacità inquinanti dei mezzi pesanti in relazione alle emissioni di polveri sottili;

d) l'attuazione di apposite iniziative volte a prevedere un intervento finanziario pubblico a fronte delle spese sostenute dalle imprese private operanti nel settore del trasporto di persone per la sostituzione di veicoli inquinanti o l'applicazione di tecnologie filtranti;

3) a individuare le opportune iniziative per sostenere, con il coinvolgimento e la cooperazione degli enti locali e delle associazioni e categorie interessate:

a) lo sviluppo sul territorio nazionale della rete di distribuzione di carburanti a minore impatto ambientale, con specifico riferimento al gas metano per autotrazione, al gpl e all'idrogeno;

b) la realizzazione di un sistema di ricarica dei veicoli – a partire dalle aree urbane – applicabile estensivamente sia nell'ambito del trasporto privato che pubblico e che sia compatibile con quanto in fase di sviluppo in tutti i Paesi dell'Unione europea, al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi in ambito internazionale;

4) ad avviare un programma di interventi volti a incentivare l'efficientamento energetico e ottimizzare i consumi energetici per il riscaldamento privato attraverso impianti di teleriscaldamento su scala locale, disponendo controlli sull'efficienza degli impianti termici civili;

5) ad avviare iniziative legislative volte a dare continuità alla detrazione del 55 per cento per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici;

6) a verificare la possibilità:

a) di escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le spese di investimento sostenute dagli enti locali per la lotta ai cambiamenti climatici e per la riduzione delle emissioni inquinanti;

b) di rifinanziare il fondo per la mobilità sostenibile. »

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO in ragione della complessità del testo unificato, chiede di poter effettuare un ulteriore approfondimento sui contenuti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione della linea ferroviaria Pontremolese.

(Seguito della discussione e approvazione della risoluzione n. 8-00068).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, rinviata da ultimo nella seduta del 19 maggio.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, propone la riformulazione del dispositivo della risoluzione in oggetto nei termini seguenti, che tengono conto dei rilievi emersi nel dibattito: « a finanziare l'opera per successivi lotti funzionali al fine di pervenire al completamento della stessa in tutte le sue parti ancora da realizzare. »

Silvia VELO (PD) ritiene accettabile la riformulazione proposta dal Governo. Osserva tuttavia che l'approvazione della risoluzione deve essere considerata congiuntamente con lo sviluppo del dibattito. Ricorda infatti che nella seduta del 19 maggio scorso il sottosegretario ha ribadito la volontà di finanziare l'opera e che l'importanza della linea Pontremolese è stata più volte dichiarata dal Ministro stesso. Osserva che il rappresentante del Governo ha responsabilmente espresso le proprie preoccupazioni in ordine agli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento dell'opera stessa e alle risorse già stanziata e non ancora spese. Pur comprendendo che questa formulazione è frutto di un compromesso tra le richieste dei presentatori e le ragioni del Governo, ritiene che si sarebbe potuto fare uno sforzo ulteriore, proprio in ragione dell'intento più volte ribadito dal Governo di realizzare l'opera. Auspica che la manovra economico-finanziaria predisposta dal Governo non prevede tagli per le risorse già stanziata, perché questo equivarrebbe a rinnegare l'attività svolta dal Parlamento in materia.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, concorda con le considerazioni espresse dal deputato Velo in ordine alla assoluta strategicità dell'opera. Fa presente di essere presidente della Consulta generale per l'autotrasporto e di aver promosso, in tale veste, una riunione per il prossimo venerdì 4 giugno con le tre autorità portuali della Liguria nella quale

emergerà con assoluta evidenza la strategicità dell'opera rispetto al porto di La Spezia, che proprio attraverso la linea Pontremolese diventa il porto più agevolmente accessibile da Monaco di Baviera. Osserva infine che le risorse che saranno stanziare nei prossimi anni dipenderanno dalle condizioni economiche generali del Paese, ma ribadisce la priorità che il Governo assegna a quest'opera.

Mauro LIBÈ (UdC) nell'annunciare il voto favorevole del gruppo dell'UDC sulla riformulazione della risoluzione testè presentata dal Governo e accolta dalla collega Velo, sottolinea come tale riformulazione rechi un impegno di massima. Si augura che comunque il Governo – soprattutto in considerazione del contesto economico vigente – assicuri la realizzazione di un'opera, come la Pontremolese, di particolare importanza

Ermate REALACCI (PD) aggiunge la propria firma al testo della risoluzione in esame, come riformulato.

Andrea ORLANDO (PD) ritiene che la posizione assunta dal Governo nella discussione della risoluzione in oggetto debba essere intesa come un impegno a non ridurre le risorse già stanziare relativamente alla linea Pontremolese. Fa presente che negli ultimi anni sono state destinate a quest'opera risorse esigue, che peraltro non è stato possibile spendere. Osserva inoltre che le dichiarazioni del Ministro e dei rappresentanti del Governo sulla strategicità dell'opera confliggono con quanto dichiarato in diverse sedi e da ultimo in un convegno promosso dall'autorità portuale di La Spezia che si è tenuto lo scorso lunedì, dall'amministratore delegato del gruppo FS SpA, che giudica quest'opera non fondamentale e meno importante rispetto ad altre direttrici che intende promuovere. Ritiene importante pertanto che vi sia un chiarimento in merito agli orientamenti attualmente divergenti del Ministero e del vertice di Ferrovie dello Stato e auspica che anche

da parte di quest'ultimo si assuma la medesima consapevolezza dell'esigenza prioritaria di rafforzare la linea in questione.

Carmen MOTTA (PD) rileva come la riformulazione proposta dal Governo rischia di trasformare il contenuto della risoluzione in una formula di rito, dal momento che il Ministro delle infrastrutture si era già impegnato, con un protocollo firmato a Parma, a finanziare l'intera opera. È certamente consapevole che la formulazione proposta dal Governo trovi spiegazione alla luce del contesto attuale che vede in corso di definizione la manovra finanziaria e che dovrà condurre alla definizione delle priorità delle opere da finanziarie. In tal senso sarebbe stato molto importante far risultare nell'impegno della risoluzione che l'opera in questione rappresenta, come del resto ribadito dal Ministro in un recente convegno a La Spezia, una delle tre priorità nazionali, anche in ragione delle affermazioni di contrarietà rispetto alla realizzazione dell'opera rilasciate in proposito dall'amministratore delegato delle Ferrovie.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) pur comprendendo le buone intenzioni sottostanti la riformulazione proposta dal Governo, ritiene che occorrerebbe ridefinire le priorità relative alle opere infrastrutturali che si intende veramente realizzare invece di rilasciare dichiarazioni di intenti che si scontrano poi con la mancanza di adeguate risorse finanziarie.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che il nuovo testo della risoluzione assumerà il numero 8-00068 (*vedi allegato*). Pone quindi in votazione il nuovo testo della risoluzione.

Le Commissioni approvano il nuovo testo della risoluzione, che assume il numero 8-00068 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

**7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione
della linea ferroviaria Pontremolese.****NUOVO TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni VIII e IX,
premesse che:

la linea ferroviaria cosiddetta Pontremolese è parte del Corridoio Tirreno-Brennero, il quale è un'importantissima via di collegamento e distribuzione delle merci e di mobilità delle persone, che attraversa territori e aree ad alto sviluppo economico, in particolare porti ed interporti, e connette il sistema dell'Alto Tirreno con i mercati del Nord Europa;

si tratta di un'opera di rilevanza comunitaria, in grado di favorire lo sviluppo di un sistema integrato di logistica e trasporti, con enormi benefici sia economici che ambientali;

obiettivo di tale raddoppio è: incrementare la capacità di trasporto sull'itinerario Pontremolese per il traffico viaggiatori a medio/lungo percorso e incrementare il traffico merci in transito tra l'area nord e nord-est e i porti del nord Tirreno;

è stato già eseguito circa il 40 per cento dell'intero potenziamento della linea (La Spezia-Chiesaccia 18 km e Berceto-Solignano 9 km, e sono in corso lavori di potenziamento sulla tratta Solignano-Osteriazza 12 km), per completare il raddoppio mancano le tratte Villafranca-Pontremoli 17,5 km, Pontremoli-Berceto (Galleria di Valico 21 km) e Fornovo-Parma 25,5 km;

il progetto preliminare dell'intera opera, è stato approvato in notevole ritardo dal CIPE nel dicembre 2007 con una

delibera che è stata poi bloccata dalla Corte dei conti nel luglio 2008 per la mancata copertura finanziaria del progetto;

la legge finanziaria per il 2007 (Governo Prodi) ha stanziato 48 milioni di euro per la progettazione definitiva di tutte le tratte ancora a binario unico, tra le quali la galleria di valico Berceto-Pontremoli e il CIPE nella seduta del 6 marzo 2009 ha stanziato sull'asse ferroviario Pontremolese, I stralcio, 135 milioni di euro (su un totale di 2400 milioni di euro) il finanziamento pur essendo molto importate ma largamente insufficiente, è stato inglobato in un'ulteriore delibera del CIPE dell'8 maggio 2009 di 234,6 milioni di euro;

considerato che la volontà del Governo di procedere al completamento dell'opera risulta evidente stante l'approvazione da parte del CIPE del 1° stralcio e l'inserimento del completamento dell'intervento fra le opere programmatiche del Contratto di programma 2007/2011;

impegnano il Governo:

a finanziare l'opera per successivi lotti funzionali al fine di pervenire al completamento della stessa in tutte le sue parti ancora da realizzare.

(8-00068) «Velo, Mariani, Rigoni, Andrea Orlando, Motta, Tullo e Realacci».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo	15
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Emendamenti C. 2128-A Meta (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	31
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	18
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	33

INTERROGAZIONI:

5-01394 Marco Carra: Rilascio di permessi e carte di soggiorno in provincia di Mantova	18
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-02302 Amici: Mancata definizione del regolamento del consiglio comunale di San Zeno al Naviglio (Brescia)	19
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-02420 Lovelli: Sindaco e consiglio comunale di Gavi (Alessandria)	19
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	39
5-02692 Ginefra: Sulla richiesta di <i>status</i> di rifugiato politico da parte del giornalista turco Avny Er	19
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	40

5-02791 Viola: Assegnazione integrativa di forze dell'ordine nei comuni del litorale veneziano nel periodo estivo	20
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	42
Sui lavori della Commissione	20
5-02926 Quartiani: Situazione dell'ordine pubblico a Milano in occasione delle celebrazioni per la Liberazione il 25 aprile 2010	20
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	43
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	21
Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prof. Alessandro Ortis (Svolgimento e conclusione)	21
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	21
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani (Seguito dell'esame e rinvio)	22
ALLEGATO 10 (Emendamenti approvati)	45
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia Emendamenti C. 3290-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione - Parere)	29
AVVERTENZA	29

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 maggio 2010.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 10.45 alle 11.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente **Isabella BERTOLINI**.

La seduta comincia alle 11.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.

Emendamenti C. 2128-A Meta.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti 1.100 e 1.101 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

C. 3333 Lo Presti.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. In proposito osserva che esso reca norme riconducibili alla materia « considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « previdenza sociale » e « ordinamento penale » che le lettere l) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, non sussistendo motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.

Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda di avere svolto una relazione introduttiva sul testo unificato in esame.

Evidenzia quindi che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione e tutela dei beni culturali », che le lettere a), b) ed s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale, nonché, indirettamente, alla materia « rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose », anch'essa attribuita alla competenza esclusiva statale.

Rilevato che le disposizioni del testo intervengono, altresì, sulla materia della « protezione civile », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Evidenzia che il testo unificato, elaborato dalla Commissione di merito, non prevede più alcuna modifica della legge n. 222 del 1985, ma reca disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale.

Sottolinea inoltre che non risulta intaccata la quota dell'otto per mille IRE di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno stipulato al riguardo un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Rilevato, infine, che l'articolo 2 demanda ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione delle disposizioni regolamentari in materia di utilizzazione della quota dell'otto per mille IRE devoluta alla diretta gestione statale. Ricorda che il predetto articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 prevede, in particolare, l'emanazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta.

Ritiene quindi opportuno evidenziare alla Commissione di merito l'opportunità di valutare un coordinamento tra le predette disposizioni riguardanti i termini.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C. 1074 Velo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. In proposito, ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010), l'edilizia residenziale pubblica possiede « caratteri di trasversalità » e non risulta pertanto interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'articolo 117 della Costituzione.

In particolare, la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117 secondo comma lettera m) della Costituzione. In tale ambito si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale. Tale determinazione non può essere solo quantitativa,

ma anche qualitativa, nel senso che nel momento in cui si determina l'offerta minima destinata alle categorie sociali economicamente disagiate, occorre stabilire anche le caratteristiche di questi alloggi (sentenza n. 166 del 2008).

Il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia governo del territorio di competenza concorrente Stato e regioni (sentenza n. 451 del 2006).

Il terzo livello normativo che rientra nella competenza residuale delle regioni riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale. La disciplina dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appare riferibile a quest'ultimo livello normativo e quindi ascrivibile alla competenza residuale delle regioni.

Rileva quindi che sulla base dell'argomentazione della Corte è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni che incidevano tra l'altro sulla determinazione del prezzo di vendita degli immobili e sul diritto di opzione all'acquisto. La Corte ha inoltre rilevato che il riconoscimento di facoltà direttamente in capo agli enti proprietari degli immobili di edilizia residenziale pubblica costituisce una lesione delle competenze regionali in quanto consente ai predetti enti di scavalcare le possibili scelte gestionali delle regioni.

Segnala, quindi, l'opportunità di valutare le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del testo in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia. Con riguardo al comma 2 ricorda inoltre che una disposizione vertente sullo stesso ambito è stata dichiarata costituzionalmente illegittima della sentenza n. 121 del 2010.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nella prossima seduta al fine di tenere conto di quanto testé evidenziato.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, prospetta dunque l'opportunità di approfondire con attenzione le questioni evidenziate dal relatore al fine di elaborare alcuni rilievi da esprimere alla Commissione di merito, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale in materia. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore onorevole Lo Moro, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il testo unificato dei Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Ricorda che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI indi del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01394 Marco Carra: Rilascio di permessi e carte di soggiorno in provincia di Mantova.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco CARRA (PD), replicando, ricorda preliminarmente di aver presentato interrogazioni in titolo circa un anno fa, quando la situazione a Mantova era sempre esplosiva. Rileva come nel frattempo alcuni miglioramenti, con interventi di natura tecnologica, vi sono stati, e i tempi sono stati leggermente ridimensionati. Sul personale tuttavia, la risposta fa riferimento essenzialmente agli strumenti che sono stati dati in dotazione.

Si riserva di monitorare la situazione affinché siano evitati disagi e per il personale e per coloro che richiedono i titoli di soggiorno.

Rileva che non è stata data risposta al secondo quesito posto nell'interrogazione, in cui si chiedeva se il Governo stia valutando l'opportunità di delegare ai comuni l'espletamento delle procedure in questione, considerato che è assai probabile che i comuni abbiano, rispetto alle questure, maggiori mezzi telematici e più personale. Si dice dunque insoddisfatto poiché nella risposta non viene in alcun modo preso in considerazione tale aspetto che invece, a suo avviso, è un terreno da esplorare. Fa presente che, d'intesa con gli enti locali, cercherà di avanzare alcune proposte per una soluzione complessiva del problema.

5-02302 Amici: Mancata definizione del regolamento del consiglio comunale di San Zeno al Naviglio (Brescia).

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Pierangelo FERRARI (PD), replicando all'interrogazione cui è cofirmatario, si riserva di verificare in sede e con i consiglieri comunali il contenuto della risposta del sottosegretario, elaborata sulla base degli elementi forniti dal sindaco. Ritiene comunque che la risposta contenga considerazioni in gran parte non fondate e alquanto discutibili.

Con l'occasione intende evidenziare come ci si trovi di fronte alla abituale difficoltà del consigliere comunale di esercitare una funzione di controllo a salvaguardia della trasparenza dell'attività amministrativa. Ci si trova inoltre davanti a sindaci che sempre più concepiscono il proprio ruolo come podestà.

Fa presente che, dalla risposta, non si aspettava la disponibilità del Governo ad intervenire ma quantomeno una maggiore sensibilità da parte del prefetto nell'affrontare la questione rappresentata che, nella provincia di Brescia, si sta verificando con sempre maggiore frequenza. Non sembra invece esservi alcuna intenzione di muoversi in questa direzione: si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta, sul piano politico, riservandosi di verificare in sede quanto rappresentato nella risposta.

5-02420 Lovelli: Sindaco e consiglio comunale di Gavi (Alessandria).

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, rileva che la risposta del Governo non ha affrontato la sostanza politica della sua interrogazione. È infatti noto che il Go-

verno non ha più poteri di controllo sugli atti degli enti locali e non c'è dubbio che si dovrà attendere che la sentenza riguardante il sindaco di Gavi passi in giudicato, ma l'intento dell'atto di sindacato ispettivo era di richiamare l'attenzione del Governo – che del resto ne è già a conoscenza sulla base di relazioni prefettizie – sulla situazione del comune di Gavi, che, tra l'altro, dura dall'inizio della consiliatura, ossia ormai già da qualche anno. La risposta del Governo è stata, a suo avviso, formalmente corretta, ma politicamente e sostanzialmente deludente: avrebbe auspicato da parte del Governo un impegno ad affrontare seriamente il problema.

5-02692 Ginefra: Sulla richiesta di status di rifugiato politico da parte del giornalista turco Avny Er.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta alla sua interrogazione, che va inquadrata nel momento in cui è stata presentata. In tali giorni si stava infatti affrontando la questione del giornalista turco Avny Er che era stato trattenuto da circa tre settimane nel centro di identificazione ed espulsione di Bari e che aveva presentato la richiesta di asilo politico. Non sarà sfuggito che ci si trova di fronte ad una vicenda particolare, che investe oltretutto rapporti con un Paese all'attenzione dell'Unione europea per il ruolo che svolge e per il suo possibile ingresso nel contesto comunitario. Più volte inoltre esponenti del Popolo della Libertà hanno assunto posizioni determinate in favore di tale Paese.

Chiede quindi di svolgere maggiori approfondimenti, tenendo conto di quanto evidenziato nella premessa alla risposta fornita dal sottosegretario. Ci si trova difatti di fronte a una persona cui, nel caso non dovesse vedersi riconosciuto lo status di rifugiato politico, sarebbe estradato in Turchia e potrebbe essere portato nelle carceri di tale Paese dove, secondo

quanto si apprende da diverse istituzioni umanitarie internazionali, esiste il rischio concreto di essere torturati e sottoposti a maltrattamenti.

Avny Er è impegnato da tempo nella denuncia della repressione attuata dal Governo turco, con ulteriori rischi nel caso della sua estradizione.

Chiede quindi al Governo di adottare tutte le possibili iniziative, anche in sede internazionale, per salvare una persona che rischia di subire trattamenti, per reati di opinione, contrari al nostro ordinamento democratico ed ai trattati cui ha aderito l'Italia.

5-02791 Viola: Assegnazione integrativa di forze dell'ordine nei comuni del litorale veneziano nel periodo estivo.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita che pone una questione da lui affrontata anche in un'altra interrogazione da tempo presentata.

Esprime sorpresa per quanto evidenziato dal sottosegretario, che ha fatto presente come gli organici in questione non siano ancora stati definiti. Un mese fa, invece, vi è stato un comunicato stampa che ha fatto presente come fosse stata richiesta da parte della prefettura un'assegnazione integrativa di forze dell'ordine, pari a 240 unità, per far fronte al periodo estivo e che il piano operativo della prefettura doveva partire dal 15 maggio. A tutt'oggi non si conoscono ancora le assegnazioni definitive. Rileva come ci si trovi in grave ritardo.

Auspica in ogni modo che, come evidenziato dal sottosegretario, sia possibile dare una risposta nei prossimi giorni. Ricorda come il Ministro Maroni abbia siglato, poco prima del 29 marzo, un patto per la sicurezza con la provincia di Venezia, che è stato ampiamente pubblicizzato. Invita pertanto ad integrare quanto

prima gli elementi delle forze dell'ordine presenti nei comuni del litorale veneziano – da Chioggia a San Michele al Tagliamento – Bibione – in occasione del periodo estivo, in cui l'afflusso di persone aumenta esponenzialmente ed in cui si è registrato negli ultimi anni un aumento, pari al 189 per cento, degli atti criminosi compiuti.

Sui lavori della Commissione

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che all'ordine del giorno della Commissione di oggi era stata in un primo momento prevista anche l'interrogazione 5-02926 Quartiani, riguardante la situazione dell'ordine pubblico a Milano in occasione delle celebrazioni per la Liberazione avvenute il 25 aprile 2010. L'interrogazione è stata successivamente tolta dall'ordine del giorno in quanto il Governo aveva comunicato di non poter rispondere. Poiché il Governo è ora disponibile a rispondere e il presentatore è presente, propone che l'interrogazione sia svolta ora.

La Commissione unanimemente concorda.

5-02926 Quartiani: Situazione dell'ordine pubblico a Milano in occasione delle celebrazioni per la Liberazione il 25 aprile 2010.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), replicando, rileva che il Governo ha fornito di quanto accaduto a Milano in occasione delle ultime celebrazioni per la ricorrenza della Liberazione una ricostruzione edulcorata. In realtà è avvenuto che una parte assolutamente minoritaria dei manifestanti, facente capo ad un preciso centro sociale – e non ai centri sociali in generale o alla sinistra antagonista – ha provocato, come già in passato, disordini gravi. È infatti accaduto che un camion di grosse

dimensioni, che avrebbe potuto essere fermato per tempo, ha potuto giungere quasi a ridosso del palco dal quale parlavano le autorità e che dal camion una minoranza di facinorosi ha lanciato oggetti e insultato i presenti. È evidente quindi che non sono state adottate, dalle autorità competenti, misure di sicurezza idonee ad impedire che fosse messa a rischio l'incolumità pubblica. Non è d'altra parte la prima volta, negli ultimi anni, che si verificano disordini nella città di Milano in occasione di manifestazioni. Va detto che disordini si sono verificati in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile anche in altre città d'Italia. Tutto questo è oggettivamente intollerabile. Occorre che il ministro dell'interno prenda atto che c'è un problema di regolazione dell'ordine pubblico e che adotti misure severe nei confronti dei responsabili dell'ordine pubblico a Milano e nella altre città nelle quali si sono verificati i disordini, i quali, a suo avviso, dovrebbero quanto meno essere rimossi dai rispettivi incarichi.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prof. Alessandro Ortis.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro ORTIS, *Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 16.10.

Variazione nella composizione della Commissione

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega Nord Padania, è entrato far parte della I Commissione il deputato Daniele Molgora in sostituzione del deputato Manuela Dal Lago. Formula quindi alla collega Dal Lago i migliori auguri di buon lavoro alla presidenza della X Commissione Attività produttive, cui è stata eletta nella giornata odierna.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2010.

Gianclaudio BRESSA (PD) prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto, intende rappresentare l'esigenza di poter conoscere i contenuti del decreto-legge sulla manovra finanziaria, testé definita dal Governo, soprattutto alla luce dell'impatto che le disposizioni ivi contenute possono avere sul disegno di legge in esame.

Il ministro Roberto CALDEROLI, preannuncia l'intenzione di chiedere alla Commissione di accantonare gli emendamenti che possono avere un impatto o un riflesso rispetto ai contenuti della manovra finanziaria deliberata dal Governo, in attesa della firma del Presidente della Repubblica e della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente come il problema sia di carattere politico poiché non si comprende per quali ragioni il Governo abbia voluto anticipare nel decreto-legge sulla manovra finanziaria alcune disposizioni che erano già contenute nel provvedimento in esame, il cui *iter* sta proseguendo senza alcun rallentamento da parte dell'opposizione. Richiama, ad esempio, le disposizioni che riguardano le forme associative per gli enti locali e la soppressione delle province che hanno meno di 200 mila abitanti.

Sottolinea come tale anticipazione sia avvenuta più volte da parte dell'Esecutivo,

nonostante vi fosse un *iter* non contrastato, con una decisione che appare dunque di dubbia comprensione.

Il ministro Roberto CALDEROLI, fa presente che il Governo ha ritenuto di anticipare alcuni temi contenuti nel provvedimento al fine di dare un'accelerazione all'*iter* di approvazione, soprattutto alla luce dei dieci anni di attesa del codice delle autonomie.

Oriano GIOVANELLI (PD), richiamando quanto evidenziato dal collega Bressa, rileva come la Commissione stia lavorando al provvedimento al fine di definire un contenuto più organico dello stesso. Ritiene che sia di dubbia costituzionalità ipotizzare una soppressione delle province attraverso lo strumento del decreto-legge. Al tempo stesso vi sono misure che investono evidentemente competenze regionali. Invita quindi a muoversi con cautela.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva che nel prosieguo dell'*iter* sarà sua cura esaminare con attenzione le eventuali sovrapposizioni tra i due provvedimenti, tenendo conto dei tempi di approvazione di entrambi.

Quindi, come avvenuto nella seduta di ieri, propone di organizzare i lavori nel senso di considerare respinti, ai fini della ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti o articoli aggiuntivi sui quali non vi sia un parere favorevole da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

La Commissione concorda.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.100 del relatore, risultando così assorbito l'emendamento Giovanelli 1.11.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giovanelli 1.01, fa presente che esso è volto ad enucleare le funzioni strumentali degli enti locali, quelle senza le quali non esistono i

comuni o le province. Nel disegno di legge in esame queste sono definite come funzioni fondamentali poiché, ad avviso del Governo, la Costituzione prevede il finanziamento integrale delle funzioni integrali. Condivide tale impostazione ma, per salvare lo spirito dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 1.01, prospetta la possibilità di riformularne il contenuto riferendolo al comma 2 dell'articolo 8.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, concorda con quanto testé illustrato dal collega Bressa ed avverte che l'articolo aggiuntivo Giovanelli 1.01 sarà posto in votazione, quando saranno esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 8, come emendamento Giovanelli 8.100, nel testo prospettato dal collega Bressa e su cui esprime sin d'ora un parere favorevole (*vedi allegato 10*).

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che il timore era quello di un incrocio con le previsioni della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale. Preannuncia il proprio parere favorevole sull'emendamento Giovanelli 8.100.

Maria Elena STASI (Pdl), con riguardo al proprio emendamento 2.2 ed a tutti i propri emendamenti presentati al provvedimento, ne preannuncia il ritiro ad eccezione di quelli su cui vi è un parere favorevole del relatore e del Governo.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) riformula il proprio emendamento 2.4 nel senso indicato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Calderisi 2.4 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Bosi 2.7.

Oriano GIOVANELLI (PD) invita il relatore ed il rappresentante del Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sull'emendamento Quartiani 2.8. Ritiene infatti difficile sostenere che la materia « promozione dello sviluppo economico del terri-

torio comunale » non rientri tra le funzioni fondamentali dei comuni. A suo avviso, quindi, respingere tale emendamento vorrebbe dire non tenere conto delle evoluzioni avvenute nelle modalità di governo degli enti locali. Dagli anni novanta infatti, con l'elezione diretta del sindaco, tale figura ha svolto anche tali funzioni, divenendo il riferimento di portatori di interessi. Occorre quindi tenere conto delle nuove e moderne funzioni che il sindaco e gli enti locali stanno svolgendo.

Il ministro Roberto CALDEROLI rileva come le funzioni fondamentali non comprendano tutte le funzioni proprie dei comuni: si tratta di un chiarimento importante che va ricordato anche con riferimento a successivi emendamenti presentati. Evidenzia pertanto come il fatto che alcune non siano ricomprese nell'elenco delle funzioni fondamentali non vuol dire che non rientrino tra le funzioni dei comuni, come ad esempio la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale, testé richiamata dal collega Giovanelli.

Ricorda che la Costituzione fa riferimento alla nozione di funzioni fondamentali, che sono le stesse per un comune di pochi abitanti e per un comune di molti abitanti. Occorre quindi tenere conto di tale aspetto e dell'obbligatorietà del finanziamento. La materia dello sviluppo economico può essere dunque attuata da un sindaco utilizzando le funzioni fondamentali attribuitegli. Non è possibile invece prevedere l'obbligatorietà di tali funzioni per un piccolo comune.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritiene sia una questione importante che il ministro ha chiarito. Ricorda che sulle funzioni dei comuni vige l'articolo 13 del testo unico degli enti locali, che non viene in questa sede abrogato, che fa riferimento allo sviluppo economico come funzione dei comuni. Nell'attuazione della delega il Governo dovrà quindi specificare quali siano le funzioni fondamentali e quali le funzioni dei comuni.

David FAVIA (IdV) richiama l'attenzione sul proprio emendamento 2.16, sul quale invita il Governo ed il relatore ad un'ulteriore riflessione. Rileva infatti come l'utilizzo degli sportelli unici possa razionalizzare i processi amministrativi.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che avendo realizzato gli sportelli unici attraverso il ricorso al sistema camerale, questi non sono presenti in tutte le realtà. Non ritiene pertanto di poter esprimere una valutazione favorevole sull'emendamento Favia 2.16.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, rileva come tutti gli emendamenti che riguardano la materia del catasto – in particolare gli identici emendamenti Tassone 2.17, Donadi 2.18, gli emendamenti Giovanelli 2.22 e Quartiani 2.23 – saranno ulteriormente approfonditi nel prosieguo dell'*iter*. In questa fase appare opportuno considerarli respinti ai fini della loro rappresentazione in Assemblea.

La Commissione concorda.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che, sulla questione del catasto, è stato aperto un tavolo tecnico per individuare la funzione propria del comune rispetto alle funzioni che obbligatoriamente sono poste in capo allo Stato. Si associa quindi alle richieste del presidente Bruno.

Oriano GIOVANELLI (PD) fa presente come gli emendamenti in questione cercano di porre l'attenzione su un fenomeno grave, che è all'evidenza di tutti. Le cosiddette case fantasma sono infatti in gran parte dovute al ritardo del catasto nella loro registrazione. Rileva come tale fenomeno testimonia come il catasto negli ultimi decenni sia stato un sistema inefficiente.

La Commissione approva l'emendamento Cavallaro 2.20.

Oriano GIOVANELLI (PD), con riguardo alla formulazione proposta dal relatore e dal Governo sul proprio emendamento 2.28, identico agli emendamenti Donadi 2.26 e Tassone 2.27, rileva come il regolamento edilizio rientri tra le competenze dei comuni ed è connesso alla pianificazione urbanistica. Nei centri storici poi i comuni adottano regolamenti edilizi senza compiere un'attività di pianificazione urbanistica.

Evidenzia inoltre che il termine « compartecipazione », da lui usato nell'emendamento, intende esprimere un coinvolgimento superiore al semplice ascolto.

Maria Piera PASTORE (LNP) rileva come i regolamenti siano atti successivi alla pianificazione urbanistica e ad esse impliciti.

Pierguido VANALLI (LNP) prospetta l'opportunità di riformulare le parole « la regolazione e la pianificazione urbanistica » con le seguenti « la pianificazione e la regolamentazione urbanistica ».

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, concorda con quanto evidenziato dal collega Vanalli e propone ai presentatori di riformulare in tal senso, nonché sostituendo la parola: « compartecipazione » con la seguente parola « partecipazione », gli emendamenti in questione.

Il ministro Roberto CALDEROLI si associa alle considerazioni testé espresse dal presidente Bruno.

David FAVIA (IdV) riformula il proprio emendamento 2.26 nel senso prospettato dal presidente.

Oriano GIOVANELLI (PD) riformula il proprio emendamento 2.28 nel senso prospettato dal presidente.

La Commissione approva gli identici emendamenti Donadi 2.26 e Giovanelli 2.28 (*nuova formulazione*), risultando così assorbiti gli emendamenti Lanzillotta 2.29 e Tassone 2.30.

La Commissione approva quindi l'emendamento Vanalli 2.32.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritira il proprio emendamento 2.44.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 2.46.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, prospetta l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti ai fini del prosieguo dell'*iter* in Assemblea sull'emendamento Bosi 2.47.

Lorenzo RIA (UdC), intervenendo sul suo emendamento 3.1, osserva che l'accesso dibattito oggi in corso sulle province si concentra sulla questione se queste debbano essere soppresse o mantenute. A suo avviso questa impostazione impedisce di vedere il ruolo che le province potrebbero svolgere in un ordinamento riformato quali enti di governo di area vasta. Chiarito che il suo emendamento 3.1 tende ad attribuire alle province questo ruolo, lo illustra nel dettaglio invitando infine il Governo a rivedere le proprie posizioni in materia di provincia.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Calderisi 3.4 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che il testo sia riformulato sostituendo la parola « delle » alle parole « spettanti alle ».

Giuseppe CALDERISI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.4.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 3.4 (*nuova formulazione*).

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritira il suo emendamento 3.5.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Favia 3.6 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che il testo sia riformulato nei termini seguenti: al comma 1,

lettera f), sostituire la parola « sovracomunale » con la parola « provinciale ».

David FAVIA (IdV) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.6.

La Commissione approva l'emendamento Favia 3.6 (*nuova formulazione*).

Giuseppe CALDERISI (Pdl), intervenendo sul suo emendamento 3.7 e sui successivi di contenuto analogo, chiarisce che essi tendono ad evitare l'insorgenza di conflitti tra lo Stato e le regioni nei casi in cui una funzione che il provvedimento in esame attribuisce ad un determinato ente sia dalla legge regionale attribuita invece ad un altro ente.

Il ministro Roberto CALDEROLI ricorda che quello in esame è un provvedimento con forza di legge ordinaria, che, come tale, non abroga le fonti precedenti, siano regionali o statali, che rechino disposizioni compatibili con quelle in esso previste. Non occorre pertanto precisare che si fa salvo quanto previsto dalle leggi regionali.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 3.8.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritira il suo emendamento 3.9. Intervenendo quindi sul suo emendamento 3.10, chiarisce che, nel caso di specie, il problema da lui enunciato in termini generali con riferimento all'emendamento 3.7 si concretizza con riguardo alla funzione di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento: si tratta di una funzione che alcune regioni hanno delegato alle province ed altre regioni esercitano invece direttamente. Il provvedimento in esame annovera tale funzione tra quelle fondamentali delle province, non è pertanto chiaro in che modo questa previsione incida sulle leggi regionali di queste ultime regioni.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene che, nel caso di specie, il problema non sussi-

sta. Accadeva infatti in passato che le regioni svolgessero alcune funzioni in materia di pianificazione territoriale provinciale, ma oggi è consolidato lo schema per cui alle regioni spetta la definizione della legge urbanistica, alle province la pianificazione d'area vasta e ai comuni l'adozione dei piani regolatori.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 3.13.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), illustrando il suo emendamento 3.14, osserva che sarebbe preferibile che l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile e la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali non fossero funzioni di competenza provinciale, considerato che in materia è prevista anche la programmazione regionale e che c'è una competenza statale: le competenze di più livelli di governo rischiano di interferire e generare inefficienza, il che va evitato soprattutto in un ambito che può richiedere decisioni e azioni rapide: si immagina l'ipotesi di un pericolo nucleare, chimico o batteriologico.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, dichiara che il relatore ha valutato con attenzione l'emendamento Calderisi 3.14 e che ritiene necessario il coinvolgimento, in questa materia, di tutti i livelli di governo menzionati dal deputato Calderisi. Essendo confermato il parere contrario, resta inteso che l'emendamento in questione si considera respinto ai fini della presentazione all'Assemblea. Ricorda quindi che sull'emendamento Calderisi 4.3 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo le parole «spettanti alle» con la parola «delle».

Giuseppe CALDERISI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 4.3.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 4.3 (*nuova formulazione*).

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritira il suo emendamento 5.2.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 5.3.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri è stato posto in votazione per parti separate l'emendamento Lanzillotta 1.8, che la parte sulla quale il parere del relatore e del Governo era contrario è stata respinta nella stessa seduta e che la presidenza ha avvertito che la restante parte sarebbe stata posta in votazione, come emendamento Lanzillotta 6.10, quando si sarebbe passati all'esame degli emendamenti all'articolo 6. La deputata Lanzillotta ha acconsentito a ciò. Pone pertanto in votazione l'emendamento Lanzillotta 6.0, come nuova formulazione della parte non già respinta dell'emendamento 1.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Lanzillotta 6.10 (*vedi allegato 10*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento 7.10 del relatore, presentato nella seduta di ieri, recepisce, in una nuova formulazione, gli emendamenti Giovanelli 7.1 e Calderisi 7.2.

La Commissione approva l'emendamento 7.10 del relatore.

Oriano GIOVANELLI (PD) ritira il suo emendamento 7.3.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede al rappresentante del Governo che cosa sia previsto nel decreto-legge recante la manovra finanziaria deliberato ieri dal Consiglio dei ministri in materia di esercizio associato di funzioni da parte degli enti locali.

Il ministro Roberto CALDEROLI risponde che il testo deliberato dal Consiglio dei ministri ma non ancora emanato dal Capo dello Stato prevede che i comuni al

di sotto dei 5.000 abitanti esercitino le funzioni obbligatoriamente in modo associato; che la soglia scenda a 3.000 abitanti per i comuni facenti parte di comunità montane e che le regioni possano con propria legge stabilire ambiti ottimali per l'esercizio associato delle funzioni riferibili alle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Bressa 8.100 costituisce riformulazione dell'articolo aggiuntivo Bressa 1.01.

La Commissione approva l'emendamento Bressa 8.100 (*vedi allegato 10*).

Gianclaudio BRESSA (PD) fa presente che il problema dell'associazionismo si pone anche per le province.

Il ministro Roberto CALDEROLI risponde che il Governo non è contrario a valutare la possibilità di prevedere forme di esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni anche da parte delle province.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, si riserva, una volta che il Governo abbia svolto le necessarie verifiche, di presentare un emendamento in questo senso ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Dal Lago 8.12, Giovanelli 8.13 e Lanzillotta 8.14, nonché gli identici emendamenti Dal Lago 8.15 e 8.16.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritira l'emendamento Calderisi 8.17.

La Commissione approva l'emendamento Vannucci 8.25.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento Vannucci 8.26.

Il ministro Roberto CALDEROLI risponde che, essendo le forme associative possibili soltanto due, è chiaro che la scelta tra l'una e l'altra spetti ai comuni: non è necessaria una espressa precisazione al riguardo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Ciccanti 8.36 il parere del relatore e del Governo è contrario sulla lettera *a*) e favorevole sulla lettera *b*). Avverte che porrà pertanto in votazione l'emendamento per parti separate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la lettera *a*) e approva la lettera *b*) dell'emendamento Ciccanti 8.36; quindi approva l'emendamento 9.10 del relatore e l'emendamento Ciccanti 9.3.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Favia 9.6 il parere del relatore e del Governo era favorevole a condizione che lo stesso fosse riformulato. Ad una più attenta valutazione, tuttavia, il relatore ritiene preferibile che l'emendamento sia respinto. Esprime pertanto parere contrario sul suddetto emendamento.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento si considera pertanto respinto ai fini della presentazione in Assemblea. Ricorda poi che sull'emendamento Calderisi 9.7 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo le parole « non sia anteriore » con la parola « corrisponda ».

Giuseppe CALDERISI (PdL) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 9.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Calderisi 9.7

(nuova formulazione) e l'emendamento Calderisi 10.1.

Pierguido VANALLI (LNP), ricordato che il relatore e il Governo lo hanno invitato a ritirare il suo emendamento 10.3 in quanto considerazione del fatto che il loro parere è favorevole sull'emendamento Calderisi 10.4, di contenuto analogo, osserva che il suo emendamento reca in realtà una formulazione più precisa.

Oriano GIOVANELLI (PD) concorda che la formulazione dell'emendamento Vanalli 10.3 sia da preferire.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) fa presente che nel testo del provvedimento in esame si fa riferimento in più punti alle risorse « organizzative ».

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ritiene, ad una più attenta valutazione, che la formulazione dell'emendamento Vanalli 10.3 sia in effetti da preferirsi in quanto più consolidata. Esprime pertanto parere favorevole sull'emendamento Vanalli 10.3, invitando al ritiro dell'emendamento Calderisi 10.4. Si riserva inoltre di uniformare il testo del provvedimento alla formulazione proposta dall'emendamento Vanalli 10.3.

La Commissione approva l'emendamento Vanalli 10.3.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Calderisi 10.7 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato aggiungendo, dopo la parola « subordinata », le parole « ed è contestuale ».

Giuseppe CALDERISI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 10.7.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 10.7 (nuova formulazione).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che il parere del relatore e del Governo sugli identici emendamenti Stasi 11.2 e Giovanelli 11.3 era contrario. Tuttavia, il relatore, ad una più attenta valutazione, ritiene che il parere possa essere favorevole a condizione che gli emendamenti siano riformulati sostituendo le parole « 6 mesi » con le seguenti: « 12 mesi ».

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Elena STASI (Pdl) e Oriano GIOVANELLI (PD) accettano la proposta di riformulazione dei rispettivi emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Stasi 11.2 (nuova formulazione) e Giovanelli 11.3 (nuova formulazione) e l'emendamento Calderisi 11.5.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, in relazione all'emendamento testé approvato ribadisce che la presidenza provvederà ad uniformare il testo in sede di correzione di forma. Quindi ricorda che sull'emendamento Calderisi 11.6 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato aggiungendo, dopo la parola « subordinata », le parole « ed è contestuale ».

Giuseppe CALDERISI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 11.6.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Calderisi 11.6 (nuova formulazione) e 12.10.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Stasi 12.15 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 4, in fine, il seguente periodo: « , garantisce che non vi siano ulteriori costi

per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica ».

Maria Elena STASI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.15.

La Commissione l'emendamento Stasi 12.15 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Calderisi 12.16 il parere del relatore e del Governo è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato aggiungendo, dopo la parola « subordinata », le parole « ed è contestuale ».

Giuseppe CALDERISI (Pdl) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 12.16.

La Commissione approva l'emendamento Calderisi 12.16 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, essendo imminente l'inizio delle votazioni dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 19.30.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Emendamenti C. 3290-A Governo e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Elena STASI (Pdl), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM (2010)61 def.).

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante rioridino del processo amministrativo. Atto n. 212.

ALLEGATO 1

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (C. 3333 Lo Presti).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3333 Lo Presti, recante « Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie

« previdenza sociale » e « ordinamento penale » che le lettere *l)* ed *o)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale (Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3261 Bitonci ed abb., recante « Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione e tutela dei beni culturali », che le lettere *a)*, *b)* ed *s)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva statale, nonché, indirettamente, alla materia « rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose », anch'essa attribuita alla competenza esclusiva statale,

rilevato che le disposizioni del testo intervengono, altresì, sulla materia della « protezione civile », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

tenuto conto che il testo unificato, elaborato dalla Commissione di merito, non prevede più alcuna modifica della

legge n. 222 del 1985, ma reca disposizioni volte a dare attuazione agli articoli 47 e 48 di tale legge, disciplinando le procedure di ripartizione tra i diversi interventi della quota dell'otto per mille attribuita alla diretta gestione statale,

considerato che non risulta inoltre intaccata la quota dell'otto per mille IRE di pertinenza della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno stipulato al riguardo un'intesa con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,

rilevato che l'articolo 2 demanda ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la revisione delle disposizioni regolamentari in materia di utilizzazione della quota dell'otto per mille IRE devoluta alla diretta gestione statale,

ricordato che il predetto articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 prevede, in particolare, l'emanazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta,

segnalata quindi l'opportunità di valutare un coordinamento tra le predette disposizioni riguardanti i termini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, valuti la Commissione l'opportunità di coordinare il termine di

tre mesi per l'emanazione del regolamento ivi previsto con la disposizione dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, richiamate dal testo, che prevedono un termine di 90 giorni per l'espressione del parere del Consiglio di Stato.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale (Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato dei Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

ricordato che l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

5-01394 Marco Carra: Rilascio di permessi e carte di soggiorno in provincia di Mantova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, la situazione che caratterizza l'ufficio immigrazione della Questura di Mantova – segnalata dall'interrogante – è simile a quella di altre province italiane che scontano i ritardi accumulati nella fase iniziale del passaggio alla nuova procedura informatizzata di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno in formato elettronico.

Il Governo, sin dal suo insediamento, ha inteso affrontare immediatamente tale problema con l'obiettivo di individuare le soluzioni più idonee a risolverlo definitivamente e avviando una serie di concrete iniziative di carattere organizzativo per velocizzare le procedure e ridurre i tempi.

Infatti le criticità riscontrate nella fase iniziale di applicazione della procedura, causate in gran parte dalla rigidità dei sistemi utilizzati, sono state superate grazie all'assegnazione di ulteriori 300 nuove postazioni di lavoro per la procedura del permesso di soggiorno elettronico, all'implementazione degli applicativi informatici ed all'attuazione di una nuova metodologia di lavoro.

Avviata in via sperimentale in alcune province e poi estesa a tutto il territorio nazionale, la nuova procedura prevede che, all'atto della presentazione dell'istanza, la convocazione del cittadino straniero in Questura entro 15 giorni, per gli adempimenti relativi al foto segnalamento. Il titolo di soggiorno viene consegnato nei 30 giorni successivi, salvo casi particolari, per i quali si rendano necessari più approfonditi accertamenti.

La tempistica descritta, allo stato, trova riscontro per le istanze presentate successivamente all'introduzione del predetto correttivo.

Per quanto concerne le istanze pregresse, sono in corso di attuazione mirati piani di recupero, che tengono conto della riorganizzazione in atto negli Uffici e degli oneri lavorativi derivanti dalla procedura di regolarizzazione di colf e badanti stranieri, prevista dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Sono state, infatti, distribuite 70 nuove apparecchiature *visascan* di ultima generazione, per il più rapido rilevamento delle impronte digitali.

Si è provveduto, inoltre, ad affrontare situazioni di forte criticità degli Uffici maggiormente impegnati, con l'invio *in loco* di un'apposita « unità di intervento rapido », istituita presso la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Una vera e propria *task force* specializzata per risolvere le problematiche via via emergenti.

Sono stati, altresì, assegnati agli Uffici Immigrazione 325 operatori con contratto a termine e, per il personale già in servizio nei medesimi uffici, è stata consentita l'effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente.

Le iniziative adottate hanno fatto registrare sul piano nazionale risultati positivi: alla data del 30 aprile 2010 i titoli di primo soggiorno in corso di validità risultano essere 554.555 con un netto incremento rispetto agli anni precedenti. (242.509 nel 2009 a fronte dei 169.265 del 2008).

Per quanto concerne, in particolare, la provincia di Mantova, dal mese di maggio del 2009 ad oggi risultano rilasciati complessivamente 23.000 titoli di soggiorno tra primi rilasci e rinnovi. Il notevole lavoro svolto dall'ufficio immigrazione della Questura si compone anche di circa 2.000

pareri espressi per il rilascio del nulla osta all'Ingresso per motivi di lavoro (stagionale e subordinato) e di 835 pareri per i nulla osta finalizzati al ricongiungimento familiare e 1.500 pareri relativi alle istanze di emersione di lavoro irregolare di cui alla legge n. 102 del 2009.

ALLEGATO 5

5-02302 Amici: Mancata definizione del regolamento del consiglio comunale di San Zeno al Naviglio (Brescia).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'ordinamento vigente, riconosce ai comuni autonomia normativa, statutaria e regolamentare, nelle materie indicate dalla legge.

Il regolamento, fonte tipica subordinata allo statuto, individua le norme di dettaglio per l'organizzazione e per il funzionamento delle istituzioni comunali.

In particolare, l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 demanda al regolamento comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, la disciplina sul funzionamento dei consigli comunali.

In tale quadro, l'articolo 11 dello Statuto del comune di San Zeno al Naviglio attribuisce ad apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta – nell'ambito dei principi stabiliti dallo stesso statuto – la disciplina di dettaglio in ordine alle modalità di convocazione del consiglio, alla presentazione delle proposte nonché al numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e alla gestione delle risorse per il funzionamento del consiglio stesso.

Da quanto riferito dalla Prefettura di Brescia, effettivamente, non risulta che tale provvedimento sia stato emanato. Al riguardo, ferma restando la necessità che l'ente provveda alla approvazione del regolamento, la stessa autonomia ad esso riconosciuta non consente alcun intervento di tipo sostitutivo.

Peraltro, il sistema vigente consente di supplire alla mancata approvazione dei regolamenti attraverso la previsione contemplata dall'articolo 273, comma 6, del

decreto legislativo n. 267 del 2000 che, in via transitoria – finché l'ente non si sia dotato compiutamente di una disciplina statutaria e regolamentare – impone di continuare ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto n. 148 del 1915.

Inoltre – sempre secondo quanto riferito dalla Prefettura di Brescia – con delibera consiliare n. 21 del 28 settembre 2009, è stata istituita presso il comune di San Zeno un'apposita « Commissione Statuto e Regolamenti », i cui componenti sono stati nominati con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 17 dicembre 2009; la Commissione in parola, cui spetterà l'esame delle proposte regolamentari con potere consultivo, avrà tra le proprie competenze l'esame del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: funzionamento che, peraltro, allo stato viene garantito anche da specifiche norme contenute nello Statuto Comunale.

Quanto alle altre assente irregolarità segnalate dagli interroganti, la Prefettura di Brescia ha richiesto specifici chiarimenti al Sindaco, il quale ha innanzitutto riferito che i ritardi nella redazione dei verbali del Consiglio si sono verificati solo durante il periodo dello svolgimento delle elezioni del giugno 2009 e sarebbero da imputarsi ai gravosi impegni che il Segretario Comunale ha dovuto sostenere nei tre comuni ove svolgeva le proprie funzioni all'epoca dei fatti.

Quanto all'inserimento all'ordine del giorno, nella seduta consiliare di insediamento del 18 giugno 2009, della delibera-

zione per l'approvazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Aziende ed Istituti, questa è stata giustificata con la necessità di provvedere ad uno specifico adempimento previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera *m*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 « Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ».

Ed ancora: è stato riferito che il prospetto delle variazioni in entrata ed in uscita, inerente al punto all'ordine del giorno « Seconda variazione di bilancio 2009 », discusso nel corso del Consiglio Comunale del 21 luglio 2009, è stato – come tutte le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale – regolarmente depositato agli atti dello stesso Consiglio, rimanendo a disposizione di tutti i Consiglieri, oltre ad essere trasmesso ai capigruppo consiliari in via informatica.

Anche per quanto riguarda le copie delle richieste di finanziamento formulate da vari istituti scolastici – relativamente all'ordine del giorno « Piano del diritto 2009/2010 », trattato nella medesima seduta del Consiglio Comunale del 21 luglio 2009 – il Sindaco ha assicurato che sono state messe a disposizione dei consiglieri mediante deposito agli atti dell'Ufficio.

Per quanto riguarda l'omesso inserimento all'ordine del giorno, nella seduta del 28 settembre 2009, di interpellanze proposte alcuni mesi prima dai gruppi di opposizione, nel corso della seduta il Sindaco ha comunicato comunque di « procedere a rispondere alle interrogazioni »; tuttavia, la minoranza, sul presupposto che l'argomento non era iscritto all'ordine del giorno e che, pertanto, non aveva avuto modo di accedere agli atti, ha abbandonato l'aula consiliare senza ascoltare le conseguenti risposte. Peraltro, le medesime interrogazioni ed interpellanze sono state oggetto di discussione nella successiva seduta consiliare del 20 ottobre 2009.

La mancata discussione, inoltre, nella seduta consiliare del 26 novembre 2009, di un punto all'ordine del giorno richiesto da un quinto dei consiglieri comunali è stata deliberata – in base al principio giurispru-

denziale che riconosce al Consiglio il potere di determinare l'ammissibilità degli argomenti richiesti – dal Consiglio stesso che ha dichiarato inammissibile la proposta, in quanto relativa ad argomento considerato non rientrante tra le competenze consiliari.

Nella medesima seduta, per quanto riguarda l'utilizzazione di un *personal computer* con videoproiettore da parte del capogruppo della minoranza, il Sindaco ha evidenziato che l'organizzazione funzionale dei lavori consiliari spettava al Presidente del Consiglio Comunale e che, con riferimento alle materie iscritte all'ordine del giorno, non riteneva opportuno l'utilizzo di strumentazione informatica non conforme alle disposizioni normative vigenti.

Circa, poi, la censura attinente alla omessa risposta alla richiesta di integrazione e correzione dei verbali consiliari delle sedute del 18 giugno, 21 luglio e 20 ottobre 2009, ed al mancato rilascio di copia dei verbali richiesti, l'Amministrazione comunale ha precisato alla Prefettura che le copie di tali atti sono state rilasciate con riserva di provvedere successivamente all'inserimento all'ordine del giorno delle cennate rettifiche, secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

In ordine, infine, alla asseritamente tardiva o mancante comunicazione delle risposte alle varie interpellanze, tra cui quella presentata il 25 ottobre 2009 e relativa alla erogazione di emolumenti pari a 25.000 euro, il Comune ha ritenuto di sottolineare che gli emolumenti del Segretario Comunale sono stabiliti dal contratto nazionale di lavoro e che, pertanto, non sono determinati con deliberazione di Giunta. Ha inoltre precisato che, nel caso di specie, gli stessi emolumenti sono stati resi pubblici nel contesto della cosiddetta « operazione trasparenza » avviata dall'Amministrazione comunale sul relativo sito internet, nel quale sono state specificate le singole voci degli emolumenti stessi.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti, si segnala che il relativo diritto è attribuito ai consiglieri comunali e provinciali dal-

l'articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che la copiosa, conforme e consolidata giurisprudenza ne ha riconosciuto l'ampiezza, affermando che la norma intende assicurare agli amministratori dell'ente la possibilità di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato senza alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata.

Alla luce di quanto ho esposto, appare evidente che non sussiste alcuna ipotesi per poter attivare qualsiasi forma di intervento sostitutivo nei confronti dell'Ente.

Posso assicurare, in ogni caso, che la Prefettura continuerà nella sua attività di monitoraggio sull'attività dell'ente locale per tutto quanto di propria competenza.

ALLEGATO 6

5-02420 Lovelli: Sindaco e consiglio comunale di Gavi (Alessandria).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, come è noto, l'attuale ordinamento, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione – che ha sancito il principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti locali – non prevede controlli sugli atti degli enti locali, ma solo casi specifici di controllo sugli organi – come quelli previsti dagli articoli 141, 143 e 145 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – esercitabile nelle ipotesi tassative previste dalla legge.

In relazione all'intervenuta condanna penale del Sindaco di Gavi, si fa presente che solo il passaggio in giudicato della sentenza produrrebbe una condizione di ineleggibilità sopravvenuta, con la conseguente decadenza dalla carica del primo cittadino, ai sensi dell'articolo 68 comma 1 TUEL: ciò in applicazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, il quale esclude dal diritto di elettorato coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per quanto concerne il mancato esercizio del diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali e la mancata trasmissione degli elenchi delle deliberazioni di giunta, va sottolineato che la vigente normativa tutela ampiamente le prerogative dei consiglieri comunali, ai quali devono essere assicurate tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato senza alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata.

A tale riguardo, il Prefetto di Alessandria ha riferito che il Sindaco di Gavi si è recentemente impegnato a provvedere alla pubblicazione telematica delle delibere della giunta e del consiglio, con contestuale invio a ciascun capogruppo consiliare, mediante posta elettronica certificata.

Il Prefetto di Alessandria – per quanto di propria competenza – ove occorresse, non mancherà di prestare ogni possibile attenzione affinché tutte le prerogative dei consiglieri comunali vengano salvaguardate.

ALLEGATO 7

5-02692 Ginefra: Sulla richiesta di *status* di rifugiato politico da parte del giornalista turco Avny Er.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, voglio premettere innanzitutto che le iniziative legislative adottate dal Governo per il recepimento delle direttive europee in materia di diritto d'asilo hanno posto il nostro Paese tra gli Stati maggiormente collaborativi ai fini della realizzazione del « diritto di asilo unico » perseguito dall'Unione europea.

Mi riferisco, in particolare, al decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il quale sono state introdotte, tra l'altro, disposizioni in materia di: composizione e funzionamento delle Commissioni territoriali; permanenza sul territorio del richiedente asilo durante la procedura per il riconoscimento dello *status*; comparizione personale all'audizione e consegna dei documenti di cui il richiedente è in possesso; casi di accoglienza nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) e individuazione dei casi di trattenimento.

Va peraltro ricordato che il fenomeno della richiesta di protezione internazionale ha assunto in Italia, negli ultimi anni, dimensioni rilevanti, i numeri riguardanti le domande pervenute alle Commissioni territoriali (nel 2005 erano n. 7.287; nel 2006 n. 10.348; nel 2007 n. 14.053; nel 2008 n. 31.097; nel 2009 n. 17.992) pongono il nostro Paese ai primi posti della classifica mondiale dei Paesi di destinazione preferiti dagli immigrati.

Per far fronte a tale fenomeno – in forza dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3703 del 12 set-

tembre 2008 – sono state istituite con decreto del Ministro dell'interno in data 14 ottobre 2008, cinque Sezioni nell'ambito delle Commissioni territoriali di Bari, Siracusa, Foggia, Crotone e Roma, che operano con gli stessi poteri delle rispettive Commissioni e sono composte dai membri supplenti delle medesime. Con decreto del Ministro in data 14 gennaio 2009, è stata, inoltre, istituita una Sezione nell'ambito della Commissione di Trapani per le esigenze di Lampedusa mentre con successivo decreto del 14 gennaio 2010 è stata istituita, con validità fino al 31 dicembre, una Sezione a Torino, distaccata a Bologna ed è stata prorogata l'attività delle Sezioni di Roma, Siracusa, Foggia e Crotone.

L'istituzione di tali Sezioni – il cui lavoro è andato ad aggiungersi a quello delle Commissioni già operanti – ha permesso di portare il tempo di trattazione delle istanze ad una media di tre mesi circa, contro quella europea che è più del triplo rispetto a quella italiana (si pensi che Paesi come la Germania, la Francia e il Regno Unito hanno tempi vicino all'anno ed anche di più).

Relativamente al caso specifico del cittadino turco ER AVNI, destinatario della misura di sicurezza dell'espulsione adottata dalla Corte d'Assise di Perugia il 20 dicembre 2006 e confermata dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino il 22 febbraio scorso, faccio presente che lo stesso ha presentato ricorso al Tribunale di Bari avverso il diniego emesso dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato

e che il 20 aprile scorso il medesimo Tribunale ha sospeso l'efficacia del provvedimento di espulsione. Alla prima udienza del 18 maggio scorso, il giudizio, in seguito alla presentazione delle memorie difensive, è stato rinviato al 10 giugno.

In attesa della pronuncia definitiva da parte dell'Autorità giudiziaria e in applicazione dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, lo straniero è stato dimesso dal Centro di Identificazione ed espulsione di Bari, ove era stato trattenuto e trasferito presso il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo della stessa città. Recentemente ha ottenuto il trasferimento

presso l'abitazione privata di un sacerdote di Bari.

La competenza del Ministero dell'interno si esaurisce con la pronuncia della Commissione territoriale che – tengo a sottolinearlo – ha trattato l'istanza nel pieno rispetto dei termini. Ogni valutazione sulla legittimità della decisione adottata da quest'ultima è riservata alla competente Autorità giudiziaria, nei confronti delle cui decisioni il Governo non può esercitare alcuna forma di condizionamento, per rispetto ai principi di autonomia e indipendenza sanciti dalla Costituzione.

ALLEGATO 8

5-02791 Viola: Assegnazione integrativa di forze dell'ordine nei comuni del litorale veneziano nel periodo estivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, premetto, innanzitutto, che il Ministero dell'interno definisce annualmente il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza per la stagione estiva sulla base di una valutazione comparata delle esigenze e delle criticità presenti nelle varie aree territoriali del Paese, desumibili dalle richieste di potenziamento formulate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Ciò premesso, venendo allo specifico quesito dell'interrogante, preciso che i provvedimenti per l'assegnazione di personale di rinforzo di operatori delle Forze di Polizia ai comuni del litorale veneziano (Chioggia, Venezia, Cavallino-Preporti, Jesolo, Eraclea, Caorle), ubicati in una provincia interessata da un notevole afflusso turistico, sono in via di prossima definizione, in considerazione del fatto che il periodo di aggregazione è solitamente compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno.

Assicuro comunque che il Ministero dell'interno sta seguendo con la massima attenzione la questione, nella consapevolezza che i piani di rinforzo estivo costituiscono un importante modulo operativo di impiego flessibile delle Forze di polizia sul territorio nazionale per soddisfare le diverse esigenze di sicurezza.

Attualmente sono già state assegnate alla provincia di Venezia, dal 1° al 31 maggio, 10 unità dell'Arma dei Carabinieri per il controllo del territorio.

Nel corso del 2007 la provincia di Venezia aveva potuto usufruire, complessivamente,

di 212 unità di personale di rinforzo.

Nell'anno 2008, invece, le unità assegnate alla predetta provincia sono state 105 così ripartite: 45 della Polizia di Stato; 20 di rinforzo della Guardia di Finanza dal 25 luglio al 23 agosto e, per i Carabinieri, 15 unità dal 15 giugno al 15 settembre e 25 unità dal 14 luglio al 17 agosto.

Nel 2009, nella provincia di Venezia, il numero di operatori di rinforzo è stato incrementato rispetto all'anno precedente. Sono state, infatti, assegnate complessivamente 145 unità di cui: 45 unità della Polizia di Stato per i mesi di luglio ed agosto, destinate al capoluogo; 20 unità di rinforzo della Guardia di Finanza dal 1° al 30 agosto e, per quanto riguarda i Carabinieri, 37 unità per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre, cui si sono aggiunte altre 35 unità per il periodo dal 29 giugno al 20 agosto e 17 dal 6 luglio al 16 agosto.

L'attenzione che il Ministero dell'interno ha in ogni caso riservato al territorio veneziano anche negli ultimi due anni è testimoniata dai rinforzi assegnati stabilmente, durante tutto l'anno: nell'ambito del piano d'impiego straordinario di militari delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri risultano, infatti, complessivamente assegnate, alla provincia di Venezia, 30 unità per le esigenze di vigilanza a siti e obiettivi sensibili e di perlustrazione e pattuglia.

ALLEGATO 9

5-02926 Quartiani: Situazione dell'ordine pubblico a Milano in occasione delle celebrazioni per la Liberazione il 25 aprile 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, nel pomeriggio del 25 aprile 2010 a Milano, si è svolto il tradizionale corteo organizzato dall'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia e dal Comitato Promotore Celebrazioni Anniversario della Liberazione.

Alle ore 14.30 circa, in Porta Venezia, è iniziato il concentramento di tutti i partecipanti alla manifestazione. Tra gli altri sono giunti i Gonfaloni dei Comuni della Provincia di Milano e di altre Località lombarde ed emiliane, con i rispettivi Sindaci, nonché le Associazioni Partigiane, e talune Delegazioni di ex deportati nei campi di concentramento.

Sin dall'inizio, in corso Venezia angolo via Palestro, si è registrata, come ogni anno, la presenza di un folto gruppo di esponenti della sinistra antagonista – circa 800 giovani – provenienti anche da altre località del Nord Italia. Diversamente dagli anni precedenti in cui le frange dell'autonomia si sono collocate in coda al corteo, da subito le stesse hanno tentato di posizionarsi a ridosso dei Gonfaloni.

I giovani dell'area antagonista, tuttavia, non sono riusciti a guadagnarne la testa, anche grazie all'intervento dei rappresentanti sindacali della CGIL che li hanno lasciati isolati a metà del corteo.

Solo alcuni tra questi, circa una decina, sono riusciti ad avvicinarsi ai Gonfaloni, esibendo fogli di modeste dimensioni con la scritta, fra l'altro, «No ai raduni nazifascisti a Milano», con riferimento alle iniziative in corso ed in programma la settimana successiva, a ricordo degli anniversari della morte di Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi, attivisti di destra rimasti

uccisi, negli anni Settanta, a seguito di aggressioni riconducibili a gruppi della sinistra più estremista.

In corso Venezia angolo via Boschetto, si è inserito tra i Gonfaloni, insieme alla Brigata Ebraica Partigiana, il Presidente della Provincia Guido Podestà, opportunamente protetto da personale della Polizia e dei Carabinieri, sia in abiti civili che in uniforme, venendo accolto da vivaci segnali di contestazione. Il Sindaco Letizia Moratti, a sua volta sempre protetta, si è inserita poco dopo nel corteo, in piazza San Carlo; anch'ella è stata contestata.

Alle ore 15.10 circa, la testa del corteo è giunta in piazza Duomo. Nonostante la presenza di tutti gli oratori, la manifestazione ha avuto inizio solo mezz'ora più tardi. Come terzo oratore è intervenuto il Presidente della Provincia. Segnali di contestazione si sono levati al suo indirizzo, ad opera soprattutto di gruppi presenti vicino alle transenne, tra cui anche persone sotto lo striscione di Rifondazione Comunista.

Alle ore 16.00, mentre era in corso l'intervento del Presidente Podestà, all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e via Ex Camposanto, itinerario del corteo, è sopraggiunto il gruppo di circa 800 giovani antagonisti, con il consueto furgone Ducato, in funzione di supporto, attrezzato con altoparlanti e striscioni.

Il personale di Polizia ha sbarrato immediatamente la strada, bloccandone l'avanzata. In tale circostanza, l'ex Consigliere Regionale di Rifondazione Comunista, Luciano Muhlbauer, che si trovava alla

testa degli esponenti dei centri sociali, nel contrasto verificatosi è rimasto contuso.

Lo sbarramento ha inevitabilmente bloccato anche l'avanzata della restante parte del corteo, composta da non meno di 20mila persone. Costoro, non potendo in tal modo accedere alla piazza, hanno cominciato a protestare contro la limitazione del proprio diritto di manifestare.

Preso atto che la pressione dei manifestanti aumentava, le Forze di Polizia hanno deciso di allentare il blocco, consentendo il passaggio anche del Ducato con l'altoparlante del centro sociale « Il Cantiere » che, scortato dalla Polizia, si è fatto strada tra il pubblico, posizionandosi a ridosso della zona transennata, dove già si trovavano gli altri giovani della stessa area politica, giunti alla spicciolata.

I vari tentativi di forzare le transenne presidiate sono stati respinti, mentre il Ducato ha continuato a lanciare slogan antifascisti e contro il Presidente Podestà.

Sono stati accesi, inoltre, due fumogeni, non lanciati, e sono stati oggetto di insulti anche taluni esponenti sindacali e rappresentanti dall'Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia.

La manifestazione si è conclusa secondo programma, senza ulteriori, particolari turbative per la sicurezza pubblica.

Nella circostanza – come avviene di consueto – la gestione dei servizi di ordine pubblico è stata improntata a criteri di equilibrio e prudenza, in modo da contemperare il diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero con l'esigenza, altrettanto insopprimibile, di tutela della sicurezza e della pubblica e privata incolumità.

Ciò è avvenuto attraverso un equilibrato modulo operativo di contenimento, volto ad isolare i dimostranti più violenti e limitando l'uso della forza ai casi di effettiva necessità, onde evitare l'eventuale coinvolgimento dei manifestanti pacifici.

ALLEGATO 10

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1. 100. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, con le seguenti: Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.

2. 4. *(nuova formulazione)* Calderisi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: spettanti, in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. 7. Bosi, Tassone.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: di base.

2. 20. Cavallaro.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione di ambito comunale, an-

che con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

*** 2. 26.** *(nuova formulazione)* Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

*** 2. 28.** *(nuova formulazione)* Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: pertinenza con la seguente: competenza.

2. 32. Vanalli.

Al comma 1, lettera z) aggiungere, in fine, le parole: nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. 46. Calderisi.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, *con le seguenti:* Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.

3. 4. (nuova formulazione) Calderisi.

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: sovracomunale *con la seguente:* provinciale.

3. 6. (nuova formulazione) Favia, Donadi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3. 8. Calderisi.

Al comma 1, lettera m) premettere le parole: nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile.

3. 13. Calderisi.

ART. 4.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, *con le seguenti:* Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni.

4. 3. (nuova formulazione) Calderisi.

ART. 5.

Al terzo periodo, dopo le parole: trasferimento dei beni e delle risorse inserire le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

5. 3. Calderisi.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

6. 10. (nuova formulazione di 1.8 per la parte non respinta) Lanzillotta, Bressa.

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni di salvaguardia).

1. Le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite:

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento, ai sensi dell'articolo 10, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al comma 1, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

7. 10. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 2, dopo le parole: lettere da a) a f), aggiungere le seguenti: che garantiscono l'autonomia normativa e organizzativa degli stessi.

8. 100. (riformulazione di 1.01) Bressa

Al comma 3 sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 5.000.

*** 8. 12.** Volpi, Dal Lago.

Al comma 3 sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 5.000.

*** 8. 13.** Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 3, sostituire la parola: 3000 con la parola: 5000.

*** 8. 14.** Lanzillotta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fino a 3.000 abitanti aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.

**** 8. 15.** Dal Lago, Volpi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fino a 3.000 abitanti aggiungere le seguenti: esclusi i Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.

**** 8. 16.** Calderisi.

Al comma 6 dopo le parole: dimensione territoriale ottimale aggiungere le seguenti: e omogenea per area geografica.

8. 25. Vannucci, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 8, lettera a) capoverso comma 3, sostituire le parole: a quello con le seguenti: alla metà di quello.

8. 36. (parte approvata) Ciccanti.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.

9. 10. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: territoriali con la seguente: pubblici.

9. 3. Ciccanti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 corrisponda a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie al loro esercizio.

9. 7. (nuova formulazione) Calderisi.

ART. 10.

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: risorse aggiungere le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

10. 1. Calderisi.

Al comma 3, sostituire le parole: risorse strumentali con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali.

10. 3. Vanalli

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.

10. 7. (Nuova formulazione) Calderisi.

ART. 11

Al comma 1, dopo le parole: presenta alle Camere *aggiungere le seguenti:* entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

* **11. 2.** (nuova formulazione) Stasi.

Al comma 1, dopo le parole: presenta alle Camere *aggiungere le seguenti:* entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

* **11. 3.** (nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 2, dopo la parola: umane *aggiungere la seguente:* organizzative.

11. 5. Calderisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.

11. 6. (nuova formulazione) Calderisi.

ART. 12.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: relative risorse *aggiungere le seguenti:* finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

12. 10. Calderisi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , garantisce che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica.

12. 15. (nuova formulazione) Stasi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.

12. 16. (nuova formulazione) Calderisi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro (*Seguito dell'esame e conclusione*) 50

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 50

ALLEGATO 1 (*Emendamenti del Governo*) 57

INTERROGAZIONI:

5-02803 Nastri: Sulle condizioni di vivibilità e sicurezza all'interno delle carceri nonché sulla dotazione organica della polizia penitenziaria 51

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 58

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. C. 2252 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 51

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000. C. 3366 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 53

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura. C. 3143 Rao (*Esame e rinvio*) 53

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 55

AVVERTENZA 56

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza
del presidente Giulia BONGIORNO. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la
giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 25 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, avendo la Commissione bilancio trasmesso il parere di competenza, è possibile concludere l'esame del provvedimento. Le condizioni espresse dalla Commissione bilancio potranno essere trasformate in emendamenti e, quindi, recepite nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Salvatore Torrisi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3290, adottato quale testo base, come modificato dagli emendamenti approvati. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo ed il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 28 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato alcuni emendamenti relativi al progetto di legge n. 2364 (*vedi allegato 1*), volti a superare i rilievi espressi dalla Commissione bilancio sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia, che avevano finito sostanzialmente per rallentare l'esame del provvedimento stesso, in merito al quale i gruppi avevano già comunque manifestato l'intenzione di dare il loro consenso per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Questi emendamenti saranno esaminati nella seduta di domani.

Avverte altresì che i relativi subemendamenti che dovessero essere presentati entro le ore 10 di domani, saranno attentamente vagliati sotto il profilo dell'ammissibilità. Non saranno quindi ammesse proposte emendative che non abbiano la natura di subemendamenti.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO precisa che alcuni emendamenti del Governo recepiscono in parte i rilievi della Commissione bilancio, mentre altri sono volti a superare i rilievi della Commissione medesima attraverso una riscrittura del testo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 maggio 2010 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

5-02803 Nastri: Sulle condizioni di vivibilità e sicurezza all'interno delle carceri nonché sulla dotazione organica della polizia penitenziaria.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gaetano NASTRI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita, ma ritiene che debba essere effettuata una verifica del lavoro svolto dai vertici delle strutture penitenziarie.

Giulia BONGIORNO (PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 26 maggio 2010 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.

C. 2252 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, osserva come l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Sudan sia stato firmato nel novembre 2005 al fine di creare una cornice giuridica favorevole per le società italiane già operanti nel Sudan, per lo più impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica e dello sfruttamento petrolifero. Dall'entrata in vigore dell'Accordo si attendono inoltre effetti positivi sulla possibilità di ulteriori investimenti italiani in altri settori economici come quello agricolo.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto da 15 articoli e un Protocollo, rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, in particolare, gli articoli 9 e 10.

L'articolo 9 riguarda la regolamentazione delle controversie che possono sorgere tra investitori e Parti contraenti. Esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, esse possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, a un tribunale arbitrale ad hoc che opera in conformità al regolamento della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), o al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché tali procedure non siano concluse e una delle Parti contraenti non abbia mancato di ottemperare al lodo del Tribunale arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine stabilito o entro il termine che

può essere stabilito sulla base delle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Le controversie insorte tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, a un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo 10 dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica reca disposizioni tipiche che non pongono questioni di rilievo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sulle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione Giustizia.

Jean Leonard TOUADI (PD) dichiara il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

C. 3366 Governo.

(Parere alla III Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, rivela come il provvedimento in titolo sia finalizzato all'esigenza, condivisa dall'Italia e dalla Corea del Nord, di avviare una collaborazione economica di reciproco vantaggio per entrambe le parti. Prerequisito essenziale per questa collaborazione è la creazione di un ambiente favorevole agli operatori economici dei due Paesi che favorisca lo sviluppo dei rapporti economici e degli investimenti.

Per quanto concerne il contenuto dell'accordo, rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia gli articoli 9 e 10.

L'articolo 9 stabilisce le forme di risoluzione delle controversie tra un investitore di una delle Parti e l'altro Stato in cui è stato effettuato l'investimento. L'articolo 10 regola invece le forme di composizione delle controversie tra l'Italia e la Corea del Nord in materia di investimenti e stabilisce, in particolare, le regole per la costituzione e il funzionamento di un tribunale arbitrale.

Il disegno di legge di ratifica reca un contenuto tipico che non pone questioni di rilievo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia.

Jean Leonard TOUADI (PD) pur comprendendo che la Commissione Giustizia è in questa sede chiamata ad esprimere un parere sulle sole disposizioni rientranti nel proprio ambito di competenza, sottolinea come non si possa ignorare che la Corea del Nord è un Paese posto al bando dalla comunità internazionale e nel quale la nozione di diritto, così come noi la intendiamo, è inesistente. Dubita pertanto che per un paese come la Corea del Nord il rispetto delle disposizioni dell'Accordo in esame possa assumere un significato concreto. Per questo motivo dichiara il proprio voto di astensione. Precisa quindi di essersi astenuto, per analoghe ragioni ed in considerazione della crisi del Darfur, anche con riferimento alla votazione della proposta di parere sul provvedimento C. 2252.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, condivide sostanzialmente le osservazioni dell'onorevole Touadi, ma ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere limitatamente alle disposizioni che pongono questioni tecnico-giuridiche rientranti nei propri ambiti di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

C. 3143 Rao.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame incida sulle norme che regolano il rientro dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura nel ruolo organico della magistratura ordinaria.

Questa disciplina, originariamente regolata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, è stata profondamente modificata dalla legge n. 44 del 2002, la quale ha previsto che i consiglieri togati, per due anni dalla cessazione delle loro funzioni consiliari, non possano essere nominati ad uffici direttivi o semidirettivi diversi da quelli prima eventualmente ricoperti né possano essere collocati nuovamente fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni differenti da quelle giudiziarie ordinarie.

L'articolo unico della proposta di legge novella il comma 2 del predetto articolo 30 con la finalità di rimuovere il limite di due anni per la nomina ad uffici direttivi e

semidirettivi anche diversi da quelli precedentemente ricoperti e per consentire l'eventuale collocamento fuori ruolo (anche in casi ulteriori rispetto allo svolgimento di funzioni direttive).

A garanzia di trasparenza la proposta di legge stabilisce, quale unico limite, che il consigliere uscente non possa essere nominato a funzioni direttive e semidirettive presso uffici giudiziari quando abbia partecipato alla deliberazione a seguito della quale tali uffici sono divenuti vacanti.

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, si ritiene che il vigente assetto, in vista dell'elezione della nuova composizione del CSM, debba essere modificato per diversi ordini di ragioni.

In primo luogo esso genera una disparità di trattamento tra i magistrati che hanno svolto la funzione consiliare e quelli che tale servizio istituzionale non hanno prestato. Attualmente, l'aver svolto il compito di contribuire all'autogoverno della magistratura finisce con il determinare per il consigliere uscente un sicuro svantaggio in termini di scelte sul proprio futuro professionale. Tanto più se si considera che l'effettivo svolgimento delle funzioni magistratuali, già tradizionalmente sganciato dalla progressione in carriera, per effetto della riforma di cui alla legge n. 111 del 2007, ha una durata limitata nel tempo, potendo protrarsi per un massimo di quattro anni prorogabili per altri quattro anni e pur sempre a condizione che il magistrato abbia, nel corso del primo quadriennio, dato buona prova di sé nello svolgimento dell'incarico affidatogli.

Occorre altresì osservare che l'imposizione legislativa del rientro del componente del CSM nella sede di provenienza anche in soprannumero appare priva di coerenza sistematica se rapportata alla necessità, imposta dall'articolo 97 della Costituzione, di una conformazione razionale delle piante organiche; parimenti, l'impossibilità della prosecuzione dell'esperienza fuori dal ruolo organico della magistratura si scontra con un dato normativo sopravvenuto, rappresentato dal-

l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, per cui il collocamento fuori ruolo può avere una durata decennale continuativa per tutti i magistrati, regola alla quale non si comprende perché per i consiglieri togati debba farsi un'eccezione che non venga colta come un'ulteriore disparità di trattamento.

Poiché la proposta di legge in esame risulta sottoscritta dai rappresentanti di diversi gruppi, ritiene che si potrebbe verificare la possibilità di trasferirne l'esame in sede legislativa.

Cinzia CAPANO (PD) osserva come, a suo giudizio, dal testo della proposta di legge e dalla relazione non emerga con chiarezza quale sia l'oggetto della tutela. Ritiene, infatti, che la disciplina vigente, peraltro introdotta nel 2002 dalla stessa maggioranza oggi al governo, sia assolutamente ragionevole e costituisca un'importante forma di garanzia per l'organizzazione giudiziaria. La norma che si intende modificare, infatti, prevede talune cautele necessarie ed analoghe a quelle previste per i magistrati che hanno svolto attività politica. Ritiene inoltre opportuno verificare quale sarebbe il concreto impatto della modifica.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO condivide la *ratio* della proposta ma, al fine di renderla del tutto esplicita ed escludere che si realizzi una sorta di « concorso virtuale », ritiene opportuno eliminare il riferimento alla « nomina » a un ufficio direttivo o semidirettivo e prevedere che il magistrato « possa partecipare ad un concorso ». Segnala inoltre l'opportunità di affrontare, nel medesimo contesto, anche le disparità di trattamento che riguardano gli avvocati membri del CSM, con particolare riferimento ai profili previdenziali.

Donatella FERRANTI (PD) riservandosi di intervenire in modo più diffuso nel prosieguo dell'esame, sottolinea l'importanza di evitare, soprattutto in materia di ordinamento giudiziario, interventi puntuali ed estemporanei, per favorire invece

modifiche organiche che tengano conto dell'impatto sul sistema. Esprime contrarietà al trasferimento in sede legislativa.

Roberto RAO (UdC) condivide le osservazioni del relatore ed esprime apprezzamento per i contributi offerti al dibattito su una materia delicata e complessa come quella in esame. Ritiene, in particolare, che l'intervento dell'onorevole Capano contenga importanti spunti di riflessione, ma sottolinea come la posizione del magistrato che cessi dalle funzioni presso il Consiglio superiore della magistratura, organo di rilevanza costituzionale, non possa essere assolutamente equiparata o accostata a quella del magistrato che ha cessato di svolgere attività politica.

Non ritiene necessario il trasferimento in sede legislativa, auspicando che l'approvazione del provvedimento possa comunque avvenire in tempi brevi.

Osserva infatti come l'urgenza di legiferare nasca da due circostanze. La prima, più evidente è data dalla prossima scadenza del Consiglio Superiore della Magistratura. È bene che il nuovo CSM, il quale a settembre dovrà rimettere in ruolo i vecchi Consiglieri non si trovi di fronte ad una norma, quale è quella che si vuole modificare, in evidente contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione. Oggi infatti tutti i magistrati fuori ruolo, eccetto i componenti del CSM, rientrano in ruolo senza alcun tipo di sbarramento verso alcuna funzione. Essi possono, ad esempio, uscendo dal Ministero della Giustizia andare a dirigere una Procura oppure un Tribunale, ancorché per la prima volta nella loro carriera. Invece i consiglieri del CSM non solo non godono di una simile possibilità ma addirittura, ed assurdamente, debbono rimanere fermi, cioè senza poter concorrere ad un ufficio direttivo, per due anni. Periodo che dati i tempi di durata di un concorso diventa di fatto assai più lungo. È evidente che per i magistrati dotati dei migliori titoli di carriera si determina in questo modo un effetto disincentivante verso una elezione al Consiglio Superiore della Magistratura,

effetto pericolosissimo atteso l'interesse generale a mandare al CSM professionalità sicure.

Rileva, inoltre, come la proposta in esame non si prefigga affatto una concessione agli *ex* consiglieri di una sorta di concorso virtuale, ma come, più semplicemente, intenda consentire che essi, una volta rientrati in ruolo possano, come tutti gli altri magistrati ed in piena parità, partecipare a concorsi per uffici direttivi che dovessero aprirsi. Condivide pertanto il rilievo del Sottosegretario Caliendo.

Ritiene opportuno, inoltre, notare che la norma che si propone di abrogare si inseriva in un contesto normativo nel quale tra i criteri di valutazione di un concorrente ad un ufficio direttivo vi era la anzianità. Oggi come è noto, la riforma dell'ordinamento giudiziario ha eliminato il criterio dell'anzianità lasciando permanere i criteri del merito e delle attitudini. Conseguisce il carattere particolarmente punitivo ed irragionevole di un fermo di almeno due anni, capace di impedire la valutazione di una esperienza che può essere stata anche molto significativa nell'organo di governo della Magistratura.

Da quanto esposto emerge la seconda circostanza di politica giudiziaria che giustifica la sostenuta urgenza: in un momento nel quale è molto sentita l'esigenza di eliminare il contrasto tra politica e giustizia, che risulta di fatto paralizzante, occorre togliere il dubbio che il regime del rientro dei consiglieri nelle funzioni giudiziarie possa risultare segno del permanente contrasto.

Francesco Paolo SISTO (Pdl), *relatore*, prende atto di tutti gli interventi, assicurando che saranno tenuti in adeguata considerazione. Condivide in particolare l'esigenza, manifestata dall'onorevole Ferranti, di verificare l'impatto della modifica normativa sul sistema.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010 — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.

Atto n. 198.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 25 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 18 maggio 2010*) e che il rappresentante del Governo, nella seduta di ieri, ha dichiarato di non condividere tale proposta. Il relatore ha comunque manifestato la sua disponibilità al dialogo ed al confronto, auspicando che si possa trovare la soluzione più opportuna.

Poiché, pertanto, sarà necessario un supplemento di riflessione sul provvedimento in esame, ritiene opportuno che il Governo, preliminarmente, dichiari sino a quale data è disponibile ad attendere che la Commissione esprima il parere.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara che il Governo potrà attendere l'espressione del parere non oltre il 10 giugno prossimo. Auspica quindi che in questo lasso di tempo vi possa essere un ripensamento sulla proposta di parere del relatore, eventualmente valutando la possibilità di trasformare le condizioni in osservazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.
C. 3333 *Lo Presti ed abbinata.*

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

SEDE REFERENTE

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.

C. 3291-bis *Governmento.*

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 *Mussolini*, C. 3184 *Bindi e petizione n. 534.*

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 *Ferranti*, C. 52 *Brugger* e C. 1814 *Bernardini.*

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 *Soro* e C. 2807 *Di Pietro.*

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 2.

Al comma 1, lettera d), numero 1), le parole: viene a spirare sono sostituite dalla seguente: scade.

2. 300. Il Governo.

Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso Art. 7-ter, le parole: non sono posti a carico dell'esecutato interessi e sanzioni sono sostituite dalle seguenti: non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni.

2. 301. Il Governo.

ART. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 16 comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-bis. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi

in classe, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

14. 300. Il Governo.

ART. 18.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

18. 300. Il Governo.

ART. 22.

Al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

22. 300. Il Governo.

ART. 25-bis.

Sopprimerlo.

25-bis. 300. Il Governo.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02803 Nastri: Sulle condizioni di vivibilità e sicurezza all'interno delle carceri nonché sulla dotazione organica della polizia penitenziaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'Onorevole Nastri, devo in primo luogo fare presente che la situazione di sovraffollamento e di carenza di organico che caratterizza l'istituto penitenziario di Novara dipende, in massima parte, da una condizione congiunturale sfavorevole che interessa molti istituti penitenziari del Paese.

Tali problematiche sono acute, infatti, da due fattori fondamentali e cioè dalla crescita costante della popolazione detenuta e dalla mancata integrazione della dotazione organica che, determinata con decreto legislativo 146/2000 in 45.121 unità, presenta, allo stato, una carenza di circa 5.000 unità.

Ad ogni buon conto, si comunica che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'intento di migliorare la qualità della vita dei detenuti, senza, però, vanificare le ineludibili esigenze di sicurezza, ha di recente diramato una circolare contenente indirizzi e linee operative di carattere generale per una più funzionale organizzazione della vita carceraria.

In particolare, è stato richiesto ai Provveditori regionali di razionalizzare l'uso dei locali detentivi anche attraverso l'individuazione di strutture a « gestione aperta » – idonee ad ospitare i soggetti di minore pericolosità sociale – per compensare i minori spazi destinati alle camere di detenzione con una maggiore protrazione della permanenza all'aperto ed una più consistente offerta trattamentale.

Nella medesima prospettiva, sono state predisposte anche delle direttive per i Direttori d'istituto, i quali sono stati invitati a prestare la dovuta attenzione al

regolare svolgimento dei servizi rivolti alla soddisfazione dei bisogni della popolazione detenuta, proprio al fine di evitare che si verificano ulteriori compressioni di quegli « spazi vitali », previsti per ridurre i disagi indotti dal sovraffollamento.

Si fa presente, peraltro, che per le situazioni più compromesse e difficili, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria provvede ad intervenire, sia a livello regionale che centrale, con periodici interventi deflattivi, finalizzati a ridistribuire la popolazione detenuta in ragione degli spazi detentivi effettivamente disponibili, tenendo conto, ove possibile, delle legittime aspirazioni dei ristretti, delle loro condizioni di salute e del generale principio della territorialità della pena.

In tal senso, si comunica che nel piano straordinario di edilizia penitenziaria sono stati inseriti numerosi interventi che, sicuramente, contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei detenuti, agevolando nel contempo le condizioni di lavoro del personale tutto.

Infatti, per fronteggiare quella che è stata definita una vera e propria emergenza penitenziaria, è stato predisposto il cosiddetto piano carceri, che prevede la costruzione di nuovi padiglioni in ampliamento di istituti esistenti, nonché la realizzazione di nuovi penitenziari che beneficeranno di un migliore meccanismo di controllo interno, da realizzare attraverso un maggiore ricorso all'informatica e all'elettronica, destinate a sostituire, in parte, l'utilizzo delle risorse umane.

Con specifico riferimento alla realizzazione di nuovi posti detentivi, va eviden-

ziato che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato nominato Commissario delegato per la situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale e, a tal fine, è stato incaricato di predisporre un apposito Piano di interventi che sarà valutato, a breve, dal Comitato di sorveglianza previsto dal decreto con cui lo scorso gennaio è stato deliberato, per l'appunto, lo stato di emergenza penitenziaria.

Quanto all'ulteriore problema evidenziato dall'interrogante, relativo alla carenza organica di polizia penitenziaria occorre, preliminarmente, precisare che negli istituti penitenziari prestano servizio circa 36.000 unità di polizia penitenziaria (su 40 mila unità circa), mentre le restanti unità di personale svolgono la loro opera nelle altre strutture dell'Amministrazione che, seppur esulanti dal contesto prettamente penitenziario, sono però necessarie per il funzionamento della complessa macchina organizzativa del Dipartimento, inteso nel suo complesso.

Proprio per far fronte alla situazione di difficoltà operativa evidenziata, la legge finanziaria ha consentito l'assunzione di 2000 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria nonché la possibilità di assumere (facendo un'eccezione al generalizzato blocco del *turn over*) – negli anni 2010, 2011 e 2012 – personale di polizia penitenziaria nel limite del contingente di quello cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente.

Per quanto riguarda, invece, il recente episodio di violenza verificatosi presso l'istituto di Novara, posso assicurare che il fenomeno dell'aggressività dei detenuti all'interno delle strutture penitenziarie è seguito con estrema attenzione dall'Amministrazione.

In particolare, detto episodio, scaturito da una lite tra due detenuti che si trovavano presso il campo sportivo, ha determinato, in considerazione del concreto svolgersi dei fatti, il trasferimento ad altra sede del detenuto che aveva dato causa ad esso, nonché la denuncia di questi alla

locale Procura della Repubblica per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, percosse e lesioni personali.

Ad ogni buon conto, proprio al fine di contenere siffatti deprecabili incidenti, nello scorso mese di aprile è stata avviata, dal competente Ufficio ispettivo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in collaborazione con la Direzione Generale dei detenuti e trattamento, un'attività di monitoraggio e di analisi relativa ai fenomeni auto ed etero aggressivi dei ristretti che, talvolta, possono sfociare in manifestazioni di violenza verso gli operatori penitenziari, chiamati ad intervenire per riportare l'ordine e la sicurezza all'interno delle strutture.

Voglio sottolineare, in linea più generale, ma sempre nell'ambito degli interventi governativi finalizzati ad una celere e fattiva risoluzione delle problematiche presenti in ambito carcerario, i principali elementi di novità contenuti nel disegno di legge n. 3291/A.C.

Tale provvedimento prevede diverse misure dirette ad attenuare la tensione in ambito carcerario, collegata alla elevatissima percentuale di detenuti che scontano pene non superiori a un anno (tale percentuale, negli ultimi tre anni, ammonta a quasi un terzo del totale).

In questi casi, infatti, si è osservato che la detenzione inframuraria non sempre sortisce le finalità rieducative che dovrebbero esserle proprie, appalesandosi, piuttosto, come inefficace e inutilmente costosa per l'intero sistema penitenziario.

Si è osservato, al riguardo, che per i condannati già detenuti che devono scontare pene non superiori ad un anno, la detenzione presso il domicilio potrebbe essere più funzionale, in quanto tesa ad un più rapido reinserimento sociale e ad una più incisiva riduzione della recidiva nel reato.

Per questi motivi, il disegno di legge afferma che le pene detentive fino a un anno vengono espiate, di norma, presso un'abitazione o altri luoghi pubblici o privati di cura, assistenza e accoglienza, purché idonei (comma 1).

Naturalmente, la regola generale affermata nell'articolo 1, comma 1 del predetto disegno di legge subisce deroghe allorché ricorra taluna delle cause ostative espressamente indicate nel comma 2.

La detenzione presso il domicilio non si applica, infatti, ai condannati che hanno commesso reati per i quali la legge esclude l'applicazione di misure alternative (i reati di maggiore allarme sociale) e a coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali o professionali o per tendenza. Inoltre, il magistrato di sorveglianza non può disporre la detenzione presso il domicilio quando vi sia un pericolo di fuga o il pericolo che il condannato possa commettere altri delitti.

Sono potenziate, altresì, le misure di carattere repressivo attraverso la previsione di un aumento di pena per il delitto di evasione (da applicarsi anche in caso di violazione della detenzione presso il domicilio), e l'introduzione, nel sistema penale, di un'aggravante per i delitti commessi dal condannato sottoposto a misure alternative alla detenzione in carcere.

Vale da ultimo evidenziare che il disegno di legge menzionato contiene alcune disposizioni di sicuro rilievo anche per i condannati che versano in condizioni di tossicodipendenza.

Il comma 7 dell'articolo 1 (così come riformulato dall'emendamento n. 1.500 del Governo) prevede che per i condannati sottoposti a un programma di recupero, o che intendano sottoporsi ad esso, la detenzione domiciliare possa essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Nell'accingermi a concludere voglio evidenziare che il fine ultimo che il Governo mira ad attuare con l'intero progetto che ho descritto è la « stabilizzazione » del sistema penitenziario, che potrà contare, da qui a tre anni, su una capienza di circa ottantamila posti detentivi, tali da garantire non solo migliori condizioni di vita per le persone reclusi, ma anche migliori condizioni lavorative per tutto il personale che presta la propria attività all'interno degli istituti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di attivisti per i diritti umani nella Repubblica popolare e democratica di Corea (Svolgimento e conclusione)	61
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani (Parere alla IV Commissione) (Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole)	62
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito esame e rinvio)	63
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02934 Evangelisti: Sulla situazione a Cuba e sulle relazioni con gli Stati Uniti d'America	64
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	67
INTERROGAZIONI:	
5-02752 Renato Farina: Sulla situazione interna ed internazionale del Venezuela	64
ALLEGATO 2 (Testo della Risposta)	69
5-02734 Mecacci: Sulle osservazioni del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti circa i respingimenti verso la Libia	65
ALLEGATO 3 (Testo della Risposta)	71
5-02859 Nirenstein: Sull'inserimento dei Guardiani della rivoluzione iraniana nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'UE	65
ALLEGATO 4 (Testo della Risposta)	73
AVVERTENZA	66

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di attivisti per i diritti umani nella Repubblica popolare e democratica di Corea.

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, introduce brevemente l'audizione.

Do Hee YEON, *segretario generale dell'organizzazione non governativa Antihu-*

man Crime Investigation Committee, Kim Hye SUK e Kim KWANG IL, *attivisti per i diritti umani nella Repubblica popolare e democratica di Corea*, svolgono una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Matteo MECACCI (PD), Mario BARBI (PD), Fiamma NIRENSTEIN (PdL), Enrico PIANETTA (PdL) e Riccardo MIGLIORI (PdL).

Do Hee YEON, *segretario generale dell'organizzazione non governativa Antihuman Crime Investigation Committee*, e Kim KWANG IL, *attivista per i diritti umani nella Repubblica popolare e democratica di Corea*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani. (Parere alla IV Commissione).

(Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Renato FARINA (PdL), *relatore*, segnala che la proposta è finalizzata, ai sensi dell'articolo 1, alla promozione, alla diffusione e alla crescita della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, intesa come l'insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole da parte dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione.

Sottolinea che l'aspetto più rilevante per i profili di competenza della Commissione è il valore che assumono a tal fine gli accordi sul disarmo, il controllo degli armamenti, le misure di cooperazione e fiducia reciproca tra gli Stati. L'articolo 2 dispone che, nell'ambito delle attività previste per la «Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace» istituita dalla legge n. 162 del 2009, le amministrazioni pubbliche possono promuovere – anche mediante il coinvolgimento di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi – iniziative per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà rivolte in particolare alle scuole. L'articolo 3 prevede che il Ministero della difesa istituisca un premio nazionale annuale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, da assegnare a persone nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi che si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie. Tale premio è conferito nella «Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace». L'articolo 4 dispone l'istituzione presso il Ministero della difesa di un Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà formato da cinque componenti, scelti tra personalità che si sono distinte nelle attività di promozione della cultura della difesa, della pace e dei diritti umani, nonché tra esperti e studiosi della materia. Il Comitato, per la partecipazione al quale non spettano emolumenti, indennità o rimborsi spese ha il compito di formulare al Ministro della difesa la proposta per la definizione del contenuto del premio na-

zionale, di cui all'articolo 3, e per il relativo conferimento e di proporre il conferimento del patrocinio del Ministero della difesa alle iniziative di cui all'articolo 2 giudicate di particolare rilevanza, senza corresponsione di contributi o altre forme di sostegno finanziario. L'articolo 5 prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il Ministero della difesa provvede al funzionamento del Comitato nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole, alla luce del crescente impegno delle forze armate italiane per la pace nel mondo e del ruolo dell'Italia nella promozione del disarmo e quindi dell'importanza di veicolare tali valori sul piano educativo.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA condivide le valutazioni del relatore e dà risalto al ruolo che il provvedimento riconosce alla società civile rispetto alle finalità di sensibilizzazione e formazione culturale. Ritiene che il provvedimento rivesta particolare valore anche in considerazione del particolare grado di partecipazione del nostro Paese alle missioni internazionali, alle quali prendono parte circa nove mila militari italiani impegnati per la pace.

Gianpaolo DOZZO (LNP), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole, esprime apprezzamento per gli obiettivi del provvedimento relativi alla sensibilizzazione delle amministrazioni pubbliche e all'istituzione del premio. Avanza tuttavia talune perplessità in ordine all'adeguatezza delle misure previste rispetto all'obiettivo di promozione di una cultura della difesa. Di quest'ultima espressione segnala inoltre l'indeterminatezza e sottolinea l'opportunità di scongiurare che l'istituzione di numerose occasioni e giornate commemorative possa produrre effetti opposti rispetto a quelli auspicati in termini di radicamento di una corretta cultura della memoria.

Matteo MECACCI (PD) auspica che la definizione delle norme contenute nel testo in esame sia avvenuta con il coinvolgimento delle organizzazioni non governative, che il provvedimento peraltro menziona. In generale, nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore, rileva la genericità del provvedimento a fronte dell'importanza delle questioni cui esso si riferisce.

Renato FARINA (PdL), *relatore*, sottolinea che il provvedimento promuove un obiettivo culturale rivolto in particolare alle giovani generazioni ricorrendo a strumenti piuttosto consueti in questo genere di iniziative, quali l'istituzione di premi o di giornate commemorative, senza avere la pretesa di avere esaurito in tal modo la gamma delle soluzioni o avere raggiunto l'obiettivo.

Gianpaolo DOZZO (LNP) ribadisce che l'espressione « cultura della difesa » potrebbe essere più opportunamente sostituita da quella relativa ad una « cultura delle Forze armate », al fine di conferire al testo maggiore pregnanza semantica.

Matteo MECACCI (PD) fa presente che il riferimento della « cultura della difesa » chiama in causa i valori della pace e della cooperazione fra gli Stati nel loro comune obiettivo del ripudio della guerra.

Francesco TEMPESTINI (PD) si associa alle osservazioni del collega Dozzo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva portato all'attenzione del rappresentante del Governo talune richieste di chiarimento, direttamente connesse alla formulazione delle norme del provvedimento.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, in merito all'articolo 3, comma 5, del testo, ritiene che la congruità del richiamo operato alla Convenzione abbia costituito oggetto di esame da parte della Commissione di merito, analogamente alla relazione tra il testo in esame e la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.55.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02934 Evangelisti: Sulla situazione a Cuba e sulle relazioni con gli Stati Uniti d'America.

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando che

l'embargo nei confronti di Cuba contribuisce a deteriorare la situazione interna del Paese; quanto al rispetto dei diritti civili, richiama le dichiarazioni dell'Arcivescovo dell'Avana. Sottolinea poi l'urgenza di provvedere alla condizione dei detenuti politici cubani accusati di spionaggio negli Stati Uniti.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Fabio EVANGELISTI (IdV) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando tuttavia che il Governo assuma iniziative politico-diplomatiche nei confronti di tutti gli interlocutori rilevanti ai fini della soluzione della questione.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione in titolo.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 15.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta di trasmissione tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-02752 Renato Farina: Sulla situazione interna ed internazionale del Venezuela.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renato FARINA (PdL) replicando, si dichiara soddisfatto pur dovendo rilevare

che la risposta fornita dal sottosegretario Mantica non reca alcun elemento valutativo sulla situazione dedotta nell'interrogazione. Condividendo l'opportunità di intrattenere serene e proficue relazioni diplomatiche con il Venezuela, ma richiamando la particolare amicizia che lega in questa fase il presidente Chavez al presidente iraniano Ahmadinejad, ritiene che non possono essere tacite le ripetute e crescenti violazioni, da parte delle autorità venezuelane, della libertà di espressione degli esponenti dell'opposizione e, in generale, nei confronti di ogni manifestazione di dissenso sull'operato della *leadership* del Paese. Né possono cadere nel silenzio le ripetute denunce rivolte alla comunità internazionale ed espresse dai rappresentanti locali della Chiesa cattolica come pure delle maggiori organizzazioni umanitarie.

5-02734 Mecacci: Sulle osservazioni del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti circa i respingimenti verso la Libia.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), precisando che gli elementi forniti contribuiscono a ridimensionare la portata delle osservazioni richiamate nell'interrogazione.

Matteo MECACCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta che elude l'interrogativo posto e non reca alcun elemento di valutazione sulla situazione in atto. Ritiene inoltre che i riferimenti agli *standard* internazionali di diritto umanitario, contenuti nell'Accordo tra l'Italia e la Libia, siano stati disattesi, come peraltro documentano le prese di posizione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e dello stesso Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Richiama poi l'intervento in Assemblea del sottosegretario Palma, il 24 novembre scorso, in cui è stata fornita l'indicazione

degli oltre 800 rimpatri effettuati dall'entrata in vigore dell'Accordo e l'assenza di richieste di asilo politico, a fronte del 75 per cento delle istanze di protezione internazionale pervenute alle autorità italiane nell'anno 2008. Sottolinea che questo drastico calo di domande di asilo è peraltro alla base dei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di alcuni comandanti di nave per il presunto mancato ottemperamento delle norme italiane in tema di asilo politico. Ritiene necessario che a questo punto il Governo prenda una posizione coerente sulla situazione dei respingimenti.

5-02859 Nirenstein: Sull'inserimento dei Guardiani della rivoluzione iraniana nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'UE.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) replicando, si dichiara soddisfatta per l'accurata risposta ricevuta. Sottolinea che sulla questione sussiste ampio consenso a livello europeo e che nei maggiori parlamenti europei ci sono state dichiarazioni al riguardo. Ribadisce che i Guardiani della rivoluzione iraniana svolgono un ruolo essenziale nel quadro politico iraniano, costituendo l'anima più autentica dell'attuale regime, sia per quanto riguarda la deriva repressiva che per la gestione degli armamenti nucleari e balistici, considerato che lo stesso presidente della Repubblica islamica proviene dalle file di tale organizzazione. Osserva che il ruolo politico giocato dai Guardiani della rivoluzione iraniana supera i confini del Paese andando ad incidere direttamente sull'operato di organizzazioni terroristiche, quali *Hamas*, o *Hezbollah*. A suo avviso, l'inserimento nella lista delle organizzazioni terroristiche da parte dell'Unione europea rappresenta un passo decisivo per l'indebolimento del regime in quanto contribuirebbe a disinnescare con effetto quasi

immediato la carica di pericolosità dello stesso dossier nucleare.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-02934 Evangelisti: Sulla situazione a Cuba e sulle relazioni con gli Stati Uniti d'America.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia ha costantemente votato – con gli altri Paesi dell'Unione Europea – a favore della risoluzione di condanna dell'embargo degli Stati Uniti nei confronti di Cuba, riproposta ogni anno alle Nazioni Unite. E lo ha fatto in quanto, assieme agli altri *partners* comunitari lo ritiene ingiusto, inefficace e criticabile. Ingiusto, perché finisce per colpire le fasce più vulnerabili della popolazione; inefficace, perché ha ampiamente dimostrato di non riuscire a raggiungere i suoi obiettivi; criticabile, per i suoi aspetti extraterritoriali, che limitano, attraverso misure unilaterali, le relazioni economiche e commerciali di paesi terzi con l'isola caraibica.

Naturalmente, la nostra contrarietà a questa misura unilaterale degli Stati Uniti, non riduce in nulla l'impegno dell'Italia – sia a livello bilaterale che in ambito UE – nell'esigere dal regime cubano la tutela dei diritti umani e la liberazione dei prigionieri politici. La morte per sciopero della fame del prigioniero politico Orlando Zapata Tamayo lo scorso febbraio – per quanto questo tragico esito con ogni probabilità non fosse voluto dalle Autorità cubane – segna anzi un'ulteriore involuzione della situazione. E richiede, a maggior ragione, di non abbassare la guardia. La nostra Ambasciata a L'Avana segue molto da vicino le attività della dissidenza democratica nell'isola, con i cui esponenti intrattiene frequenti ed intensi contatti. La questione delle libertà fondamentali, civili e politiche resta una priorità per il Governo italiano e tale problematica – nell'ambito di un dialogo franco e costruttivo – viene ribadita con forza ad ogni occasione utile agli interlocutori cubani.

L'embargo si è però rivelato un'arma spuntata. Come rileva lo stesso Onorevole interrogante, in oltre quarant'anni di applicazione, non solo non ha raggiunto lo scopo per il quale era stato adottato, ma è diventato un comodo alibi per il regime cubano come utile (e sempre più indispensabile) propaganda per compattare politicamente la società cubana e giustificare le difficoltà economiche e i sacrifici materiali imposti alla popolazione, in realtà riconducibili allo stesso sistema instaurato con la rivoluzione.

Con il cambio di Amministrazione alla Casa Bianca si sono registrati interessanti segnali di ammorbidimento della linea di Washington nei confronti de L'Avana. I provvedimenti che hanno modificato le restrizioni sui viaggi e le rimesse verso l'isola, l'abrogazione – con il consenso statunitense – della risoluzione OSA che sospendeva Cuba dall'organizzazione, i contatti più frequenti tra i Governi cubano e americano non toccano l'embargo, ma sono comunque emblematici di un approccio diverso. Merito anche delle pressioni della comunità internazionale, tra cui naturalmente quelle dell'Italia e dell'Unione Europea.

I nostri frequenti incontri con il Dipartimento di Stato sono spesso l'occasione per approfondire anche la questione Cuba e per ribadire che il Governo italiano segue con attenzione e incoraggia i segnali di apertura che l'Amministrazione Obama ha mandato all'isola. È da parte cubana che, dopo una prima fase di disponibilità, sembra non volersi cogliere appieno questa opportunità di dialogo. Con la morte del dissidente Zapata Tamayo, sono pio-

vute sul regime le condanne anche da parte di ambienti tradizionalmente non ostili alla rivoluzione. E questo ha riacceso per reazione la retorica della propaganda antioccidentale.

L'onorevole interrogante ha giustamente fatto riferimento ad una fase nei rapporti tra regime e Chiesa cattolica che si annuncia promettente. Un momento importante sarà, a metà del prossimo mese di giugno, la prevista visita a Cuba del Segretario per i rapporti con gli Stati, Mons. Mamberti. La settimana scorsa si è svolto l'incontro, inusualmente pubblicizzato, tra il Cardinale de L'Avana e il Presidente Castro. In quell'occasione sa-

rebbe stato toccato anche il tema dei prigionieri politici. La notizia, riportata da fonti di stampa, che le Autorità cubane avrebbero deciso di trasferire tutti i detenuti politici nelle carceri delle zone di provenienza e di ricoverare in ospedale quelli in condizioni di salute più precarie è stata accolta naturalmente con grande favore e speranza dall'Italia. Si tratterebbe di un primo significativo passo che il Governo italiano si augura possa realizzarsi al più presto. L'Italia continuerà ad esercitare la sua azione per contribuire ad una positiva evoluzione della situazione a Cuba.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02752 Renato Farina: Sulla situazione interna ed internazionale del Venezuela.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione presentata dall'onorevole Farina tocca molti e importanti aspetti della politica estera del Venezuela. Un Paese cui il Governo attribuisce grande rilevanza, nel contesto della nostra azione diplomatica, come conferma la visita del Ministro Frattini a Caracas proprio in questi giorni. Mi soffermerò punto per punto su questi diversi aspetti a cominciare dal quesito sulle spese per armamenti promosse dal Governo colombiano.

Pur essendo indubbia un'attuale tendenza del Venezuela ad ammodernare ed ampliare le proprie forze armate, secondo le fonti di riconosciuta competenza la spesa militare del Paese (1.2 per cento del PIL nel 2005, ultimo dato utile dal « CIA World Factbook ») si attesta ben al di sotto della media mondiale (2.4 per cento). Inoltre, sempre secondo le stesse fonti, l'attuale complesso d'arma venezuelano può essere considerato tecnicamente di livello medio-basso nell'ambito della regione latinoamericana, sia per la vetustà che per la quantità ed efficienza degli armamenti nonché per il livello di addestramento del personale militare.

Il Primo Ministro russo Putin, in occasione di una sua visita in Venezuela nell'aprile 2010, ha firmato con il Presidente Chavez alcuni accordi nel settore militare e della difesa. Ad ogni modo si ritiene che, anche qualora i suddetti accordi si concretizzassero integralmente, il livello delle forze armate venezuelane rimarrebbe di media entità, atto ad offrire al Paese capacità difensive ed in tale ottica riconducibili prioritariamente alla difesa della sovranità territoriale. Secondo quando e' dato sapere, peraltro, in molti

campi le intese con la Russia non prevedono la fornitura delle strutture logistiche necessarie per rendere operativi i nuovi armamenti; strutture che, per essere realizzate, richiederebbero tempi piuttosto lunghi (fino a 5 anni).

Infine, è da sottolineare come tutta l'area Sudamericana stia attraversando una fase di ammodernamento delle proprie forze armate, sia per ragioni geostrategiche sia per i maggiori impegni assunti dai Paesi della regione nella lotta al narcotraffico: alle forze armate vengono infatti normalmente devoluti, in questi Paesi, compiti in materia di sicurezza ed in particolare in riferimento al contrasto al traffico di stupefacenti.

Quanto, in particolare, ai rapporti di sostegno reciproco con l'Iran, essi vanno inquadrati nella globalità della politica estera venezuelana. Va ricordato, infatti, che la « rivoluzione bolivariana » del presidente Chavez si basa su un modello di mondo multipolare, libero da influenze esterne e caratterizzato da una forte integrazione fra Paesi in Via di Sviluppo.

È in quest'ottica che il Venezuela a approfondito, a partire dal 2005, i suoi rapporti con l'Iran. Nel novembre del 2009 il Presidente Ahmadinejad, nel corso di un periplo che ha toccato altri paesi dell'area incluso anche il Brasile, ha compiuto la sua quarta visita ufficiale in Venezuela durante la quale, come già nelle occasioni precedenti, sono state firmati accordi nei settori elettrico, edilizio, agroalimentare, ambientale, industriale, economico-commerciale ed energetico.

Il Governo segue naturalmente con attenzione, come tutti i nostri principali

partners, questi sviluppi. Secondo fonti di riconosciuta competenza, quali, ad esempio, il CSIS (Center for Strategic and International Studies di Washington, che proprio recentemente ha promosso una conferenza internazionale sul tema), le relazioni tra Iran e Venezuela non presentano, nell'attuale fase, rischi immediati per la sicurezza collettiva ma meritano comunque un attento monitoraggio. Peraltro il Venezuela non è l'unico Paese della regione ad aver incrementato i rapporti bilaterali con l'Iran (come confermano le recenti intese sull'uranio iraniano patrocinate dal Brasile).

Per quanto concerne i rapporti del Venezuela con Cuba, essi sono notoriamente basati su una comunanza ideologica; è da notare peraltro che, al di là delle ideologie, ultimamente tutto il subcontinente latinoamericano sta dimostrando compattezza nei confronti di Cuba, tanto che nel dicembre 2008 ne è stata decisa l'ammissione al Gruppo di Rio e nel giugno 2009 l'OSA ha abolito la decisione con cui, nel 1962, aveva sospeso l'Avana dall'Organizzazione.

Vi è poi una comunanza di interessi tra i due Paesi, data dal sistema attraverso il

quale Caracas fornisce a Paesi amici petrolio a condizioni particolarmente vantaggiose e Cuba ricambia con l'invio di personale specializzato, soprattutto medico.

Per quanto concerne lo stato della libertà di stampa e dei diritti civili in Venezuela, il Governo italiano e l'Unione Europea, in linea peraltro con quanto fatto dagli Stati Uniti, continuano a cercare di impegnare costruttivamente il Paese sudamericano favorendone comportamenti virtuosi. È dunque in atto un dialogo franco e critico fra la Ue e il Venezuela focalizzato oltre che su temi di mutuo interesse (come la lotta al narcotraffico) sulle libertà fondamentali e l'applicazione dello stato di diritto secondo i criteri standard dell'azione dell'unione Europea in tutte le aree geografiche, condotto, con modalità e geometrie diverse, dai Capi missione *in loco* e valutato a cadenza periodica regolare a Bruxelles. Il nostro Paese partecipa attivamente e con un ruolo propositivo a queste forme di dialogo, con l'obiettivo di migliorarne la qualità ed ottenere un più attivo coinvolgimento venezuelano.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02734 Mecacci: Sulle osservazioni del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti circa i respingimenti verso la Libia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Tra gli obiettivi importanti del Trattato di Amicizia tra Italia e Libia figura l'impegno, enunciato all'articolo 19, ad intensificare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina (per prevenire quest'ultimo fenomeno si prevede anche la stipula di accordi con i Paesi di origine).

Tali obiettivi vanno sempre perseguiti nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. L'articolo 6 dello stesso Trattato sancisce, infatti, anche l'impegno ad agire in conformità con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Si tratta, è evidente, di una previsione di carattere generale. Ma è da ritenersi idonea a vincolare le Autorità di Tripoli al rispetto di norme e standard internazionali in materia.

Va inoltre ricordato che la Libia – che non è parte della Convenzione di Ginevra del 1951 e non dispone di una legge nazionale sull'asilo – ha però firmato e ratificato la Convenzione OUA del 1969 sui rifugiati in Africa, il cui ambito è non solo complementare ma per certi aspetti anche più esteso rispetto alla Convenzione di Ginevra.

L'attività dell'UNHCR e dell'OIM in Libia è poi la testimonianza che le Autorità libiche intendono collaborare con le organizzazioni internazionali per una migliore gestione dei rifugiati. Grazie a tale collaborazione, cittadini eritrei, irregolarmente presenti in territorio libico e cui è stato riconosciuto lo status di rifugiati, sono stati ricollocati in diversi Paesi europei, tra cui l'Italia.

Il trattamento in Libia degli immigrati illegali è del resto all'attenzione degli organi di monitoraggio dei diritti umani dell'ONU. E il negoziato in corso per un Accordo Quadro tra Unione Europea e Libia comprende un ampio capitolo migratorio. La Commissione europea è impegnata, in base al mandato del Consiglio, ad ottenere dalle Autorità libiche anche garanzie in materia di tutela di persone che necessitano di protezione internazionale. Il ruolo primario assunto dall'Italia nei rapporti UE-Libia è stato ampiamente riconosciuto dalla stessa Commissione, che ha voluto il nostro Paese nel ruolo di capofila del progetto « Sahara Med », iniziativa in collaborazione con l'OIM, finalizzata a migliorare le capacità della Libia nella gestione della immigrazione clandestina.

Per quanto riguarda i cosiddetti respingimenti, le operazioni di riconsegna dei clandestini nei porti libici effettuate dal nostro Paese si sono sempre svolte nel rispetto del principio di *non refoulement*. Come ricordato dal Ministro Maroni, non è stata, infatti, negata ad alcuno dei clandestini intercettati la possibilità di chiedere asilo. Nessuno degli 834 stranieri intercettati e riaccompagnati nel 2009 ha chiesto protezione internazionale né ha fatto sapere di essere perseguitato nel proprio Paese. Nei casi in cui è stata invece chiesta protezione, la riconsegna alla Libia non è stata effettuata e gli stranieri sono stati accolti nel nostro territorio per avviare le procedure previste. Ricordo che i rifugiati complessivamente presenti in Italia sono oltre 100 mila e che il nostro Paese registra tempi nettamente inferiori – sei mesi contro tre

anni – rispetto alla media europea per la valutazione delle domande di asilo. Segnalo anche che quest’anno non sono state effettuate operazioni di riaccompagnamento.

Il Trattato Italia-Libia ha quindi consentito una drastica riduzione degli sbarchi dei clandestini e un efficace contra-

sto alle organizzazioni criminali che dal traffico di esseri umani traggono profitto. Quella italiana è una politica che si colloca in un quadro di assoluta legalità internazionale e verso cui guarda con crescente attenzione l’Unione Europea nell’affrontare e gestire l’emergenza migratoria nel Mediterraneo.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02859 Nirenstein: Sull'inserimento dei Guardiani della rivoluzione iraniana nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'UE.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo comprende lo spirito che anima l'interrogazione dell'onorevole Nirenstein e ne condivide la finalità ultima, che è quella di attirare l'attenzione sui rischi di destabilizzazione per l'intera area del Medioriente. Lo specifico quesito sollevato in questa interrogazione presenta tuttavia profili di una certa complessità, non solo politica, ma anche tecnica, su cui sono probabilmente opportuno alcune precisazioni.

Il Corpo delle Guardie islamiche rivoluzionarie (comunemente noto come *Sepah e Pasdaran*) è espressamente menzionato dall'articolo 150 della Costituzione Iraniana che gli attribuisce il compito di salvaguardare lo spirito della rivoluzione e i risultati con essa ottenuti. La costituzione iraniana attribuisce inoltre alla legge il compito di definire le attribuzioni e le responsabilità di questo corpo, tenuto conto della complementarietà con le altre forze armate iraniane.

Con la risoluzione 1747, adottata sulla base del capitolo VII della Carta ONU, il Consiglio di Sicurezza ha disposto una serie di misure sanzionatorie a carico dell'Iran volte a scoraggiare la prosecuzione del programma nucleare avviato da Teheran e a indurre il regime iraniano a implementare la Risoluzione del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) n. GOV/2006/14.

Al fine di impedire la prosecuzione delle attività legate alla proliferazione nucleare, la Risoluzione 1747 sottopone a misure restrittive alcune persone e alcune società impegnate nel programma nu-

clear. Fra questi figurano anche membri e imprese del Corpo della Guardie Rivoluzionarie e imprese ad esso riconducibili (l'elenco è contenuto nell'Annex I della risoluzione 1747).

In attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, i Paesi Membri hanno adottato misure utili a implementare nei rispettivi ordinamenti gli obblighi derivanti. L'Italia e gli altri Paesi Membri dell'Unione Europea hanno percorso la strada dell'attuazione per il tramite di regolamenti comunitari, immediatamente applicabili in tutti i 27 Paesi Membri.

In particolare, il Regolamento (EC) No 1100/2009 elenca i soggetti e gli enti indicati dalla Risoluzione 1747 con particolare riferimento alle società delle Guardie Rivoluzionarie e ai membri del Corpo dei Pasdaran.

Pertanto, alcuni membri e società del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie sono già oggetto di pesanti restrizioni.

Il Governo Italiano non mancherà di proporre un ampliamento dell'elenco dei soggetti e delle società dei Pasdaran qualora dovessero emergere elementi tali da provare un loro legame con la prosecuzione del programma nucleare iraniano.

Più problematica è però, per lo stato attuale di evoluzione del diritto europeo e internazionale, l'ipotesi di inserire l'intero Corpo delle Guardie rivoluzionarie nella lista degli enti con finalità di terrorismo.

Tenuto conto del severo vaglio compiuto dalla Corte di Giustizia Europea è infatti necessario rispettare una serie di criteri formali e sostanziali per effettuare

un inserimento nelle liste delle organizzazioni terroristiche stilato dalla UE. Il principale requisito è la possibilità di documentare che le autorità competenti (*in primis*, le autorità giudiziarie) di almeno uno degli Stati membri abbiano preso una « decisione » nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati; dove per « decisione » si intende, se non la condanna formale, quantomeno l'apertura di indagini o di azioni penali, basate su prove o indizi seri e credibili, per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione.

In assenza di una tale decisione, nell'elenco possono essere inclusi solo per-

sone, gruppi ed entità individuati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come collegati al terrorismo e contro i quali esso ha emesso sanzioni.

Nel caso dei Pasdaran – che, torno a ripetere, sono un organo previsto dalla Costituzione iraniana – questi requisito per un « listing » complessivo non sussistono. Ciò non toglie tuttavia che il Governo vigilerà, come accennavo, con la massima attenzione sull'operato dei singoli membri e degli enti riconducibili alla organizzazione per valutare, caso per caso, se vi siano elementi che giustificano un inserimento nelle liste delle organizzazioni terroristiche.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	77
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	95
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	79
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	81

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	81
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Nuovo testo C. 2596 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	85
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione</i>)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	91
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Nuovo testo C. 3290 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, nell'annunciare che è stata presentata la prescritta relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3290 e abb., recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, la quale, in particolare, ha chiarito che:

l'istituzione di un'unica banca dati nazionale della documentazione antimafia, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), costituisce una reingegnerizzazione di una applicazione informatica già esistente, operante nell'ambito di alcune prefetture e che verrà estesa a livello nazionale, dando luogo alla creazione di una banca dati di livello centrale. Tale intervento, per il quale è prevista una spesa di 600 mila

euro, è già finanziato nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'interno previsti per il triennio 2010-2012 e, in particolare, quelli relativi al programma « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », con riferimento al Centro di responsabilità amministrativa « Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie »;

le disposizioni di cui all'articolo 9, volte alla promozione della buona prassi organizzativa dei coordinamenti interforze, peraltro già operativi in alcune realtà territoriali, non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non richiedono l'istituzione di nuovi uffici o strutture ed eliminano la possibilità di sovrapposizioni nell'attività investigativa;

l'articolo 10 si limita a promuovere le buone prassi, già previste non solo da diverse legislazioni regionali, ma anche oggetto di numerosi protocolli a livello provinciale, per incentivare il ricorso alla stazione unica appaltante nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo nei bilanci degli enti interessati sulla base della legislazione vigente;

considerata l'opportunità di:

inserire, al comma 1 dell'articolo 1, una specifica clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla delega per l'emanazione il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

prevedere, al comma 4 dell'articolo 1, che lo schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione sia corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sia trasmesso, per l'espressione del parere, anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, al fine di una puntuale verifica degli effetti finanziari derivanti dallo schema medesimo;

esplicitare nel testo del provvedimento che alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), concernenti l'istituzione di una unica banca dati nazionale della documentazione antimafia, si provvederà nei limiti delle risorse previste allo scopo a legislazione vigente, nell'ambito del programma « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ad adottare, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

conseguentemente, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;

all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.;

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: riassegnate al Ministero dell'interno con le seguenti: riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se la previsione di conti correnti dedicati di cui

all'articolo 3, comma 1, non sia suscettibile di determinare una eccessiva complessità delle contabilità aziendali tali da determinare riflessi negativi sugli appalti pubblici anche sotto il profilo finanziario. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), nel richiamare le osservazioni già formulate nella seduta di ieri, rileva come il provvedimento, pur apprezzabile, manifesti talune lacune, non intervenendo su alcuni profili che ritiene cruciali per assicurare un efficace contrasto delle organizzazioni criminali di tipo mafioso. Nel prendere atto con favore che la proposta di parere del relatore non ostacola l'ulteriore corso del provvedimento, non incidendo sui suoi contenuti più innovativi, introdotti anche a seguito dell'esame svoltosi nella Commissione di merito, dichiara, tuttavia, di non condividere l'osservazione contenuta nel parere proposto, in quanto ritiene che la previsione dell'obbligo di registrare le operazioni relative a lavori, servizi e forniture pubblici su conti correnti dedicati rappresenti un utile strumento di contrasto alle organizzazioni criminali. Ricorda, infatti, come spesso la previsione di misure di controllo sugli appalti pubblici venga considerata alla stregua di un appesantimento burocratico, mentre in realtà rappresentano un importante presidio contro l'infiltrazione delle organizzazioni criminali, che sanno sfruttare in modo efficacissimo ogni spazio lasciato disponibile dalla normativa vigente. Pertanto, ritiene che il contenuto della proposta di parere possa considerarsi sostanzialmente condivisibile, purché sia soppressa l'osservazione relativa ai conti correnti dedicati, rilevando, per contro, l'opportunità di inserire nel parere osservazioni di segno opposto, volte ad invitare la Commissione di merito ad introdurre disposizioni relative al contrasto del fenomeno dell'autoriciclaggio, in accoglimento delle sollecitazioni più volte rivolte al legislatore dal Procuratore nazionale antimafia e dalle direzioni distret-

tuali antimafia, e al contrasto all'usura e al *racket*, riprendendo i contenuti delle disposizioni contenute nel provvedimento in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, già esaminato dalla Commissione.

Antonio BORGHESI (IdV) nell'esprimere la propria condivisione rispetto alle osservazioni svolte dall'onorevole Marchi, sottolinea come non possa essere considerato come un peso eccessivo, per un'impresa che vince appalti, l'apertura di un conto corrente dedicato, che anzi potrebbe aiutare a tenere la relativa contabilità.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che l'osservazione inserita nella proposta di parere trae spunto dal dibattito svoltosi nella Commissione di merito, nella quale si è rilevato come l'obbligo di costituire conti correnti dedicati possa determinare una eccessiva complessità delle contabilità aziendali, osservando, peraltro, come il decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri prevede un sensibile rafforzamento della tracciabilità delle operazioni finanziarie. Ritiene, pertanto, opportuno mantenere l'osservazione nella proposta di parere, in quanto la previsione dell'apertura di un conto corrente per ogni contratto rischia, a suo avviso, di costituire un eccessivo appesantimento burocratico, specialmente per le imprese di minori dimensioni, non giudicando possibile raccogliere i suggerimenti proposti dal collega Marchi, in quanto essi prefigurano l'inserimento nel provvedimento di nuovi contenuti.

Gian Luca GALLETTI (UdC), al fine di addivenire all'espressione di un voto all'unanimità e pur comprendendo la preoccupazione del relatore di evitare eccessivi pesi a carico delle imprese, propone di prevedere l'obbligo di conto corrente dedicato solo al di sopra di una certa soglia di valore dell'appalto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla proposta avanzata dall'onorevole Galletti.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, riformula la proposta di parere nel senso di inserire nell'osservazione il riferimento all'introduzione di una soglia di valore oltre la quale rendere obbligatoria l'apertura del conto corrente dedicato (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come testé riformulata.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, è stato esaminato dalla Commissione bilancio da ultimo nella seduta del 25 maggio 2010. Ricorda che, in quella occasione, la Commissione bilancio, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole, formulando quattro condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e tre condizioni non motivate ai sensi della medesima disposizione costituzionale. La Commissione affari costituzionali, in data 25 maggio 2010, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81,

quarto comma, della Costituzione, nonché le ulteriori condizioni, ad eccezione di quella concernente l'articolo 9, comma 1, lettera *b*), capoverso 2. Ricorda che con tale condizione la Commissione bilancio richiedeva la soppressione dell'ultimo del capoverso 2 della lettera *b*), al fine di evitare difetti di duplicazione di strutture e funzioni, garantendo un uso efficiente delle risorse pubbliche. Considerato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea non reca nuove disposizioni rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio, non ritiene che vi sia nulla da osservare. Per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che sulle proposte emendative Libè 8-*bis*.01, Tassone 9-*bis*.05, Bressa 29.6 la Commissione ha già espresso parere contrario nella seduta del 18 maggio 2010 e che sugli identici articoli aggiuntivi Sanga 9-*bis*.03 e Tassone 9-*bis*.04 la Commissione ha già espresso parere contrario nella seduta del 18 maggio 2010, limitatamente ai commi 3 e 4. Osserva, poi, che l'emendamento Zeller 1-*quinquies*.4 appare determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura, in quanto è suscettibile di determinare una riduzione di contributi per il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con problemi di funzionalità del sistema. Con riferimento agli emendamenti Lulli 1-*bis*.1, Giovanelli 1-*bis*.2 e Tassone 1-*bis*.3, le quali prevedono che lo sportello unico trasmetta alle Camere di commercio territorialmente competenti gli estremi delle certificazioni per via telematica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Analoghi chiarimenti si rendono necessari con riferimento all'articolo aggiuntivo Bressa 9-*bis*.01, che prevede una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione e prevede l'istituzione della Consulta per la semplificazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ritiene altresì necessario un chiarimento sugli effetti finanziari del-

l'emendamento Giovanelli 29.8, che introduce ulteriori criteri alla delega di cui all'articolo 19, in particolare, prevedendo che dei nuclei di valutazione verifichino la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il buon andamento dell'azione amministrativa. Rileva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sull'assenza di profili problematici di carattere finanziario nel provvedimento in esame, rilevando altresì che gli emendamenti 1-*quinquies*.4, 29.6 e 29.8 e gli articoli aggiuntivi 8-*bis*.01, 9-*bis*.01, 9-*bis*.03, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-*bis*.04, limitatamente ai commi 3 e 4, e 9-*bis*.05 appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3209-*bis*-A/R, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, e le proposte emendative ad esso riferite (fascicolo n. 1);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-*quinquies*.4, 29.6 e 29.8 e sugli articoli aggiuntivi 8-*bis*.01, 9-*bis*.01, 9-*bis*.03, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-*bis*.04, limitatamente ai commi 3 e 4, e 9-*bis*.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.

C. 2128-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, rileva che il provvedimento, recante la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa, è già stato esaminato dalla Commissione nelle sedute del 19 e 20 maggio 2010.

Ricorda, in particolare, che in tali sedute il relatore e il rappresentante del Governo, pur dichiarando di condividere le finalità del provvedimento, hanno manifestato la propria contrarietà in merito alla modalità di copertura finanziaria dei relativi oneri attraverso l'incremento dell'accisa sui carburanti.

Fa presente che, pertanto, con una lettera inviata il 20 maggio 2010, il presidente ha informato il presidente della Commissione trasporti che la Commissione bilancio aveva verificato l'inidoneità della copertura finanziaria indicata, facendo presente che essa non poteva, per-

tanto, essere valutata positivamente ed invitando la Commissione di merito ad individuare una diversa copertura finanziaria, prima dell'avvio dell'esame in Assemblea.

Considerato, tuttavia, che la IX Commissione non ha apportato modifiche rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio, rileva che il provvedimento all'esame dell'Assemblea presenta i medesimi profili problematici concernenti la modalità di copertura degli oneri da esso recati, sui quali appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti per l'Assemblea, esprime un parere contrario sull'emendamento Nizzi 1.16, che sopprime la clausola di copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione del contributo quindicennale alla società Ferrovie dello Stato Spa. Rileva, invece, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento Monai 1.1, che sostituisce l'articolo 1, prevedendo che la Cassa depositi e prestiti possa costituire, presso la gestione separata, un fondo per lo sviluppo del trasporto ferroviario locale e pendolare, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato alla concessione di prestiti e di mutui agevolati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'Assemblea ha testé trasmesso due emendamenti approvati dalla Commissione di merito, entrambi volti ad apportare modifiche all'articolo 1 del provvedimento.

Rileva che, in particolare, l'emendamento 1.100, nel sostituire il comma 1, prevede il rifinanziamento del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006, per un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di 300 milioni di euro per gli anni dal 2013 alla 2025.

Evidenzia quindi che l'emendamento 1.101 sostituisce il comma 2, prevedendo

che all'onere del provvedimento si provveda con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'aumento di 1 punto percentuale, per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per l'esercizio successivo, e di 3 punti percentuali a decorrere dall'esercizio 2012 dell'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Ricorda che il citato comma 16 dispone l'applicazione di una addizionale di 6,5 punti percentuali sul reddito delle società per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operino nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e della produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla idoneità della copertura indicata a far fronte agli oneri del provvedimento come modificati dalla proposta 1.100.

Fa quindi presente che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è stato fissato per le ore 10,30 e che occorre altresì verificare, atteso l'impatto finanziario delle proposte emendative presentate dalla Commissione, se ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 86, comma 5-bis, del Regolamento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene necessario un rinvio al fine di consentire al Governo di approfondire le proposte emendative presentate dalla Commissione, anche atteso l'impatto finanziario rilevante, soprattutto nell'attuale congiuntura economica.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che vi sarebbero le condizioni anche politiche per addivenire ad una soluzione della questione in tempi brevi, eventualmente anche prevedendo una diversa modulazione e portata del finanziamento. Sottolinea come tali proposte emendative siano

state adottate dalla Commissione di merito con il parere favorevole del Governo e della maggioranza. Ritiene, comunque, utile compiere i necessari approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel ricordare che al momento risulta ancora aperto il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana di oggi, al fine di compiere i necessari approfondimenti sui suoi profili finanziari.

La seduta termina alle 10.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che reca norme in materia di riordino del processo amministrativo, ai sensi dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69. In proposito, ricorda che tale articolo reca una delega al Governo per il riassetto delle discipline del processo amministrativo, al fine di garantire l'adeguamento della disciplina del processo davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, nonché la concentrazione delle tutele, pre-

cisando che – sotto il profilo finanziario – tale disposizione reca, al comma 5, una clausola di invarianza degli oneri. Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione bilancio, con riferimento alle disposizioni del codice del processo amministrativo, reputa opportuno che il Governo confermi che l'attività di riordino delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo non implichi un incremento dei carichi di lavoro, non sostenibile con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene, invece, alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione del Governo volti a suffragare la possibilità di procedere alla sperimentazione, alla graduale applicazione e all'aggiornamento del processo amministrativo telematico senza che si determinino nuovi o maggiori oneri. In particolare, con riferimento all'articolo 15, appare necessario che il Governo chiarisca i possibili effetti sui diversi saldi di finanza pubblica delle disposizioni che prevedono l'utilizzo per finalità di spesa del gettito delle sanzioni. Con riguardo, poi, alle disposizioni transitorie di cui all'allegato 3, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo circa i possibili effetti della disposizione in esame che, seppur volta a ridurre il numero dei procedimenti pendenti, appare suscettibile, nel breve periodo, di determinare un notevole carico amministrativo connesso con la verifica della documentazione inviata da coloro che dichiarano di aver ancora interesse alla trattazione della causa. In proposito, ricorda che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, i ricorsi pendenti davanti ai Tribunali amministrativi regionali sono circa 630.000, mentre quelli pendenti innanzi al Consiglio di Stato sono circa 30.000.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur ritenendo che il provvedimento nel suo complesso non presenti criticità sotto il profilo finanziario, valuta opportuno acquisire ulteriori elementi istruttori al

fine di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) con riferimento alle disposizioni transitorie, seppure volte, come evidenziato dal relatore, alla riduzione dei procedimenti pendenti, sottolinea l'esigenza, che potrà essere approfondita dalla Commissione di merito, di verificare se non vi sia uno scostamento rispetto alla delega conferita al Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, che reca le disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, relativo all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di quantificazione e di valutazione volti a suffragare la neutralità

finanziaria delle disposizioni per le ipotesi in cui i soggetti interessati possano utilizzare per l'esecuzione della pena un luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza o nel caso di condannati tossicodipendenti, una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Con riferimento all'articolo 2-ter, relativo alla destinazione di entrate derivanti dal contributo unificato, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la nuova finalità di spesa, individuata dalla norma in esame, possa pregiudicare il pieno perseguimento delle altre finalità alle quali risultano già destinate, a legislazione vigente, le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009. A tal fine rileva che risulterebbe altresì utile chiarire quale quota sarà presumibilmente destinata alle nuove finalità, individuate dalle norme in esame. Per un riscontro circa la copertura finanziaria, ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se la nuova finalità di spesa individuata, che consiste nell' « adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto », si sostanzia in un'autorizzazione ad assumere ovvero definisca una linea programmatica la cui concreta attuazione richiederà l'emanazione di un ulteriore provvedimento. Nella prima ipotesi, osserva come appaia necessario che sia definita l'entità del contingente da assumere e che sia quantificata la relativa spesa. Con riferimento all'articolo 2-quater, in materia di assunzioni nelle Forze di polizia, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi idonei a verificare la congruità delle spesa autorizzata, peraltro configurata quale tetto massimo, rispetto al numero delle assunzioni disposte. All'uopo osserva che la spesa media per unità di personale è di 36.000 euro annui e che tale ammontare appare congruo a meno che non si proceda all'assunzione esclusivamente di ufficiali. Osserva che andrebbe, inoltre, acquisita una conferma circa la compatibilità della configurazione dell'onere quale tetto massimo rispetto alla natura della spesa in questione. Rammenta, in proposito, che in passato sono

state approvate disposizioni che autorizzavano assunzioni entro un predeterminato limite di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca se il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, rechi le necessarie disponibilità. Riguardo l'articolo 2-sexies, in tema riduzione degli assetti amministrativi, considerato che alle norme oggetto di modifica non erano connessi effetti di risparmio, ritiene opportuno che il Governo confermi che, anche in sede di determinazione delle previsioni tendenziali, non siano stati calcolati risparmi per effetto della riduzione degli assetti amministrativi degli uffici in questione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, riservandosi di fornire puntuale risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che il Ministero della giustizia precisa, in ordine all'articolo 1, che prevede l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiore a dodici mesi, che – sulla base dei dati forniti per le vie brevi dall'Amministrazione penitenziaria – risulta che i detenuti con la pena detentiva non superiore a dodici mesi sono circa 10.000 e che da tale numero sono da escludere i soggetti cui non può essere applicato il beneficio, in quanto rientrati nelle categorie previste dall'articolo 1, comma 2, che rappresentano circa il 30 per cento del totale dei detenuti. Dei restanti 7.000 detenuti, una percentuale pari al 70 per cento, pari a circa 5.000 detenuti, dispongono di un domicilio dove scontare la pena residua. Per le restanti 2.000 unità si renderebbe, invece, necessaria l'esecuzione della pena presso strutture assistenziali pubbliche o private o, nel caso di condannati tossicodipendenti o alcolodipendenti, ovvero l'affidamento in comunità, la cui retta dovrebbe posta a carico del Servizio sanitario nazionale. Con riferimento all'articolo 2-ter, evidenzia che le risorse finanziarie rivenienti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 212, della legge n. 191 del 2009, pari a 60,7 milioni di euro annui, non sono da

qualificare come risparmi di spesa per l'amministrazione, bensì come maggiori entrate per lo Stato e, come tali, utilizzabili per finalità ulteriori rispetto a quelle già previste, quali l'adeguamento dell'organico del corpo di polizia penitenziaria. In relazione all'articolo 2-sexies, che esclude tutti gli uffici in cui è organizzato il Ministero della giustizia ed il personale della carriera dirigenziale penitenziaria dalle misure di riduzione degli assetti organizzativi previsti dal decreto-legge n. 194 del 2009, la nota conferma la neutralità finanziaria della norma, dal momento che la relazione tecnica allegata al citato decreto-legge non ascriveva effetti di risparmio di spesa per la pubblica amministrazione.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene opportuno effettuare una attenta valutazione delle implicazioni finanziarie del provvedimento, rinviando il seguito del suo esame, anche al fine di quantificare puntualmente gli oneri derivanti delle disposizioni dell'articolo 1 che consentono ai detenuti scarcerati di scontare la detenzione domiciliare presso strutture sanitarie pubbliche o comunità. Osserva, inoltre, che appare necessario acquisire precise rassicurazioni in ordine alla copertura finanziaria dell'articolo 2-quater, dal momento che il rafforzamento delle dotazioni di personale delle Forze di polizia rappresenta una condizione essenziale per l'efficacia delle disposizioni del provvedimento, in quanto consentirà di verificare in modo puntuale l'effettivo rispetto dei vincoli posti dal regime di detenzione domiciliare.

Antonio BORGHESI (IdV) pur condividendo le osservazioni dell'onorevole Polledri, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2-quater, rileva che anche altre norme possono essere suscettibili di determinare conseguenze finanziarie, come le disposizioni di cui all'articolo 1 che prevedono la possibilità dell'esecuzione della pena domiciliare presso luoghi pubblici o privati di cura, assistenza e accoglienza. Per evitare le

prevedibili conseguenze finanziarie di una tale disposizione, riterrebbe preferibile depenalizzare talune fattispecie di reato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

Nuovo testo C. 2596 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto della proposta di legge, che reca disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento con riferimento alla possibilità, per le amministrazioni interessate, di far fronte agli adempimenti previsti dal testo nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio. In particolare, ravvisa la necessità, nell'ambito dei predetti chiarimenti, di acquisire maggiori dettagli sull'impatto delle disposizioni in materia di conferimento del premio annuale e di funzionamento del Comitato. Quanto alla promozione di iniziative in materia di cultura della pace e della solidarietà, rileva che il testo prevede una mera facoltà per le amministrazioni di realizzarle e ritiene che possa, pertanto, presumersi che le stesse possano aver luogo subordinatamente alla disponibilità delle necessarie risorse.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente, con riferimento all'articolo 3,

che la previsione di istituire un premio nazionale annuale per la promozione e diffusione della cultura da parte del Ministero della difesa, potrebbe comportare oneri ove tale premio fosse a carattere economico, ritenendo, pertanto, necessario, al fine di rispettare l'invarianza della spesa, prevista dall'articolo 5, prevedere che i premi non abbiano natura non economica. Rileva, inoltre, che l'articolo 4, che dispone l'istituzione del Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, pur non comportando oneri a carico del bilancio dello stato, non risulta in linea con le vigenti disposizioni rivolte a contenere il proliferare di organismi collegiali operanti nelle amministrazioni statali.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;

rilevata l'opportunità di specificare, al comma 2 dell'articolo 5, che nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministero dell'interno provvederà all'attribuzione del premio e garantirà il supporto necessario per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione del premio e garantisce il necessario supporto per il funzionamento del Comitato di cui all'ar-

ticolo 4 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP), pur ritenendo inappuntabile sotto il profilo tecnico il parere proposto dal relatore, sottolinea che, nella particolare congiuntura economica in cui versa il Paese, iniziative come quella prevista dal provvedimento in esame dovrebbero essere particolarmente contenute. Annuncia, comunque, il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.

C. 2128-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che è in corso una riunione del Comitato dei nove della Commissione di merito e che pertanto sarebbe preferibile attendere la conclusione della stessa.

Pier Paolo BARETTA (PD) nel dichiarare la propria adesione alle proposte emendative già presentate nella seduta antimeridiana dalla Commissione di merito, rileva che la Commissione potrebbe comunque esprimere il parere sulle medesime, riservandosi una nuova convoca-

zione sulla base delle eventuali determinazioni del Comitato dei nove.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, concorda sulla opportunità di attendere le determinazioni della Commissione di merito.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che sia la copertura originariamente individuata per fare fronte agli oneri recati dal provvedimento in esame, sia quella contenuta negli emendamenti della Commissione, erano state condivise all'unanimità in seno alla Commissione trasporti. Sottolinea che il ruolo della Commissione è in questa fase di carattere eminentemente tecnico e deve sostanzarsi nella valutazione della validità delle prospettate ipotesi di copertura, mentre l'Assemblea potrà effettuare sulle medesime una valutazione di tipo politico ed eventualmente respingerle.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 15.30.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione ha ritirato l'emendamento 1.100.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che nella seduta antimeridiana aveva dichiarato di voler fare proprio l'emendamento della IX Commissione ritirato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella sede consultiva non è possibile né presentare né sottoscrivere proposte emendative, osservando come, tra l'altro, il provvedimento sia attualmente all'esame dell'Assemblea. Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 86, comma 8, del Regolamento tale facoltà è riservata, in Assemblea, nel caso di proposte emendative ritirate durante la seduta, ad un presidente di Gruppo o da venti deputati.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che nella sede consultiva sarebbe opportuno che il Governo, qualora non concordi sui contenuti di un provvedimento, esprima

tale dissenso nella Commissione di merito e non nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, che, in ragione delle proprie competenze, dovrebbe limitarsi a verificare se le risorse utilizzate con finalità di copertura siano sufficienti a garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Osserva, infatti, che con sempre maggiore frequenza, la Commissione bilancio si sta assumendo il compito di individuare una soluzione a problemi di carattere politico, censurando, nel merito, coperture finanziarie individuate dalle Commissioni di merito, che, sotto il profilo strettamente tecnico, appaiono ineccepibili. In ogni caso, rileva come – qualora fosse esistita una volontà politica in tal senso – sarebbe stato possibile individuare una diversa modalità di copertura finanziaria del provvedimento, che, ad esempio, avrebbe potuto prevedere un minore incremento dell'accisa sui prodotti petroliferi, un contributo dei privati, nonché un apporto finanziario da parte delle regioni interessate, osservando, tuttavia, come una tale soluzione non abbia trovato la dovuta attenzione nella Commissione di merito. Conclusivamente, ribadisce la necessità che la Commissione bilancio non si assuma il compito di risolvere, nel merito, le tensioni politiche interne alla compagine di Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che occorrerebbe ascoltare, prima di avviare una discussione, l'avviso del relatore e del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel ricordare che il provvedimento è di iniziativa parlamentare, rileva che il dibattito svoltosi presso la IX Commissione non ha approfondito il merito delle coperture individuate. Rileva altresì che la posizione espressa in questa sede ha invece tenuto conto degli effetti, anche indotti, delle coperture individuate. Osserva quindi che, ferma restando la possibilità per la Commissione di adottare scelte diverse, l'avviso del Governo non può che confermarsi contrario sulla copertura prospettata.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2128-A, recante concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa, nonché le proposte emendative ad essa riferite, contenute nel fascicolo n. 1, l'emendamento 1.100 ed i relativi subemendamenti 0.1.100.1 e 0.1.100.2;

condivise le finalità del provvedimento, volto a garantire un miglioramento del servizio di trasporto ferroviario in favore dei cittadini;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

osservato che la modalità di copertura finanziaria individuata per gli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, prevedendo un incremento della tassazione sui carburanti, appare suscettibile di determinare rilevanti effetti inflattivi, con conseguenze negative per l'intero sistema economico;

considerato, peraltro, che l'articolo 25 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha già previsto per le medesime finalità la costituzione di un fondo per gli investimenti del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, con una dotazione di 960 milioni di euro nell'anno 2009;

rilevata l'opportunità di specificare che l'inquadramento del personale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato Spa, previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), sia effettuato nel rispetto dei limiti di organico di 300 unità e nei limiti delle risorse finanziarie previste per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , fermi restando i limiti di cui alla lettera a) ».

e con la seguente condizione:

sopprimere l'articolo 1;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.16 e 1.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e sui subemendamenti in oggetto ».

Antonio BORGHESI (IdV), nel rilevare come l'esame in una sede tecnica, quale la Commissione bilancio, dovrebbe essere condotto sulla base di dati incontrovertibili, ritiene che non possa condividersi quanto osservato più volte dal relatore e dal rappresentante del Governo in ordine agli effetti indiretti dell'aumento dell'accisa sui carburanti, che determinerebbero un incremento del tasso di inflazione, suscettibile di ripercuotersi negativamente sull'intero sistema economico. Al riguardo, richiamando le considerazioni già svolte nella seduta del 20 maggio 2010, ricorda come il potenziamento del trasporto su rotaia rispetto al trasporto su gomma rappresenti un obiettivo condiviso dal Governo, che lo ha recepito, in particolare nel Piano nazionale dei trasporti. Quanto agli effetti di carattere indiretto, ribadisce la necessità di una valutazione di carattere scientifico sul complesso delle ricadute del

provvedimento sul sistema economico, osservando come, in assenza di una tale valutazione, si sia in presenza di una affermazione generica e indimostrata in ordine alle conseguenze negative dell'incremento dell'accisa sul sistema economico.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel dare atto della condivisibilità di taluni degli argomenti utilizzati dalle forze di opposizione, rileva che occorre adottare provvedimenti effettivamente in favore dei pendolari. All'uopo osserva che un aumento della benzina finirebbe per riverberarsi, comunque, a carico di questi ultimi e, pertanto, non potrebbe essere condivisibile. Rileva quindi che tale scelta, sebbene sia tecnicamente valida, risulti politicamente non percorribile.

Massimo VANNUCCI (PD), nell'osservare come il relatore ed il Governo abbiano sostanzialmente confermato quanto già evidenziato nelle precedenti sedute dedicate all'esame del provvedimento, ritiene che sia assolutamente inaccettabile che i rappresentanti dell'Esecutivo esprimano una valutazione positiva nell'ambito della Commissione di merito, per poi manifestare la propria contrarietà al momento dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio. Nel ribadire come le valutazioni contrarie fin qui espresse siano motivate esclusivamente da ragioni di merito, osserva come si renda necessaria una valutazione complessiva delle ricadute del provvedimento, che determinerebbe, nell'intero periodo considerato, lo stanziamento di 4,5 miliardi di euro da destinare ad interventi infrastrutturali, con evidenti effetti positivi in termini occupazionali e, quindi, di gettito erariale. Sottolinea, infine, come la copertura finanziaria individuata dall'articolo 1 sia assolutamente adeguata e non possa, pertanto, giustificarsi l'espressione di un parere contrario sull'articolo 1, anche se non motivato ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Marco MARSILIO (PdL) ritiene che le argomentazioni addotte dai rappresentanti

delle forze di opposizione abbiano un carattere propagandistico. Ricorda, infatti, che il provvedimento è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'assemblea nell'ambito del tempo riservato ai gruppi di opposizione, osservando che sarebbe auspicabile che questi ultimi utilizzassero il tempo loro riservato in maniera produttiva e seria. Ritiene quindi preferibile a tal fine un approfondimento anche alla luce della disponibilità già manifestata dalla maggioranza e dal Governo in sede di Commissione di merito. Osserva che proporre nell'attuale congiuntura economica, all'indomani del varo di una significativa manovra, un aumento delle tasse non sia opportuno e che sarebbe meglio aspettare l'approvazione definitiva della medesima manovra per individuare gli interventi più opportuni. Ricorda comunque che i pendolari non viaggiano solo sui treni e che il provvedimento finirebbe con favorire un'impresa che già gode di un regime di monopolio. Ritiene quindi preferibile un rinvio, altrimenti la maggioranza non potrebbe che recepire le indicazioni del Governo e votare il parere come proposto dal relatore.

Chiara MORONI (PdL), condividendo le considerazioni dei colleghi che hanno richiesto una più approfondita valutazione, di carattere tecnico, delle implicazioni finanziarie, anche indirette, del provvedimento, ritiene che potrebbe essere utile acquisire elementi incontrovertibili, richiedendo al Governo di trasmettere una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che occorrerebbe approfondire i presunti effetti inflattivi. Ricorda che, di fronte alle osservazioni critiche già formulate dal relatore, aveva già chiesto alla maggioranza ed al Governo di chiarire se condividessero politicamente il merito del provvedimento. Rileva in proposito che, nel caso di condivisione del provvedimento, non sarebbe difficile trovare una adeguata modalità di copertura. Chiede comunque di evitare

ogni tipo di strumentalizzazione e, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Marsilio, sottolinea che vi è piena disponibilità a favorire la concorrenza, indirizzando i finanziamenti eventualmente anche alle Regioni, mentre con riferimento all'entità della spesa, ricorda di avere già manifestato disponibilità nel ridiscutere e rimodulare gli interventi. Si associa alle osservazioni del presidente, sottolineando che non l'attività della Commissione bilancio non può essere usata come pretesto per non esaminare i provvedimenti in Assemblea. Ribadisce inoltre che, di fronte a coperture tecnicamente valide come quelle proposte, non è possibile addivenire all'espressione di un parere contrario della Commissione, che non dovrebbe entrare nel merito politico.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva come l'esame del provvedimento solleciti una riflessione sulla sfera di autonomia riconosciuta alle Commissioni e al Parlamento nel suo complesso nell'ambito dell'esame dei provvedimenti aventi conseguenze di carattere finanziario. In proposito, ricorda come giustamente il Presidente della Camera abbia richiamato l'attenzione sulla circostanza che gli unici provvedimenti aventi effetti finanziari approvati dal Parlamento sono quelli di iniziativa governativa, ponendo l'accento su un rilevante profilo di criticità del funzionamento del Parlamento, che rischia di trasformarsi in una sede nella quale ci si limita a ratificare le decisioni di spesa adottate dall'Esecutivo. In questo contesto, ritiene che il ruolo della Commissione bilancio debba limitarsi alla verifica della sussistenza di un'idonea copertura finanziaria per i provvedimenti, anche di iniziativa parlamentare, lasciando alle Commissioni di merito e all'Assemblea il compito di decidere sul contenuto delle misure proposte. Nel caso di specie, tuttavia, non ritiene che sussistano ragioni che giustificino la richiesta al Governo di una relazione tecnica, dal momento che il provvedimento in esame si limita a prevedere la concessione di un contributo e, pertanto, non sussistono problemi nella quantificazione degli

oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento. Parimenti, non ritiene che la richiesta possa giustificarsi in ragione della necessità di valutare gli effetti indiretti del provvedimento, dal momento che essi appaiono esclusivamente di segno positivo, giudicando, pertanto, inopportuno ipotizzare un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (Pdl) fa presente di condividere le preoccupazioni espresse dal Governo sulle modalità di copertura ipotizzate e che pertanto la maggioranza intende seguire nell'espressione del parere le indicazioni del rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come la proposta di parere formulata dal relatore, prevedendo una condizione volta a sopprimere l'articolo 1, non motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, intenda tenere conto dell'esigenza, più volte manifestata nel corso del dibattito dai colleghi dell'opposizione, di rimettere all'Assemblea la decisione in ordine al merito del provvedimento.

Michele VENTURA (PD) sottolinea come la Commissione bilancio non possa esercitare un ruolo di supplenza nei confronti delle altre Commissioni, osservando come si stia ipotizzando di risolvere una questione politica attraverso l'espressione di un parere relativo alla copertura finanziaria di un provvedimento, sulla quale la Commissione di merito si è espressa unanimemente in sede favorevole. Pur prendendo atto della circostanza che la condizione relativa alla soppressione dell'articolo 1 non è formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritiene comunque che tale condizione non sia adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico, in quanto determinata esclusivamente da ragioni attinenti al merito del provvedimento. Nel sottolineare come le scelte relative al merito dei provvedimenti legislativi non spettino alla Commissione bilancio, osserva

come l'eventuale approvazione della proposta di parere formulata dal relatore determinerebbe una grave perdita di prestigio non solo per la Commissione trasporti, ma per la stessa Commissione bilancio, che rischierebbe di travalicare dai compiti ad essa affidati. Annuncia pertanto, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che le affermazioni contenute nel parere circa la suscettibilità delle modalità di copertura individuate di determinare rilevanti effetti inflattivi, con conseguenze negative per l'intero sistema economico, non siano dimostrate e vadano respinte. Rileva inoltre che esse si pongono sullo stesso piano di deliberazioni della Giunta delle elezioni che in passato hanno consentito di convalidare elezioni di persone non titolate. Nell'esprimere il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, osserva che a fronte dei pretesi effetti inflattivi, dalle richiamate disposizioni potrebbero derivare ulteriori e positivi effetti tali da bilanciare i primi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come l'espressione di una condizione non motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sull'articolo 1 del provvedimento non determini le medesime conseguenze procedurali dell'espressione di un parere volto a garantire il rispetto di tale disposizione costituzionale. Osserva, infatti, come, nel primo caso, la Commissione bilancio si limiti a segnalare all'Assemblea l'esistenza di un profilo di carattere problematico, mentre l'approvazione di una condizione motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione determinerebbe, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento, l'automatica presentazione di un emendamento volto alla soppressione della disposizione censurata. Ritiene, pertanto, che la proposta di parere del relatore rappresenti una equilibrata soluzione delle questioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento e con-

sentita all'Assemblea di valutare l'opportunità di adottare la copertura finanziaria indicata nell'articolo 1.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 maggio 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella precedente seduta, nel richiamare i contenuti di una nota predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fa presente, con riferimento all'articolo 6 dello schema, che, ai sensi della normativa vigente, le commissioni per l'esame finale di laurea sono composte da docenti del corso di laurea o da docenti della facoltà e che la partecipazione a tali organismi rientra tra i compiti dei docenti, ai quali, quindi, non può spettare alcun emolumento. Osserva,

poi, come, poiché l'esame finale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria ha valore abilitante, la predetta commissione deve essere integrata con un rappresentante dello Stato designato dall'Ufficio scolastico regionale e come eventuali rimborsi di spese relative alle trasferte potranno trovare adeguata copertura nell'ambito delle disponibilità di bilancio esistenti nei pertinenti capitoli delle istituzioni universitarie o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per quanto attiene agli articoli 7 e 9 dello schema, rileva che il percorso formativo cui si fa riferimento è il tirocinio formativo abilitante della durata di un anno che, di fatto, sostituisce il biennio della Scuola di specializzazione per formazione insegnanti (SISS). In merito, osserva che il tirocinio formativo abilitante sarà operativo esclusivamente sulla base dell'effettiva esigenza del fabbisogno nazionale di insegnanti e che ad oggi esistono graduatorie di insegnanti sovrabbondanti per molti settori scientifico disciplinari, per i quali non saranno banditi concorsi né vi sarà richiesta di nuove abilitazioni. Precisa, poi, che il tirocinio formativo abilitante si svolge, per quanto concerne la parte didattica, presso le facoltà universitarie, che organizzeranno i corsi con il personale docente di cui dispongono e, per ciò che attiene al tirocinio pratico, presso le scuole appositamente selezionate con l'ausilio personale in servizio, che sarà tenuto a collaborare in ragione delle funzioni che è chiamato a svolgere in adempimento dei propri obblighi lavorativi. Ritiene, pertanto, che possa escludersi che dall'organizzazione dei corsi in questione possa derivare alcun aggravio per il bilancio dello Stato. Richiama, poi, le direttive del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca sulla nuova *governance* degli atenei che sono invitati a razionalizzare le loro offerte formative e ad una gestione organizzata delle stesse in caso di discipline o corsi aventi carattere trasversale, come nel caso del corso di tirocinio per la abilitazione all'insegnamento.

Con riferimento al corso di tirocinio previsto dall'articolo 10, comma 4, conferma che le relative funzioni e attività possono essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Precisa, inoltre, che con i fondi sinora a disposizione è stato possibile far fronte alle spese necessarie alla sostituzione del personale con funzioni di *tutor*, distaccato a tempo pieno. Rileva, poi, che la figura del *tutor* organizzatore, di fatto, è già esistente, e si identifica nella figura del supervisore. Osserva, poi, che l'istituzione della figura del *tutor* coordinatore, insegnante a tempo parziale viene a determinare uno sgravio delle competenze dell'attuale supervisore, oggi *tutor* organizzatore, con l'unica conseguenza che si avrà minore necessità di personale a tempo pieno, anche in considerazione del minor numero di discenti. Ritiene, pertanto, che i fondi finora a disposizione utilizzati per il funzionamento delle strutture per la abilitazione all'insegnamento siano sufficienti per fare fronte alle future imminenti richieste di formazione insegnanti. Per quanto attiene al tirocinio formativo nel corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria, evidenzia che lo stesso continua ad avere una complessiva durata di quattro anni avendo inizio, in attuazione della nuova disciplina proposta, non più a partire dal primo anno ma dal secondo anno. In merito all'eventuale trattamento di missione da corrispondere al rappresentante del Ministero presso la Commissione per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'insegnamento, ribadisce che tale onere potrà trovare adeguata copertura nell'ambito delle disponibilità di bilancio esistenti nei pertinenti capitoli delle istituzioni universitarie o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sempre in relazione all'articolo 11, fermo restando che l'onere sostenibile costituisce comunque un limite di spesa, evidenzia, in ogni caso, che il numero dei docenti *tutor*, contrariamente a quanto attualmente accade, verrebbe correlato, in applicazione del decreto in esame, ad un numero programmato dei laureati da abi-

litare, da definirsi sulla base della programmazione dei posti vacanti negli organici del personale docente e che tale previsione dovrebbe comportare quindi il contenimento del numero dei tirocinanti. Segnala, peraltro, che nella riformulazione del comma 5, che emerge invece dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2010 in esito al parere del Consiglio di Stato n. 1061 del 19 marzo 2010, l'attività tutoriale dei tirocinanti verrebbe esclusa dagli effetti della clausola di salvaguardia prevista dal predetto comma 5, con il conseguente venir meno della garanzia di invarianza di spesa per questa fattispecie di *tutor*. Osserva, peraltro, che il predetto limite di spesa resterebbe confermato per l'attività dei *tutor* coordinatori ed organizzatori. Pertanto, nel caso venga recepita la predetta modifica, ritiene che debba essere segnalata sin d'ora la necessità che, nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, al comma 3 dell'articolo 11, venga inserita un'apposita clausola che garantisca la neutralità finanziaria dell'iniziativa ivi prevista. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 16, precisa che i nuovi corsi abilitanti e gli insegnanti saranno attivati dalle università solo per un numero di posti annualmente determinato dalla programmazione regionale del fabbisogno di personale docente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame ed esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili sui loro bilanci, integrate con gli introiti ricavati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, e delle risorse proprie che le Università potranno procurarsi nell'ambito della loro autonomia. Pertanto, ritiene che nessun corso potrà essere attivato ove non esistano risorse sufficienti.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, si riserva di valutare i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, al fine di predisporre una proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rilevata l'esigenza manifestata dal relatore di completare la valutazione delle implica-

zioni finanziarie del provvedimento, ne sospende l'esame che riprenderà al termine dell'esame in sede consultiva della proposta di legge recante la concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.

La seduta, sospesa alle 14.50, riprende alle 16.20.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le commissioni per l'esame finale di laurea magistrale di cui all'articolo 6 sono composte da docenti del corso di laurea o docenti della facoltà e la partecipazione a tali organismi rientra tra i compiti dei docenti, ai quali, pertanto, non spetta alcun emolumento;

l'integrazione delle predette commissioni con un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale non comporta un aggravio di spesa per il bilancio dello Stato, in quanto eventuali rimborsi relativi alle trasferte trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità esistenti nei pertinenti capitoli del bilancio delle istituzioni universitarie o del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il percorso formativo previsto agli articoli 7, 8 e 9 costituisce il tirocinio formativo abilitante, della durata di un anno, che, di fatto, sostituisce il biennio della scuola di specializzazione per la

formazione insegnanti e sarà operativo esclusivamente sulla base della effettiva esigenza del fabbisogno nazionale di insegnanti. Tale percorso formativo non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto sarà organizzato con il personale docente in servizio presso le facoltà universitarie e le scuole appositamente selezionate;

le risorse attualmente a disposizione per il funzionamento delle strutture per l'abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 10 e 11 risultano sufficienti per far fronte alle future richieste di formazione degli insegnanti;

con riferimento alle disposizioni di carattere finanziario di cui all'articolo 16, si precisa che i corsi di abilitazione per gli insegnanti saranno attivati dalle università solo per un numero di posti annualmente determinato dalla programmazione regionale del fabbisogno del personale docente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame ed esclusivamente nell'ambito delle risorse disponibili sui loro bilanci, integrate con gli introiti ricavati dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 e delle altre risorse proprie di cui le università potranno disporre nell'ambito della loro autonomia; nessun corso potrà, quindi, essere attivato ove non esistano risorse sufficienti;

tenuto conto della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2010, con la quale si preannuncia la disponibilità a riformulare l'articolo 16 dello schema in conformità ai rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere interlocutorio reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 18 gennaio 2010, al fine di precisare che i corsi previsti dallo schema medesimo saranno organizzati nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

nel presupposto che, qualora venga recepita la riformulazione del comma 5 dell'articolo 11, di cui al parere del Consiglio di Stato, sia inserita un'apposita clausola che garantisca la neutralità finanziaria delle disposizioni recate dal comma 3 del medesimo articolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sostituire il comma 1 dell'articolo 16 con il seguente:

1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, in materia di contribuzione studentesca.»

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che dalla clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica rende evidente come gli oneri derivanti dai corsi di formazione previsti dallo schema in esame o verranno sostenuti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica oppure dovranno essere posti a carico dei corsisti e ritiene, pertanto, che la formulazione della clausola di invarianza degli oneri contenuta nell'articolo 16 espliciti in modo più chiaro tale alternativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che le considerazioni del collega Borghesi, pure interessanti sotto il profilo del merito, non incidono sui profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. (Nuovo testo C. 3290 Governo e abb.)**PARERE APPROVATO**

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3290 e abb., recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, la quale, in particolare, ha chiarito che:

l'istituzione di un'unica banca dati nazionale della documentazione antimafia, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), costituisce una reingegnerizzazione di una applicazione informatica già esistente, operante nell'ambito di alcune prefetture e che verrà estesa a livello nazionale, dando luogo alla creazione di una banca dati di livello centrale. Tale intervento, per il quale è prevista una spesa di 600 mila euro, è già finanziato nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'interno previsti per il triennio 2010-2012 e, in particolare, quelli relativi al programma « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », con riferimento al Centro di responsabilità amministrativa « Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie »;

le disposizioni di cui all'articolo 9, volte alla promozione della buona prassi organizzativa dei coordinamenti interforze, peraltro già operativi in alcune realtà territoriali, non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica in

quanto non richiedono l'istituzione di nuovi uffici o strutture ed eliminano la possibilità di sovrapposizioni nell'attività investigativa;

l'articolo 10 si limita a promuovere le buone prassi, già previste non solo da diverse legislazioni regionali ma anche oggetto di numerosi protocolli a livello provinciale, per incentivare il ricorso alla stazione unica appaltante nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo nei bilanci degli enti interessati sulla base della legislazione vigente;

considerata l'opportunità di:

inserire, al comma 1 dell'articolo 1, una specifica clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla delega per l'emanazione il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

prevedere, al comma 4 dell'articolo 1, che lo schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione sia corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sia trasmesso, per l'espressione del parere, anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, al fine di una puntuale verifica degli effetti finanziari derivanti dallo schema medesimo;

esplicitare nel testo del provvedimento che alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), concernenti l'istituzione di una unica banca dati nazionale della documentazione antimafia, si provvederà nei limiti delle risorse previste allo scopo a legislazione vigente nell'am-

bito del programma « Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza » della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ad adottare, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;

conseguentemente, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.;

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: riassegnate al Ministero dell'interno con le seguenti: riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se la previsione di conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, al di sotto di una certa soglia, non sia suscettibile di determinare una eccessiva complessità delle contabilità aziendali tale da determinare riflessi negativi sugli appalti pubblici anche sotto il profilo finanziario. »

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02940 Bernardo: Dilazione dei termini di versamento delle imposte in favore delle imprese in difficoltà	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	102
5-02941 Messina: Utilizzo da parte della Guardia di finanza di un immobile privato sito in Como	98
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	103
5-02942 De Micheli: Corresponsione al comune di Empoli dei trasferimenti statali compensativi a fronte dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	99
---	----

RISOLUZIONI:

7-00335 Del Tenno e Contento: Proroga della detassazione degli investimenti in macchinari (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	100
<i>ALLEGATO 4 (Nuovo testo approvato della risoluzione)</i>	107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni termali, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali	101
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione Milo n. 5-02909 è stata ritirata dai presentatori e che l'interrogazione 5-02942 De Micheli è stata sottoscritta anche dal deputato Fluvi.

5-02940 Bernardo: Dilazione dei termini di versamento delle imposte in favore delle imprese in difficoltà.

Pietro FRANZOSO (Pdl) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pietro FRANZOSO (Pdl) ringrazia il Sottosegretario per l'esautiva risposta, sottolineando, tuttavia, la necessità di evitare che siano attivate da parte di Equitalia Spa, nei confronti delle aziende che hanno ottenuto la rateizzazione dei propri carichi tributari, le procedure volte al recupero coattivo dei crediti vantati nei loro confronti dall'erario, in quanto ciò rischierebbe di compromettere definitivamente la sopravvivenza delle predette imprese, le quali hanno subito, a causa della crisi economica, l'interruzione dei flussi finanziari sui quali avevano fatto affidamento per onorare gli impegni assunti con l'Agenzia delle entrate.

In tale contesto, riterrebbe opportuno indicare all'Amministrazione finanziaria, eventualmente attraverso un atto d'indirizzo, la necessità di applicare ogni strumento idoneo a dilazionare il più possibile l'adempimento degli obblighi tributari assunti dalle aziende che si trovino in una condizione di comprovata difficoltà.

5-02941 Messina: Utilizzo da parte della Guardia di finanza di un immobile privato sito in Como.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco BARBATO (IdV) osserva preliminarmente come la vicenda oggetto dell'interrogazione, se si fosse verificata

tra diversi soggetti, avrebbe potuto essere interpretata come un illecito penale, in quanto in sostanza si tratta della dazione in uso di un bene, in favore di un soggetto investito di funzioni pubbliche, senza il pagamento di alcun corrispettivo.

Nel caso di specie, l'anomalia segnalata dall'atto di sindacato ispettivo rappresenta una testimonianza del malessere in cui versa il Paese, ed appare ancora più eclatante e paradossale, in quanto l'utilizzatore dell'immobile è il Comando provinciale di Como della Guardia di finanza – vale a dire il Corpo deputato alla prevenzione e al contrasto delle evasioni e delle violazioni finanziarie –, che non soltanto non sta corrispondendo alcuna somma per l'occupazione di una porzione di un complesso immobiliare, di recente acquistato da una società la quale intenderebbe procedere alla sua ristrutturazione, ma si rifiuta di rilasciarlo, sia pure formulando generiche proposte transattive, impedendo così alla società acquirente di procedere ai programmati interventi di rinnovamento.

Nel manifestare la propria amarezza in relazione a tale vicenda, ritiene che il Ministero dell'economia e delle finanze dovrebbe attivarsi con sollecitudine sia per sanare la posizione debitoria della Guardia di finanza nei confronti della società proprietaria dell'immobile occupato dal Comando provinciale di Como, sia per formalizzare il titolo di tale occupazione.

Coglie, altresì, l'occasione per ribadire l'opportunità di procedere in tempi brevi all'audizione del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, anche al fine di avere ragguagli in merito alla situazione complessiva del Corpo.

5-02942 De Micheli: Corresponsione al comune di Empoli dei trasferimenti statali compensativi a fronte dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD) osserva preliminarmente come la questione della compensazione delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale riguarda non soltanto il comune di Empoli, espressamente menzionato nell'interrogazione, ma anche molti altri comuni, i quali, a causa del rifiuto dell'Esecutivo di rimborsare circa il 10 per cento delle minori entrate certificate relativamente al 2008, si vedono costretti a subire, di fatto, un'ulteriore riduzione di risorse. Ritiene quindi fondamentale comprendere se il Ministero dell'economia consideri ormai definitivi i trasferimenti effettuati a titolo di compensazione nei confronti dei comuni, ovvero riconosca di dover ulteriormente intervenire in materia.

Il Sottosegretario Luigi CASERO, ad integrazione della risposta, ricorda che le minori entrate per i comuni a seguito dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa sono state calcolate sulla base delle somme riscosse a tale titolo relative al 2007, rilevando pertanto come, ad avviso del Ministero dell'economia, i trasferimenti compensativi effettuate nei confronti dei predetti enti locali debbano considerarsi definitivi.

Alberto FLUVI (PD) sottolinea come la posizione, testé ribadita dal Sottosegretario, secondo la quale la questione delle compensazioni relative al 2008 deve considerarsi definita, in quanto, per il ristoro delle minori entrate, sono state prese a riferimento le certificazioni, trasmesse dai comuni, relative al 2007, non tenga conto del fatto che il patrimonio immobiliare residenziale è normalmente suscettibile di incrementi, i quali possono giustificare, già a partire dal 2008, un corrispondente aumento degli introiti ICI perduti dai comuni, come si è verificato nel caso affrontato nell'atto di sindacato ispettivo.

Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta, invitando caldamente il Governo e la maggioranza ad assumere idonee

iniziative in materia, anche nel quadro della manovra di finanza pubblica adottata ieri dal Governo.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvata dal Senato, ed abbinata.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) dichiara di non condividere il provvedimento nel suo complesso, pur non sollevando alcuna obiezione sui limitati aspetti del testo che attengono agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.**7-00335 Del Tenno e Contento: Proroga della detassazione degli investimenti in macchinari.**

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 19 maggio scorso.

Manlio CONTENUTO (PdL), nell'illustrare l'atto di indirizzo, di cui è cofirmatario, ricorda che la detassazione degli investimenti in macchinari, introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, rappresenta uno degli incentivi fiscali più interessanti per le imprese che, anche nelle versioni precedenti, hanno dimostrato di utilizzarlo ampiamente. Come è noto, tale beneficio opera lungo due direttrici: da un lato permette di sviluppare gli investimenti in apparecchiature e macchinari, dall'altro utilizza l'utile di impresa come leva per incentivarli.

In questa prospettiva ritiene che la limitazione temporale del beneficio al 30 giugno 2010 andrebbe riconsiderata, sia in virtù del fatto che permangono le ragioni di lenta ripresa dell'economia del nostro Paese, sia perché numerose imprese hanno rinviato l'acquisto dei beni oggetto dell'agevolazione in attesa di un miglioramento della situazione.

Al riguardo, ricorda in merito uno studio svolto da alcuni ricercatori della Banca d'Italia, nel quale, dopo aver evidenziato come la crisi sia stata in gran parte importata dall'estero, si sottolinea come il fattore « sfiducia », che ha giocato un ruolo decisivo nell'insorgere della crisi medesima, abbia sicuramente influito an-

che sulle decisioni di investimento e sul loro rinvio. Il predetto studio mette inoltre in evidenza, tra le misure che hanno avuto un maggior impatto positivo sulla domanda aggregata, oltre agli interventi di sostegno ai redditi delle famiglie, al potenziamento degli ammortizzatori sociali ed agli incentivi alla rottamazione, proprio la cosiddetta « Tremonti-ter ».

Richiama inoltre la recente Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica, nella parte in cui si evidenzia la specificità della recessione italiana, in relazione all'elevato peso dei beni capitali sul totale delle attività produttive nel quinquennio precedente alla crisi.

In tale contesto evidenzia come proprio la circostanza che gli investimenti sono risultati la componente della domanda aggregata che più ha risentito della crisi, dovrebbe indurre ad una proroga del termine di applicazione del beneficio. Tale conclusione risulta del resto confermata, sia dalla circostanza che, in genere, le aziende effettuano i propri investimenti nella fase di sospensione dell'attività produttiva coincidente con la pausa estiva, sia dal fatto che la « Tremonti-ter » innesca un meccanismo virtuoso sul piano fiscale.

Auspica quindi che il Governo voglia prendere in considerazione la proposta contenuta nella risoluzione, che confida possa raccogliere il consenso della Commissione.

Il Sottosegretario Luigi CASERO (PdL) esprime un apprezzamento di massima sull'atto d'indirizzo in discussione, rilevando come quello della detassazione degli investimenti in macchinari, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, costituisca uno degli strumenti moltiplicatori della crescita utilizzati dall'Esecutivo per stimolare l'economia.

Dichiara quindi che il Governo terrà conto, in sede di aggiornamento delle proprie strategie di sostegno ai settori economici nazionali, del predetto strumento, che appare in grado di produrre sull'apparato produttivo nazionale effetti maggiori di quelli ottenibili mediante il ricorso al sistema dei contributi cosiddetti « a pioggia ».

Osserva, peraltro, come l'onere derivante dal citato meccanismo di detassazione sia stato stimato in circa 1,5 miliardi di euro per il 2011, e come pertanto esso debba essere utilizzato non per tamponare gli effetti di una situazione di stagnazione, ma per assicurare un sostegno alle imprese non appena si avvertiranno i segnali di una ripresa dell'economia.

Maurizio DEL TENNO (PdL) richiama uno studio effettuato dalla CGIA di Mestre, relativo all'utilizzo da parte delle imprese dell'istituto della detassazione degli investimenti previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, il quale conferma come le aziende effettuino gli interventi di rinnovamento della propria dotazione infrastrutturale soprattutto nel secondo semestre dell'esercizio, segnatamente durante il periodo estivo.

Ritiene, quindi, che la mancata proroga della detassazione degli investimenti in nuovi macchinari fino al 31 dicembre 2010 rischierebbe di ridurre notevolmente gli effetti benefici della predetta agevolazione per l'intero apparato produttivo nazionale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel rilevare come anche l'Associazione bancaria italiana abbia confermato il sostanziale blocco delle richieste di finanziamenti per investimenti infrastrutturali da parte delle aziende, suggerisce di riformulare la risoluzione, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di assumere un'iniziativa normativa volta a disporre la proroga della detassazione degli investimenti in nuovi macchinari ed apparec-

chiature, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009.

Maurizio DEL TENNO (PdL) accoglie il suggerimento del Presidente, riformulando conseguentemente la propria risoluzione (*vedi allegato 4*).

Antonio PEPE (PdL) esprime una valutazione positiva sulla risoluzione, come riformulata, dichiarando su di essa il proprio voto favorevole.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 26 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni termali, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-02940 Bernardo: Dilazione dei termini di versamento delle imposte in favore delle imprese in difficoltà.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante, nel mettere in evidenza come molte aziende, a causa della grave crisi economica, abbiano difficoltà nell'onorare gli impegni assunti sia con il mondo bancario sia con il fisco, richiama l'accordo del 3 agosto 2009 tra Abi, Confindustria e Governo sulla possibilità, concessa a favore delle imprese in difficoltà con meno di 250 dipendenti, di congelare, per almeno 12 mesi, i pagamenti delle rate dei mutui bancari e di ottenere una dilazione di 270 giorni per quanto riguarda le scadenze di saldo a breve termine.

In proposito, sull'esempio della citata intesa, viene chiesto di assumere un'iniziativa normativa ovvero di intervenire affinché l'Agenzia delle entrate emani una circolare che preveda, a favore delle imprese in difficoltà economica, un periodo di sospensione di 12 mesi per il pagamento delle somme iscritte a ruolo dilazionate.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che, a conferma dell'attenzione riservata alle difficoltà dei contribuenti nell'adempimento dei loro obblighi fiscali, possono essere citati numerosi interventi normativi e di prassi; si fa riferimento, ad esempio, all'avvenuta abrogazione della norma che prevedeva l'obbligo della fideiussione bancaria per ottenere la rateizzazione del debito, all'aumento dei tempi stessi di rateizzazione (fino a 72

mesi) e alla possibilità di rateizzare anche gli interessi moratori e i compensi di riscossione.

In tal senso, peraltro, viene evidenziato come la diffusa possibilità di rateizzare le somme iscritte a molo, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ha consentito di andare incontro alle esigenze dei contribuenti in situazione di temporanea difficoltà ottenendo altresì una maggiore efficienza nell'attività di riscossione, grazie alla riduzione del numero delle procedure cautelari ed esecutive avviate.

Ciò premesso, l'Agenzia fa presente che l'emanazione di una circolare che preveda il congelamento dei pagamenti rateali in atto per un periodo di 12 mesi, non sarebbe legittima, in quanto andrebbe a disporre in una materia già disciplinata dalla legge.

Quanto, invece, alla proposta di assumere iniziative normative volte a tutelare i contribuenti-debitori che versino in situazioni di grave crisi finanziaria, occorre, in ogni caso, tenere conto sia delle conseguenze in termini di minor gettito atteso, derivante direttamente dalla sospensione delle procedure esecutive in corso, sia della prevedibile diminuzione del tasso di adesione spontanea, dovuto all'indebolimento dell'effetto di deterrenza garantito dall'azione degli agenti della riscossione.

ALLEGATO 2

5-02941 Messina: Utilizzo da parte della Guardia di finanza di un immobile privato sito in Como.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Relativamente alla questione segnalata con l'interrogazione in esame il Comando Generale della Guardia di finanza ha riferito che il Nucleo di Polizia Tributaria di Como occupa, da oltre 20 anni, una porzione del complesso immobiliare « ex Monastero delle Madri Benedettine » e, precisamente, quella con ingresso da Via Raimondi n. 2, denominata Caserma « Franco Mazzi ».

La Caserma « Mazzi », dapprima demaniale, era stata assegnata in uso governativo al Corpo. Successivamente, per effetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2005, è stata ceduta alla « CONI Servizi S.p.A., con sede in Roma – Largo De Bosis, 15. Quest'ultima l'ha venduta alla società SICILCASE S.r.l., con sede in Busto Arsizio (VA) – Viale Cadonia n. 5, che a sua volta, in data 06 maggio 2008, l'ha rivenduta alla società « COMO 2006 SRL » con sede in Bergamo – Via Matris Domini n. 3.

In considerazione delle repentine operazioni di compravendita, non è stato possibile procedere alla formalizzazione degli atti di locazione passiva da parte del Corpo, peraltro, mai richiesta dalle diverse proprietà susseguitesesi che, invece, hanno richiesto il rilascio del bene.

Nel 2006 il Comando Generale della Guardia di finanza ha autorizzato il trasferimento del Nucleo di polizia tributaria di Corno dalla Caserma « Mazzi » alla caserma « Fin. Luigi Valli », (ubicata in Como – Frazione Albate, Via G. Medici n. 34), previa esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento (a cura

e spese del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia), attualmente ancora in corso.

Il predetto Comando Generale evidenzia che il proprio intendimento è stato sempre quello di effettuare, a posteriori, i pagamenti relativi alle occupazioni extracontrattuali con il ricorso al riconoscimento del debito.

Per quanto attiene la richiesta di pagamento per l'occupazione relativa al periodo dal 06 maggio 2008 al 06 gennaio 2010 il Comando Generale ha rappresentato di aver ricevuto, per il tramite del Reparto Tecnico Logistico Lombardia, la lettera dell'11 febbraio 2010 con la quale lo Studio Legale Associato Conti Vannini di Bergamo nel chiedere di sapere quando verrà effettuata la riconsegna dell'immobile comunica che l'importo del debito vantato per il periodo di riferimento ammonta ad 200.000,00 euro.

Al riguardo il Comando Generale della Guardia di finanza evidenzia che attesa l'originaria demanialità del bene e la mancanza, da sempre, di un contratto locativo in essere, anche con le precedenti proprietà, ai fine di poter corrispondere all'attuale creditore la somma necessaria all'estinzione, della posizione debitoria, è necessario addivenire ad un transattivo », nel quale, oltre all'importo dovuto per il periodo di occupazione *sine titulo*, che comunque andrà opportunamente stabilito a cura della competente Filiale dell'Agenzia del demanio, dovrà anche essere sancito che il momento del rilascio della porzione immobiliare di Via Raimondi n. 2 dovrà necessariamente coincidere con il completamento dei lavori di adeguamento

mento nella Caserma « Fin. Luigi Valli », ove sarà allocato il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Como.

Il Comando Generale, infine, nel segnalare che non risulta pervenuta alcuna

fattura emessa dalla società « Como 2006 S.r.L », fa presente che il rilascio della porzione immobiliare di Via Raimondi n. 2, potrà avvenire verosimilmente entro la metà del mese di luglio del corrente anno.

ALLEGATO 3

5-02942 De Micheli: Corresponsione al comune di Empoli dei trasferimenti statali compensativi a fronte dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'On. De Micheli – nel segnalare che l'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale – fa presente che il comune di Empoli avrebbe ricevuto a titolo di rimborso delle conseguenti minori entrate per l'anno 2008 l'importo di euro 3.527.734,48, a fronte di una perdita di gettito che ammonterebbe come da certificazione presentata al Ministero dell'Interno, a euro 3.959.493,43.

Conseguentemente, chiedono se il Governo sia a conoscenza delle reali spettanze attese dal predetto Comune di Empoli, nonché della discrepanza tra i dati evidenziati dal Ministero dell'interno sul proprio sito istituzionale e quelli comunicati dal Comune in questione.

Al riguardo, si fa presente che, proprio al fine di procedere all'integrale rimborso delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'ICI prima casa, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126, l'originario stanziamento di circa 2.604 milioni di euro è stato inizialmente integrato della somma supplementare di 260 milioni di euro, riconosciuta per l'anno 2008 a titolo di regolazione contabile pregressa dal comma 8, dell'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Successivamente, sulla base delle certificazioni trasmesse dai comuni interessati al Ministero dell'Interno, in applicazione del comma 32, dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, attestanti l'ammontare del minor gettito ICI in questione, tale stanziamento è stato integrato dal comma 127, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 di 156 milioni di euro per l'anno 2008 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Pertanto, le risorse attualmente finalizzate al rimborso del minor gettito ICI ammontano a 3.020 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3.364 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Per quanto riguarda la differenza tra le spettanze attese dai Comune di Empoli e quelle comunicate dal Ministero dell'Interno, e più in generale le differenze tra quanto riconosciuto per l'anno 2008 e quanto certificato dai comuni in relazione allo stesso anno 2008, si precisa la differenza deriva dalla circostanza che per il ristoro delle minori entrate ICI sull'abitazione principale per l'anno 2008 sono state prese a riferimento le certificazioni trasmesse dai comuni interessati nell'anno 2008 e relative alle minori entrate 2007, che ammontano complessivamente a 3.020 milioni di euro, e non già, come richiesto dai comuni e dall'ANCI, le minori entrate certificate nel 2009 sulla base dei dati 2008 pari a 3.364 milioni di euro.

Conseguentemente, l'ulteriore integrazione dello stanziamento per l'anno 2008

dell'apposito capitolo di bilancio 1321 dello stato di previsione del Ministero dell'interno finalizzato al rimborso ai comuni del minor gettito ICI sull'abitazione principale, necessiterebbe di un apposito intervento legislativo che dovrebbe anche farsi carico di reperire le occorrenti risorse finanziarie a copertura del relativo onere per il bilancio statale che ammonta a 344 milioni di euro.

Sulla questione il Ministero dell'interno ha comunicato, di aver informato ogni singolo Comune dell'importo spettante, pagandola integralmente, sulla base delle citate prescrizioni di legge, integrate da ultimo dal citato articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), con conseguente modificazione delle assegnazioni finanziarie per tale operazione

nella misura di 156 milioni di euro per l'anno 2008, e 760 milioni di euro per il 2009.

Ciò ha determinato, per l'anno 2008, un fondo complessivo di euro 3.020.000.000,00, il quale copre solo l'89,75 per cento circa delle somme certificate dai Comuni, pari a circa 3.364.550.000,00.

Per il 2009, invece, gli stanziamenti coprono integralmente gli importi dovuti.

Di conseguenza, al Comune di Empoli, per l'anno 2008, è stata attribuita la somma di euro 3.554.598,74, cifra corrispondente all'89,75 per cento dell'importo certificato pari ad euro 3.959.493,43.

Il Ministero dell'interno ha, infine, precisato che non sussistono errori o discrepanze sui dati divulgati sul sito Internet della propria Direzione Centrale della Finanza Locale.

ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-00335 Del Tenno e Contento: Proroga della detassazione degli investimenti in macchinari.**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premessi che:

la detassazione degli investimenti in macchinari, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009, costituisce un utile strumento di sostegno del tessuto economico;

la predetta agevolazione risulta tuttavia applicabile agli investimenti effettuati solo fino al 30 giugno 2010;

nell'attuale fase di crisi economica è importante mantenere in vigore quelle misure che siano in grado di incentivare l'attività economica e favorire l'ammodernamento dell'apparato produttivo nazionale;

in particolare, è auspicabile che la vigenza della predetta agevolazione sia

prorogata fino alla fine dell'anno in corso, al fine di assicurare un concreto aiuto alle imprese, che generalmente effettuano gli interventi di rinnovamento della loro dotazione infrastrutturale durante il periodo estivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere un'iniziativa normativa volta a disporre la proroga, fino al 31 dicembre 2010, dell'esclusione dal reddito d'impresa del 50 per cento degli investimenti in nuovi macchinari ed apparecchiature, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2009.

(7-00335) « Del Tenno, Contento ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	109
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, Pes, Siragusa, De Torre, Lolli, Levi, Nicolais, Picierno, Mazzarella, Russo, De Biasi, Rossa</i>)	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	115
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
Sull'ordine dei lavori	118
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema <i>International Baccalaureate Organization (IBO)</i> . Atto n. 209 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e approvazione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	118
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	139

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa). Nomina n. 66 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
Sui lavori della Commissione	121

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	121
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	140

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2010.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), ricordando che le audizioni svolte hanno evidenziato diversi rilievi critici, sottolinea innanzitutto che dal punto di vista generale era assolutamente necessario pervenire a un provvedimento sulla formazione iniziale dei docenti che rappresenta peraltro un primo tassello di una riforma più complessiva. Precisando che le sue critiche non sono di tipo ideologico e che si sforzerà di dare indicazioni costruttive, segnala che sul reclutamento la relazione illustrativa del Governo sottolinea che l'urgenza riguarda la formazione iniziale e che, in ogni caso, nonostante la complementarità, i due aspetti possono essere disciplinati in tempi diversi. Ritiene invece

che i due aspetti debbano essere disciplinati contestualmente e che non è immaginabile affrontare il tema della formazione senza disciplinare il reclutamento. Vi è senz'altro un ritardo del livello qualitativo della scuola italiana rispetto ai paesi OCSE: tali difficoltà sono da ricondurre anche a *deficit* di formazione degli insegnanti, ma non solo ad esso.

Osserva quindi che nel provvedimento è stata concepita in maniera molto autoreferenziale la formazione iniziale dei docenti, con una grande attenzione alle conoscenze disciplinari ma pochissima alle attività di laboratorio; rispetto ad una svolta come quella offerta dal provvedimento, si sarebbe attesa invece una soluzione diversa dalla riproposizione di vecchi schemi. Vi è quindi un eccessivo rafforzamento di discipline, ma anche la previsione di un ruolo dell'università nella formazione dei docenti che dovrà essere valutato attentamente. La scuola è infatti messa da parte rispetto all'università, con un centralismo universitario e amministrativo che pervade tutto l'impianto del provvedimento. Segnala, per esempio, che nei consigli dei tirocini la presenza di dirigenti scolastici non appare congrua, mancando una rappresentanza equilibrata tra i docenti scolastici, che conferma una scarsa attenzione per il settore scolastico. Analoghe considerazioni valgono per la composizione della Commissione di esame prevista per la fine del tirocinio. Rileva infine che manca nel provvedimento un richiamo esplicito alla scuola paritaria: l'articolo 11 riguarda gli insegnanti di ruolo e in distacco, con un previsione non applicabile alle scuole paritarie.

Elena CENTEMERO (Pdl) ricorda che già quando era in vigore il sistema delle SSIS le scuole paritarie erano ricomprese

sia per la figura dei docenti *tutor* che nella formazione nel suo complesso.

Paola GOISIS (LNP) chiede di togliere dalla premessa l'esplicito riferimento al fatto che si attribuisca alla responsabilità degli insegnanti, considerati non sufficientemente non preparati, i non buoni risultati della scuola italiana. Sottolinea, anzi, come recentemente è stato affermato, che gli insegnanti italiani svolgono un'attività meritoria che diventa per molti aspetti eroica. Nel merito, ritiene che occorre tenere bene distinta la specificità della scuola di infanzia rispetto alla scuola primaria, trattandosi di attività docenti molto diverse tra di loro. Sottolinea che vi sono insegnanti con anche dieci anni di servizio i quali, per varie ragioni tra le quali la cancellazione delle SSIS, non hanno potuto abilitarsi. A tal proposito, osserva che occorre prestare particolare attenzione a tale fascia di insegnanti che ha consentito, con sacrificio, la continuità didattica della scuola italiana, avendo ricevuto in cambio il più delle volte un trattamento retributivo sperequato. Rammenta inoltre che tale tipologia di insegnanti è stata chiamata in servizio dal ministero e non a discrezione: la legge n. 244 del 2007 ha creato le problematiche inerenti alle graduatorie a « pettine » e a « coda », permettendo ad alcune tipologie di insegnanti di essere inseriti in oltre tre province, con una forte migrazione di insegnanti dal Sud al Nord. Ciò ha comportato che molti insegnanti del Nord Italia siano rimasti senza collocazione a vantaggio di quelli del Sud, con una situazione che si è aggravata successivamente in conseguenza dell'approvazione del cosiddetto decreto « salva precari ». Ribadisce quindi che la fascia di insegnanti non abilitati che hanno prestato docenza per anni, non possono in alcun modo essere accumulati ai neolaureati, rischiando di essere escluse del tutto dall'insegnamento.

Ritiene opportuno inoltre fare riferimento alla situazione, che ben conosce personalmente, relativa alla provincia di Padova dove gli insegnanti precari risul-

tano tutti residenti nella provincia ma non hanno avuto la possibilità di entrare ai corsi abilitanti; rappresentano la terza fascia dei docenti non abilitati, posizionati in coda a tutti gli altri che invece sono stati più volte facilitati da vari provvedimenti legislativi. Sostiene che occorre prendere atto di tale realtà, ricordando che sulla questione ha già espresso perplessità il Consiglio di Stato che ha avuto modo di dire che di questi insegnanti deve tenersi assolutamente conto nelle decisioni che il legislatore intenderà adottare in futuro. Ritiene, in conclusione, che gli interventi che ha sollecitato siano imprescindibili perché la parte politica alla quale appartiene approvi la proposta di parere che il relatore predisporrà. Si tratta di una questione di rispetto e di onore a rendere al lavoro svolto da tali docenti, che sono colleghi suoi e di molti componenti della Commissione che svolgono il lavoro di docenti.

Maria COSCIA (PD) fa presente che farà un intervento sia sull'impianto complessivo sullo schema di regolamento in esame sia su questioni di merito. Ricorda un primo nodo di fondo, più volte sottolineato nelle varie audizioni che si riferisce al rapporto tra formazione iniziale e reclutamento ed in particolare all'esaurimento delle graduatorie esistenti. A tal proposito, ricorda i provvedimenti in materia, varati dal Governo Prodi, che aveva dato vita ad un iter complesso, pur mantenendo l'unitarietà tra formazione e reclutamento, prevedendo un piano di assunzione triennale di oltre 150 mila precari; ciò avrebbe permesso di esaurire l'annosa questione delle graduatorie permanenti, che si sarebbero trasformate in graduatorie ad esaurimento ed avrebbe messo un punto ad una situazione problematica, dando certezza di futuro a un gran numero di precari. In questo quadro, ricorda che attualmente sono stati operati all'interno della scuola numerosi tagli agli organici, in tal maniera non si potranno offrire quelle prospettive che sono necessarie alle giovani generazioni. Anche l'eccessiva anzianità del corpo docente, rile-

vata anche in ambito europeo non deve indurre a giudizi critici, ma va apprezzata proprio in quanto eroica, come testé ricordato dalla collega Goisis.

Lo schema di regolamento, oggetto di esame rischia quindi di essere un provvedimento foriero di illusioni in quanto prospetta la formazione del personale che non potrà accedere realmente ai ruoli. Al riguardo, ricorda che, massimamente, stanno insegnando docenti non abilitati; ciò ha comportato anni di istruzione pubblica portata avanti da docenti mancanti del titolo fondamentale. Occorre dunque ipotizzare soluzioni capaci di delineare percorsi certi. Aggiunge che la situazione dei precari è frammentata e complessa e annovera decine di migliaia di docenti appartenenti alla prima fascia, un numero relevantissimo di neolaureati che hanno frequentato le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), che si vanno ad aggiungere a quelli già citati. Ribadisce quindi che se non si affronta alla radice il problema: lo schema di regolamento rischia quindi di ridursi ad un mero *spot* propagandistico. Evidenzia inoltre l'ulteriore questione relativa al rapporto fra conoscenze e competenze, oggetto di indicazioni della nota direttiva europea del 2007 che, non appare recepita nello schema di regolamento in esame. Al riguardo, ritiene che il provvedimento in oggetto sia sbilanciato nel dare maggiore rilievo alle competenze specifiche disciplinari e non alle competenze pedagogiche e didattiche, più legate alla tecnica dell'insegnamento e alla capacità di trasmettere la conoscenza. Ritiene altrettanto essenziale inoltre che, in ambito formativo, si faccia riferimento alla dimensione organizzativa della *governance* della scuola che è, come noto, un sistema di relazioni complesse, di cui va acquisita adeguata conoscenza. Lo schema di formazione quinquennale proposto nel provvedimento in esame d'altra parte, relativo a scuola di infanzia e scuola primaria, mostra alcune contraddizioni e soprattutto uno stacco netto con la scuola secondaria di primo e secondo grado, venendo così a mancare l'unitarietà che deve essere propria della

funzione docente. A tal proposito, ritiene preferibile prefigurare una formazione iniziale comune per tutti i gradi di insegnamento per poi diversificare le specificità, facendo particolare attenzione agli aspetti tecnico-pratici, pedagogico-didattici che devono essere legati alla parte teorica e disciplinare.

Considera peraltro corretto l'inserimento del tirocinio già dal secondo anno per la scuola primaria e la scuola d'infanzia, mentre stigmatizza il fatto che per la scuola secondaria il tirocinio attivo venga posto alla fine, non dando la possibilità agli aspiranti docenti di conoscere approfonditamente e di frequentare realmente l'ambito scolastico; in questo senso, condivide quanto già espresso sul punto dalle colleghe Goisis e Santolini. Osserva altresì, che lo stesso rappresentante di Confindustria, il dottor Gentili, nella sua audizione ha rilevato che l'impianto generale dello schema di regolamento proposto delinea una relazione tra scuola e università troppo *universitario-centrico*. Al riguardo, ritiene fondamentale creare un rapporto paritario tra università e scuola e di scambio proficuo tra le due realtà; storicamente l'università, in materia di formazione, ha a volte privilegiato il versante teorico. Concorda quindi anche con quanto detto dalla collega Goisis circa le responsabilità di una situazione delicata e complessa quale è quella dei precari, che non possono essere addossate unicamente agli insegnanti i quali, in mancanza di una riforma organica, hanno garantito con una sorta di volontariato eroico la continuità dignitosa dell'istituzione scolastica italiana. Se non si tiene conto di tale situazione si rischia la deriva e la frana definitiva del patrimonio scolastico italiano. In merito poi alle tabelle allegate, osserva che è opportuno pensare ad un percorso specifico per la scuola dell'infanzia, da collegarsi agli insegnanti di asilo nido, in modo da garantire unitarietà per la fondamentale fascia di età che va da 0 a 6 anni. Rileva che implementando qualitativamente la formazione per quella fascia di età, giungeranno alle successive fasi scolastiche sicuramente gli alunni migliori;

affinché questo si realizzi, però, va salvaguardata la specificità dei docenti di quei percorsi scolastici, come ha già correttamente rilevato nella sua audizione la professoressa Pontecorvo. Esprime altresì preoccupazioni sul fatto che scelte non oculate e ponderate possano avere una ricaduta negativa sulla scuola primaria, fiore all'occhiello universalmente riconosciuto della scuola italiana.

Auspica che le proposte precise che ha indicato, anche a nome del gruppo al quale appartiene, siano recepite per migliorare l'impianto complessivo del provvedimento in esame, rafforzando la parte più legata alla funzione docente di cui va salvaguardata l'unitarietà e la formazione all'approccio pedagogico-didattico. Conclude, infine, ribadendo ancora una volta che è necessario ritrovare il filo che lega la formazione iniziale con il reclutamento, in quanto, al di là di discorsi demagogici, occorre dare prospettive serie ai precari, dei diversi percorsi scolastici, e alle giovani generazioni.

Eugenio MAZZARELLA (PD) condivide le espressioni dei colleghi ma, considerato il ruolo di docente universitario che ha svolto, vuole sottolineare particolarmente il richiamato centralismo dell'università che considera un sintomo del male e non una causa. Al riguardo, aggiunge che il provvedimento in esame non affronta e non taglia il nodo di Gordio relativo al reclutamento. Rammenta di aver già chiesto, una ventina d'anni fa, l'abolizione delle facoltà di scienze della formazione e che il proseguire di una situazione come quella evidenziata ha sbilanciato tutta la formazione in chiave «iperuniversitaria». Osserva, inoltre, che la forte presenza dell'università nel settore della formazione iniziale, serve a colmare un deficit formativo inerente alla preparazione di base degli studenti. Ricorda come il percorso che contemplava le SSIS, inizialmente di sette anni, oggi viene proposto in un percorso quinquennale al quale si aggiunge un anno di tirocinio. Si tratta di una formazione onerosa e complessa, con uno stipendio che rappresenta poco più

del doppio dell'emolumento a sostegno del clero: in tal modo l'insegnamento diviene una sorta di volontariato sociale. Rileva quindi che non è possibile tagliare oltre 100 mila situazioni lavorative docenti, mentre si immagina il nuovo scenario della formazione iniziale degli insegnanti; al riguardo ritiene essenziale recuperare preliminarmente i serbatoi del precariato, attivando anche possibili percorsi paralleli; altrimenti si incorrerà in un blocco totale degli ingressi sia oggi che per il futuro. In conclusione, come sosteneva Hegel, il quale, parlando di logica e metodo, evidenziava che l'insegnamento si apprende nello stesso modo del nuoto e cioè tuffandosi, occorre chiedersi in questo caso specifico dove sia la vasca o, meglio, chi gestisca la vasca del futuro della docenza in Italia.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, intervenendo in sede di replica, ricorda che si è giunti alla fine dell'esame dello schema di regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, che ha suscitato perplessità ma anche forte attenzione da parte di tutte le componenti politiche che si sono sentite investite di una forte responsabilità nel discutere il provvedimento, giungendo alla conclusione del suo esame. Come evidenziato nel corso della discussione, rammenta che la Commissione è formata da commissari competenti che conoscono approfonditamente le materie di cui si sta discutendo. Si tratta di un provvedimento che definisce la disciplina della formazione iniziale della docenza almeno per i prossimi venti anni, avendo ben chiaro che i cicli di formazione sono lunghi, e che provvederà quindi alla formazione di almeno due generazioni di docenti.

Osserva che nella premessa della proposta di parere che predisporrà intende sottolineare la discontinuità, voluta dal Governo, rispetto al metodo delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS). Al riguardo, il Governo giustifica le nuove scelte, non addossando la responsabilità agli insegnanti ma sottolineando che la preparazione data fino ad

ora non sembrerebbe più adeguata alle sfide richieste dal mondo della scuola di oggi. A tal proposito, aggiunge che per lo stesso motivo l'Esecutivo ha inteso insistere di più sulla parte disciplinare: nel provvedimento in esame vi è un totale rovesciamento del metodo di formazione proposto poiché alle scuole di specializzazione *ad hoc* per gli insegnanti si sostituisce, integralmente, la formazione nelle facoltà universitarie. Si dichiara disponibile comunque al confronto su questo aspetto specifico, se ciò dovesse essere richiesto dai colleghi. Aggiunge che l'identità del percorso quinquennale per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria era stata votata favorevolmente e all'unanimità nel febbraio del 2009 dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di scienze della formazione, dando un forte appoggio al Governo per proporre l'unicità del percorso.

Maria COSCIA (PD) osserva che, in quella sede, si era sì discusso di un percorso unitario, ma che a ciò è seguita la previsione di aree specifiche.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ribadisce che il Governo si è sentito rafforzato dal ricordato parere dei presidi nel prendere la decisione assunta. Ricorda quindi che le principali richieste di modifiche al provvedimento che intende proporre concernono la specificazione dell'anno accademico di partenza dei tirocini formativi e delle lauree magistrali, differenziando anche le varie situazioni; il recupero della possibilità, attualmente non contemplata, dei passaggi di ruolo e di cattedra; la distinzione del percorso scuola primaria e scuola dell'infanzia, con collegamento per quest'ultima all'insegnamento degli asili nido e la possibilità di ottenere la doppia abilitazione; la ripresa delle aree di specificità per gli insegnanti della scuola primaria in base alle loro attitudini; una previsione certa e non solo possibile, all'articolo 3, comma 5, per i periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche; l'acquisizione dei crediti per gli apprendimenti in sedi informali e non formali e

l'alternanza scuola lavoro; la possibilità per tutti i laureati di accedere al tirocinio formativo attivo; la garanzia di una rappresentanza equilibrata nel consiglio di tirocinio tra docenti di scuola e docenti di università. Rappresenta in particolare, in riferimento a questo ultimo punto, che già una quindicina di anni fa si decise la formazione degli insegnanti nelle università, mantenendo però vivi una pluralità di metodi di formazione che ha creato la situazione problematica e complessa di fronte alla quale ci si è trovati successivamente. Aggiunge, altresì, che l'università non ha preso troppo sul serio la funzione di formazione, relegando la formazione a facoltà e dipartimenti che non avevano grande prestigio scientifico; stigmatizza il fatto che il grande matematico non ha mai formato docenti e che, a maggior ragione, la didattica delle discipline non è stata mai affrontata da grandi ed eccellenti accademici.

Ricorda quindi che nella proposta di parere che sottoporrà all'attenzione dei colleghi saranno inoltre recepiti tutta un'altra serie di spunti, come quello offerto dall'onorevole De Torre, circa la possibilità di crediti speciali da distribuire in tutti gli anni di formazione. Infine, sul reclutamento, osserva che è responsabilità del Governo recuperare la fiducia di quei laureati che non hanno potuto accedere alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, in quanto abolite senza aver prima prefigurato altre modalità di formazione. Per tale motivo il Governo ha predisposto il tirocinio formativo attivo per quei soggetti laureati che non hanno potuto accedere alle SSIS. A tal riguardo evidenzia che si tratta di una forma transitoria di abilitazione all'insegnamento, una corsia preferenziale, prima dell'avvio delle lauree magistrali *ad hoc*. Aggiunge altresì che si è trattato di una scelta obbligatoria tendente a riparare il *vulnus* creato dalla chiusura delle SSIS. Concorda poi con quanto detto dalla collega Goisis: è necessario trovare una soluzione comune per tutti quegli insegnanti che hanno espletato la docenza senza essere in possesso del titolo abilitante. A tal proposito

vuole ricordare però alcuni dati che ha richiesto espressamente al Ministero per un approfondimento e che mette a disposizione dei colleghi. Si evidenzia che complessivamente sono 208.447 i precari, considerando gli aspiranti una sola volta e prendendo a riferimento la graduatoria in cui risultano inclusi col punteggio più alto, nell'ipotesi che questo sia riferito al servizio di insegnamento. Ricorda, ancora, che con la legge n. 143 del 2004, si è fatto un salto di qualità, essendo state bandite le ultime sessioni riservate di abilitazione, organizzate dalle università e destinate solo ai supplenti in possesso di specializzazione per il sostegno e con 360 giorni di servizio. Aggiunge inoltre che nel 2007-2008 le graduatorie provinciali permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, non essendo più consentiti nuovi inserimenti. In merito alle sessioni riservate di abilitazione, osserva, ancora, che è rilevabile il numero degli aspiranti che in tal modo hanno ottenuto l'inclusione in graduatoria permanente; il numero complessivo di tali docenti risulterebbe pari a 62.500 circa su un totale di 280 mila iscritti.

Tornando quindi allo schema di regolamento in esame, ricorda le richieste avanzate sia da parte della collega Goisis che da parte dei rappresentanti dei gruppi dell'UdC e del PD. A tal proposito ritiene che occorra prevedere il tirocinio formativo attivo come formula transitoria, slegato dalla laurea magistrale, per dare risposta a chi è stato privato dall'accesso alle SSIS. Altra questione fondamentale è legata poi al problema dei costi e delle reali possibilità delle università di svolgere l'attività richiesta, visto che non possono, allo stato, prevedere tirocini né per 200 mila né per 50 mila aspiranti docenti. Come il collega Mazzarella potrà confermare, le università italiane non sono pronte né da un punto di vista organizzativo né finanziario ad assumere tale funzione. Segnalare quindi il problema al rappresentante del Governo perché ne faccia carico. Al riguardo, sottolinea che la sua posizione è favorevole ad una linea di maggiore rigore: i precari senza abilita-

zione sono saliti in cattedra in assenza di valutazione, avendo dato la disponibilità da laureati a svolgere un lavoro precario.

Paola GOISIS (LNP) ritiene che vi saranno molte cause in materia al ministero.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, in qualità di relatrice, ritiene eccessivo considerare il servizio prestato come requisito privilegiato per la formazione iniziale e per accedere stabilmente all'insegnamento; si continuerebbe infatti a perpetuare un errore già commesso a partire dagli anni Ottanta. A tal proposito, ribadisce che il servizio non può essere considerato, come sostituzione della selezione; si dichiara comunque disponibile a valutare la possibilità di giungere ad un punto di convergenza, che non comprometta in ogni caso l'azione del Governo. Si potrebbe per esempio rivedere alcuni tirocini formativi con la previsione di valorizzazione di quegli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni. Condivide inoltre la proposta di prevedere *stage* all'estero come suggerito dalla collega Centemero.

Elena CENTEMERO (PdL) ricorda che una disposizione analoga era contemplata nella legge Moratti.

Paola GOISIS (LNP) ritiene tale punto non rilevante per la Commissione.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, ricorda il richiamo alla indicata legge è dovuto al fatto che è stata ampiamente discussa e varata da una maggioranza simile all'attuale.

Paola GOISIS (LNP) sottolinea come lei e la sua parte politica non siano interessate ad alcun tipo di « sanatoria », ma ritiene che, come si dà la possibilità di fare il tirocinio ai neolaureati, si deve dare la stessa possibilità a chi ha insegnato per molti anni.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, sottolinea come il punto nodale della que-

stione, come riferito anche in Commissione nel corso delle audizioni, sia quello di non voler affrontare una prova di ammissione, in virtù dell'insegnamento prestato.

Paola GOISIS (LNP) dichiara che se si trovasse personalmente nella condizione di aver insegnato per dieci anni, non condividerebbe l'esigenza di dover svolgere una verifica ulteriore per accedere ad un tirocinio formativo. I soggetti interessati potrebbero essere disposti al massimo ad affrontare un esame orale.

Maria COSCIA (PD) osserva che se il Ministero non fornisce numeri chiari, in materia di programmazione per il reclutamento e per la formazione iniziale non si può raggiungere nessun tipo di certezza sull'argomento. Ribadisce che occorre sapere quanti corsi abilitanti le università italiane sono in grado effettivamente di attivare, per poter organizzare nel tempo corsi che portino al conseguimento dell'abilitazione. Aggiunge, inoltre, facendo riferimento alla recente manovra economica varata dal Governo, che non è possibile continuare a credere che l'università possa dare a costo zero risposte positive sulla formazione. La realtà è che le università non possono attivare i corsi previsti perché non hanno fondi neanche per il funzionamento ordinario. Ribadisce che solo se si chiarisce quali siano i corsi e a quali costi si possono avviare, sarà possibile svolgere un reale progetto pluriennale di formazione iniziale della docenza italiana.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, condivide innanzitutto la proposta della collega Goisis di prevedere un esame orale, come da lei richiesto. Ritiene d'altra parte che il compito della Commissione sia quello di proporre al Governo condizioni e osservazioni capaci di aprire prospettive di confronto. Sottolinea che ci si trova di fronte ad un percorso stretto sia per i precari che per i neolaureati, ai quali occorre però indicare i criteri certi per il futuro.

La seduta termina alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 1*). Ricorda che si tratta di un parere largamente atteso, come è stato dimostrato dalle molteplici e importanti audizioni che sono state svolte, su un tema delicato e complesso, con la definizione di un percorso che inciderà per i prossimi anni sulla formazione iniziale degli insegnanti di ogni scuole di ordine e grado.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si chiede se il rappresentante del Governo non provi imbarazzo per il parere presentato dal relatore contenente una serie infinita di condizioni e osservazioni che più che dalla maggioranza ci si dovrebbe aspettare dall'opposizione. Sottolinea che condivide quanto espresso dalle condizioni poste nel parere, ma deve constatare che il Governo sulla questione è intervenuto male sia nel metodo che nel merito. Rammenta come

con lo schema di regolamento oggetto di discussione, si andrà a selezionare la prossima classe docente e che dalla qualità della selezione stessa dipenderà la formazione dei giovani. Al sistema messo in atto dal Governo manca peraltro un appoggio fondamentale: infatti non si può preparare gli insegnanti se non si sa come verranno poi assunti. Sottolinea quindi che si è di fronte a un provvedimento che nasce in un alveo errato che trova la sua fonte nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui si predispongono i tagli per la scuola, operati prima di costruire peraltro il nuovo modello scolastico nazionale.

Nel metodo, ritiene che il provvedimento sottragga al Parlamento la possibilità di un reale confronto che avrebbe potuto portare ad una condivisione da parte di tutte le forze politiche, dando voce ai sentimenti e alle istanze degli insegnanti che attendono tale riforma e che hanno espresso nelle audizioni forti critiche e perplessità nei confronti del regolamento stesso. Sottolinea che manca una programmazione delle assunzioni del personale inserito nelle graduatorie di cui il Governo dovrà farsi carico, in quanto si tratta di fasce di precari che rischiano di rimanere tali a vita, pur avendo insegnato per molti anni, ma non avendo avuto la fortuna di inserirsi in corsi abilitanti. Evidenzia quindi che si tratta di una situazione grave su cui si è appuntata anche l'attenzione del Consiglio di Stato. Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Rosa DE PASQUALE (PD) ringrazia la presidente per l'esemplare lavoro svolto, ricordando come il provvedimento sia giunto in Commissione presentando diverse lacune e nodi irrisolti, che peraltro la relatrice, con un lavoro tenace e competente, ha contribuito a sciogliere. Sottolinea come il gruppo da lei rappresentato concordi con tutte le condizioni e le osservazioni proposte; con rincrescimento, non è possibile però esprimere un parere favorevole poiché nello schema di regolamento vi sono degli aspetti problematici

non superabili. Osserva che, a parte le diverse imperfezioni che sono state messe in evidenza con le condizioni e le osservazioni proposte, lo schema di regolamento in discussione non può essere assolutamente accettato in quanto disgiunge l'aspetto della formazione da quello del reclutamento, non mostrando, nei fatti, alcun rispetto, sia nei confronti dei precari che delle future generazioni che pretende di voler formare. Ricorda che il Governo Prodi fece scelte diverse prevedendo un piano triennale di assunzioni per circa 150 mila persone, definendo un percorso normativo congiunto per la formazione iniziale e il reclutamento. L'Esecutivo attuale, invece, ha fatto scelte diverse, sovrapponendosi al lavoro parlamentare relativo a proposte di legge in materia, da più parti presentate. Ricorda, altresì, come vi sia poca aderenza agli orientamenti comunitari in fatto di formazione del personale docente e che, in presenza dei reiterati tagli, la platea dei giovani aspiranti docenti rimarrà tale per molti anni. Osserva infatti che questo « Governo dei tagli », prima promette ai giovani la formazione per un futuro lavorativo e poi li illude, immettendoli in un percorso che non porterà a nulla. Al riguardo, sottolinea, come non siano previste risorse aggiuntive di alcun tipo per le università ai fini dell'istituzione dei corsi previsti dal regolamento in esame, ricordando altresì che se la politica dei tagli continuerà per il futuro molte università saranno costrette a chiudere. Ritiene quindi che lo schema di regolamento non supporti adeguatamente l'unitarietà della funzione docente e privilegi la formazione teorica-disciplinare a scapito della formazione pedagogico-didattica, sottolineando al contempo come non vi sia un reale equilibrio nell'interazione tra scuola e università. Non si può ridisegnare a costo zero l'istituzione scolastica italiana.

Illustra quindi una proposta di parere alternativo, di cui raccomanda l'approvazione anche a nome del proprio gruppo (*vedi allegato 2*).

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) rileva che, al di là delle legittime posizioni politiche, la presidente della Commissione riscuote un successo personale: tutti le hanno, infatti, riconosciuto uno straordinario impegno e una capacità di trovare, al di là delle appartenenze, soluzioni migliorative, a testimonianza del lavoro serio svolto dalla Commissione cultura, al di là delle differenze politiche. Condivide le condizioni e le osservazioni formulate nella proposta di parere presentata dal relatore, ma non è possibile esprimere un voto favorevole in quanto ciò significherebbe automaticamente approvare lo schema di regolamento in discussione. Non crede d'altra parte che il Governo potrà accettare tutti i rilievi espressi dalla Commissione. Richiama anch'essa quindi la proposta di legge parlamentare in materia di formazione e reclutamento, sottolineando che seguire quella strada avrebbe portato a risultati più efficaci. Non si può parlare di formazione iniziale, se non si affrontano le problematiche relative al reclutamento e allo stato giuridico dei docenti.

Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, pur essendo consapevole della motivazione che sta alla base del voto contrario della collega Capitanio, la ringrazia per le espressioni di apprezzamento che ha voluto rivolgerle.

Paola GOISIS (LNP) propone due modifiche alla proposta di parere presentata dal relatore: alla condizione 2 aggiungere in fine le parole: « e di cattedra per i docenti già possessori di altro ruolo »; alla condizione 17, dopo le parole: « valorizzazione del servizio » inserire le seguenti: « svolto anche nella scuola di istruzione secondaria ». Qualora siano accolte, preannuncia voto favorevole del proprio gruppo alla proposta di parere del relatore come modificata.

Elena CENTEMERO (PdL) ricorda il ruolo centrale svolto dagli insegnanti nella

formazione degli alunni, ritenendo che, per tale ragione, si sia messo mano ad un regolamento, con una storia normativa alle spalle, che non parte dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, ma che risiede sia nel decreto n. 137 del 2008 che negli schemi di regolamento sul riordino delle scuole secondarie di secondo grado. Sottolinea quindi che il provvedimento in oggetto rappresenta il giusto completamento di una riforma organica e complessiva. Ringrazia la presidente Aprea per il lavoro approfondito svolto, che si è articolato anche nello svolgimento di audizioni di rappresentanti di tutte quelle realtà che ruotano intorno al mondo della scuola, permettendo di stilare una proposta di parere articolata. Rammenta come nell'impianto generale del regolamento si sottolinei che l'accesso ai percorsi formativi avviene in base a un fabbisogno concreto, espresso dalle varie realtà scolastiche regionali e dalle diverse scuole, tenendo anche conto del fenomeno dell'insegnamento precario.

Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Fabio GARAGNANI (PdL), a titolo personale, preannuncia voto favorevole, pur invitando il Governo ad una maggiore considerazione dell'intero sistema scolastico italiano che si compone di strutture pubbliche e paritarie. Ritiene che alcuni passaggi dello schema di regolamento in esame avrebbero dovuto dare maggiore spazio proprio al settore delle scuole paritarie.

Il sottosegretario Guido VICECONTE ringrazia la Commissione per il lavoro svolto sul provvedimento in esame che, ricorda, lo vede impegnato per la prima volta in qualità di sottosegretario. Tiene peraltro a rassicurare l'onorevole Zazzera: non prova nessun imbarazzo, ma condivide il lavoro svolto dalla Commissione che pone al centro delle decisioni il ruolo centrale del Parlamento. Si rimette quindi alla Commissione sulla proposta di parere del relatore.

Maria Letizia DE TORRE (PD) riterrebbe opportuno aggiungere alla condizione n. 9, in fine, le seguenti parole: « e all'articolo 13 è necessario prevedere, durante la specializzazione post abilitazione per il sostegno all'integrazione degli alunni con disabilità, percorsi differenziati volti ad acquisire specifiche competenze per i diversi ambiti di disabilità ».

Valentina APREA, *presidente e relatore*, accoglie le proposte di modifica formulate dalle colleghe Goisis e De Torre, riformulando conseguentemente la proposta di parere già presentata (*vedi allegato 3*).

Ricorda che è stata presentata, da parte dei deputati De Pasquale ed altri, una proposta di parere alternativo. Avverte che, se risulterà approvata la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata, sarà preclusa la proposta alternativa; che sarà messa in votazione nel caso in cui la prima risultasse respinta.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame della proposta di nomina n. 66.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema *International Baccalaureate Organization* (IBO).

Atto n. 209.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e approvazione – Parere favorevole con osservazioni*).

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Giovanni Battista BACHELET (PD) chiede alla relatrice se il provvedimento in oggetto riguardi anche il Liceo europeo e l'internazionale, che rappresentano le uniche sperimentazioni che si sono « salvate » dalla riforma della scuola secondaria del Ministro Gelmini.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, evidenzia che il provvedimento in oggetto riguarda unicamente le scuole straniere in Italia, tendendo a uniformare alle indicazioni europee, per questa tipologia di scuole, l'insegnamento della propria lingua come materia secondaria.

Manuela GHIZZONI (PD) preannuncia, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa).

Nomina n. 66.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Antonio PALMIERI (PdL), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) lamenta il fatto che non sia presente un rappresentante del Governo, non tanto per la nomina ma per il motivo che quando vi fu la ricapitalizzazione di ARCUS la Commissione ebbe modo di prendere visione solo di una parte della documentazione. Al riguardo, sottolinea che il sottosegretario Giro in quella sede aveva assunto l'impegno di far giungere nei tempi più brevi la relazione su ARCUS, prevista per legge. Stigmatizza il fatto quindi che pur essendo la richiesta della relazione avanzata da tutta la Commissione, all'unanimità, e addirittura dal relatore del provvedimento, non solo il documento non è mai pervenuto ma nessun rappresentante del Governo si è mai sentito in dovere di dare delle spiegazioni. Ritiene quindi che vi sia un problema non solo di mancanza di rispetto per le prerogative della Commissione, ma anche uno inerente alla trasparenza della gestione di ARCUS.

Aggiunge che si è di fronte alla proposta di nomina di una persona autorevole e preparata a ricoprire l'incarico in questione, quale è l'ambasciatore Ludovico Ortona, ma del quale non sono stati chiariti quali saranno i compiti e con quali « retroscena » è stata proposta la sua persona per la presidenza di ARCUS. Si espone quindi un l'ambasciatore Ortona a ricoprire un ruolo dai confini non chiari. Sottolinea altresì, che ancora una volta il Ministero per i beni e le attività culturali ha leso la dignità della Commissione, proseguendo in un atteggiamento latitante già manifestato nelle risposte fornite alle interrogazioni sul tema dei beni culturali sia da parte del sottosegretario Giro che del Ministro Bondi. Ritiene che si sia di fronte ad un nuovo *vulnus* per il Parlamento e per la Commissione, che deve indurre ad una riflessione. Non si può votare la nomina in

esame nella totale incertezza della situazione relativa ad ARCUS. Propone quindi di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Aggiunge che la stessa proposta di legge sullo spettacolo dal vivo, in discussione in Commissione, condivisa da maggioranza e opposizione, rimette in discussione la modalità di spesa e la loro ripartizione per settori su cui ha anche competenza ARCUS. Si tratta di temi sui quali il Governo non può sottrarsi al confronto parlamentare. Preannuncia quindi che il proprio gruppo non parteciperà al seguito dei lavori, ove non si accogliesse la proposta di rinvio già formulata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) considera molto serio l'intervento della collega De Biasi, dichiarandosi rammaricato dal fatto che gli impegni assunti da parte del Governo e più volte sollecitati da tutta la Commissione non siano stati onorati. Ritiene che la presidente, come già in passato ha fatto, dovrebbe farsi portatrice di questa posizione al Governo, a nome di tutta la Commissione. Ricorda che stando all'opposizione ha fatto la medesima battaglia nei confronti del ministro Rutelli; la questione della mancata trasmissione da parte del Governo per la relazione su ARCUS prevista dalla legge va dunque assolutamente chiarita. Sottolinea che il valore dell'ambasciatore Ludovico Ortona è stato unanimemente riconosciuto, trattandosi di persona di altissimo livello; sarebbe pertanto opportuno procedere all'esame della proposta di nomina nella seduta odierna, assumendo l'immediato impegno a svolgere in tempi brevissimi un'audizione del Ministro Bondi e del futuro presidente di Arcus sull'annosa questione di questa società.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), associandosi a quanto detto dai colleghi che l'hanno preceduto, ricorda che non si tratta di valutazioni sulla persona proposta, ma che occorre interrompere un metodo che il Governo ha instaurato da diverso tempo. A tal proposito, ricorda l'analogica vicenda della nomina del presi-

dente della SIAE: anche in quel frangente, come in altre occasioni, fu detto che l'audizione, richiesta da più parti della Commissione, sarebbe stata svolta subito dopo la nomina dell'avvocato Assumma, senza peraltro che ciò sia poi effettivamente accaduto. Ritiene quindi che non votare la proposta di nomina nella seduta odierna, significa evitare di mettere una personalità come l'ambasciatore Ortona in difficoltà. Condivide quindi la posizione della collega De Biasi di non partecipare al seguito dei lavori, ove non si accogliesse la proposta di rinvio già formulata, per sottolineare il rispetto dovuto alla Commissione, al Parlamento e al candidato stesso.

Ricardo Franco LEVI (PD) aggiunge il proprio apprezzamento, profondo, per la personalità dell'ambasciatore Ortona, che lascia assolutamente tranquilli per lo svolgimento del mandato al quale è chiamato. Ritiene peraltro che proprio l'unanime apprezzamento manifestato nei suoi confronti imponga di rinviare la nomina dopo aver acquisito la documentazione richiesta e aver discusso nel merito sulle strategie di ARCUS.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) raccoglie gran parte degli interventi testé fatti dai colleghi, chiedendosi però, rispetto al curriculum presentato, cosa possa fare un ambasciatore di carriera con una società come ARCUS. Ricorda che per arrivare ad una decisione unanime occorrerebbe prima chiarire quali siano le strategie di ARCUS, trattandosi di un organo che gestisce risorse pubbliche sotto l'urgenza delle emergenze e in mancanza di controlli adeguati. Ritiene quindi preliminare, prima di votare la nomina, sapere cosa intenda fare ARCUS ad esempio in merito allo spettacolo. A tal proposito, ricorda che la proposta di legge Carlucci porta elementi di trasparenza in questo settore, sottolineando ancora una volta che al di là della persona si deve tenere conto delle reali esigenze di ARCUS. Si associa quindi alla richiesta già espressa dai colleghi di rinviare la votazione in discussione; nel caso contrario, preannuncia che non parteciperà al seguito dei lavori.

Paola GOISIS (LNP) sottolinea che si trova in imbarazzo per dover ripetere cose più volte espresse, stigmatizzando fortemente il modo di agire del Governo che propone nomine senza dare nessun chiarimento. Al di là dell'indubbio valore della persona, lamenta il metodo usato ancora una volta dall'Esecutivo. Ritiene che si sia perpetrata infatti una mancanza di rispetto nei confronti della Commissione; pur appartenendo ad un partito della maggioranza vorrebbe che venisse dal Governo riconosciuta la dignità di questo organo parlamentare e dei gruppi che lo compongono. Preannuncia in ogni caso, anche a nome del proprio gruppo, il voto sulla proposta di parere favorevole del relatore sulla proposta di nomina in esame.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC) si associa a quanto detto dalla collega Goisis e sottolinea che il metodo usato dal Governo non è accettabile. A tal proposito, ritiene che la presidente debba far sentire la propria voce nelle sedi opportune. In merito alla personalità di Ortona, sottolinea che si tratta di figura di altissimo livello, ricordando però che sarebbe stato preferibile che venisse chiamata a tale incarico una persona più giovane. A nome del proprio gruppo, preannuncia quindi parteciperà alla votazione ma che stigmatizza il metodo del Governo.

Antonio PALMIERI (PdL) *relatore*, innanzitutto si associa alle considerazioni espresse dai colleghi che l'hanno preceduto. Prende atto altresì che il Governo non ha mantenuto l'impegno di inviare la relazione dovuta. A tal proposito però fa notare ai colleghi che non intendono partecipare al seguito dei lavori, che non è non votando la nomina dell'ambasciatore Ortona che si risolvono i problemi di ARCUS. Sottolinea invece che è vero il contrario, poiché ponendo alla presidenza di ARCUS una persona di valore come l'ambasciatore Ortona, la stessa società non potrebbe che giovarsene. Condivide quindi la proposta di procedere ad un'audizione del futuro presidente di Arcus,

come pure di quella del professor Ferrari, presidente del Centro per la lettura e per il libro.

Valentina APREA, *presidente*, avendo raccolto unanimemente giudizi positivi sulla persona dell'ambasciatore Ortona, chiede se non sia possibile riconsiderare la decisione di non partecipare al voto, nel caso che nell'ufficio di presidenza si stabilisca una data certa per lo svolgimento delle audizioni del presidente di ARCUS e dello stesso Ministro Bondi.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), pur apprezzando la disponibilità della presidente Aprea, di cui comprende le ragioni, ricorda che nel caso del presidente della SIAE, avvocato Assumma, l'audizione era stata prospettata per il 14 gennaio, senza che sia stata ancora svolta. A nome del gruppo che rappresenta, ribadisce quindi che i deputati del suo gruppo non parteciperanno al voto.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	24
Votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24

La Commissione approva.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Antonione in sostituzione di Murgia, Aprea, Barba in sostituzione di Di Centa, Barbaro, Barbieri, Capitano Santolini, Carlucci, Cavallotto, Centemero, Contento in sostituzione di Rampelli, Frassinetti, Garagnani, Giammanco, Goisis, Granata, Grimoldi, Mazzoni in sostituzione di Lainati, Mazzuca, Palmieri, Parisi,

Perina, Pianetta in sostituzione di Ceccacci Rubino, Rivolta e Scelli in sostituzione di Caldoro.

Sui lavori della Commissione.

Antonino RUSSO (PD), richiamandosi al tema della centralità del Parlamento e dei suoi organi già citata in merito alla vicenda ARCUS, ricorda che la recente manovra correttiva avrà ampi riflessi sul mondo della scuola e su molte delle materie su cui la Commissione ha competenza. Anche in considerazione delle affermazioni del Ministro Brunetta riportate dalla stampa, secondo le quali molti insegnanti subiranno la riduzione di un terzo della retribuzione aggiuntiva, riterrebbe quanto mai opportuno che il Ministro Gelmini riferisse in Commissione al riguardo.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la richiesta del collega Russo sarà esaminata nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale.

Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 maggio 2010.

Massimo PARISI (Pdl), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole con condizione (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3402 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Elena CENTEMERO (Pdl), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termine alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto n. 205).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza, istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205);

considerato che con lo schema di regolamento in esame si dà seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), peraltro in coerenza con quanto previsto dal piano programmatico di interventi adottato sulla base dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

premessi che il ruolo degli insegnanti è cruciale per migliorare la qualità dei sistemi educativi, obiettivo che concorre a fare dell'Europa un'economia della conoscenza competitiva e innovativa;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti di associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 19, 20 e 25 maggio 2010;

preso atto di quanto espresso nel parere del Consiglio di Stato del 19 marzo 2010;

premessi che la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e a valorizzare la funzione docente, e che le competenze acquisite costituiscono un fondamento dell'unitarietà della stessa funzione;

rilevato che la relazione illustrativa evidenzia che l'intenzione del Ministero è quella di favorire l'attivazione immediata dei tirocini formativi attivi non appena entrerà in vigore il regolamento, mentre l'avvio dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è previsto per l'anno accademico 2010-2011, e che è opportuno che la data di entrata in vigore delle disposizioni sia esplicitata nel testo del regolamento, eventualmente differenziando le diverse situazioni;

considerato che i limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'istituzione di corsi di laurea, che nel caso di specie hanno carattere professionalizzante, potrebbe comportare una attivazione saltuaria rispetto all'esigenza di copertura dei posti di insegnamento disponibili;

rilevato che il corso di laurea magistrale a ciclo unico previsto per la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, su cui la Conferenza dei Presidi di Scienze della Formazione primaria si è espressa favorevolmente in data 20 febbraio 2009, all'unanimità, a differenza del precedente corso di laurea, non si articola in distinti indi-

rizzi e che tale innovazione ha suscitato la preoccupazione, diffusamente rappresentata anche nel corso delle audizioni svolte, di una perdita di specificità per i docenti della scuola dell'infanzia;

rilevato che, sempre nella relazione illustrativa, si evidenzia che il tirocinio formativo attivo « è attivato su un numero pari a quello degli studenti annualmente iscritti al curriculum », mentre è opportuno che il criterio di accesso al tirocinio sia esplicitato nel testo del regolamento, garantendo l'ingresso a tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;

rilevato, altresì, che nel consiglio di corso di tirocinio, organo che rappresenta il terreno di incontro fra scuola e università, occorre garantire una rappresentanza equilibrata delle due realtà;

ricordato, inoltre, che la normativa vigente (articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998) prevede la possibilità di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo, e che è opportuno salvaguardare tale possibilità anche nella predisposizione di nuove modalità di formazione iniziale;

tenuto conto dell' esigenza di contenere la necessità di cambiamento con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni, e di procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario indicare esplicitamente nel regolamento l'anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, eventualmente differenziando le diverse situazioni;

2) è necessario far salva la possibilità, presente nella normativa vigente, di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo;

3) agli articoli 3 e 6, si valuti l'attivazione di percorsi formativi distinti per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, salvaguardando comunque la possibilità di conseguire una doppia abilitazione con l'acquisizione dei crediti necessari;

4) si valuti l'opportunità di collegare la formazione specifica del docente della scuola dell'infanzia con quella del docente per gli asili nido al fine di rendere quanto più possibile permeabili le competenze professionali per i due ruoli nel corso dell'età 0-6 anni;

5) in merito alla formazione del docente di scuola primaria occorre prevedere la possibilità di acquisire, con un lavoro di approfondimento, la preparazione in una specifica area disciplinare, al fine di delineare un profilo di docente esperto in un'area disciplinare, ma in possesso al contempo di una formazione pluridisciplinare; occorre a tal fine prevedere la possibilità di cumulare crediti in una determinata area, specificando che sarebbero sufficienti due aree: l'umanistica e la scientifica;

6) all'articolo 3, comma 5, stante l'importanza dello svolgimento di esperienze di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, occorre sostituire le parole « possono prevedere » con la parola « prevedono »;

7) all'articolo 4, si valuti la sostituzione dei commi 4 e 5 con il seguente: « 4. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo di interesse regionale che assicurino supporto tecnico, metodologico e organizzativo, nonché

coordinamento didattico, tanto ai corsi di laurea magistrale che alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale indipendenti dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

8) nel Profilo di tutti i docenti e nelle tabelle per gli insegnamenti prevedere almeno 10 CFU per attrezzare in maniera professionalmente specifica i futuri docenti dei significati, dei quadri teorici e degli strumenti operativi volti a riconoscere, valutare e certificare le competenze personali maturate in apprendimenti non formali e informali e, in particolare, quelle apprese sul lavoro e con il lavoro grazie alla metodologia dell'alternanza formativa o alle esperienze di alternanza scuola – lavoro;

9) occorre valutare l'inserimento dell'insegnamento di didattica e pedagogia speciale, attualmente previsto solo nell'ambito del tirocinio formativo attivo, anche nel corso di laurea magistrale;

10) all'articolo 10, è necessario esplicitare che al tirocinio formativo attivo accedono tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;

11) al medesimo articolo 10, al comma 4, occorre garantire una rappresentanza equilibrata della componente scolastica e di quella universitaria nell'ambito del consiglio del corso di tirocinio;

12) all'articolo 11 è necessario prevedere per i tutor meccanismi certi e rigorosi di selezione e di premialità;

13) all'articolo 11, comma 5, occorre chiarire se i tutor uscenti possono ricorrere alle selezioni per non disperdere aprioristicamente professionalità acquisite;

14) all'articolo 12 occorre specificare che il periodo di tirocinio può essere svolto anche nei Centri per l'istruzione degli adulti;

15) al medesimo articolo 12 occorre prevedere che l'elenco sia aggiornato annualmente;

16) all'articolo 15 con riferimento alle lauree a scadenza dei requisiti previsti per l'accesso alle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) rispetto alle nuove lauree magistrali e ai loro contenuti disciplinari, occorre che chi è in possesso o stia attualmente frequentando una delle lauree che garantivano la possibilità di concorrere alle prove di accesso alle SSIS acquisisca i crediti formativi universitari (CFU) eventualmente mancanti dal raffronto tra vecchie e nuove lauree magistrali (LM); nella fase a regime, l'aspirante in questione potrà conseguire l'abilitazione superando la prova di accesso alla Laurea Magistrale, acquisendo i CFU mancanti e compiendo l'anno di tirocinio senza dover conseguire un'ulteriore laurea Magistrale;

17) con riferimento all'articolo 7 comma 3, all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 15 commi 12 e 13, occorre prevedere una rigorosa programmazione che tuttavia garantisca l'accesso ai percorsi abilitanti ad aspiranti di cui sia verificata attraverso lo svolgimento di una prova orale, la preparazione disciplinare e la valorizzazione del servizio; eliminare il soprannumero e riconoscere un peso graduato al servizio svolto nel punteggio finale che dà l'accesso al tirocinio, fermo restando lo sconto di una parte dei CFU relativi alla parte di tirocinio e di laboratori; riconoscere, altresì, un peso al dottorato di ricerca e all'insegnamento svolto con contratti in università, rivedendo i punteggi di cui all'articolo 15 comma 10;

18) all'articolo 15, comma 19, occorre chiarire se il secondo periodo intende riferirsi a quanti si iscrivano ai corsi – che, a differenza delle SSIS, non sono sospesi – nelle more dell'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 9;

19) fermi i requisiti sul numero di docenti strutturati necessari per l'apertura delle Lauree Magistrali per l'insegnamento, in relazione ai limiti stabiliti dalla

normativa per l'istituzione di detti percorsi che potrebbero avere un carattere saltuario in relazione alle necessità del sistema scolastico, occorre prevedere la possibilità di utilizzare i docenti strutturati nei predetti percorsi a prescindere dal fatto che già esercitino attività didattica nei limiti della normativa vigente;

20) occorre prevedere lo stesso regime di cui al comma 15 dell'articolo 15 per coloro i quali abbiano sospeso la frequenza di Scienze della Formazione primaria;

21) occorre procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento;

22) In analogia con quanto previsto nei regolamenti per il riordino degli istituti di istruzione secondaria superiore, occorre, infine, prevedere un monitoraggio del nuovo assetto per la formazione iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche accreditate;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, a fini di coordinamento normativo, al comma 5, quando si parla della Commissione esaminatrice, occorre inserire un riferimento all'articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 26 maggio 1998 e, quando si citano i tutor, è necessario un riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto, che disciplina la relativa figura;

b) all'articolo 7, comma 2, occorre specificare che le tabelle da 2 a 7 fanno riferimento complessivamente, a 6 delle 8 classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, non riguardando, infatti, le classi 28/A-Arte e immagine e 77/A –Strumento musicale, considerate dall'articolo 9 dello schema di decreto;

c) all'articolo 9, comma 2, è necessario specificare che le tabelle da 8 a 10 disciplinano anche i requisiti necessari per

accedere ai corsi di secondo livello e occorre aggiungere dopo la parola « ciascuna » la parola « corrispondente »;

d) all'articolo 9, comma 3, occorre fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre inserire prima delle parole « classi di abilitazione » la parola « corrispondenti »;

e) all'articolo 10, comma 7, valutare l'opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: b) Nell'esposizione orale di una modalità di soluzione di un problema, di un progetto, o di un compito didattico-educativo, mostrando l'impiego della relativa letteratura scientifica »;

f) sempre all'articolo 11, considerato che nel comma 5 sarà espunto il riferimento al comma 3, occorre definire la durata dell'incarico dei tutor dei tirocinanti; al comma 7, lettera c), appare necessario fare riferimento anche alle istituzioni AFAM;

g) occorre valutare l'opportunità di prevedere *stages* formativi all'estero durante lo svolgimento del tirocinio;

h) con riferimento all'articolo 12, comma 3, si valuti l'opportunità di inserire tra i criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche anche il Piano dell'offerta formativa(POF);

i) in relazione alle previsioni dell'articolo 14, occorre valutare l'opportunità di incentivare a livello contrattuale il conseguimento del certificato di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

l) all'articolo 15, comma 1, il riferimento corretto è all'allegato 2 e non all'allegato 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2007; inoltre, ai commi 1 e 2 occorre uniformare la differente terminologia usata, cioè scegliere tra le parole « corrispondente » ed « equiparato » a proposito delle lauree magistrali utili al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

m) all'articolo 15, comma 7, poiché il criterio di valutazione dei test prevede l'attribuzione di 1 punto per la risposta esatta e di nessun punto nel caso di risposta errata o omessa, occorre semplificare eliminando le parole «rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero»;

n) all'articolo 15, comma 10, occorre chiarire se ci si riferisca sempre al percorso di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello (per i quali, peraltro, si cita esplicitamente la media dei voti riportati negli esami), oppure se si intenda fare riferimento a tutto il percorso di studi universitari;

o) all'articolo 15, comma 13, occorre chiarire se, nell'ipotesi in cui si stipuli una convenzione ai sensi del medesimo comma, presso quella istituzione scolastica

possono svolgere il tirocinio solo i soggetti che ivi sono in servizio, o anche altri soggetti;

p) all'articolo 15, comma 22, occorre definire tempi celeri per l'adozione del decreto ivi previsto per la formazione iniziale e l'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici.

q) è opportuno che, nei decreti di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9 comma 3, si definiscano i percorsi necessari ad allineare le competenze disciplinari alle nuove classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;

r) è altresì opportuno che in tempi rapidi si proceda al completamento dell'intervento normativo con la disciplina del reclutamento, in coerenza con il presente provvedimento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto n. 205).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI DE PASQUALE, GHIZZONI, BACHELET, COSCIA, PES, SIRAGUSA, DE TORRE, LOLLI, LEVI, NICOLAIS, PICIERNO, MAZZARELLA, RUSSO, DE BIASI, ROSSA

La VII Commissione cultura,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n.205);

considerato che per meglio valutare il significato politico e culturale del provvedimento in discussione crediamo sia utile inserire la riflessione all'interno di un più ampio contesto, quello della ricerca e degli orientamenti internazionali;

tenuto conto che nel settembre 2007 la Commissione Europea ha promulgato una Direttiva relativa agli indirizzi culturali e formativi che dovrebbero ispirare, negli stati membri, la formazione degli insegnanti. La UE insiste sul fatto che il profilo dei futuri insegnanti debba risultare dall'integrazione dei seguenti aspetti:

1. dimensione culturale: conoscenza e padronanza dello specifico metodologico ed epistemologico delle conoscenze disciplinari, dei processi di innovazione di ricerca e di sviluppo che trasformano i diversi ambiti di conoscenza e di esperienza nella società odierna;

2. dimensione psicopedagogica: conoscenza e padronanza dei principi degli

strumenti e dei quadri di riferimento valoriale che assicurano effettività alla formazione e allo sviluppo del curriculum scolastico degli allievi; capacità di governarlo in relazione allo sviluppo e alla personalizzazione del loro potenziale formativo;

3. dimensione metodologica e didattica; padronanza di repertori esperti e specialistici di strategie didattiche e capacità di utilizzarle con successo, in coerenza con l'impianto formativo, organizzativo e curricolare di riferimento;

4. dimensione della pratica riflessiva: capacità di conversazione, di invenzione e di autocritica, assunte come carattere distintivo del lavoro cooperativo dell'insegnante; di qui la capacità di valutare e di essere valutati.

5. dimensione relazionale e sociale: capacità di essere partner del mondo esterno alla scuola e dunque capacità di controllare ogni tentazione di autoreferenzialità; capacità di ascoltare e comprendere gli altri, riconoscendone dignità e bisogni oltre che i talenti; saper instaurare un clima positivo ed esigente nella promozione di apprendimenti esperti da parte degli allievi;

6. dimensione organizzativa: competenze gestionali intese come capacità ad assumere ruoli, ovvero a sviluppare servizi nell'ambito del lavoro scolastico diversi

dall'insegnamento; ma soprattutto capacità di contestualizzare il proprio lavoro nella conoscenza rigorosa della legislazione scolastica e dell'evoluzione delle politiche scolastiche e formative, sia in ambito nazionale che europeo.

Osservato a questo riguardo che:

il profilo del docente europeo implica un curriculum formativo integrato tra teoria e pratica, tra laboratori e tirocinio, che poggi su tre gambe: psicologia, discipline e pedagogia, in una logica d'integrazione tra i tre elementi; l'impianto formativo di questo regolamento risulta invece carente e frammentario e, soprattutto per la formazione dei docenti di scuola secondaria, fa prevalere gli interessi dei settori scientifico-disciplinari universitari;

ovunque si guardi in Europa, formazione iniziale, reclutamento, ingresso in professione e formazione in servizio dei docenti vengono considerati un continuum, pur differenziato nelle varie fasi, mentre questo regolamento disciplina la sola formazione iniziale; il mancato raccordo col reclutamento ha conseguenze nefaste così come l'assenza di previsione della formazione in servizio. Le debolezze rilevate da organismi nazionali e internazionali nel nostro sistema scolastico rimarranno tali se non si interviene nel campo della formazione, rafforzando negli insegnanti già in servizio i tratti professionali prima richiamati;

l'idea di un tirocinio formativo attivo svolto sotto la preponderante regia dell'Università non giova alla scuola. Così come non ricade positivamente sulla scuola che sia l'Università a rilasciare (a conclusione dell'anno di tirocinio e previo superamento dell'esame finale) l'abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione si dovrebbe conseguire (certamente dopo l'anno di tirocinio nella scuola) previo superamento di un concorso pubblico, bandito dal MIUR;

L'Università è in testa ad ogni espressione di sviluppo della professione docente, mentre si ignorano le competenze

degli insegnanti, si confina il sapere scolastico in un ambito di minorità, si sottraggono alla scuola alcune fondamentali condizioni per esercitare la propria autonomia;

le Istituzioni scolastiche autonome sono emarginate: esse debbono invece avere di diritto un ruolo paritetico all'Università nella programmazione con il tirocinante dei laboratori del secondo anno, nella programmazione e conduzione del tirocinio, sotto la responsabilità del dirigente scolastico e del docente tutor, nella designazione da parte del dirigente scolastico di docenti esperti per i laboratori del secondo anno, nella valutazione finale del tirocinio da parte del Dirigente scolastico con il parere del docente tutor, nella valutazione finale nell'esame abilitante con la presenza del dirigente scolastico e del docente tutor. Il sistema scolastico perciò dovrebbe essere coinvolto in modo più significativo nella progettazione e nella realizzazione del percorso di formazione iniziale (sia nel corso di laurea in scienze della formazione primaria sia nel biennio « finalizzato » nelle attività di laboratorio e in tutte le didattiche, sia soprattutto nell'anno di tirocinio formativo attivo) con una precisa corresponsabilizzazione negli organismi decisionali;

inoltre, c'è da tener presente che la scuola dell'autonomia ha ampliato il terreno della funzione docente: l'art. 6 del regolamento dell'autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 275/99) — che caratterizza le scuole come centri di ricerca in materia di innovazione metodologica, disciplinare e didattica e come sedi di progettazione educativa — riconosce ai docenti un ruolo centrale, strategico nelle decisioni e nelle scelte culturali didattiche, organizzative e gestionali;

rilevato, quale nodo problematico, che nel regolamento in esame si delineano il profilo del futuro docente e le modalità del suo percorso di formazione senza, però, chiarire quali saranno le regole per l'entrata in professione, generando confusione e precludendo futuri sviluppi, cosa

che rischia di reiterare la piaga del precariato;

espressa assoluta contrarietà alla scelta del Governo, peraltro ampiamente avversata anche da numerosi esperti, associazioni professionali ed organi sindacali auditi in Commissione VII, di disgiungere la formazione iniziale dei docenti dalle modalità di reclutamento degli stessi. In tutti i disegni di legge depositati presso la Commissione VII della Camera dei deputati, compreso quello firmato da alcuni deputati del Partito Democratico ed aventi per oggetto la formazione iniziale dei docenti, vengono regolamentate contestualmente anche le modalità di reclutamento;

preso atto che lo schema di decreto trae la sua legittimità dall'articolo 2 comma 416 della Legge 244/07 (Finanziaria 2008) che prevede un Regolamento per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti e contestualmente del loro reclutamento. Proprio l'esigenza di provvedere congiuntamente alle due questioni ha motivato la « delegificazione » disposta nella ricordata Finanziaria 2008 quando il Governo Prodi aveva trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed aveva programmato un ampio piano di assunzioni di 150.000 docenti precari nel giro di tre anni che avrebbe portato all'esaurimento delle graduatorie stesse ed avrebbe consentito di partire concretamente con una nuova disciplina della formazione iniziale e del reclutamento. L'attuale Governo, invece, ha operato due scelte politiche molto gravi: da un lato ha abbandonato il piano di immissioni in ruolo del precedente Governo determinando al tempo stesso la paralisi biennale della formazione e del reclutamento, dall'altro, ha operato, con il decreto legge 112/08 convertito nella legge 133/08, tagli insostenibili, agli organici della scuola per oltre 132.000 unità di personale docente ed ata in un triennio. In questo contesto, è del tutto evidente che come effetto dell'assenza di un piano di immissione in ruolo dei precari e della mancanza di indicazioni sulle nuove procedure di re-

clutamento, non è individuabile il fabbisogno previsto nel regolamento, che, non potrà essere concretamente definito, rendendo così impossibile un futuro lavorativo certo per il personale precario e per le giovani generazioni;

considerata inoltre l'unicità della funzione docente, occorre osservare che le dichiarazioni relative agli obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti e alle competenze individuate come fondamento dell'unitarietà della funzione docente, non sembrano trovare nel prosieguo dell'articolo un'adeguata concretizzazione. L'unitarietà della funzione docente è in contraddizione con la netta differenziazione fra i percorsi previsti per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria da una parte e quelli della secondaria di primo e secondo grado dall'altra. Così come proposto, i « passaggi » da un ordine all'altro di scuola divengono impossibili. Pur essendo inevitabile una differenziazione legata alla specificità disciplinare, nella scuola secondaria e alle peculiarità didattiche nella scuola primaria e dell'infanzia, nella previsione di percorsi così nettamente diversi, che rispondono solo alle esigenze dell'attuale sistema universitario, il regolamento pecca di quel coraggio propositivo che la tensione all'unitarietà della funzione docente meriterebbe. Condizione per assicurare pari dignità sarebbe quella di partire da una base comune che curi i tratti unitari della funzione docente su cui poi innestare le doverose specificità: ciò faciliterebbe la mobilità, la non gerarchizzazione, la possibilità di « dialogo » tra docenti dei diversi gradi dell'istruzione, elemento non marginale per la continuità verticale;

rilevato che, per quanto attiene la scuola primaria e dell'infanzia, nella Tabella 1 i crediti disciplinari sono dispersi su un fronte enciclopedico di saperi, sicché l'apprendimento diventa nozionistico ed il quinquennio di formazione è schiacciato sulla figura di un maestro unico « tutto-ologo ». In questo modo la formazione diventa nozionistica e non potrà formare insegnanti che insegnino ad apprendere;

La competenza strategica dell'insegnante primario richiede invece un'adeguata consapevolezza della logica interna di un sapere, che si può acquisire solo attraverso il lavoro di approfondimento di un'area disciplinare; da ciò l'esigenza di offrire ai docenti, accanto a una formazione pluridisciplinare, la specializzazione in un'area disciplinare. Si noti che la previsione, ad esempio, di due aree di specializzazione, una umanistica e una scientifica, non richiede necessariamente la moltiplicazione dei docenti: l'insegnamento di *team*, oltre a risultare necessario per le classi a tempo pieno, funziona anche con un modello di due docenti su due classi. Al fine di ovviare alle criticità evidenziate occorrerebbe prevedere, in luogo di un curriculum unico dai contenuti disciplinari frammentati, una suddivisione dei crediti formativi universitari in: alcuni comuni, per metà destinati a solide basi di area umanistica e per metà a solide basi di area scientifica e altri distinti in: due indirizzi di approfondimento per insegnanti di scuola primaria, l'uno centrato su contenuti umanistici e l'altro su contenuti scientifici, e un indirizzo specifico per insegnanti di scuola dell'infanzia, centrato sulla preparazione psicopedagogica nelle tematiche corrispondenti. In particolare per la scuola dell'infanzia, la cui specificità risulta trascurata e la cui cultura risulta cancellata in assenza di un profilo proprio della scuola dell'infanzia, nell'attuale Tabella 1, l'area di indirizzo anziché approfondire genericamente contenuti di area dovrebbe estendere la preparazione psico-pedagogica, con specifica attenzione alle problematiche della corrispondente fascia di età. La scuola dell'infanzia, infatti, deve concentrarsi maggiormente nella predisposizione dell'«ambiente di apprendimento», nella cura del così detto curriculum sommerso, mentre nella scuola primaria acquista già una sua rilevanza l'avvio delle discipline;

considerato inoltre che Il percorso formativo del futuro docente di scuola secondaria dovrebbe essere finalizzato a garantire un equilibrio tra le competenze relative alla unicità della funzione docente

e quelle relative al suo profilo professionale disciplinare. Nel regolamento appare invece totalmente squilibrato che la quasi totalità dei 300 CFU precedenti il TFA siano destinati ai meri contenuti disciplinari (rendendo il percorso, pur definito *ad hoc*, pressoché indistinguibile dalle LM ordinarie);

nel regolamento in esame sono stati fatti passi indietro anche rispetto a quanto le SSIS, sotto il profilo didattico, offrivano. Qui l'unico anno di tirocinio (contro i due della SSIS) è isolato rispetto al biennio magistrale. Occorre creare un raccordo e soprattutto aumentare i crediti e le esperienze didattiche: i crediti previsti dal regolamento in questo senso sono troppo pochi, ne occorrerebbero molto di più e non compressi tutti solo in un anno di tirocinio nel quale non è esplicabile una logica di ricerca-azione, ma solo di immersione o per meglio dire di «sommergione»;

per ovviare a queste negatività si potrebbero anticipare un congruo numero di crediti nel biennio magistrale: in questo modo i crediti didattici svolgerebbero, per lo studente, anche una funzione orientativa delle scelte future;

considerato che occorre assicurare una stretta interazione ed un maggiore equilibrio tra Università e scuola nella formazione iniziale dei docenti. A tal fine appare strategica la presenza di un riferimento unitario regionale che veda la collaborazione tra università, autonomie scolastiche, Ufficio Scolastico Regionale, anche al fine di assicurare il necessario collegamento strategico tra la formazione iniziale e formazione continua del personale scolastico;

rilevato inoltre che gli Atenei, ovvero le istituzioni consorziate, dovrebbero definire con propri regolamenti le modalità di gestione di ogni corso di laurea magistrale, o anche di gestione congiunta di una pluralità di corsi. Infatti limitare l'autonomia degli atenei nelle modalità di gestione delle LM *ad hoc* è sbagliato. In questo senso, da un lato è da prevedere

che gli ammessi a molte lauree magistrali ad hoc saranno in numero molto ridotto, sicché la gestione comune di una pluralità di tali corsi sarà indispensabile per ottenere economie di scala; d'altro lato, il progetto di legge sulla riforma universitaria in discussione al Senato modifica radicalmente l'articolazione interna degli Atenei rendendo addirittura facoltativa la presenza di strutture analoghe alle facoltà. Sotto questo profilo va anche osservato che la previsione di LM ad hoc potrebbe essere utilmente affiancata da percorsi integrati nell'ambito di LM esistenti (con identico dosaggio e vincolo dei CFU), che avrebbero anche il pregio di non costringere ad una scelta irreversibile per l'insegnamento all'inizio di un lungo percorso di cinque o sei anni;

valutato che gli insegnanti devono essere preparati a costituire una équipe docente che – possedendo linguaggi in parte comuni – collabori nei Consigli di classe e nei Collegi dei docenti; tale preparazione mancherebbe se anche nell'anno professionalizzante (nella proposta di legge presentata dal Partito Democratico gli anni previsti sono due e noi riteniamo che sia più opportuna una previsione in questo senso) che conduce all'abilitazione ognuno venisse isolato nell'ambiente separato della sua disciplina, senza alcun contatto con i futuri colleghi. Qualora il TFA venisse attuato separatamente, per ognuna delle abilitazioni, nella Facoltà da cui i laureati provengono, esso non potrebbe assumere la necessaria caratteristica di cerniera tra università e scuola; il rapporto scuola/università-AFAM, anziché avere caratteristiche istituzionali (convenzioni o altre relazioni organiche), si ridurrebbe a collaborazioni individuali di docenti delle singole materie con l'area accademica corrispondente;

considerato, infine, che per quanto riguarda la formazione nel campo della didattica e della pedagogia speciale (settore scientifico disciplinare M-PED/03) ci sembra che sia sufficientemente garantita nel percorso quinquennale (infanzia e primaria), non invece in quello per la scuola

secondaria di primo e di secondo grado, per la quale andrebbero previsti strumenti formativi specifici;

preso atto che è necessario stabilire che, per le abilitazioni alle quali la precedente normativa consentiva di accedere sia con un titolo di laurea specialistica sia con un diploma AFAM, il percorso biennale a numero programmato e il TFA vengano gestiti congiuntamente da una università e da una struttura AFAM, con l'apporto coordinato delle rispettive competenze;

considerato che la presenza di competenze in larga misura complementari tra le università e le istituzioni AFAM dovrebbe suggerire, nell'interesse dei destinatari della formazione, una fattiva collaborazione, quasi sempre mancata in passato. Se tale collaborazione è auspicabile in generale, per il caso dell'insegnamento della Musica nella scuola di 1° grado essa è obbligatoria. Al contrario, vengono proposti due curricula totalmente difforni, l'uno all'interno delle Università e l'altro all'interno dei Conservatori: la logica è quella della autarchia delle istituzioni formanti, non quella della professionalità del formando. Si tratta di un esempio emblematico delle necessità dell'integrazione tra gli apporti delle Università (prevalenti competenze storico-artistiche e pedagogiche) e dei Conservatori (prevalenti competenze tecnico-scientifico-musicali). In particolare, nell'organizzazione del TFA su base di interfacoltà, per l'AFAM va saldato l'equilibrato rapporto/ riconoscimento tra Università (CFU) e AFAM, conservatori ed Accademie (CFA) e le rispettive peculiarità che, per quanto riguarda in particolare l'AFAM, non possono prescindere da competenze integrate tra la dimensione culturale, quella più spiccatamente professionale e quella didattica come « capacità di insegnare »;

preso atto che lascia interdetti la rigida previsione di una durata massima di 4 anni dell'incarico tutoriale e la sua assoluta non prorogabilità che rischia di disperdere e non valorizzare le compe-

tenze e la professionalità acquisite. Parrebbe invece opportuno prevedere la valutazione del titolo di supervisore di tirocinio (di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315), come titolo preferenziale per la selezione futura di tutor coordinatori e di tutor organizzatori. Lascia comunque interdetti la altrettanto rigida divisione tra tutor coordinatori, quasi degli amministrativi burocratizzati, ed i tutor dei tirocinanti, con funzioni più propriamente didattiche, di sostegno ed orientamento;

rilevato che le norme transitorie e finali devono rispondere alle istanze – riconosciute anche dal parere del Consiglio di Stato – dei precari non abilitati con un periodo minimo di servizio, per i quali andrebbe riconosciuto il servizio svolto per l'accesso al TFA e per l'acquisizione dei CFU relativi al tirocinio e ai laboratori;

Tutto ciò premesso:

considerata la poca aderenza del presente regolamento agli orientamenti internazionali e comunitari in materia di formazione del personale docente;

valutato che il regolamento in esame disgiunge la formazione iniziale dei docenti dalle modalità di reclutamento e non garantisce certezze rispetto al futuro delle immissione in ruolo delle centinaia di migliaia di personale precario;

valutato altresì che i dissennati tagli operati dal Governo con l'articolo 64 del decreto legge 112/08, convertito nella legge 133/08, hanno pesantemente decurtare gli organici del personale docente per quasi 88.000 posti. Contemporaneamente è stata interrotta la immissione in ruolo dei

150.000 docenti prevista dall'esecutivo Prodi e richiamata in premessa. Il combinato disposto di questa riduzione degli investimenti in istruzione, determina la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento di centinaia di migliaia di docenti precari, che da anni svolgono il proprio lavoro nelle scuole pubbliche e ai quali affidiamo gli apprendimenti e le valutazioni dei nostri ragazzi. Da anni attendono la stabilizzazione che riconosca il servizio fino ad ora prestato. Ne consegue che le nuove modalità di formazione previste nel regolamento in parola si rivolgeranno ad una platea di giovani aspiranti docenti che non si sa quando potranno entrare in ruolo. A costoro, che legittimamente, desiderano fare dell'insegnamento la propria professione, il Governo « dei tagli » non fornisce alcuna garanzia, nel breve e nel medio periodo, di accesso a posti di docenza. La scelta del Governo depriva pertanto i giovani di una possibilità di lavoro e li illude sul loro futuro;

valutato che il regolamento non supporta, non rafforza e non sviluppa l'unicità della funzione docente, anzi fa crescere la formazione disciplinare a discapito di quella pedagogico-didattica;

valutato altresì che non sostiene una reale ed equilibrata interazione tra Università e scuola;

considerato che non sono state previste risorse aggiuntive per l'Università al fine della istituzione dei corsi normati nel presente regolamento,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Atto n. 205).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (atto n. 205);

considerato che con lo schema di regolamento in esame si dà seguito a quanto previsto dall'articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), peraltro in coerenza con quanto previsto dal piano programmatico di interventi adottato sulla base dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

premessi che il ruolo degli insegnanti è cruciale per migliorare la qualità dei sistemi educativi, obiettivo che concorre a fare dell'Europa un'economia della conoscenza competitiva e innovativa;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti di associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 19, 20 e 25 maggio 2010;

preso atto di quanto espresso nel parere del Consiglio di Stato del 19 marzo 2010;

premessi che la formazione iniziale degli insegnanti è finalizzata a qualificare e a valorizzare la funzione docente, e che le competenze acquisite costituiscono un fondamento dell'unitarietà della stessa funzione;

rilevato che la relazione illustrativa evidenzia che l'intenzione del Ministero è quella di favorire l'attivazione immediata dei tirocini formativi attivi non appena entrerà in vigore il regolamento, mentre l'avvio dei corsi di laurea magistrali a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è previsto per l'anno accademico 2010-2011, e che è opportuno che la data di entrata in vigore delle disposizioni sia esplicitata nel testo del regolamento, eventualmente differenziando le diverse situazioni;

considerato che i limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'istituzione di corsi di laurea, che nel caso di specie hanno carattere professionalizzante, potrebbe comportare una attivazione saltuaria rispetto all'esigenza di copertura dei posti di insegnamento disponibili;

rilevato che il corso di laurea magistrale a ciclo unico previsto per la formazione dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, su cui la Conferenza dei Presidi di Scienze della Formazione primaria si è espressa favorevolmente in data 20 febbraio 2009, all'unanimità, a differenza del precedente corso di laurea, non si articola in distinti indi-

rizzi e che tale innovazione ha suscitato la preoccupazione, diffusamente rappresentata anche nel corso delle audizioni svolte, di una perdita di specificità per i docenti della scuola dell'infanzia;

rilevato che, sempre nella relazione illustrativa, si evidenzia che il tirocinio formativo attivo « è attivato su un numero pari a quello degli studenti annualmente iscritti al curriculum », mentre è opportuno che il criterio di accesso al tirocinio sia esplicitato nel testo del regolamento, garantendo l'ingresso a tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;

rilevato, altresì, che nel consiglio di corso di tirocinio, organo che rappresenta il terreno di incontro fra scuola e università, occorre garantire una rappresentanza equilibrata delle due realtà;

ricordato, inoltre, che la normativa vigente (articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998) prevede la possibilità di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo, e che è opportuno salvaguardare tale possibilità anche nella predisposizione di nuove modalità di formazione iniziale;

tenuto conto dell' esigenza di contenere la necessità di cambiamento con quella di non sottoporre il sistema universitario ad ulteriori tensioni, e di procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario indicare esplicitamente nel regolamento l'anno accademico a partire dal quale troveranno applicazione le nuove disposizioni, eventualmente differenziando le diverse situazioni;

2) è necessario far salva la possibilità, presente nella normativa vigente, di percorsi di studio abbreviati in relazione ai crediti riconosciuti, al fine di agevolare i passaggi di ruolo e di cattedra per i docenti già possessori di altro ruolo;

3) agli articoli 3 e 6, si valuti l'attivazione di percorsi formativi distinti per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, salvaguardando comunque la possibilità di conseguire una doppia abilitazione con l'acquisizione dei crediti necessari;

4) si valuti l'opportunità di collegare la formazione specifica del docente della scuola dell'infanzia con quella del docente per gli asili nido al fine di rendere quanto più possibile permeabili le competenze professionali per i due ruoli nel corso dell'età 0-6 anni;

5) in merito alla formazione del docente di scuola primaria occorre prevedere la possibilità di acquisire, con un lavoro di approfondimento, la preparazione in una specifica area disciplinare, al fine di delineare un profilo di docente esperto in un'area disciplinare, ma in possesso al contempo di una formazione pluridisciplinare; occorre a tal fine prevedere la possibilità di cumulare crediti in una determinata area, specificando che sarebbero sufficienti due aree: l'umanistica e la scientifica;

6) all'articolo 3, comma 5, stante l'importanza dello svolgimento di esperienze di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, occorre sostituire le parole « possono prevedere » con la parola « prevedono »;

7) all'articolo 4, si valuti la sostituzione dei commi 4 e 5 con il seguente: « 4. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle competenze psico-pedagogiche e didattico-disciplinari messe a disposizione dalle università, nonché le risorse economiche e organizzative, le stesse università possono istituire ed attivare strutture di servizi comuni o Centri interateneo di interesse regionale che assicurino supporto tecnico,

metodologico e organizzativo, nonché coordinamento didattico, tanto ai corsi di laurea magistrale che alle attività formative previste per il tirocinio formativo attivo. È vietata la creazione di organi di gestione dei corsi di laurea magistrale indipendenti dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

8) nel Profilo di tutti i docenti e nelle tabelle per gli insegnamenti prevedere almeno 10 CFU per attrezzare in maniera professionalmente specifica i futuri docenti dei significati, dei quadri teorici e degli strumenti operativi volti a riconoscere, valutare e certificare le competenze personali maturate in apprendimenti non formali e informali e, in particolare, quelle apprese sul lavoro e con il lavoro grazie alla metodologia dell'alternanza formativa o alle esperienze di alternanza scuola – lavoro;

9) occorre valutare l'inserimento dell'insegnamento di didattica e pedagogia speciale, attualmente previsto solo nell'ambito del tirocinio formativo attivo, anche nel corso di laurea magistrale e all'articolo 13 è necessario prevedere, durante la specializzazione post abilitazione per il sostegno all'integrazione agli alunni con disabilità, percorsi differenziati volti ad acquisire specifiche competenze per i diversi ambiti di disabilità;

10) all'articolo 10, è necessario esplicitare che al tirocinio formativo attivo accedono tutti gli studenti che concludono il corso di laurea magistrale con l'acquisizione dei crediti formativi richiesti;

11) al medesimo articolo 10, al comma 4, occorre garantire una rappresentanza equilibrata della componente scolastica e di quella universitaria nell'ambito del consiglio del corso di tirocinio;

12) all'articolo 11 è necessario prevedere per i tutor meccanismi certi e rigorosi di selezione e di premialità;

13) all'articolo 11, comma 5, occorre chiarire se i tutor uscenti possono ricorrendo alle selezioni per non disperdere aprioristicamente professionalità acquisite;

14) all'articolo 12 occorre specificare che il periodo di tirocinio può essere svolto anche nei Centri per l'istruzione degli adulti;

15) al medesimo articolo 12 occorre prevedere che l'elenco sia aggiornato annualmente;

16) all'articolo 15 con riferimento alle lauree a scadenza dei requisiti previsti per l'accesso alle Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) rispetto alle nuove lauree magistrali e ai loro contenuti disciplinari, occorre che chi è in possesso o stia attualmente frequentando una delle lauree che garantivano la possibilità di concorrere alle prove di accesso alle SSIS acquisisca i crediti formativi universitari (CFU) eventualmente mancanti dal raffronto tra vecchie e nuove lauree magistrali (LM); nella fase a regime, l'aspirante in questione potrà conseguire l'abilitazione superando la prova di accesso alla Laurea Magistrale, acquisendo i CFU mancanti e compiendo l'anno di tirocinio senza dover conseguire un'ulteriore laurea Magistrale;

17) con riferimento all'articolo 7 comma 3, all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 15 commi 12 e 13, occorre prevedere una rigorosa programmazione che tuttavia garantisca l'accesso ai percorsi abilitanti ad aspiranti di cui sia verificata, attraverso lo svolgimento di una prova orale, la preparazione disciplinare e la valorizzazione del servizio svolto anche nella scuola di istruzione secondaria; eliminare il soprannumero e riconoscere un peso graduato al servizio svolto nel punteggio finale che dà l'accesso al tirocinio, fermo restando lo sconto di una parte dei CFU relativi alla parte di tirocinio e di laboratori; riconoscere, altresì, un peso al dottorato di ricerca e all'insegnamento svolto con contratti in università, rivedendo i punteggi di cui all'articolo 15 comma 10;

18) all'articolo 15, comma 19, occorre chiarire se il secondo periodo intende riferirsi a quanti si iscrivano ai corsi – che, a differenza delle SSIS, non sono sospesi – nelle more dell'attivazione dei percorsi di cui all'articolo 9;

19) fermi i requisiti sul numero di docenti strutturati necessari per l'apertura delle Lauree Magistrali per l'insegnamento, in relazione ai limiti stabiliti dalla normativa per l'istituzione di detti percorsi che potrebbero avere un carattere saltuario in relazione alle necessità del sistema scolastico, occorre prevedere la possibilità di utilizzare i docenti strutturati nei predetti percorsi a prescindere dal fatto che già esercitino attività didattica nei limiti della normativa vigente;

20) occorre prevedere lo stesso regime di cui al comma 15 dell'articolo 15 per coloro i quali abbiano sospeso la frequenza di Scienze della Formazione primaria;

21) occorre procedere ad una coerente armonizzazione con quanto previsto dalla riforma del sistema universitario in corso di esame da parte del Parlamento;

22) in analogia con quanto previsto nei regolamenti per il riordino degli istituti di istruzione secondaria superiore, occorre, infine, prevedere un monitoraggio del nuovo assetto per la formazione iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche accreditate,

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6, a fini di coordinamento normativo, al comma 5, quando si parla della Commissione esaminatrice, occorre inserire un riferimento all'articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 26 maggio 1998 e, quando si citano i tutor, è necessario un riferimento all'articolo 11 dello schema di decreto, che disciplina la relativa figura;

b) all'articolo 7, comma 2, occorre specificare che le tabelle da 2 a 7 fanno riferimento complessivamente, a 6 delle 8

classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, non riguardando, infatti, le classi 28/A-Arte e immagine e 77/A –Strumento musicale, considerate dall'articolo 9 dello schema di decreto;

c) all'articolo 9, comma 2, è necessario specificare che le tabelle da 8 a 10 disciplinano anche i requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre aggiungere dopo la parola « ciascuna » la parola « corrispondente »;

d) all'articolo 9, comma 3, occorre fare riferimento anche ai requisiti necessari per accedere ai corsi di secondo livello e occorre inserire prima delle parole « classi di abilitazione » la parola « corrispondenti »;

e) all'articolo 10, comma 7, valutare l'opportunità di sostituire la lettera b) con la seguente: b) Nell'esposizione orale di una modalità di soluzione di un problema, di un progetto, o di un compito didattico-educativo, mostrando l'impiego della relativa letteratura scientifica »;

f) sempre all'articolo 11, considerato che nel comma 5 sarà espunto il riferimento al comma 3, occorre definire la durata dell'incarico dei tutor dei tirocinanti; al comma 7, lettera c), appare necessario fare riferimento anche alle istituzioni AFAM;

g) occorre valutare l'opportunità di prevedere *stages* formativi all'estero durante lo svolgimento del tirocinio;

h) con riferimento all'articolo 12, comma 3, si valuti l'opportunità di inserire tra i criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche anche il Piano dell'offerta formativa (POF);

i) in relazione alle previsioni dell'articolo 14, occorre valutare l'opportunità di incentivare a livello contrattuale il conseguimento del certificato di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

l) all'articolo 15, comma 1, il riferimento corretto è all'allegato 2 e non all'allegato 3 del decreto ministeriale 26 luglio 2007; inoltre, ai commi 1 e 2 occorre uniformare la differente terminologia usata, cioè scegliere tra le parole « corrispondente » ed « equiparato » a proposito delle lauree magistrali utili al conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;

m) all'articolo 15, comma 7, poiché il criterio di valutazione dei test prevede l'attribuzione di 1 punto per la risposta esatta e di nessun punto nel caso di risposta errata o omessa, occorre semplificare eliminando le parole « rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero »;

n) all'articolo 15, comma 10, occorre chiarire se ci si riferisca sempre al percorso di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello (per i quali, peraltro, si cita esplicitamente la media dei voti riportati negli esami), oppure se si

intenda fare riferimento a tutto il percorso di studi universitari;

o) all'articolo 15, comma 13, occorre chiarire se, nell'ipotesi in cui si stipuli una convenzione ai sensi del medesimo comma, presso quella istituzione scolastica possono svolgere il tirocinio solo i soggetti che ivi sono in servizio, o anche altri soggetti;

p) all'articolo 15, comma 22, occorre definire tempi celeri per l'adozione del decreto ivi previsto per la formazione iniziale e l'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici.

q) è opportuno che, nei decreti di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9 comma 3, si definiscano i percorsi necessari ad allineare le competenze disciplinari alle nuove classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;

r) è altresì opportuno che in tempi rapidi si proceda al completamento dell'intervento normativo con la disciplina del reclutamento, in coerenza con il presente provvedimento.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema *International Baccalaureate Organization (IBO)*. Atto n. 209.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema *International Baccalaureate Organization (IBO)* (Atto n. 209)»;

premesso che con l'articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008, n. 133 è stato rivisto il nuovo quadro ordinamentale della scuola italiana, in attuazione del piano programmatico, di cui al comma 3 del medesimo articolo;

che sulla base di tale riforma appare necessario rivisitare non solo il procedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della Legge 30 ottobre 1986, n. 738, ma anche i piani di studio sulla base dei quali stabilire le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano;

che ai fini dell'iscrizione nel predetto elenco, un successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca definirà le affinità dei piani di studio delle istituzioni scolastiche straniere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale con i piani di studio previsti dal riordino della scuola secondaria di secondo grado;

considerato che *International Baccalaureate Organization (IBO)* è stata fondata a Ginevra nel 1968 e che il diploma di baccellierato rappresenta ormai un livello di qualificazione altamente riconosciuto a livello internazionale tanto da garantire l'iscrizione, senza ulteriori esami, a ben più di 1000 università in circa 50 Paesi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di specificare, come peraltro già osservato dal Consiglio di Stato, che il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3 del regolamento deve individuare i piani di studio e non limitarsi a recepire gli stessi, in quanto il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione non può proporre l'atto ma solo esprimere un parere, tra l'altro non vincolante;

b) in sede di predisposizione del predetto decreto ministeriale, andrebbe prevista l'affinità dei piani di studio dei percorsi di baccellierato internazionale con i 6 indirizzi dei nuovi licei, garantendo la flessibilità necessaria a far sì che gli studenti possano vedere riconosciuto il proprio percorso formativo ai fini dell'iscrizione in una università italiana o straniera, anche attraverso la previsione di affinità per gruppi di materia, così come previsto dal sistema IBO.

ALLEGATO 5

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 3261 Bitonci e abbinate recante « Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e diretta gestione statale »,

tenuto conto che le modifiche introdotte potrebbero provocare una indiretta penalizzazione per i progetti di restauro e consolidamento di beni culturali presentati dalle Soprintendenze, con il conseguente

venir meno di una fonte di finanziamento di notevole importanza, attualmente esistente, per il Ministero per i beni e le attività culturali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si ritiene necessario che venga modificata la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 nel senso di riconoscere la valutazione prioritaria ivi prevista anche per le richieste presentate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	141
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni in materia di infrastrutture ..	144
5-02935 Guido Dussin: Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. E45 ..	144
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	148
5-02936 Mariani: Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. E45	144
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	149
5-02937 Ghiglia: Reperimento delle risorse per l'esproprio degli immobili situati lungo la linea ferroviaria del terzo valico	145
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	151
5-02938 Piffari: Lavori per la realizzazione della nuova statale n. 38	145
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	152
5-02939 Libè: Lavori per la realizzazione del nuovo tunnel del Tenda	145
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	153

SEDE REFERENTE:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	146
Disposizione per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone (Seguito dell'esame e rinvio)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.05.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.
C. 3496 Governo.
 (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) fa presente che il provvedimento in esame, intervenendo in materia di assegnazione gratuita di nuove quote di emissione di CO₂, sembra non tener conto del principio comunitario di « chi inquina paga », nonostante gli operatori economici siano bene consapevoli dei costi economici connessi alle emissioni di anidride carbonica. Rileva, quindi, la mancanza di una benché minima programmazione nelle politiche energetiche che l'attuale maggioranza sta portando avanti, nonostante ormai siano passati due anni dall'inizio della legislatura. Sottolinea, al riguardo, che con il provvedimento in esame viene sottratto, a favore dell'Enel, il 7 per cento delle risorse che erano destinate allo sviluppo della ricerca nel campo energetico mentre manca qualsiasi discussione in ordine alle modalità con le quali il settore eolico si sta sviluppando.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, intervenendo per una precisazione, fa presente che il protocollo firmato dall'allora Ministro dell'Ambiente Pecoraro Scanio nel 2007 non ha in alcun modo tenuto conto delle esigenze della realtà produttiva italiana e dei relativi costi ad essa richiesti.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) sottolinea come un solo grande operatore economico assorbe la gran parte della riserva nazionale di quote gratuite di emissioni di CO₂; in tale situazione risulta paradossale che lo stesso non sapesse della situazione di carenza in cui si trovava il fondo destinato a finanziare le quote di emissione.

Mauro LIBÈ (UdC), nel sottolineare come il Governo sia finalmente intervenuto in merito ad alcune questioni urgenti ed indifferibili per il settore ambientale, rileva come difficilmente si potrà evitare il ripetersi di situazioni di emergenza quali quelle relative all'emissione di quote CO₂ se non si affronta seriamente la questione di quale piano energetico l'Italia voglia dotarsi nel presente e nel futuro. Pur essendo un sostenitore del nucleare, rileva

che nella situazione attuale le probabilità che tale scelta venga portata a compimento sono estremamente ridotte; in tal caso, l'Italia si troverà a breve a dover discutere nuovamente soluzioni di emergenza per far fronte alla richiesta degli operatori economici di poter aver a disposizione nuove quote di emissione di CO₂.

Alessandro BRATTI (PD), nel concordare con quanto rilevato dal deputato Libè sulla necessità che l'Italia definisca un piano energetico di lungo e medio periodo, fa presente che su tematiche estremamente rilevanti per il settore ambientale, quali quella relativa al SISTRI o alle procedure relative alla VIA e VAS si assiste ad interventi legislativi estemporanei del Governo, che interessano più provvedimenti legislativi, con conseguente sovrapposizione di interventi di riforma che rendono difficile per qualsiasi operatore del settore districarsi tra la normativa. In merito alle quote di emissione di CO₂, ritiene che sarebbe particolarmente interessante avere dei dati aggiornati sulle quantità emesse, anche per meglio comprendere le ragioni che stanno alla base di alcune decisioni.

Roberto TORTOLI (PdL) rileva che quello delle modalità di approvvigionamento energetico del Paese è un problema di vecchia data legato al tipo di processo di industrializzazione vissuto e alla necessità di investire su un piano energetico nazionale. Purtroppo i dati a disposizione sono assai datati, in quanto risalgono addirittura al 1980 ed ad oggi non è dato sapere la reale capacità di produzione idroelettrica dell'Italia e la percentuale di energia che serve per riscaldare l'acqua. Condivide, inoltre, quanto rilevato dal deputato Bratti in ordine alle modalità alquanto confuse con le quali si interviene per la riforma di alcune materie estremamente rilevanti nel campo ambientale.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, fa presente che la questione inerente le modalità di approvvigionamento energetico

del Paese, seppur di estrema attualità e di particolare rilevanza, investe un ambito ben più ampio delle finalità perseguite dal provvedimento in esame, con il quale il Governo ha voluto porre rimedio ad una situazione di discriminazione che si è venuta a creare tra gli operatori economici del settore, essendosi esaurite le quote di emissione per l'accesso al mercato 2008-2011 in ragione di una previsione iniziale insufficiente. Ritiene, comunque, che il Governo abbia operato una scelta ben precisa in favore del nucleare e non possa, quindi, essere accusato di non avere alcuna programmazione in merito. Sempre in merito al contenuto del provvedimento, sottolinea come un mancato intervento del Governo in materia di assegnazione di quote di emissione si sarebbe scaricato sul costo delle bollette e, quindi, sui cittadini ed avrebbe, con ogni probabilità, comportato delle sanzioni a carico dello Stato italiano da parte degli organismi comunitari. Dal momento che l'intervento prospettato non comporta alcun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato, conclude affermando che le disposizioni contenute nel provvedimento sono capaci di determinare esclusivamente vantaggi per lo Stato e per gli operatori del settore.

Il sottosegretario Roberto MENIA, preliminarmente esprime apprezzamento per il tono e per gli argomenti affrontati nel corso del dibattito, che ha offerto diversi elementi di giudizio e spunti di riflessione da lui condivisi. Riferendosi più strettamente al contenuto del decreto-legge in esame, rileva anzitutto che si tratta di un provvedimento pienamente rispettoso dei limiti e dei presupposti costituzionalmente fissati per l'emanazione dei decreti-legge.

Manifesta, inoltre, apprezzamento per la larga condivisione registrata sulle misure previste dall'articolo 1 per la proroga del termine per la presentazione del MUD, nonché del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi.

Quanto alle misure contenute nell'articolo 2 in ordine alla assegnazione gratuita

di quote di emissione di CO₂ ai nuovi impianti entrati in esercizio, riconosce che nel corso del dibattito sono state toccate questioni reali e sono stati formulati rilievi che hanno un certo fondamento, ad esempio per quanto concerne la mancanza, ormai pluridecennale in Italia, di una coerente programmazione delle attività e degli interventi nel settore strategico della produzione di energia e delle sue ricadute sul versante economico e della tutela dell'ambiente e del territorio. Giudica, tuttavia, infondata la critica rivolta dal deputato Zamparutti al Governo in carica giacché ritiene che, a differenza del passato, alcune scelte di lungo periodo – che ovviamente possono essere non condivise sul piano politico – siano state adottate, con relativa assunzione di responsabilità da parte del Governo, come ad esempio quella riguardante il ritorno al nucleare come fonte di produzione di energia.

A suo avviso, invece, il caso in questione è il risultato di una situazione problematica, peraltro più ampia, nella quale si è venuto a trovare l'attuale Governo, il quale ha dovuto porre rimedio a scelte sbagliate fatte in precedenza. In particolare, ritiene che oggi siamo di fronte ai risultati negativi delle decisioni e degli impegni assunti dal precedente ministro dell'ambiente in sede europea, senza tenere conto delle caratteristiche del sistema produttivo italiano e senza preoccuparsi fino in fondo della necessità di difenderne i margini di competitività e di tenuta sul piano della concorrenza internazionale. Sotto questo profilo, osserva che il dato rappresentato dall'esaurirsi, già ad aprile 2009, delle quote di emissioni di CO₂ a disposizione dei nuovi entranti sia un elemento difficilmente confutabile dell'erroneità delle scelte fatte in passato e della necessità in cui si è venuto a trovare l'attuale Governo di porvi, per quanto possibile, rimedio.

Con riferimento, poi, ai rilievi critici rivolti dal deputato Bratti al carattere disorganico dell'attività legislativa in materia ambientale, ammette che tali rilievi abbiano un certo fondamento, ma ritiene che in essi si rifletta, da un lato, la

profonda difficoltà del Parlamento di esercitare il proprio ruolo e le proprie prerogative, in un rapporto di leale collaborazione con il Governo e in tempi effettivamente compatibili con le esigenze della società e dell'economia globalizzata, nonché le ulteriori criticità determinate dalla differenza delle norme regolamentari che regolano i lavori nei due rami del Parlamento.

Conclude, quindi, esprimendo apprezzamento per la relazione svolta dal relatore ed auspicando che la Commissione, dopo aver completato l'attività istruttoria ritenuta opportuna, possa pronunciarsi favorevolmente sul provvedimento d'urgenza in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 14.40.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni in materia di infrastrutture.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che si procederà allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno e che, come concordato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla infrastrutture.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è as-

sicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02935 Guido Dussin: Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. E45.

Gianluca PINI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca PINI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, precisa anzitutto che, per mero errore materiale, nel testo compare l'espressione « territorio emiliano » anziché quella corretta di « territorio romagnolo ». Ne illustra quindi sinteticamente il contenuto sottolineando, in particolare, la situazione inaccettabile nella quale versa ormai la rete viaria dei territori coinvolti nei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della statale E45.

5-02936 Mariani: Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. E45.

Sandro BRANDOLINI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, ringrazia per la puntuale risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricordando che l'attuale situazione della strada in questione è assolutamente inadeguata rispetto all'evoluzione dei tempi e che la soluzione arriverà solo nel momento in cui la strada statale sarà trasformata in autostrada. Dato che tale momento non è così prossimo a venire, essendo previsti

nove anni per il completamento dell'opera, occorre intervenire con urgenza sul versante della manutenzione della rete di viabilità alternativa. Infatti, i cantieri aperti sulla statale E45 producono un deterioramento della detta viabilità alternativa che costa ogni anno alla regione circa 200 milioni di euro. Per tale ragione, ritiene necessario che il Governo assuma precisi impegni in ordine alla contabilizzazione nei costi di manutenzione della ss. E45 anche degli indicati oneri oggi a carico esclusivo della regione.

5-02937 Ghiglia: Reperimento delle risorse per l'esproprio degli immobili situati lungo la linea ferroviaria del terzo valico.

Franco STRADELLA (PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra sinteticamente i contenuti.

Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco STRADELLA (PdL), replicando, dichiara di prendere atto di una risposta che pur essendo esaustiva per molti aspetti, non chiarisce definitivamente se, nonostante la reiterazione di taluni procedimenti relativi alla progettazione dell'opera, i soggetti da espropriare saranno in ogni caso tenuti indenni dalla sottoposizione a nuovi procedimenti burocratici per l'esproprio degli immobili.

5-02938 Piffari: Lavori per la realizzazione della nuova statale n. 38.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, dalla quale avrebbe voluto

evincere delle date precise in ordine al completamento dell'opera in esame.

5-02939 Libè: Lavori per la realizzazione del nuovo tunnel del Tenda.

Mauro LIBÈ (UdC) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la necessità di un chiaro impegno del Governo in particolare per quel che concerne i tempi di completamento dell'opera, che risulta fondamentale per il potenziamento del collegamento diretto fra la pianura padana e la costa ligure e la Francia.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro LIBÈ (UdC), replicando, prende atto con piacere dell'impegno contenuto nella risposta fornita dal rappresentante del Governo e giudica congrui, seppure lunghi, gli indicati tempi di realizzazione dell'opera in questione. Conclude, quindi, richiamando il Governo a mantenere alta l'attenzione e la vigilanza sulla puntuale esecuzione dei lavori e sul pieno rispetto dei tempi per il loro completamento definitivo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

C. 3496 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Raffaella MARIANI (PD) si riserva di intervenire in una prossima seduta.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizione per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali.

C. 2243 Tassone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, fa presente che, a seguito di un ulteriore approfondimento, le disposizioni di cui all'articolo 8, che prevede la produzione di alloggi di emergenza in attesa di essere utilizzati in caso di calamità naturali, destano talune perplessità relative alla sostenibilità di una spesa per un evento futuro ed eventuale con il rischio di deterioramento delle stesse abitazioni non utilizzate nonché della necessità di affrontare ulteriori costi per la manutenzione. Al pari, ritiene che l'istituzione di un fondo per i programmi di ricerca e di innovazione di alloggi di emergenza determini un onere per le finanze pubbliche difficilmente sostenibile nel momento attuale. Ritiene, invece, utile che la Commissione preveda un ciclo di audizioni nei confronti dei soggetti che maggiormente hanno ac-

quisito esperienza nella costruzioni di tali tipi di alloggi.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) esprime alcune perplessità sul contenuto di una proposta di legge che, pur avendo l'obiettivo condivisibile di garantire il più possibile il diritto all'abitazione in caso di calamità naturali, presenta profili di problematicità in ordine sia ai costi di custodia e di manutenzione degli alloggi in questione, sia agli oneri a carico degli enti locali per l'allestimento delle aree attrezzate. Ritiene, peraltro, che l'esame del provvedimento potrebbe essere un'utile occasione per approntare anche sul piano normativo un quadro di riferimento chiaro in ordine alle soluzioni operative – anche in termini di standard e caratteristiche degli alloggi di emergenza – da mettere in campo in caso di calamità naturali, nonché in ordine alla costruzione – anche attraverso l'istituzione di un apposito albo di imprese – di una rete europea di aziende alle quali rivolgersi in caso di emergenza per la fornitura di moduli abitativi di emergenza.

Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere condivisione per le perplessità fin qui espresse dal relatore e dal deputato Piffari, sottolinea a sua volta la problematicità delle disposizioni che pongono a carico degli enti locali, senza il concorso degli organi e amministrazioni dello Stato, gli oneri per la realizzazione delle aree destinate ad ospitare gli alloggi in caso di emergenza.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, precisa che i costi di custodia e manutenzione degli alloggi sono a carico dello Stato. Ribadisce, peraltro, le proprie perplessità sulla percorribilità, nella delicata congiuntura finanziaria che il Paese sta attraversando, dell'ipotesi prevista dalla proposta di legge in esame diretta ad approntare e mantenere un parco di alloggi di emergenza da allocare sul territorio in caso di calamità naturali. Conclude, dichiarando la sua disponibilità a svolgere un breve

ciclo di audizioni sempre che l'Ufficio di presidenza lo ritenga opportuno.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ritiene senz'altro accoglibile la richiesta di audizioni che potrebbe interessare i rappresentanti di Enea, della Protezione civile, di Confindustria e degli enti locali. Si riserva, comunque, di rappresentare alla Presidenza della Commissione tale richiesta. Nessun altro chiedendo di in-

tervenire rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02935 Guido Dussin: Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. E45**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le interrogazioni presentate dai Gruppi della Lega Nord e del Partito democratico affrontano entrambe la questione dello stato della Strada di grande comunicazione E45. In questa prima risposta vorrei approfondire, in particolare, alcuni specifici interventi richiamati nell'interrogazione rimandando, per gli aspetti di carattere più generale, a quanto riferirò rispondendo all'atto dell'onorevole Mariani ed altri.

Nel tratto romagnolo sono in corso due importanti lavori: il primo riguarda il miglioramento statico del viadotto Fornello, a Verghereto, mentre il secondo consiste nell'ammodernamento del tratto compreso tra Bagno di Romagna e Quarto.

Il primo intervento, iniziato nel 2007, prevede l'integrale sostituzione, con un nuovo impalcato in acciaio, degli impalcati esistenti, costruiti fra il 1968 e il 1970. Si tratta di un intervento di altissima complessità tecnica, da eseguire, peraltro, senza la possibilità di interruzione completa dei flussi di traffico e con tutte le difficoltà dovute alle condizioni meteorologiche dell'Appennino. Inoltre, il suddetto cantiere è quello che genera i maggiori disagi all'utenza, essendo inevitabile l'adozione del senso unico alternato, regolato da semaforo.

Sono attualmente in corso i lavori relativi alla carreggiata sud (direzione Roma) che si prevede di ultimare entro la

primavera 2011. Il montaggio dell'impalcato metallico è stato terminato nonostante le condizioni meteorologiche avverse dell'inverno trascorso e attualmente si stanno eseguendo tutte le verifiche propedeutiche alla traslazione laterale prevista per metà maggio. Una volta terminata la carreggiata sud, si potrà finalmente eliminare l'attuale semaforo – che, come già evidenziato, rappresenta il punto più critico per la circolazione – ed intervenire sull'altra carreggiata.

Il secondo intervento sul tratto romagnolo riguarda l'ammodernamento dell'infrastruttura e l'ampliamento della carreggiata da una larghezza di circa 17 metri a circa 20,1 metri. Al momento sono in corso i lavori per il secondo e ultimo stralcio del tratto compreso tra Bagno di Romagna e Quarto, in provincia di Forlì-Cesena. Il termine di ultimazione dell'opera è stimato per il mese di febbraio 2011.

Un ulteriore intervento, di rilevanza non secondaria, riguarda il ripristino delle solette e della pavimentazione del viadotto « Case Bruciate », in prossimità del valico appenninico, il cui completamento è previsto entro il prossimo mese di luglio.

Tra Cesena e Ravenna, inoltre, sono in corso proprio in questi giorni ulteriori lavori di risanamento della pavimentazione per un impegno complessivo di oltre 5,7 milioni di euro.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02936 Mariani: Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. E45**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Superstrada E45 è un progetto sviluppato oltre quarant'anni fa che configurava la trasversale, in parte alternativa alla SS3 Flaminia, di collegamento tra l'autostrada A1, in prossimità di Orte, e la costa adriatica.

Oggi, la E45 è, in effetti, un'arteria stradale che non risponde più ai requisiti richiesti dai flussi di traffico attuali, non prevedibili all'epoca, costituiti in gran parte da mezzi pesanti. Le stesse caratteristiche geometriche risultano, quindi, superate e l'infrastruttura è sottoposta a condizioni di traffico che sollecitano fortemente le pavimentazioni e le opere d'arte. Inoltre, in alcuni tratti, specie quelli appenninici, la E45 è « stressata » da condizioni climatiche estreme (neve, gelo, pioggia) che, oltre a danneggiare l'infrastruttura, rendono difficile e discontinua l'attività dei cantieri.

L'ANAS, su impulso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha messo in campo diversi interventi per innalzare gli standard di qualità e di sicurezza dell'arteria. Ad oggi sono in corso o di prossimo avvio lavori di manutenzione e ammodernamento per un impegno complessivo superiore ai 75 milioni di euro, dei quali oltre la metà (circa 39 milioni) sono destinati a tratti ricadenti in Emilia Romagna, circa 12,5 milioni di euro in Umbria e circa 25 in Toscana. Per i prossimi anni sono in programma ulteriori interventi mirati a migliorare la percorribilità dell'arteria.

Nei contratti di programma stipulati con il Ministero negli anni 2007, 2008 e 2009 sono stati stanziati, per gli oltre 25 mila chilometri di strade statali e di au-

tostrade gestite dall'ANAS, 1.320 milioni di euro circa di fondi ordinari destinati ad interventi di manutenzione straordinaria e ad interventi per la sicurezza stradale.

Nel 2009, a seguito di una specifica direttiva del Ministro Matteoli, oltre la metà dei fondi stanziati dal Contratto di programma sono stati destinati al miglioramento complessivo della rete esistente.

Nel triennio in questione sono stati impegnati circa 110 milioni per gli interventi sulla E45 che, con i suoi 248 km, costituisce circa l'1 per cento della rete di interesse nazionale. Detta rete, essendo stata costruita per la gran parte negli anni '50-'60, risente sostanzialmente degli stessi problemi della E45, soprattutto per quanto riguarda le opere d'arte (ponti, viadotti, eccetera).

Al termine degli interventi in corso e programmati a valere sui fondi ordinari e di legge obiettivo, di seguito descritti, si assisterà ad un sicuro e radicale miglioramento di tutta l'arteria, in termini di percorribilità e sicurezza.

Va tuttavia osservato che, poiché la E45 – come precedentemente esposto – è una strada concepita quarant'anni fa che quindi richiede continui interventi di manutenzione straordinaria i quali tuttavia non permettono di raggiungere gli attuali standard di sicurezza, è stato previsto l'adeguamento dell'itinerario attraverso il ricorso alla finanza di progetto.

Detto adeguamento presuppone la trasformazione dell'itinerario Orte-Mestre in un'autostrada a pedaggio che, quindi, consentirà il superamento definitivo di tutte le principali criticità dell'attuale infrastruttura.

La trasformazione in autostrada è probabilmente il progetto infrastrutturale più rilevante tra quelli di Legge Obiettivo, sia in termini trasportistici che in termini economici. L'opera sarà realizzabile grazie al ricorso al capitale privato: prevede un investimento di quasi 10 miliardi di euro, comprensivo di un contributo a carico dello Stato inferiore al 15 per cento (circa 1 miliardo e 500 milioni).

Entro la metà dell'anno è previsto il completamento della Valutazione Impatto Ambientale, fase necessaria per l'approvazione del progetto da parte del CIPE e la successiva assegnazione delle risorse pubbliche.

Ai termine dell'iter di approvazione da parte del CIPE si potrà procedere all'avvio della gara di progettazione, costruzione ed esercizio dell'opera.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02937 Ghiglia: Reperimento delle risorse per l'esproprio degli immobili situati lungo la linea ferroviaria del terzo valico**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto definitivo della tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi è stato approvato dal CIPE con Delibera n. 20/2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 25 agosto 2006.

Tale provvedimento ha determinato l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera ed ha perfezionato l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione della stessa comportando, quindi, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati nonché l'apposizione, sugli immobili interessati dall'opera ferroviaria, del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla realizzazione delle opere, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, ha, come noto, una durata di cinque anni dall'approvazione del progetto, allo scadere della quale può essere motivatamente reiterato.

La realizzazione della tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi, in linea con quanto stabilito dall'articolo 2, comma 232 della

Legge Finanziaria n. 191, emanata il 23 dicembre 2009, è prevista per lotti costruttivi.

Pertanto, l'aggiornamento 2009 del Contratto di programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, sul quale il CIPE in data 13 maggio 2010 ha espresso parere favorevole, prevede l'intervento « Linea AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi » in Tabella A1, « Investimenti realizzati per lotti costruttivi », con un Costo a Vita Intera dell'intervento di 5.400 milioni di euro.

Tale importo, ancorché da aggiornare in relazione agli eventi nel frattempo intervenuti, include gli oneri necessari per le espropriazioni delle aree e degli immobili soggetti al vincolo in argomento.

La reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio appare pertanto indispensabile poiché, qualora non si perviene tempestivamente al rinnovo dello stesso, come peraltro già avvenuto per la linea AV/AC Milano-Verona con Delibera CIPE n. 21/2009, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini, con la conseguenza che risulterebbe precluso o molto più oneroso realizzare l'opera.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02938 Piffari: Lavori per la realizzazione della nuova statale n. 38**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'ANAS in data 19 febbraio 2009 ha trasmesso alla Struttura tecnica di Missione del Ministero nonché agli altri soggetti competenti il progetto definitivo della strada statale 38 – 1° lotto – 2° stralcio (nuova strada statale 38 da Cosio al Torrente Tartano), per l'avvio delle procedure approvative della legge obiettivo, che attualmente sono in fase di svolgimento.

Il costo complessivo dell'intervento è di 280 milioni di euro dei quali, ad oggi, sono stati stanziati complessivamente 195 milioni di euro; come evidenziato nell'interrogazione, mancano, pertanto, ulteriori 85

milioni di euro sebbene è utile rappresentare che tale cifra riguarda la copertura completa dell'intervento relativo al 1° Lotto-1° stralcio della strada 38 ricomprendendo anche la variante di Tartano.

In sede di Conferenza dei servizi, tutti i soggetti competenti hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, al progetto definitivo.

Successivamente alla delibera del CIPE, che chiude l'iter approvativo della legge obiettivo ed allo stanziamento di tutti i finanziamenti occorrenti, l'ANAS bandirà la gara per l'appalto integrato.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02939 Libè: Lavori per la realizzazione del nuovo tunnel del Tenda

TESTO DELLA RISPOSTA

Il bando di gara per l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo tunnel di Tenda è stato pubblicato nel mese di giugno 2009.

Le procedure relative alla prequalifica delle imprese sono state completate.

Prima di procedere all'invio della « Lettera di invito a presentare offerta » è tuttavia necessario risolvere alcune problematiche emerse sul territorio francese nella fase successiva alla pubblicazione del bando.

In particolare queste ultime riguardano le modalità di smaltimento dei materiali di risulta degli scavi del tunnel e la disponibilità dei siti di deposito delle terre.

Il Capo della Delegazione italiana della Conferenza intergovernativa (C.I.G.) ha rappresentato la questione alla Presidenza francese, sollecitandola a definire una soluzione che consenta il completo avvio dell'*iter* di aggiudicazione dei lavori.

Parallelamente l'ANAS sta verificando la fattibilità tecnico-amministrativa ed economica di alcune ipotesi, utili alla soluzione del problema.

La parte francese, nella riunione della C.I.G. tenutasi il 7 maggio scorso, si è impegnata a trovare una soluzione ed a comunicarla tempestivamente.

L'attuale cronoprogramma prevede che, a decorrere dalla trasmissione della « Lettera di invito », le Imprese abbiano 100 giorni di tempo per la presentazione delle offerte e che la Commissione di gara disponga di un ulteriore periodo di 145 giorni per l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Infine, all'Impresa aggiudicataria è concesso un periodo massimo di 120 giorni, necessario alla redazione del progetto esecutivo, prima che si possa dare effettivo inizio ai lavori.

Tanto si rappresenta per evidenziare la sollecitudine con cui i rappresentanti dello Stato italiano stanno operando al fine di accelerare al massimo nella realizzazione di quest'opera, collaborando con solerzia e responsabilità con i rappresentanti dello Stato francese.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128-A Meta 154

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 154

ALLEGATO (*Emendamenti e articoli aggiuntivi*) 159

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 157

AVVERTENZA 158

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 26 maggio 2010.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128-A Meta.

Il Comitato si è riunito dalle 9.10 alle 9.25, dalle 14.05 alle 14.55 e dalle 17 alle 17.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI — Interviene il Sottosegretario di Stato per le

infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che entro il termine previsto sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato*). Avverte altresì che devono conside-

rarsi inammissibili, in quanto non riferibili a parti modificate o aggiunte nel corso dell'esame da parte del Senato, né strettamente connesse, sotto il profilo logico e giuridico, alle parti suddette, le seguenti proposte emendative: Motta 1.2, in materia di obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; Motta 1.01, che introduce il principio della mobilità sostenibile; Motta 1.02, che interviene sulla classificazione delle strade; Motta 1.03, che modifica le definizioni del codice relative alla circolazione in bicicletta; Montagnoli 4.2, che prevede un regolamento ministeriale per la definizione delle caratteristiche dei veicoli utilizzati per le sfilate carnevalesche; Cosenza 5.3, che reca il divieto di inserire cartellonistica pubblicitaria nelle aree che hanno vincoli paesaggistici o di particolare pregio; Cosenza 5.4, che vieta l'installazione di cartelli pubblicitari che disconoscano o mercifichino il ruolo della donna; Cosenza 5.5, che vieta l'installazione di cartelloni pubblicitari di grandi dimensioni; Motta 6.01, che interviene sulla disciplina dei segnali orizzontali; Motta 7.1, relativo al comportamento dei ciclisti sulle intersezioni semaforizzate; Compagnon 7.01, che prevede l'obbligo per gli agenti di rendersi ben visibili durante i controlli; Motta 8.01, che introduce le biciclette nell'ambito delle definizioni relative alla classificazione dei veicoli; Motta 8.02, che sostituisce le disposizioni del codice in merito alle caratteristiche delle biciclette; Motta 8.03, che interviene sulla classificazione dei rimorchi; Motta 8.04, che prevede che gli autobus siano dotati di strutture porta sci, portabiciclette e portabagagli; Motta 8.05, che interviene sulle caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento delle biciclette; Motta 9.1, che sostituisce la disciplina relativa ai veicoli che possono essere utilizzati per servizio di noleggio di conducente; Simeoni 11.1, limitatamente alle modifiche relative al comma 1 e al comma 5, che intervengono sulle procedure relative al rinnovo e aggiornamento della carta

di circolazione, modificando parti dell'articolo 11 su cui il Senato non è intervenuto; Montagnoli 11.2, che prevede l'indicazione della sigla della provincia sulle targhe; Compagnon 17.1, che prevede corsi di scuola guida per il conseguimento del patentino e della patente A finalizzati alla guida di minicar leggere e pesanti; Cecuzzi 17.6, che ridisciplina le categorie della patente; Lovelli 17.2, che prevede la patente di categoria C per veicoli di massa superiore a 4,25 tonnellate, anziché a 3,5 tonnellate; gli identici emendamenti Tommaso Foti 17.3, Toto 17.4 e Antonino Foti 17.5, che intervengono sulla formazione per la guida di ciclomotori, eliminando l'obbligo di effettuare una idonea formazione ed intervenendo su una parte dell'articolo 17 non modificata dal Senato; Motta 22.1, che aumenta la sanzione per chi ometta senza giustificato motivo di comunicare i dati del conducente che abbia commesso una violazione in caso di mancata identificazione ed introduce una decurtazione di 1 punto sulla patente per la violazione del divieto di aprire le porte del veicolo, scendere dallo stesso e lasciare aperte le porte, senza assicurarsi che ciò sia di pericolo o intralcio; Pini 22.2, che interviene in materia di corsi di guida sicura, modificando parti dell'articolo su cui il Senato non è intervenuto; Pini 22.3, che prevede che la titolarità della licenza di conduttore internazionale consenta l'incremento di 5 punti sulla patente; Montagnoli 22.4, che prevede un decreto ministeriale che disciplini le modalità di incremento dei punti sulla patente per chi frequenta corsi di guida sicura; Motta 22.01, che interviene sul comportamento cui devono attenersi i conducenti sugli attraversamenti pedonali; Simeoni 23.1, che prevede che l'accertamento dei requisiti psichici per il conseguimento e la revisione della patente debba essere condotto con il supporto tecnico professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di 5 anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici abilitati all'accertamento dei requisiti fisici; Di Virgilio 23.4, che prevede che i responsabili di terapia intensiva e di

neurochirurgia diano comunicazione anche dei casi in cui ricorrano fatti ischemici cerebrali; l'emendamento interviene su parti dell'articolo 23 non modificate dal Senato; Motta 25.1, in materia di limiti di velocità; l'emendamento interviene su parti dell'articolo 25 non modificate dal Senato; Montagnoli 25.8, che prevede che sulle autostrade con sistema Tutor il limite di velocità sia elevato a 150 km orari; Motta 25.01, che prevede che il conducente di bicicletta che circoli sulle piste ciclabili non sia soggetto all'obbligo di dare la precedenza a chi circola sulla strada; Motta 27.02, che consente l'utilizzo di strutture portabiciclette sugli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea; Motta 29.1, che interviene in materia di circolazione delle biciclette, sostituendo la dizione velocipede con bicicletta e prevedendo che gli enti proprietari delle strade emettano un certificato di collaudo delle piste ciclabili; Monai 30.1, che introduce il divieto di fumo durante la marcia del veicolo; Barbareschi 30.3, che obbliga i conducenti professionali cui sia stato prescritto l'obbligo di lenti o di altro dispositivo medico, ad avere a bordo un secondo dispositivo medico di ausilio alla visione; Barbareschi 30.01, che prevede modifiche al regolamento di esecuzione del codice, introducendo una serie di esami aggiuntivi per l'accertamento dei requisiti visivi atti al conseguimento della patente; Barbareschi 30.2, che prevede la possibilità per gli agenti cui spettano i servizi di polizia stradale di poter effettuare controlli per accertare i requisiti visivi prescritti e ritirare la patente nel caso l'accertamento dia esito negativo; Velo 31.1, che interviene sulla disciplina dell'autotrasporto, introducendo dei limiti più specifici per il superamento della durata dei periodi di guida e di riposo; Compagnon 32.1, che prevede che qualora un veicolo adibito alla circolazione per persone invalide non trovi disponibile uno stallone ad esso dedicato non sia prevista corresponsione di denaro nel caso di sosta in parcheggi a pagamento; Compagnon 34.3, che prevede l'abrogazione della disposizione che modifica la disciplina di

guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti; Borghesi 35.1, che aumenta le sanzioni per i veicoli al servizio di persone invalide che non usufruiscano delle apposite strutture senza avere l'autorizzazione prescritta ovvero che utilizzino quest'ultima in modo non conforme; Misiti 38.5, che prevede che la notificazione delle violazioni debba avvenire tramite posta elettronica certificata per tutti i soggetti obbligati a possedere una casella PEC e per tutti i soggetti che la richiedano; Motta 42.2, che interviene sulla destinazione dei proventi della sanzioni, destinando un quarto del totale anche ad interventi a favore della mobilità ciclistica; l'emendamento interviene su parti dell'articolo 42 non modificate dal Senato; Cosenza 42.7, che prevede che la quota dei proventi destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia destinata anche all'utilizzo di asfalto drenante di ultima generazione; Ciccioli 42.8, che prevede, in via eccezionale, il passaggio del personale inquadrato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella prima area – ex area A – alla posizione economica iniziale della seconda area – ex area B, in considerazione della crescente complessità delle competenze esercitate; Barani 50.1, che prevede l'impiego in via sperimentale della cosiddetta « scatola bianca », ossia del dispositivo del veicolo atto a rilevare il tasso alcolemico del conducente; Monai 54.3 limitatamente alle modifiche degli articoli 585 e 589 del codice penale, che modifica le pene previste dal codice penale in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; Cosenza 54.7, che prevede che gli esercenti di pubblici locali consegnino un contrassegno o un bracciale a coloro che sono preposti alla guida dei veicoli, in virtù del quale non saranno loro somministrate bevande alcoliche; Cosenza 54.8, che introduce il divieto di fumo all'interno dei veicoli; Compagnon 54.01, che introduce uno specifico divieto di esercitare attività sportive e lasciare liberi gli animali nelle aree di servizio e di

sosta autostradale; Pini 55.1 limitatamente ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 9, che prevedono: la diminuzione dei livelli acustici e delle luci ad intermittenza nei locali di intrattenimento e la relativa sanzione, il divieto di accesso nei locali anche privati dove si svolgono spettacoli di intrattenimento per chi è già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per reati connessi all'uso e alla detenzione di sostanze stupefacenti, modifiche al codice penale che introducano l'arresto per chi vende o somministra alcolici e superalcolici a minori di sedici anni, modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di raduni a carattere musicale; Sbai 55.10, che prevede che i locali dove si svolgono spettacoli di intrattenimento debbano dotarsi di una camera di decompressione, con determinate caratteristiche, dove possano riposarsi prima di riprendere la guida; Motta 57.1, che interviene sull'articolo 57, in materia di raccolta ed invio dei dati relativi all'incidentalità stradale, che non è stato modificato dal Senato; Motta 62.1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 62, non modificato dal Senato, prevedendo l'utilizzo di lampade a LED per le nuove lanterne semaforiche. Avverte che è altresì da considerarsi irriferribile l'emendamento Motta 27.4., che riproduce il testo già previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 27.

Mario LOVELLI (PD) osserva che sono stati considerati inammissibili una serie di emendamenti proposti dalla collega Motta, volti a promuovere la mobilità sostenibile e a favorire l'uso della bicicletta, sui quali invita a fare una riflessione ulteriore. Giudica in particolare importante l'articolo aggiuntivo 8.01, che introduce le biciclette nell'ambito delle definizioni relative alla classificazione dei veicoli, e l'emendamento 42.2, che destina una parte dei proventi della sanzioni ad interventi a favore della mobilità ciclistica.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ribadisce che in seconda lettura possono essere ritenuti ammissibili, al di là di ogni valu-

tazione di merito, soltanto gli emendamenti che intervengono su parti dell'articolo modificato dal Senato. Ribadisce l'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in esame. Osserva che successivamente potranno essere predisposte ed esaminate ulteriori proposte di legge che intervengano sugli aspetti che non è stato possibile definire nell'ambito del presente testo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO concorda con il presidente sulla necessità di pervenire rapidamente all'approvazione del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Michele Pompeo META (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare la votazione degli emendamenti in materia di sicurezza stradale, in ragione dello strappo che si è consumato tra maggioranza e opposizione nell'ambito del Comitato dei nove sulla proposta di legge

C. 2128 a propria firma, dal momento che la maggioranza ha chiesto di ritirare l'emendamento con il quale si proponeva una nuova copertura finanziaria mediante incremento dell'addizionale relativo all'imposta sul reddito delle società operanti nel settore petrolifero. Ritiene indispensabile, alla luce di tali accadimenti, un'ulteriore riflessione in relazione alle modalità di prosecuzione dell'esame sul testo in materia di sicurezza stradale.

Carlo MONAI (IdV) ribadisce l'opportunità di proseguire l'esame in Assemblea della proposta di legge C. 2128 Meta, considerando comunque adeguata la soluzione individuata con l'emendamento 1.101 della Commissione, che pone la copertura finanziaria a carico delle società che operano nel settore petrolifero.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che, a seguito del ritiro dell'emendamento della Commissione 1.101, è stata ripristinata la copertura originaria del provvedimento, sulla quale la Commissione Bilancio non si era espressa. Ritiene che non si tratti assolutamente di uno strappo, anche perché già in sede di votazione del mandato al relatore e di discussione sulle linee generali in Assemblea, era stata riconosciuta l'esigenza di un rinvio della proposta di legge alla Commissione per rivederne il testo. Osserva altresì che la copertura finanziaria prevista nell'emendamento 1.101 della Commissione richiede di essere rimodulata per evitare che si applichi ad una platea di società eccessivamente ampia ovvero a società che producono beni di generale consumo. Tuttavia anche questa rimodu-

lazione richiede tempo perché occorre verificarne l'impatto in termini finanziari, in modo che la copertura prevista corrisponda quanto più possibile esattamente all'onere. Tale esigenza è tanto più forte nel momento in cui è stata approvata dal Consiglio dei ministri una manovra finanziaria di notevoli dimensioni, che avrà sicuramente un impatto non solo sulle famiglie ma anche sul tessuto produttivo, di cui peraltro, al momento non è possibile conoscere con precisione la portata. Osserva che in generale compito della politica è non solo individuare le misure giuste, ma anche approvarle nei tempi giusti, per cui un'ulteriore riflessione sul testo in esame, da concludersi comunque in tempi circoscritti, permetterà di individuare le soluzioni normative e finanziarie più appropriate.

Michele Pompeo META (PD) insiste per il rinvio dell'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento sulla sicurezza stradale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, preso atto della richiesta del gruppo del partito democratico, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale
(C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-
1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo
unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Prima del comma 1 è inserito il seguente:

01. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, m. 285, dopo la parola: « divieti » è inserita la seguente: « , eccezioni ».

1. 2. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Al comma 3, capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole da: « sistemi » fino a: « marcatura, è » con le seguenti: « componenti dei veicoli, dispositivi di equipaggiamento e ogni altra entità tecnica indicata dal codice della strada senza la prescritta omologazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 155 a euro 624 »;

b) sostituire le parole da: « . I sistemi, i componenti e le entità tecniche di cui al presente comma » con le seguenti: « chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, ».

1. 1. Toto.

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « al principio della sicurezza stradale » sono sostituite dalle seguenti: « ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le regioni, le province e i comuni capoluogo di regione redigono, rispettivamente, un piano regionale, provinciale e comunale della sicurezza stradale in cui sono individuati gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale, sono definite le misure per raggiungere tali obiettivi e sono predisposti gli strumenti per verificarne il conseguimento. Ai fini della redazione di tali piani, le regioni, le province e i comuni si avvalgono anche delle misure attuate in ambito internazionale, basate su una prassi consolidata e su un'adeguata analisi dei rischi ».

1. 01. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: « , tecniche e funzionali » sono sostituite dalle seguenti: « e tecniche »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche funzionali, nei seguenti tipi:

a) ad esclusivo utilizzo veicolare: strade di cui al comma 2, lettere A e B;

b) strade a prevalente utilizzo veicolare dotate di un itinerario ciclopedonale: strade di cui al comma 2, lettere C e D;

c) strade a prevalente utilizzo dell'utenza debole: strade di cui al comma 2, lettere E e F;

d) strade ad esclusivo utilizzo dell'utenza debole: itinerari ciclopedonali di cui al comma 2, lettera F-bis".

1. 02. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate e seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 3) è inserito il seguente:

« 3-bis) Attraversamento ciclabile: parte della carreggiata, opportunamente segna-

lata, sulla quale le biciclette in attraversamento godono della precedenza rispetto ai veicoli; »;

b) al numero 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle biciclette che possono, previa ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, transitare in entrambi i sensi su strade con limite massimo di velocità pari a 30 km/h »;

c) al numero 17) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « comprese, in ogni caso, le biciclette »;

d) al numero 33) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « qualora siano assenti piste ciclabili e ai bambini in bicicletta fino all'età di dieci anni »;

e) al numero 45), dopo le parole: « attraversamenti pedonali » sono inserite le seguenti: « e ciclabili »;

f) al numero 58), dopo le parole: « dei pedoni » sono inserite le seguenti: « , dei ciclisti ».

1. 03. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavita, Tullio, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la classificazione e le caratteristiche dei veicoli adibiti ed allestiti per le sfilate carnevalesche.

4. 2. Montagnoli.

(Inammissibile)

ART. 5.

All'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le cifre: 250 e: 1000 con le seguenti: 100 e: 500.

5. 1. Montagnoli.

All'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti lettere:

d) al comma 2 le parole: « da euro 38 a euro 155 » e al comma 3 le parole: « da euro 23 a euro 92 » sono rispettivamente sostituite con: « da euro 200 a euro 800 » e con: « da euro 100 a euro 400 »;

e) al comma 1, la lettera i) è soppressa.

5. 2. Montagnoli.

Al comma 2, prima della lettera a), è inserita la seguente:

0a) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: « Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari ».

Conseguentemente, all'articolo 184 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter sono sostituite dalle seguenti: limitatamente all'articolo 23, primo periodo del comma 13-ter.

5. 3. Cosenza.**(Inammissibile)**

Al comma 2, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:

0a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

« 1-bis) È in ogni caso vietata l'apposizione di cartelli e manifesti pubblicitari che comportino un disconoscimento o una mercificazione del ruolo e dell'immagine della donna ».

5. 4. Cosenza.**(Inammissibile)**

Al comma 2, prima della lettera a), è aggiunta la seguente:

0a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

« 1-bis) Al fine di evitare il deturpamento del paesaggio e al fine di evitare possibili fonti di distrazione per i guidatori, è in ogni caso vietata la presenza di impianti per la cartellonistica pubblicitaria con dimensioni superiori a 2 metri per 1 metro ».

5. 5. Cosenza.**(Inammissibile)**

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine: « da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

5. 6. Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavita, Tullio, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

ART. 6.

Al comma 1, lettera b), sostituire le cifre: 389 e: 1.559 con le seguenti: 100 e: 500.

6. 1. Montagnoli.

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « che hanno iniziato l'attraversamento » sono sostituite dalle seguenti: « che si accingono ad attraversare la strada »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della

sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia ».

6. 01. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il comma 15 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli ».

7. 1. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. E fatto obbligo agli agenti del traffico durante i controlli per l'accertamento di infrazioni di rendersi ben visibili agli utenti sia con dispositivi luminosi o catarifrangenti sia con apposita segnaletica sulla carreggiata stradale ».

7. 01. Compagnon, Mereu.

(Inammissibile)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica all'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente:

« c) biciclette; ».

8. 01. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. L'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — (Biciclette). — 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

2. Le biciclette non possono superare 1,30 m. di larghezza, 3 m. di lunghezza e 2,20 m. di altezza.

3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza complessiva della bicicletta, non può superare i 3,5 m.

4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80 ».

8. 02. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « essere trainati » sono inserite le seguenti: « dalle biciclette di cui all'articolo 50, »;

b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « i » ed: « l), » sono inserite le seguenti: « nonché i rimorchi ad uso esclusivo delle biciclette di cui all'articolo 50 ».

8. 03. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: « Gli autobus » fino a: « Dipartimento per trasporti terrestri » sono sostituite dalle seguenti: « Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Di-

partimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ».

8. 04. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica all'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 68 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire la parola: « velocipedi » con « biciclette » in tutte le sue occorrenze.

2. Al comma 2 dell'articolo 68 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « e funzionanti » sono inserite le seguenti: « eventualmente anche in modalità intermittente »; le parole: « dell'articolo 152, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ».

8. 05. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

a) i motocicli con e senza sidecar;

b) le motocarrozette;

c) i tricicli;

- d) i quadricicli;
 - e) le autovetture;
 - f) gli autobus;
 - g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
 - h) i veicoli a trazione animale »;
- b) al comma 4, le parole: « un'auto-vettura adibita » sono sostituite dalle seguenti: « un veicolo adibito ».

9. 1. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

ART. 11.

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, dopo le parole: aggiornamento della carta di circolazione », aggiungere le seguenti parole: « , dandone tempestiva comunicazione in via telematica al Pubblico Registro Automobilistico ».*
- b) *al comma 5, dopo le parole: e del Pubblico registro automobilistico (PRA) aggiungere le seguenti parole: , nel rispetto delle finalità di tutela e certezza legale delle situazioni giuridiche relative ai veicoli attribuite all'istituto ai sensi dell'articolo 2683, comma 1, n. 3 del codice civile.*

c) *al comma 6, sostituire le parole: dal sesto mese con le seguenti: dal primo anno.*

11. 1. Simeoni, Testoni, Cesaro, Landolfi.

(Inammissibile limitatamente alle lettere a) e b))

Al comma 2, lettera a) dopo il punto 3-bis aggiungere il seguente:

3-ter. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 devono prevedere l'indicazione della sigla della provincia e lo stemma della regione di residenza.

11. 2. Montagnoli.

(Inammissibile)

Al comma 6, sostituire le parole: dal sesto mese con le seguenti: dal secondo anno.

11. 3. Toto.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Ogni mutamento giuridico nell'intestazione o dell'intestatario di un veicolo, anche qualora dallo stesso non derivi l'obbligo di procedere ai sensi del comma 1, è registrato, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, nel Pubblico Registro Automobilistico che provvede alla relativa annotazione sul certificato di proprietà ed alla comunicazione all'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5. In caso di omissione si applica il disposto del comma 3. »;

al comma 2, capoverso ART. 94-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

« 1. La carta di circolazione ed il certificato di proprietà, nonché il certificato di circolazione di cui all'articolo 97, non possono essere rilasciati quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone, ovvero risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo. »;

b) al terzo comma, sostituire le parole: « è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1 » con le seguenti parole: « sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto ivi previsto ».

12. 1. Simeoni, Testoni, Cesaro, Landolfi.

ART. 14.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*), sostituire le parole: da euro 389 a euro 1556 » con le seguenti: « da euro 1.695 a euro 6.741 »;

2) alla lettera *b*), sostituire le parole: « da euro 148 a euro 594 » con le seguenti: « da euro 389 a euro 1.556 ».

14. 1. Monai.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 389 a euro 1.556 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.400.

14. 2. Garagnani.

Al comma 1, lettera b), le parole: da euro 148 a euro 594 sono sostituite dalle seguenti: da euro 100 a euro 400.

14. 3. Garagnani.

ART. 16.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: fino a settanta con le seguenti: fino a sessantotto.

16. 2. Toto.

ART. 17.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Al comma 1-*bis* dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiungere infine il seguente periodo: « I quattordicenni in possesso di patentino possono condurre il quadriciclo leggero, con cilindrata 400/505 cc e limite di velocità max 45 km. orari ed i sedicenni in possesso di patente A o equivalente possono condurre il quadriciclo pesante con cilindrata 505 cc e limite di velocità max 100 km. orari, previo conseguimento di un periodo di dieci ore di scuola guida pratica a bordo di quadricicli leggeri o pesanti a carrozzeria chiusa con istruttore abilitato

ed autorizzato. A tal fine per il periodo di lezioni in deroga alla normativa vigente l'istruttore è abilitato ad essere trasportato sul quadriciclo leggero o pesante a carrozzeria chiusa ».

17. 1. Compagnon, Ciocchetti.

(Inammissibile)

All'articolo 17, premettere il seguente comma:

01. Il comma 3 dell'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie e abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

a) motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;

b) motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate;

c) autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente di categoria D;

d) autobus e altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

e) autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli in-

dicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria D, altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C ».

17. 6. Ceccuzzi, Cenni, Lulli, Fluvi, Mariani, Velo, Berretta, Carella, Cavallaro, Fadda, Ferrari, Fogliardi, Fontanelli, Froner, Gatti, Ghizzoni, Graziano, Lovelli, Mattesini, Miglioli, Nannicini, Pelluffo, Quartiani, Sanga, Sani, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Trappolino, Vanucci, Vico.

(Inammissibile)

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito il numero: « 3,5 », con: « 4,25 ».

17. 2. Lovelli, Meta, Velo, Boffa, Bonavita, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: previa idonea attività di formazione; conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: nonché della relativa attività di formazione,.

* **17. 3.** Tommaso Foti.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: previa idonea attività di formazione; conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: nonché della relativa attività di formazione,.

* **17. 4.** Toto.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: previa idonea attività di formazione; conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole: nonché della relativa attività di formazione,.

* **17. 5.** Antonino Foti.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

17. 8. Mussolini, Iapicca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Chi ha frequentato il corso di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 116, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis, risulta munito di regolare « attestato di frequenza del corso teorico e di superamento della prova pratica di guida di ciclomotore » rilasciato da un'autoscuola o da un istituto scolastico, ha compiuto 16 anni di età e non ha ancora conseguito la patente di categoria A, ovvero la patente di categoria B, può guidare un veicolo appartenente alla categoria L6e, dotato di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2002/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, solo previo superamento di un corso di guida pratica da svolgersi presso le autoscuole. Il citato veicolo della categoria L6e, destinato alle esercitazioni, deve essere munito di doppi comandi a pedale almeno per il freno di servizio e di apposito contrassegno con la scritta « scuola guida ». Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento del citato corso di guida pratica, le caratteristiche dei contrassegni di cui al precedente periodo ed, infine, le caratteristiche costruttive di sicurezza attiva e passiva che i veicoli appartenenti alla categoria L6e devono possedere per non costituire un grave pericolo per la circolazione e la sicurezza stradale. Le disposizioni di cui al presente comma

si applicano anche nei confronti di coloro che abbiano conseguito la patente di categoria A1.

17. 7. Monai.

ART. 19.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del comma 1 »;

b) al secondo periodo, le parole: « dal medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del medesimo comma 1 ».

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al primo periodo del comma 1 ».

19. 1. Toto, Garofalo, Terranova.

ART. 22.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) al comma 2 dell'articolo 126-bis le parole: « di una somma da euro 263 a euro 1050 » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma da euro 1000 a euro 5000 »;

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il capoverso: « ART. 154 » è inserito il seguente: « ART. 157, commi 7 e 8 – Punti 1 ».

22. 1. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) con regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche dei corsi di guida sicura organizzati e riconosciuti dalla CSAI, ACI e FIA il cui superamento permetta l'incremento di 8 punti, di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni.

22. 2. Pini, Montagnoli.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la titolarità della licenza di conduttore internazionale riconosciuta da ACI, CSAI e FIA consente l'incremento di 5 punti, di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni.

22. 3. Pini, Montagnoli.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disciplina le modalità per l'incremento dei punti di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo

285 del 1992, e successive modificazioni, per gli automobilisti che frequentano corsi di guida sicura.

22. 4. Montagnoli, Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifica all'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 1 dell'articolo 191 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o che si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o che si trovano nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio ».

22. 01. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

ART. 23.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2 l'ultimo periodo è modificato nel modo seguente: « In tutti i casi tali accertamenti devono essere effettuati nei gabinetti medici e quello psichico deve essere condotto con il supporto tecnico-professionale di psicologi abilitati, iscritti all'albo e con un minimo di cinque

anni di attività professionale, ovvero della stessa categoria dei medici previsti in questo articolo ».

23. 1. Simeoni, Testoni, Cesaro, Landolfi.

(Inammissibile)

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

23. 2. Compagnon, Mereu.

Al comma 1, lettera e), capoverso 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « riduzioni della validità della patente » sono inserite le seguenti: « , anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, » e dopo le parole: « che tenga conto del nuovo termine di validità » sono inserite le seguenti: « ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni medico locali »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « la riduzione del termine di validità della patente » sono aggiunte le seguenti: « o i diversi provvedimenti incidenti sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o eventuali adattamenti, ».

23. 6. Toto.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Non può ottenere La patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E chi faccia uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o di sostanze alcoliche tali da impedire di condurre con sicurezza i veicoli per la cui guida è necessario conseguire la suddetta patente. A tal, fine, l'interessato deve esibire apposita certificazione rilasciata dalla struttura competente individuata con decreto del Ministro

della salute, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

23. 3. Compagnon, Mereu.

Al comma 6, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: superiore a 48 ore aggiungere le seguenti: e dei casi in cui ricorrano fatti ischemici cerebrali.

23. 4. Di Virgilio, Toto.

(Inammissibile)

Al comma 6, lettera b), capoverso comma 1-ter, le parole: se ha determinato lesioni gravi alle persone sono abrogate.

23. 5. Cosenza.

ART. 25.

La lettera a), è sostituita dalla seguente:

a) al comma 1, dopo le parole: « di marcia » sono inserite le seguenti: « dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati »; le parole: « ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, » sono sostituite dalle seguenti: « i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ed i 30 km/h per altre strade urbane, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 50 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, ».

25. 1. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, dopo le parole: al netto delle spese aggiungere: anche relative al personale.

25. 2. Velo, Meta, Lovelli, Boffa, Bonavita, Tullio, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso comma 12-bis, sopprimere le seguenti parole: « svolto dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e) »;

b) al capoverso comma 12-quater:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « Ciascun ente di cui al comma 12-bis » con le seguenti: « Ciascun ente locale »;

2) al primo periodo, sostituire le parole: « dei proventi di cui al comma 12-bis » con le seguenti: « dei proventi di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo »;

3) al secondo periodo, sostituire le parole: « del 10 per cento annuo » con le seguenti: « del 30 per cento annuo »;

4) al secondo periodo, sostituire le parole: « da quanto previsto dal comma 12-ter con le seguenti: « da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter ».

25. 3. Garofalo, Terranova, Toto.

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, sopprimere le parole: lettera e).

25. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e).

25. 5. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-bis, sostituire le parole da: in misura pari al 50 per cento ciascuno fino alla fine del periodo con le seguenti: in misura pari al 75 per cento all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e in misura pari al 25 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.

25. 6. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-ter, aggiungere infine: ivi comprese le relative spese per il personale. Gli interventi di cui al presente comma sono esclusi dal saldo finanziario di cui al comma 5, all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133.

25. 11. Velo, Meta, Lovelli, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Merlo.

Al comma 1, lettera d), capoverso 12-ter, aggiungere infine: ivi comprese le relative spese per il personale.

25. 10. Velo, Meta, Lovelli, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Merlo.

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

« Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di posizionamento e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, che, comunque, fuori dei centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal

segnale che impone il limite di velocità, nonché le modalità di posizionamento della cartellonistica relativa ai medesimi dispositivi e mezzi tecnici di controllo, che non può essere installata dove non siano effettivamente presenti i citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo ».

25. 7. Baldelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo le parole: « di marcia » aggiungere le seguenti: « e dotate del sistema di controllo automatico della velocità Tutor » e sostituire le parole da: « possono elevare » con la seguente: « devano ». In caso di superamento di tale limite le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate.

25. 8. Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di assegnazione dei proventi delle sanzioni, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario degli enti interessati, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

25. 9. Velo, Meta, Lovelli, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Modifica all'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole:

« , mulattiere e piste ciclabili » sono sostituite dalle seguenti: « e mulattiere ».

25. 01. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

ART. 26.

Al comma 1, capoverso ART. 152, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Fuori dai casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna »;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

« 1-bis. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

26. 1. Terranova, Toto, Garofano.

Al comma 1, capoverso ART. 152, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 ».

***26. 2.** Meta, Lovelli, Velo, Boffa, Bonavitacola, Tullo, Fiano, Cardinale, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Martino, Melandri, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.

***26. 3.** Montagnoli.

ART. 27.

Sopprimere il comma 1.

27. 1. Montagnoli.

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

27. 2. Cosenza.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) il comma 7-bis è abrogato.

Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole: Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis.

27. 3. Zeller, Brugger.

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 7-bis le parole: « o fermata » sono soppresse ».

27. 4. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-bis.

(Modifica all'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 158 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

« 4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le Loro traiettorie di transito preferenziali ».

27. 01. Motta, Bratti.

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabicilette applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm, dalla sagoma propria del mezzo »;

b) al comma 6, dopo la parola: « longitudinale » è inserita la seguente: « posteriore »;

c) al comma 9, le parole: « sistemare il carico » sono sostituite dalle seguenti: « verificare la sistemazione del carico ».

27. 02. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

ART. 28.

Sopprimerlo.

***28. 1.** Montagnoli.

Sopprimerlo.

***28. 2.** Toto, Garofalo, Terranova.

Sopprimerlo.

***28. 3.** Compagnon, Mereu.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

****28. 4.** Toto.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

****28. 5.** Tommaso Foti.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

****28. 6.** Antonino Foti.

ART. 29.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'arubrica, le parole: « dei velocipedi » sono sostituite dalle seguenti: « delle biciclette »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Le biciclette appositamente costruite e omologate per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotte, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo »;

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di esse, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da eseguire in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dismesse fino al oro specifico collaudo. L'ente proprietario deve inoltre redigere e

tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma.

9-ter. Durante a marcia ai conducenti, di età non superiore ad anni quattordici, di bicicletta è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia. Il conducente di bicicletta che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di bicicletta che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare i giubbotti o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162;

d) al comma 10, le parole: « di velocipedi » sono sostituite dalle seguenti: « di biciclette ».

29. 1. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.

***29. 2.** Zeller, Brugger.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.

***29. 3.** Toto, Terranova.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere il primo periodo.

***29. 4.** Compagnon, Mereu.

Al comma 5, capoverso comma 9-bis, dopo le parole: Durante la marcia inserire le seguenti: sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del presente codice.

29. 5. Zeller, Brugger.

ART. 30.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 1-bis. È vietato al conducente di fumare durante la marcia del veicolo. Chiunque viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La sanzione è raddoppiata in caso di presenza del minore a bordo del veicolo ».

Conseguentemente, nella tabella dei punteggi di cui all'articolo 126-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso ART. 173, aggiungere le seguenti parole: comma 2-bis - 5.

30. 1. Monai.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale possono effettuare, se lo ritengono necessario, un controllo inteso ad accertare il possesso, da parte dei conducenti, dei requisiti visivi prescritti dall'articolo 322 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Qualora Tale verifica abbia esito negativo, l'agente provvede al ritiro della patente e rilascia un permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1-bis ».

30. 2. Barbareschi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunti i seguenti:

1-bis. I titolari di patenti di categoria C, D ed E e i conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente e al servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone, soggetti all'obbligo di cui al comma 1, devono avere a bordo un secondo dispositivo medico di ausilio alla visione.

1-ter. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 150 ».

30. 3. Barbareschi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Requisiti visivi per il conseguimento della patente).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari intese a integrare e modificare gli articoli 322 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, al fine di prevedere che in sede di accertamento dei requisiti visivi per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida debbano essere verificate le seguenti funzioni:

l'acutezza visiva;

l'acutezza visiva a contrasto variabile;

il senso cromatico;

la visione binoculare;

la visione notturna;

il campo visivo;

la motilità saccadica;

l'attenzione visuale;

la capacità di percezione cognitiva.

30. 01. Barbareschi.

(Inammissibile)

ART. 31.

Al primo capoverso, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 4,

dopo le parole: che supera e prima delle parole: la durata dei inserire le seguenti: dai 16 ai 30 minuti;

e alla fine del comma aggiungere: se la violazione è di durata tra 16 minuti e 30 minuti;

al comma 5, ove ricorrono sostituire le parole: superiore al 10 per cento con le seguenti: tra 31 minuti e 60 minuti;

al comma 6, sostituire le parole: superiore al 20 per cento con le seguenti: tra 61 minuti e 120 minuti;

al comma 7,

sostituire al primo periodo le parole: non rispetta per oltre il 10 per cento con le seguenti: supera di oltre 30 minuti e fino a 60 minuti;

sostituire al secondo periodo le parole: non rispetta per oltre il 10 per cento con le seguenti: che supera di oltre 60 minuti e fino a 120 minuti;

sostituire al terzo periodo le parole: non sono rispettati per oltre il 20 per cento con le seguenti: sono superati di oltre 120 minuti e fino a 300 minuti.

31. 1. Velo, Meta.

(Inammissibile)

ART. 32.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 3, sono aggiunte infine le seguenti parole: « , ne alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora gli stalli a loro riservati risultino indisponibili ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (modifiche agli articoli 177, 188 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali, di circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide e di incidenti con danni ad animali).

32. 1. Compagnon, Mereu.

(Inammissibile)

ART. 34.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere la lettera h).

34. 1. Mereu, Rao.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9-bis sostituire le parole: dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente *con le seguenti:* dispone la revoca della sanzione della sospensione della patente.

34. 2. Garagnani.

Il comma 3 è soppresso.

34. 3. Compagnon, Mereu.

(Inammissibile)

Al comma 3, lettera h), capoverso 8-bis le parole: dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente, *sono sostituite dalle seguenti:* dispone la revoca della sanzione della sospensione della patente.

34. 4. Garagnani.

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 35.

(Modifiche agli articoli 126-bis, 188 e 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sosta dei veicoli al servizio di persone invalide e di attraversamenti pedonali).

1. L'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente:

« ART. 188.

(Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide).

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare La mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma i, senza avete l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia

uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una norma da euro 160 a euro 450.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 300.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 comporta la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 della presente legge ».

2. All'articolo 126-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla tabella allegata, in corrispondenza della voce « Art. 158, comma 2, lettere *d*), *g*) e *h*) », nella colonna « Punti », il numero « 2 » è sostituito dal seguente: « 10 ».

3. All'articolo 191 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4 ».

35. 1. Borghesi, Monai.

(Inammissibile)

ART. 36

Sopprimerlo.

* **36. 1.** Montagnoli.

Sopprimerlo.

* **36. 2.** Compagnon, Mereu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 36.

(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: « tale incremento » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 186, comma 2, lettera *a*) e 186-*bis* sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6. Gli incrementi delle sanzioni di cui al presente comma, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

36. 3. Garofalo, Terranova, Toto.

ART. 38.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a*) sostituire la parola: « sessanta » con la seguente: « novanta »;

b) alla lettera *b*), sostituire la parola: « novanta » con la seguente: « cento »;

c) aggiungere infine il seguente comma:

« 3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 adottano, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, le misure organizzative necessarie per pervenire, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ridurre i tempi di notificazione dei verbali, di cui al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere *a*) e *b*) del presente articolo, entro il limite di sessanta giorni e, nel caso di violazione contestata immediatamente al trasgressore, di novanta giorni dall'accertamento della violazione ».

38. 1. Terranova, Toto, Garofalo.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sessanta, con la seguente: novanta.

38. 2. Montagnoli.

Al comma 1, lettera f), capoverso 1-quater, dopo le parole: strada individuati, sopprimere le parole: dai prefetti, e sostituirle con le seguenti: dagli organo competenti come previsto dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 285 del 1992, e successive modificazioni.

38. 3. Montagnoli.

All'articolo 38, comma 1, lettera f), capoverso 1-quater, sopprimere le parole: del tasso di incidentalità.

38. 4. Montagnoli.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

g) Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis) a tutti i soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, intestatari di veicoli, obbligati ad essere dotati di una casella di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi della legge del 28 gennaio 2009, n. 2, la notificazione sarà effettuata, entro sessanta giorni, esclusivamente attraverso tale strumento. Analoga procedura dovrà essere adottata nei confronti di tutti i soggetti,

intestatari di veicoli, che, titolari di PEC, ne faranno esplicita richiesta al gestore dell'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o al P.R.A.

38. 5. Misiti, Monai.

(Inammissibile)

ART. 40.

Al comma 1, capoverso art. 202-bis, comma 1 (Rateazione delle sanzioni pecuniarie) le parole: 200 euro, sono sostituite dalle seguenti: 150 euro.

40. 1. Garagnani.

ART. 42.

Al comma 1, anteporre la seguente lettera:

0a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: c-bis) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 20 per cento del totale annuo, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; una quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata a interventi specificamente finalizzati alla costituzione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica stradale; un'ulteriore quota non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente lettera è destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate in concessione, a interventi di installazione, di potenziamento di messa a norma e di manutenzione delle barriere, nonché di sistemazione del manto stradale; c-ter) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per cento del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza della

circolazione stradale e ripartiti annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia; *c-quater*) al Ministero dell'interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia di cui alla lettera *c-ter*); *c-quinquies*) al Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, nella misura dell'1 per cento del totale annuo, per il finanziamento delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore degli strumenti e dei dispositivi volti a contrastare la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

Conseguentemente al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i seguenti:

5-ter. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con a specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato all'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo;

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-ter e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-ter.

5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera *c-bis*) del comma 2, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera *c-ter*) del medesimo comma 2.

5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-quinquies il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-bis.

5-octies. Il decreto di cui al comma 5-quater dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

42. 1. Monai.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) in misura non inferiore ad un quarto della quota ad interventi a favore

della mobilità ciclistica, nel caso che l'ente di cui al secondo periodo del comma 1 sia soggetto all'obbligo di predisposizione ed attuazione dei piani di cui all'articolo 36;

d) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale di cui alle lettere *d-bis)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis*.

42. 2. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 5-bis, aggiungere i seguenti:

5-ter. Ogni provincia e comune trasmette in via informatica al Ministero dell'interno e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ciascun anno, la delibera di cui al comma 5 e una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di cui al comma 1 di spettanza dell'ente, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, l'importo delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 4 e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al periodo precedente o nel caso in cui si riscontrino un utilizzo dei medesimi proventi difforme rispetto a quanto previsto dal comma 4, il finanziamento destinato al-

l'ente a valere sul Fondo ordinario, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno successivo è ridotto per un importo pari al 3 per cento del finanziamento medesimo;

5-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello della relazione di cui al comma 5-*ter* e sono definiti le modalità di trasmissione, in via informatica, della stessa, nonché le modalità e i tempi di determinazione della riduzione dei finanziamenti di cui al medesimo comma 5-*ter*.

5-quinquies. Le risorse derivanti dall'eventuale riduzione dei finanziamenti a valere sul citato Fondo ordinario, operata in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-*ter*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per una quota pari al 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le finalità di cui alla lettera *a)* del comma 3, e, per la restante quota del 50 per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per le finalità di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3.

5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-septies. Sull'assegnazione e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 5-*quinquies* il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono al Parlamento nell'ambito delle relazioni di cui al comma 3-*bis*.

5-octies. Il decreto di cui al comma 5-*quater* dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dalla lettera *d)* del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. 3. Monai.

Apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il comma 2;
- b) al comma 3:

1) sostituire l'alinea con il seguente:
« 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità: »

2) alla lettera a), sostituire le parole: « del 40 per cento », con le seguenti: « del 20 per cento »;

3) alla lettera b), sostituire le parole: « del 20 per cento », con le seguenti: « del 10 per cento »;

4) alla lettera c), sostituire le parole: « del 15 per cento » con le seguenti: « del 5 per cento » e sopprimere le parole da: « fatta eccezione » fino alla fine della lettera;

5) alla lettera d), sostituire le parole: « del 10 per cento » con le seguenti: « del 5 per cento »;

6) alla lettera e), sostituire le parole: « del 15 per cento » con le seguenti: « del 10 per cento »;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Le entrate di cui al comma 3 affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 3 »;

d) aggiungere in fine il seguente comma:

« 4-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

di cui ai presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati ».

42. 4. Toto, Garofalo, Terranova.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire le seguenti: e agli enti che esercitano le funzioni degli enti proprietari delle strade ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,.

42. 5. Zeller, Brugger.

Al comma 3, alla lettera a) sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.

Conseguentemente, alla lettera c) le parole: 15 per cento sono sostituite con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, alla lettera d) le parole: 10 per cento sono sostituite con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente, alla lettera e) le parole 15 per cento sono sostituite con le seguenti: 10 per cento.

42. 6. Compagnon, Mereu.

Al comma 3, lettera a), sono aggiunte infine le seguenti parole: e di diffusione dell'utilizzo, ove possibile, di asfalto drenante di ultima generazione.

42. 7. Cosenza.

(Inammissibile)

Aggiungere infine il seguente comma:

4-bis. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, in considerazione della

crescente complessità delle competenze esercitate, in via eccezionale, è consentito, previo svolgimento di una procedura di riqualificazione, da concordarsi con le Organizzazioni sindacali, il passaggio del personale inquadrato nella prima area – ex area A – alla posizione economica iniziale della seconda area – ex area B – utilizzando i fondi già stanziati a tale scopo nell'ambito dei Fondi Unici di amministrazione dell'ex Ministero dei trasporti e dell'ex Ministero delle infrastrutture.

42. 8. Ciccioli.

(Inammissibile)

ART. 44.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

44. 1. Monai.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

d) al comma 6, dopo le parole: « circola abusivamente » sono inserite le seguenti: « , anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, ».

44. 2. Garofalo, Terranova, Toto.

ART. 45.

Al comma 1, lettera a), eliminare le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali è stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli ».

45. 1. Toto.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: revocata, con la parola: ritirata.

*** 45. 2.** Toto.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: revocata, con la seguente: ritirata.

*** 45. 3.** Tommaso Foti.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: revocata con la seguente: ritirata.

*** 45. 4.** Monai.

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: circolazione, con la seguente: guida.

45. 5. Montagnoli.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 126-bis.

45. 6. Baldelli.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: « i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti », fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni ambienta-

liste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, nonché di enti di associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui ai comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012.

46. 01. Monai.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 33.

(Modifica all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: « i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.

46. 02. Terranova, Toto, Garofalo.

ART. 47.

Al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera *b)* con la seguente:

« *b)* individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale, sulla base dei risultati ottenuti, delle risorse che sono stanziare ogni anno per consentire il rifinanziamento del Piano nazionale per la sicurezza stradale e, infine, delle disposizioni varate a livello nazionale e comunitario »;

2) dopo la lettera *d)* inserire la seguente:

« *d-bis)* verificare le condizioni di viabilità, di sicurezza stradale e di manutenzione dell'intera infrastruttura stradale nazionale »;

3) dopo la lettera *f)* inserire la seguente:

« *f-bis)* favorire e promuovere la predisposizione di un piano nazionale di rilevazione dei dati relativi all'incidentalità stradale »;

4) dopo la lettera *h)* *inserire la seguente:*

« *h-bis)* favorire l'aggiornamento della normativa e delle procedure di omologazione delle barriere stradali, della segna-

letica, dei dispositivi luminosi su strada e di tutti i dispositivi per la rilevazione delle inflazioni previste dal nuovo codice della strada; ».

47. 1. Monai.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis) Delle attività del Comitato può altresì servirsi il Ministero dell'istruzione per l'organizzazione di eventuali corsi finalizzati ad educare i giovani vicini alla maggiore età al rispetto delle regole stradale e alla prudenza ».

47. 2. Cosenza.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia.

47. 3. Toto.

ART. 49.

Al comma 1, capoverso ART. 1-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

49. 1. Zeller, Brugger.

ART. 50.

All'articolo 50 aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e del trasporti emana entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge un decreto ministeriale, al fine di prevedere l'impiego in via sperimentale dell'equipaggiamento in via sperimentale degli auto-

veicoli e autocarri per i quali è richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria B, C, D o E, con un dispositivo digitale aereo protetto, posizionato nell'abitacolo del veicolo dalla parte del conducente, denominato « scatola bianca », idoneo a rilevare, alla scopo di garantire la sicurezza stradale, a presenza del tasso alcolico del guidatore e in caso di superamento dei limiti consentiti dalla legge, impedire la semplice messa in moto del mezzo.

50. 1. Barani.

(Inammissibile)

ART. 52.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

52. 1. Montagnoli.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: un anno con le seguenti: cinque anni.

52. 2. Montagnoli.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: un anno aggiungere le seguenti: previo superamento esame di guida.

52. 3. Montagnoli.

ART. 54.

Sopprimerlo.

54. 1. Compagnon, Mereu.

Al comma 1, capoverso ART. 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole da: « è vietata » fino alla fine del comma, con le seguenti: « è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche »;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6, nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. »;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.500. ».

2. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 585-bis. – (Omicidio commesso a causa di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). – Chiunque, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni se il fatto è commesso a causa di guida in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'articolo 187 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

3. Il terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è abrogato.

54. 3. Monai.

(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)

Al comma 1, capoverso ART. 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole da: è vietata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6, nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. »;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.500. ».

54. 4. Monai.

Al comma 1, capoverso ART. 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 » con le seguenti: « la somministrazione e la vendita per asporto di bevande superalcoliche »;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nelle aree di cui al comma 1 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6. »;

c) al comma 3 sostituire le parole: « da euro 2.500 a euro 7.000 » con le seguenti: « da euro 3.500 a euro 10.500 »;

d) al comma 4 sostituire le parole: « da euro 3.500 a euro 10.500 » con le seguenti: « da euro 2.500 a euro 7.000 ».

54. 2. Toto, Garofalo, Terranova.

Al comma 1, capoverso ART. 14, al comma 3, sostituire le parole: da euro 2.500 a euro 7.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 5.000.

54. 5. Zeller, Brugger.

Al comma 1, capoverso ART. 14, al comma 4, sostituire le parole: da euro 3.500 a euro 10.500 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 10.000.

54. 6. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Al fine di prevenire il verificarsi di incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza, gli esercenti dei locali pubblici rilasciano all'ingresso un contrassegno o un braccialetto, visibili, a coloro che risultano essere preposti alla guida dei veicoli. Il portatore del contrassegno o braccialetto può consumare, senza pagare, solo bevande analcoliche.

54. 7. Cosenza.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis) All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. È vietato al conducente e ai passeggeri di fumare all'interno degli autoveicoli. »;

b) al comma 3-bis, le parole: « le disposizioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool e al fumo di sigaretta all'interno degli abitacoli).

54. 8. Cosenza.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

ART. 54-bis.

Dopo l'articolo 147 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 è inserito il seguente:

ART. 147-bis.

(Comportamento nelle aree di servizio e di sosta autostradale)

1. Agli utenti detta strada è fatto divieto di esercitare qualsiasi attività sportivo-ricreativa e di lasciare liberi gli animali a proprio seguito senza gli appositi strumenti di custodia e di trasporto.

2. I trasgressori dette disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con un ammenda di 100 euro.

54. 01. Compagnon, Mereu.

(Inammissibile)

ART. 55.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 sostituito dai seguenti:

« 2. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, commi 1 e 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni – ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra alcolici e superalcoliche su spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni di qualsiasi tipo – devono interrompere la vendita e la sommi-

nistrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche attraverso distributori automatici, alle ore 3 e trenta della notte e non possono riprenderla entro le tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono altresì interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. Il divieto di cui ai commi 2 e *2-bis*, non si applica alla vendita e alla somministrazione di alcolici e superalcolici effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. »;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, *2-bis* e *2-quater* comporta

la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate – nel corso del biennio – due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e *2-bis* è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. ».

2. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 68-*bis*.

1. Nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti, unitamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche, le attività cessano entro le ore 4 e trenta. È fatta salva la facoltà del sindaco di autorizzare la cessazione delle attività di cui al comma 1 entro le ore 5 per non più di 10 volte nell'arco di un anno. Nelle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma.

2. I locali di cui al comma 1 devono essere chiusi entro trenta minuti dalla cessazione delle attività di intrattenimento e svago, musicali o danzanti.

3. Le attività di cui al comma 1 non possono riprendere entro le sei ore successive.

4. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 1 e 3 la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. ».

3. Al fine di garantire adeguate condizioni psico-fisiche dei conducenti di veicoli, nei locali di cui al comma 1 dell'articolo 68-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nell'ora precedente la chiusura delle attività di cui al comma 1 del citato articolo 68-*bis* deve essere assicurata la diminuzione graduale del livello acustico e interrotto l'uso delle luci ad intermittenza. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno sono fissate le relative modalità di programmazione della musica e i limiti acustici delle sorgenti sonore.

4. La violazione di quanto previsto ai sensi del comma 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro, secondo la valutazione dell'autorità competente.

5. Al comma 1 dell'articolo 75-*bis* del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) divieto di accesso nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti di cui al comma 1 dell'articolo 68-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. ».

6. All'articolo 689 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente: « Chiunque vende o somministra bevande alcoliche e superalcoliche ai minori degli anni sedici o a chi si trovi in manifeste

condizioni di evidente deficienza psichica è punito con l'arresto fino a un anno. ».

7. L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214 è sostituito dal seguente:

« ART. 6-*bis*.

(*Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*).

1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è vietata la vendita per asporto delle bevande alcoliche dalle ore 24 alle ore 6.

2. Nelle medesime aree di cui al comma 1 è vietata la vendita e la somministrazione delle bevande superalcoliche.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate – nel corso del biennio – due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 1 e 2 è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero l'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. ».

8. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è soppresso.

9. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

ART. 18-*bis*.

1. Il presente articolo si applica ai raduni a carattere musicale, organizzati in spazi non attrezzati, che presentano rischi per la sicurezza dei partecipanti a causa della mancanza di allestimenti o per la particolare configurazione del luogo nel quale si svolgono.

2. I raduni di cui al comma 1 sono autorizzati dal questore del luogo in cui si intendono svolgere.

3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al competente ufficio della questura almeno 15 giorni prima dello svolgimento del raduno e deve contenere:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e della durata del raduno;

b) l'indicazione del numero massimo previsto dei partecipanti;

c) copia dell'autorizzazione di occupazione del sito, concessa dal proprietario o dal titolare del diritto di uso reale;

d) le generalità e le firme autenticate dell'organizzatore, persona fisica o legale rappresentante dell'associazione, comitato o altra formazione che indice e organizza il raduno.

5. Ai fini di un corretto svolgimento dei raduni di cui al comma 1 e per garantire le migliori condizioni di sicurezza e di tutela dei partecipanti, gli organizzatori devono prevedere, documentandolo nella richiesta di autorizzazione:

a) la costituzione di un servizio d'ordine;

b) la presenza di una postazione medica dotata di appositi dispositivi sanitari;

c) il servizio antincendio e quello di raccolta dei rifiuti e di pulizia del luogo;

d) la fornitura di acqua potabile.

6. Il questore, nel caso di omessa richiesta, ovvero per ragioni di ordine pubblico, nonché di sicurezza e di incolumità pubbliche, ovvero, ancora, nel caso di inidonei assolvimento degli obblighi di cui al capo che precede, può impedire che il raduno abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prevedere diverse modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dello stesso.

7. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori delle dispo-

sizioni di cui al presente articolo sono puniti con l'arresto fino a otto mesi. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca degli strumenti musicali, degli impianti di diffusione sonora e di ogni altra attrezzatura finalizzata allo svolgimento del raduno con i quali è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che tali attrezzature appartengano a persona estranea al reato.

8. È attribuito ai reparti specializzati delle Forze dell'Ordine il compito di svolgere attività di prevenzione e di controllo sulla rete *internet* e sulle altre reti di comunicazione finalizzate a prendere conoscenza dell'organizzazione, della promozione e delle modalità di svolgimento dei raduni di cui al comma 1. ».

55. 1. Pini, Montagnoli.

(Inammissibile limitatamente ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, commi 1 e 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni – ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra alcolici e superalcoliche su spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni di qualsiasi tipo – de-

vono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche attraverso distributori automatici, alle ore 3 e trenta della notte e non possono riprenderla entro le tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. Tutti i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono altresì interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. Il divieto di cui ai commi 2 e *2-bis*, non si applica alla vendita e alla somministrazione di alcolici e superalcolici effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli ed altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. ».

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, *2-bis* e *2-quater* comporta

la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate – nel corso del biennio – due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e *2-bis* è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. ».

2. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 68-*bis*.

1. Nei locali pubblici organizzati in forma di impresa e nei circoli, anche privati, gestiti da singoli, da enti e da associazioni, ove si svolgono, in spazi anche all'aperto in maniera permanente o temporanea e con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago musicali o danzanti, unitamente alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche, le attività cessano entro le ore 4 e trenta.

55. 2. Montagnoli, Pini.

Sopprimere il comma 1.

55. 4. Monai.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2 sostituire le parole: « dopo le ore 2 della notte » con le seguenti: « dopo le ore 3 della notte ».

55. 5. Zeller, Brugger.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) premettere la seguente lettera:

« *0a)* All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: “2 della notte” aggiungere le seguenti: “salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora.”;

b) alla lettera b), capoverso comma 2-ter. sopprimere il primo periodo;

c) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: “dell'autorità competente” sono sostituite con le parole: “del Sindaco” »;

d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« *1-bis*. Al comma 2 dell'articolo 14-*bis* della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo le parole: “comma 1 » aggiungere le seguenti: “, dalle ore 24.00 alle ore 7.00,” ».

55. 3. Montagnoli, Pini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo le parole: « della notte » aggiungere: « , salvo diverse disposizioni del Sindaco successivamente a tale ora ».

Conseguentemente alla lettera b), punto 2-ter sopprimere il primo periodo.

55. 6. Montagnoli, Pini.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), sostituire il capoverso comma 2-ter, con il seguente:

« *2-ter*. Le regioni, con proprie direttive, da adottare entro il mese di febbraio di ciascun anno, individuano gli ambiti territoriali, corrispondenti al territorio di una o più province, all'interno dei quali, con deliberazione della Giunta comunale, può es-

sere autorizzata, per determinati periodi, la somministrazione di bevande alcoliche anche dopo le ore 2 della notte, e comunque non oltre le ore 5 della notte, in relazione agli usi e alle consuetudini locali ovvero in occasione di festività o di manifestazioni tradizionali. La deliberazione è adottata entro il mese di marzo e individua per i dodici mesi successivi i periodi per i quali è prevista l'autorizzazione, la cui durata complessiva non può superare novanta giorni. L'autorizzazione di cui al presente comma non può essere concessa nell'ambito dei territori provinciali nei quali nell'anno precedente si sia verificato un numero di incidenti stradali, che abbiano provocato la morte di persone o lesioni gravi o gravissime, superiore rispetto al numero di quelli verificatisi nel secondo anno precedente. Ai fini dell'adozione delle direttive di cui al primo periodo le regioni acquisiscono dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, operanti nel proprio territorio, i dati relativi agli incidenti stradali verificatisi sul territorio medesimo nell'anno precedente. »;

2) sostituire la lettera c) con le seguenti:

« *c*) al comma 3, le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2, primo periodo, e al comma 2-ter”;

c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis) La violazione delle disposizioni di cui al comma 2, secondo periodo, e al comma 2-*bis* comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594”;

b) al comma 2, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: “di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,” inserire le seguenti: “che esercitino la propria attività oltre le ore 20, »;

2) sostituire le parole: “2-bis e 3” con le seguenti: “2-bis e 3-bis”;

c) *al comma 3 sostituire le parole:* di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 1;

d) *dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 acquistano efficacia a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

55. 7. Terranova, Toto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: la facoltà del sindaco *con le seguenti:* la facoltà del Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

55. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, al secondo periodo, dopo le parole. Nelle isole *inserire le seguenti:* e nelle zone montane.

55. 9. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso 2-ter, sono aggiunti i seguenti:

2-*quater.* I soggetti di cui al comma 2 devono dotarsi altresì di un ambiente specifico denominato anche « camera di decompressione » ovvero « cuscinetto », dove i clienti possano avere la possibilità di riposarsi e rilassarsi e valutare il proprio stato psico-fisico, prima di mettersi alla guida. Tale ambiente deve essere insonorizzato e dotato di appositi strumenti per la valutazione di detto stato psico-fisico quali un etilometro, un simulatore di guida, lettini dove poter attendere il recupero delle condizioni atte alla guida.

2-*quinquies.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi

entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definite le disposizioni attuative dell'obbligo di cui al comma 2-*quater.*

2-*sexies.* L'inosservanza delle disposizioni di cui di cui al comma 2-*quater* comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 a 8.000 euro.

55. 10. Sbai, Toto.

(Inammissibile)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a 10.500; qualora la violazione sia reiterata nell'arco di un biennio il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo ove avviene la violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni. Le violazioni di cui al comma 2-*bis* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 148 a euro 594 ».

55. 15. Montagnoli, Pini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000. Solo in caso di recidiva nel biennio si applica la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente ».

55. 11. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e 2-ter.

55. 12. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.

55. 13. Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso 3-bis, dopo le parole: di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, inserire le seguenti: fatta eccezione per gli esercizi alberghieri e tutte le altre strutture ricettive come elencate nell'articolo 109 del medesimo testo unico.

55. 16. Zeller, Brugger.

Al comma 2, capoverso 3-bis, apportare le seguenti modifiche: sono soppresse le parole: « 2-bis ».

55. 14. Montagnoli, Pini.

Al comma 3 le parole: al sessantesimo giorno sono sostituite dalle seguenti: dal centottantesimo giorno.

55. 17. Montagnoli, Pini.

ART. 57.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente:

a) alla trasmissione in via telematica dei dati relativi all'incidentalità stradale per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

b) alla informatizzazione delle procedure di rilevazione degli incidenti di cui al punto b) comma 1, articolo 11;

c) all'acquisizione informatizzata dei dati inerenti lo stato tecnico delle strade, specificatamente in ordine ai flussi veicolari e alle loro caratteristiche che ne

determinano lo stato di percorribilità (intensità, sollecitazioni delle pavimentazioni e carichi dinamici) ai fini degli interventi di manutenzione programmata delle sovrastrutture stradali.

57. 1. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

ART. 62.

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. Ai fini del risparmio energetico e dell'aumento della sicurezza in tutte le nuove installazioni semaforiche e in caso di sostituzioni di lanterne semaforiche si dovranno utilizzare esclusivamente lampade a LED. In ogni caso, entro due anni dalla entrata in vigore della legge non è più ammesso utilizzare lampade di tipo tradizionale a filamento per le lanterne semaforiche.

3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1.

62. 1. Motta, Bratti.

(Inammissibile)

ART. 63.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 41.

(Modalità di accertamento delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 da parte degli enti locali).

1. Agli enti locali è consentita l'attività di accertamento strumentale delle violazioni al decreto 285/92 soltanto mediante strumenti nella loro disponibilità (in proprietà, acquisiti con contratto di locazione finanziaria, di comodato d'uso o con formule a riscatto) da utilizzare esclusivamente con l'impiego di personale dei corpi e di servizi di polizia locale, fatto salvo quanto previsto per le rilevazioni di cui al decreto ministeriale 250/99.

63. 1. Motta, Bratti.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	193
Votazione per l'elezione del presidente	193
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	194
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000. C. 3366 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. C. 2252 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 214 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	196
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Atto n. 208 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Lulli</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. – Presidenza del vicepresidente, Raffaello VIGNALI, indi del presidente eletto Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, comunica che il deputato Manuela Dal Lago è

entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Giovanni Fava.

Votazione per l'elezione del presidente.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'elezione suppletiva del Presidente.

Secondo la prassi si procederà ad una prima e ad una seconda chiama, tenendo aperte le operazioni di voto il tempo necessario a consentire l'espressione del voto al maggior numero di colleghi possibile.

Ricorda inoltre che il presidente della Commissione dovrà essere scelto tra i componenti la medesima e che non sono ammesse sostituzioni. Risulterà quindi eletto nella prima votazione chi avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti, computando anche le schede bianche e nulle. Qualora ciò non si verifichi si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

I deputati, chiamati uno per volta, ritireranno la scheda di votazione dalla persona vicina alla cabina, dove esprimeranno il voto. Depositeranno poi la scheda nell'urna. Al termine di tali operazioni il deputato segretario che procede all'appello chiamerà al voto il deputato successivo.

Indice quindi la votazione.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22

Hanno riportato voti:

Dal Lago	23
Vignali	5
Schede nulle	1
Schede bianche	13

Proclama quindi eletto presidente della Commissione il deputato Manuela Dal Lago e, dopo averle rivolto un indirizzo di saluto, la invita ad assumere la presidenza della Commissione.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Abrignani, Allasia, Angelucci, Benamati, Berruti, Calearo Ciman, Cimadoro, Dal Lago, De Corato, Della Vedova, Anna Teresa Formisano, Froner, Galati, Gava, Golfo, Iannaccone, Lazzari, Lulli, Maggioni, Marchioni, Mastromauro, Mazzocchi, Milanato, Minasso, Mistrello Destro, Pelino, Peluffo, Pezzotta, Polidori, Portas, Quartiani, Raisi, Reguzzoni, Ruggeri, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Torazzi, Versace, Vico, Vignali, Zunino

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia i colleghi deputati per l'onore che le

hanno conferito affidandole la presidenza della Commissione. Sottolinea che svolgerà il proprio compito istituzionale con il più rigoroso impegno, nel solco di una linea di continuità con il suo predecessore, onorevole Gibelli. Aggiunge che profonderà ogni energia nelle attività della Commissione, al fine di proseguire i lavori in un clima di positiva collaborazione tra gruppi di maggioranza e di opposizione. (*Applausi dei deputati dei gruppi del Popolo della Libertà, del Partito Democratico, della Lega Nord Padania, dell'Unione di Centro, dell'Italia dei Valori, del Misto-Movimento per le autonomie alleati per il Sud e del Misto-Alleanza per l'Italia*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare prima degli atti del Governo i disegni di legge di ratifica in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

C. 3366 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.

C. 2252 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Adolfo Urso.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.

Atto n. 214.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Catia POLIDORI (Pdl), *relatore*, verificata la sostanziale identità dell'entità e dei destinatari degli stanziamenti erogati rispetto all'esercizio 2009, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito ai motivi della mancanza di parte della rendicontazione relativa all'esercizio 2009, nonché della disponibilità manifestata a fornire in tempo reale i rendiconti medesimi appena prodotti dai soggetti beneficiari, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Anna Teresa FORMISANO (Udc) chiede al Governo di assumere l'impegno stabilire una data entro la quale consegnare la rendicontazione relativa ai fondi erogati nel 2009.

Il viceministro Adolfo URSO (Pdl) sottolinea che i soggetti beneficiari dei contributi svolgono le loro attività sulla base di programmi promozionali solo in parte finanziati dal Ministero dello sviluppo economico (MISE). Fa presente che le attività svolte nel 2009 non sono state ancora rendicontate, impegnandosi sin d'ora a trasmettere alla Commissione la documentazione richiesta non appena sarà acquisita dal Ministero.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'associarsi alle richieste della collega Formisano, ringrazia il viceministro per l'impegno assunto. Sottolineato che nello schema di decreto ministeriale in esame sono previsti contributi complessivi per circa 24 milioni 612 mila euro, chiede se per il 2010 si pensi di continuare a finanziare anche enti che dovrebbero essere soppressi come l'Istituto per il commercio estero (ICE).

Il viceministro Adolfo URSO (Pdl) ribadisce che le attività promozionali sono svolte dalle Camere di commercio con l'estero e sono solo parzialmente finanziate dal MISE, ricordando che la rendicontazione deve essere trasmessa al Ministero entro il 30 aprile di ogni anno.

Anna Teresa FORMISANO (UdC) lamenta che i soggetti beneficiari dei contributi previsti non hanno rispettato la scadenza prevista per la rendicontazione delle attività 2009. Chiede altresì come si possa prevedere lo stanziamento di contributi a favore di enti che potrebbero essere soppressi nell'immediato futuro. Rivela, quindi, che il termine del 30 aprile non è stato rispettato a causa di una tardiva erogazione dei contributi.

Il viceministro Adolfo URSO (PdL) sottolinea che il piano promozionale riguarda unicamente le associazioni riconosciute dal Ministero. Solo le camere di commercio all'estero e le altre associazioni riconosciute dal Ministero partecipano alla ripartizione dei contributi per la promozione che, pertanto, non sono attribuiti all'ICE cui viene presentato invece il piano promozionale.

Laura FRONER (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo, condividendo le perplessità espresse dalla collega Formisano e tenendo conto delle severe misure recate dalla manovra economica approvata ieri in Consiglio dei ministri.

Andrea LULLI (PD) precisa che il voto di astensione preannunciato dalla collega Froner non significa in alcun modo contrarietà al contenuto del provvedimento, ma sottolinea una situazione di imbarazzo, anche in relazione al ventilato riassetto complessivo delle attività promozionali all'estero.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Atto n. 207.

(Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, ribadisce che la X Commissione non è nella condizione di concludere l'esame dell'atto in titolo non essendo ancora pervenuti i rilievi da parte della Commissione bilancio, che ha richiesto la relazione tecnica al Governo; rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.

Atto n. 208.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Andrea LULLI (PD) presenta una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 2)*.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, non essendo ancora pervenuta la relazione tecnica sull'atto n. 207, il cui contenuto è fortemente connesso a quello del provvedimento in esame, chiede di poter rinviare la deliberazione de parere sul provvedimento in titolo in una successiva seduta.

Il viceministro Adolfo URSO (PdL) ritiene ragionevole la richiesta di rinvio e manifesta la disponibilità del Governo di attendere la seduta della settimana prossima.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. (Atto n. 214).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione, attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (Atto n. 214);

verificata la sostanziale identità dell'entità e dei destinatari degli stan-

ziamenti erogati rispetto all'esercizio 2009;

tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito ai motivi della mancanza di parte della rendicontazione relativa all'esercizio 2009, nonché della disponibilità manifestata a fornire in tempo reale i rendiconti medesimi appena prodotti dai soggetti beneficiari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese (Atto n. 208).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL DEPUTATO LULLI**

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento in materia di requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese (n. 208), ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

considerato che il citato comma 4 ha disposto che con uno o più regolamenti siano stabiliti:

i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese;

le forme di vigilanza sulle Agenzie, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale;

le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;

sottolineato che le Agenzie per le imprese (articolo 2) sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria, che accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per l'esercizio delle attività d'impresa, rilasciando dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione;

rilevato che i soggetti che possono costituirsi in Agenzia sono gli organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008; gli organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le disposizioni in vigore; le associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali; i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base di normative regionali di settore; gli studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza;

considerato inoltre che le Agenzie, ai fini dell'accredimento, presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico (articolo 3) corredata, sulla base di quanto disposto dall'allegato allo schema in esame, della documentazione attestante la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale il cui (massimale è fissato per anno e per sinistro a un livello non inferiore a 1 milione di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività che sui accreditano per esercitare l'attività di attestazione con valore di autorizzazione (in questo caso l'Agenzia deve essere certificata UNI EN ISO 9001); a 2,5 milioni di euro per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione (in questo caso l'Agenzia deve essere certificata UNI CEI EN 45011);

rilevato che, per quanto riguarda l'accreditamento provvisorio, che consente alle Agenzie di esercitare per un periodo non superiore a dodici mesi, in via provvisoria, le attività di attestazione con valore di autorizzazione, ma non quelle che prevedono l'istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, l'Agenzia deve stipulare una polizza di 1 milione di euro per i rischi derivanti dall'esercizio di tale attività di accreditamento e che, in tale periodo, si prevede anche la sottoscrizione di una polizza fideiussoria pari al 30 per cento del valore della polizza assicurativa sottoscritta;

considerato che per quanto riguarda la vigilanza sulle Agenzie è il solo Ministero dello sviluppo economico a svolgere tale attività, e che mancano indicazioni relative alle funzioni di vigilanza nel periodo di accreditamento provvisorio analogamente a quanto previsto per la fase di funzionamento a regime;

valutato che il testo non chiarisce se l'esercizio delle funzioni di controllo nella fase di accreditamento provvisorio possa determinare effetti onerosi per le competenti amministrazioni;

sottolineato che, in base all'articolo 3 del regolamento, la copertura dei costi relativi alle procedure di accreditamento delle Agenzie e alle attività di controllo dovrà essere garantita mediante apposite tariffe poste a carico delle Agenzie richiedenti e che all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dal quale il presente regolamento discende, non sono stati ascritti effetti finanziari;

rilevato che l'articolo 4 del regolamento prevede la raccolta in un'apposita banca dati delle informazioni relative alle domande inoltrate dalle imprese, facendo insorgere dubbi quanto all'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento in esame;

considerata la necessità dell'allineamento temporale fra l'insorgere degli oneri e l'applicazione delle tariffe, subordinato

all'effettiva entrata in vigore dell'apposito decreto ministeriale di determinazione delle tariffe previsto dall'articolo 3;

rilevato in generale che, in merito ai profili di copertura finanziaria è opportuno, in linea con quanto osservato dal Consiglio di Stato sul provvedimento in esame nell'adunanza dell'8 febbraio 2010, riformulare l'articolo 3, comma 6 riguardante la copertura dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento;

valutato che non è chiaro quali vantaggi avrà la pubblica amministrazione dall'affidamento a soggetti privati di attività che prima svolgeva in proprio, in termini di abbattimento di costi, migliore utilizzo del personale, incameramento di imposte, diritti e quant'altro attraverso le agenzie per le imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) nel novero dei soggetti che si possono accreditare, si includano le Agenzie pubbliche di affari che svolgono attività di disbrigo di pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la procedura di accreditamento fissata in «almeno tre anni» sia coordinata con la procedura di accreditamento provvisorio fissata in 12 mesi, riducendo i tempi dell'accREDITAMENTO definitivo;

c) siano ridotti i massimali assicurativi relativi all'accREDITAMENTO per esercitare l'attività di attestazione con valore di autorizzazione e sia conseguentemente diminuita la richiesta di una polizza fideiussoria pari al 30 per cento del valore della polizza assicurativa per l'accREDITAMENTO provvisorio;

d) si rafforzi il sistema di vigilanza a livello territoriale, coinvolgendo in tale opera di controllo almeno una parte del

personale che sarà liberato dall'attività svolta dalle Agenzie, dalle regioni e dal sistema camerale;

e) sia chiarito che la modalità di copertura dei costi dell'accreditamento con tariffe a carico delle Agenzie dovrà essere adottata anche per la fase di accreditamento provvisorio;

f) si riformuli l'articolo 3, comma 6, riguardante la copertura dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento, nel senso di prevedere la copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento, acquisendo su tale punto l'avviso del Governo con riferimento ai profili di quantificazione;

g) riguardo alla banca dati, siano acquisiti gli elementi di valutazione da parte del Governo, in ordine allo stato di attuazione del necessario processo di adeguamento, nonché alle eventuali spese da sostenere per il suo completamento alla luce delle nuove norme in esame;

h) relativamente all'articolo 5 (Attività di vigilanza e di controllo), sia acquisito l'avviso del Governo in merito alla possibilità che le funzioni di controllo sulle Agenzie possano essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

« Lulli »

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): seguito esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	201
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	203
Sull'ordine dei lavori	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
AVVERTENZA	202

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): seguito esame del documento conclusivo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ricorda, quindi, di aver presentato, nella seduta del 19 maggio scorso, una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, in relazione al contenuto della proposta di documento conclusivo, i deputati Teresa BELLANOVA (PD), Mas-

similiano FEDRIGA (LNP) e Giovanni PALADINI (IdV).

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle considerazioni testé svolte, ritiene che vi siano le condizioni per predisporre una nuova versione della proposta di documento conclusivo, che possa recepire le questioni emerse, da porre in votazione sin dalla seduta odierna.

Sospende, quindi, la seduta, avvertendo che essa riprenderà non appena sarà stata definita tale nuova versione.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.30.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte di avere predisposto una nuova versione della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*), di cui illustra sinteticamente i principali elementi di novità.

Intervengono, per dichiarare il proprio voto sulla nuova versione della proposta di documento conclusivo, i deputati Giovanni PALADINI (IdV), Massimiliano FEDRIGA

(LNP), Cesare DAMIANO (PD) e Michele SCANDROGLIO (Pdl).

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ringraziare i deputati intervenuti, svolge talune considerazioni conclusive.

La Commissione approva, quindi, la nuova versione della proposta di documento conclusivo.

Sull'ordine dei lavori.

Lucia CODURELLI (PD) lamenta la mancanza di chiarezza del testo della relazione tecnica predisposta per la quantificazione degli oneri recati dalla proposta di legge n. 2875, che risulta per lo più illeggibile e, di conseguenza, incomprensibile nelle sue motivazioni. Auspica, pertanto, una maggiore cura da parte del Governo nella trasmissione di atti alle Commissioni parlamentari.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto della questione posta, assicura che prov-

vederà a richiedere al Governo di trasmettere alla Commissione un testo maggiormente leggibile del documento testé citato.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 26 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato, e abb.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro
(lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera).****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

1. Premessa: il programma e gli obiettivi dell'indagine.
2. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.
3. Conclusioni e proposte.

1. Premessa: il programma e gli obiettivi dell'indagine.

La XI Commissione, nell'ambito della propria attività conoscitiva, ha ritenuto opportuno svolgere una approfondita indagine conoscitiva su taluni aspetti rilevanti del mercato del lavoro italiano, analizzando, in particolare, lo specifico rischio che si acuiscono, al suo interno, taluni elementi distorsivi. La Commissione ha, quindi, deliberato il programma dell'indagine, nella consapevolezza che la liberalizzazione dei servizi, la circolazione delle merci e delle persone, insieme ai processi di globalizzazione e alla profonda interconnessione tra le economie nazionali – oltre ad aver amplificato le opportunità di lavoro e di scambio commerciale, recando indiscussi benefici in termini di competizione, sviluppo economico e occupazionale – hanno anche favorito la produzione di alcuni effetti collaterali, legati spesso alla necessità di ridurre i costi del lavoro, in vista di una « tenuta sul mercato » delle aziende meno competitive. Tra questi effetti, il programma dell'indagine ha incluso anche – nell'ambito del mondo del lavoro – quelli connessi al lavoro nero e sommerso, nonché al cosiddetto « caporalato » e allo sfruttamento della manodopera immigrata, ossia a fenomeni che

determinano inaccettabili condizioni di sfruttamento e la negazione dei più elementari diritti dei lavoratori e, al tempo stesso, rischiano di sottoporre taluni settori produttivi ad un regime di concorrenza sleale, con aggressive forme di *dumping* sociale.

In particolare, la Commissione si è proposta di comprendere la dimensione di questi fenomeni distorsivi, che presentano rilevanti punti di contatto – prima che con aspetti di ordine pubblico e di diritto penale, legati anche alle procedure di ingresso degli immigrati nel nostro territorio – con profili economici, sociali, professionali, assicurativi e fiscali, richiedendo un'azione politica integrata da parte di tutte le istituzioni chiamate ad individuare una soluzione adeguata. Prima ancora di adottare qualsiasi tipo di misura, quindi, la XI Commissione ha giudicato importante poter avviare una riflessione circa la possibilità di misurare l'entità del problema e definire un quadro comune di norme e politiche che disciplinino l'accesso regolare al mercato del lavoro, favorendo anche l'indicazione di interventi in grado di rilanciare il capitale umano in vista di un sviluppo degli investimenti produttivi.

L'indagine, originariamente deliberata il 30 luglio 2009, è stata successivamente prorogata sino al 15 giugno 2010, in modo da consentire la conclusione delle principali audizioni incluse nel programma e favorire un approfondito esame del documento conclusivo.

Nell'ambito dell'indagine, la XI Commissione ha svolto un articolato e interessante ciclo di audizioni, che hanno avuto

inizio nel settembre del 2009 e si sono concluse alla fine del mese di aprile 2010. In particolare, sono intervenuti rappresentanti delle parti sociali (Confindustria e organizzazioni sindacali, quali CGIL, CISL, UIL e UGL), delle associazioni di categoria dei settori maggiormente coinvolti (ANCE, Coldiretti, Confagricoltura e CIA), di operatori del mercato del lavoro (Consiglio nazionale consulenti del lavoro), di enti previdenziali e assistenziali (INAIL e IP-SEMA), di istituzioni, anche pubbliche, e centri di studio, ricerca e statistica (ISTAT, Censis ed Eurispes), di associazioni che agiscono nel settore del volontariato (CARITAS e Medici senza frontiere), nonché del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il ciclo di audizioni si è, quindi, esaurito con lo svolgimento, nella seduta del 29 aprile 2010, dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

Nel loro complesso, le audizioni hanno visto tutte un confronto costruttivo e collaborativo con i soggetti coinvolti, che ha permesso di delineare un quadro completo delle problematiche esistenti e dei principali dati in materia, ponendo in luce anche il positivo contributo che le istituzioni rappresentative, in primo luogo il Parlamento, possono fornire, in particolare attraverso forme di legislazione di integrazione e sostegno.

Per tali ragioni, il presente documento è stato elaborato in termini estremamente semplici ed è strutturato in due sole parti: con la prima, vengono illustrati i principali elementi di valutazione e di conoscenza forniti nel corso delle audizioni; con la seconda, invece, si punta ad evidenziare talune proposte conclusive, anche in vista della possibile adozione di specifiche iniziative in materia.

2. I principali elementi emersi nel corso delle audizioni.

Il presente paragrafo intende realizzare una sintesi dei numerosi contributi forniti alla Commissione sul tema oggetto dell'indagine, fermo restando che – per quanto

concerne l'enorme mole di dati ed elementi conoscitivi emersi nei quasi otto mesi di suo svolgimento – non può che farsi rinvio alla documentazione depositata dai soggetti intervenuti.

La ricostruzione dei principali elementi emersi, peraltro, è esposta – per ragioni sistematiche – nell'ordine cronologico di svolgimento delle rispettive audizioni, anche in modo da rispecchiare il contesto di riferimento nelle diverse fasi in cui le audizioni stesse hanno avuto luogo (si pensi, in particolare, all'audizione di rappresentanti delle associazioni agricole, svolta immediatamente dopo i « fatti di Rosarno »).

Sotto questo profilo, si ricorda che le prime audizioni effettuate hanno visto la partecipazione di rappresentanti di Eurispes e Censis.

I rappresentanti di Eurispes, nel porre in evidenza la dimensione enorme raggiunta negli ultimi anni dal sommerso (più di un terzo del PIL), si sono soffermati ad analizzare le forme di impiego della manodopera immigrata, sottolineando come il lavoro nero – equamente distribuito sul territorio nazionale – coinvolge non solo gli immigrati clandestini (un quarto dell'immigrazione complessiva, pari a una quota di 800 mila persone), ma gli stessi extracomunitari legalmente presenti nel territorio. In quest'ultimo caso, peraltro, non di rado i datori di lavoro tendono a mantenere in nero anche forme di occupazione stabili e, addirittura, regolari, non dichiarando per intero le caratteristiche del lavoro. Emblematico, in tal senso, è il caso del rapporto di lavoro domestico che appare quello in cui si combina meglio l'interesse del datore di lavoro a pagare meno contributi.

È stato evidenziato, inoltre, come al fine di avere un quadro più chiaro dei fenomeni oggetto dell'indagine ed una stima più attendibile dei dati ad essi riferiti, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere forme di accertamento più penetranti attraverso un monitoraggio delle rimesse degli immigrati verso i Paesi di origine. Si è altresì fatto notare che interi settori e comparti dell'economia nel

nostro Paese – agricoltura, edilizia, servizi, ristorazione e turismo – sono stati ormai completamente abbandonati dalla manodopera italiana, evidenziandosi, inoltre, come un peso sempre più rilevante in tale contesto sembra assumere il cosiddetto sommerso criminale – ovvero il « fatturato » prodotto da mafia, 'ndrangheta, camorra e sacra corona unita (circa 175 miliardi di euro annui) – che sembrerebbe coinvolgere non solo le regioni meridionali, ma anche quelle settentrionali, dal punto di vista della distribuzione o del reimpiego dei ricavi prodotti (se si somma il dato del sommerso a quello della criminalità si arriva a una dimensione del 50 per cento del PIL). Nella disamina dei dati della immigrazione del Paese, si è inoltre rilevato che essa non è più prevalentemente extracomunitaria, ma è, almeno per il 50 per cento, di origine europea, relativa a Paesi appena entrati o in procinto di entrare nell'Unione europea (evidente è il caso della Romania).

Passando ad analizzare la cause del sommerso, i rappresentanti di Eurispes hanno manifestato l'impressione che il sommerso venga utilizzato nel nostro Paese come ultima arma di difesa rispetto a un sistema spesso oppressivo e limitativo della libertà di impresa, indicando tra i motivi alla base del fenomeno l'eccessiva pressione fiscale e un apparato burocratico invadente che tende ad ingabbiare il sistema imprenditoriale. Il nostro mercato del lavoro, a loro avviso, essendo farraginoso ed eccessivamente regolato, produrrebbe, come conseguenza, forme alternative di prestazione d'opera nonché fenomeni dilaganti di *dumping* sociale, che potrebbero essere contrastate proprio avviando politiche di riduzione fiscale, in grado di interrompere quel sistema di convenienze tra datore di lavoro e lavoratore che li spinge a tenere nascosto il loro rapporto di lavoro. Si è comunque sottolineato che il sommerso è il prodotto di una situazione complessa, di un insieme di concause, non riconducibili direttamente all'immigrazione e alla criminalità,

che fanno riferimento anche a fattori culturali nonché a mal costumi delle imprese e dei cittadini.

I rappresentanti del Censis hanno evidenziato i dati relativi alla presenza del lavoro sommerso nei diversi settori produttivi, individuando nel lavoro domestico il settore a più alta incidenza (37 per cento), seguito dall'agricoltura (26 per cento), dall'edilizia (circa il 24 per cento), dal tessile (13 per cento) e dalla meccanica (circa l'8 per cento). Si è altresì sottolineato che le categorie più coinvolte nel sommerso sono gli immigrati (pari al 27 per cento) e i giovani in cerca di prima occupazione.

Si è inoltre rilevato che il lavoro nero ha assunto una dimensione strutturale nelle regioni del Meridione, per fattori socio istituzionali – dal momento che nel Mezzogiorno esiste un problema di competitività di sistema – mentre nel Nord il lavoro sommerso sembra essere più collegato a forme di elusione ed evasione fiscale.

I rappresentanti del Censis hanno poi sottolineato la necessità di avvicinarsi allo studio del fenomeno del lavoro sommerso con un approccio integrato, che sia in grado di individuare soluzioni diverse in base alla tipologia di comparto produttivo coinvolto, alla categorie di lavoratore interessato, alla specifica dimensione territoriale individuata, mettendo in campo una forza anche comunicativa rispetto al valore del lavoro e coinvolgendo le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, gli enti locali, in modo da stimolare la crescita di una cultura collettiva che sanzioni quasi in modo spontaneo tali comportamenti irregolari.

Si è poi evidenziato che il problema dell'irregolarità – soprattutto in taluni settori, come quello del lavoro domestico – è fortemente legato a talune complicazioni procedurali e burocratiche (ad esempio in relazione al rilascio del permesso di soggiorno), nonché al livello basso di redditi e trattamenti pensionistici, che inducono sia il datore di lavoro sia il lavora-

tore a stipulare un tacito accordo di convenienza in ordine al carattere occulto del loro rapporto.

Il CNEL stima che l'incidenza del lavoro irregolare sul PIL si attesti intorno al 18 per cento, percentuale molto superiore a quella registrata negli altri Paesi europei, ed evidenzia che in Italia si riscontrano nuove tipologie di sfruttamento, dissimulate da forme contrattuali flessibili, come il prolungamento dell'orario di contratti *part time* o l'impropria definizione di lavoro autonomo per rapporti, a tutti gli effetti, subordinati.

Si evidenzia, inoltre, che la composizione del sommerso varia a seconda del livello di sviluppo delle strutture economiche di riferimento, per cui si può configurare una tipologia di sommerso nelle aree del Nord, prevalentemente legato a forme di evasione fiscale e contributiva — connesse soprattutto al secondo lavoro e al « fuori busta » — e forme di lavoro irregolare diffuso nel Mezzogiorno, che assumono quasi un carattere endemico, a causa dei molteplici fattori di disagio che amplificano il sommerso in quelle zone.

Si evidenzia, tuttavia, che il fenomeno ha subito tra il 2001 e il 2006 una contrazione che, in presenza di una moderata espansione della occupazione totale, ha fatto scendere il tasso di irregolarità dal 13,8 al 12 per cento, grazie alle politiche poste in atto per favorire l'emersione, alla semplificazione degli adempimenti contributivi, alla flessibilizzazione dei rapporti di lavoro dipendenti regolari e alle sanatorie di legge a favore dei lavoratori extracomunitari.

Nel corso dell'audizione di rappresentanti del CNEL, è stata fornita una stima molto alta dell'irregolarità nell'agricoltura (nel 2006 si attestava al 22,7 per cento) e nel campo dei servizi — in particolare commercio e pubblici esercizi — dove il tasso di irregolarità sfiora il 20 per cento e si mantiene costante negli anni. In questo ambito, le attività in cui più si raccoglie il lavoro irregolare sono i servizi alle persone (collaboratori domestici, badanti e colf), la ristorazione, le attività di loisir, i servizi di pulizia e quelli di tra-

sporto. Nel settore delle costruzioni, i dati dell'ISTAT mostrano un andamento decrescente negli ultimi anni da ricondurre principalmente alle politiche per la sicurezza del lavoro e al controllo della regolarità del lavoro nelle imprese.

Dopo aver osservato che la crisi in atto potrebbe aumentare la propensione verso il lavoro irregolare per coloro che perdono un lavoro regolare, il CNEL rileva che il fenomeno in oggetto coinvolge in modo particolare gli immigrati, dal momento che essi risultano disponibili ad accettare un'occupazione anche più dequalificata rispetto alla propria formazione, anche per questioni legate ad aspetti normativi, dal momento che lavorare è un requisito fondamentale per risiedere anche legalmente.

Quanto alle possibili soluzioni da individuare, il CNEL ritiene che il problema vada affrontato predisponendo in primo luogo una strategia complessiva, che faccia leva sulla vigilanza, su interventi di semplificazione della normativa, di incentivazione e, soprattutto, su politiche di sviluppo locale, attraverso l'azione congiunta di tutti gli attori impegnati su questo fronte, siano essi soggetti istituzionali, forze sociali, scuola, università, enti di formazione e di ricerca. In secondo luogo, il CNEL ritiene necessario agire per la semplificazione delle normative e l'efficienza della pubblica amministrazione, nonché per potenziare e rendere più efficaci i servizi ispettivi, non soltanto nel loro aspetto repressivo, ma anche in quello informativo e preventivo.

Il CNEL ritiene pertanto essenziale favorire il passaggio da una normativa emergenziale, nata da circostanze e necessità eccezionali, ad una strategia complessiva in cui i provvedimenti a favore delle emersioni siano inseriti in un più ampio contesto di riforma del mercato del lavoro e di sviluppo dell'economia, precondizioni essenziali in vista del successo della lotta all'economia sommersa.

Infine, quanto al caporalato, il CNEL sostiene che esso si è andato diffondendo, anche sotto forme più raffinate, magari

meno evidenti, che mettono in evidenza collegamenti fra « caporali » di carattere evoluto.

I rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, soffermandosi sulla questione del lavoro irregolare nel suo complesso, individuano l'esigenza di intraprendere una riduzione generalizzata della pressione contributiva, nella prospettiva di contrastare un fenomeno che ha assunto nel Paese dimensioni preoccupanti (particolarmente nel settore dell'agricoltura e dell'edilizia). Si sostiene altresì l'introduzione di agevolazioni legate a ciascuna assunzione a tempo indeterminato, nonché la previsione di un sistema sanzionatorio più proporzionato ed equo, soprattutto nel rapporto tra lavoro completamente in nero e lavoro « grigio », ovvero laddove il lavoratore sia irregolare solo parzialmente. Si propone, inoltre, la detassazione e la defiscalizzazione contributiva nell'ambito delle ore di straordinario effettuate nel 50 per cento dei limiti legali, dal momento che, allo stato attuale, è interesse reciproco, sia del datore di lavoro sia del lavoratore, non far figurare la retribuzione al di sopra delle quaranta ore settimanali. Si suggerisce, inoltre, la defiscalizzazione di una quota dei contributi inversamente variabile all'aumentare della retribuzione annua corrisposta.

I consulenti del lavoro ritengono poi opportuno agevolare dal punto di vista procedurale il lavoro a chiamata e, soffermandosi, in particolare, sul lavoro irregolare della manodopera immigrata, ritengono necessario snellire le pratiche burocratiche relative al rilascio dei permessi di soggiorno.

In relazione al tema più specifico del caporalato e dello sfruttamento della manodopera immigrata — fenomeno diffuso, a loro avviso, nel Nord-Est del Paese e nelle zone del Mezzogiorno — nel rilevare che sovente, nel settore dei servizi, si registra lo svolgimento di attività in regime di « pseudo-appalto », ovvero di mera fornitura di manodopera, i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, dopo aver preso atto positivamente dei positivi effetti prodotti dalle recenti

innovazioni legislative in materia di solidarietà fra committente e appaltatore e di documento unico sulla regolarità contributiva (DURC), ravvisano l'esigenza di alleggerire il carico burocratico e formale in capo alle agenzie di somministrazione, rendendo altresì meno stringenti i requisiti richiesti a tali soggetti per operare, aumentando in tal modo la concorrenza tra coloro che offrono il lavoro somministrato, che favorirà un abbassamento dei prezzi.

Si ritiene altresì auspicabile una riforma del codice civile che introduca — in caso di accertata somministrazione irregolare — la responsabilità civile, con tutto il patrimonio, del soggetto che ha esercitato di fatto l'amministrazione della società coinvolta, atteso che, sfruttando i margini di manovra concessi dall'attuale ordinamento, spesso i caporali tendono a celarsi dietro lo schermo di rappresentanti legali inesistenti e di persone giuridiche costituite ad arte ed estinte ciclicamente, al fine di evitare il fallimento e la conseguente individuazione delle relative responsabilità.

Si propone altresì una modifica all'attuale disciplina dei contratti a tempo determinato, eventualmente escludendo la stabilizzazione del rapporto di lavoro — prevista in caso di reiterati contratti a tempo determinato nell'arco dei trentasei mesi — per le imprese al di sotto di un certo limite dimensionale nonché in quei casi in cui si ricorra al contratto a tempo per sostituire lavoratori (in maternità o malattia) aventi diritto alla conservazione del posto. I consulenti del lavoro ritengono, inoltre, essenziale rafforzare il ruolo di garanzia da loro svolto nell'ambito della gestione della somministrazione di manodopera, al fine di verificare l'assenza di situazioni di caporalato o di forme di elusione o evasione contributiva e fiscale.

L'IPSEMA, soffermandosi su questioni specifiche relative al personale a bordo delle navi (il 30 per cento del quale è straniero), ritiene innanzitutto necessaria una modifica alla disciplina vigente, in base alla quale l'equipaggio extracomunitario, senza permesso di soggiorno e con divieto di sbarcare a terra, si vede rico-

nosciuto un trattamento diverso rispetto agli altri lavoratori italiani per quanto concerne gli aspetti connessi alla sicurezza del lavoro e della salute. L'Istituto giudica pertanto opportuno che per tale personale marittimo si prevedano forme obbligatorie di copertura assicurativa, con il passaggio da un sistema privato ad uno a gestione pubblica, secondo quanto previsto dal comma 38 della Costituzione, in grado di garantire, inoltre, adeguate misure di prevenzione in ordine alla sicurezza sul lavoro, al momento non adeguatamente assicurate dalle compagnie private. L'IPSEMA indica anche la necessità di prevedere adeguate forme di comunicazione dei dati sugli infortuni sul lavoro relativi a tale tipo di personale presso il competente Casellario centrale dell'INAIL.

Quanto alla diffusione del lavoro nero tra il personale marittimo, si evidenzia una forte diffusione del fenomeno nel settore della pesca e del diporto, sulla base di rilevazioni compiute dalle Capitanerie di porto, dallo stesso IPSEMA e dalla Guardia di finanza. Si segnala, inoltre, l'esigenza di porre rimedio ad una carenza normativa che pone l'Istituto stesso in una situazione di difficoltà nel recupero dei crediti contributivi a seguito della cosiddetta dismissione di bandiera, realizzata proprio a fini di elusione ed evasione contributiva. In tal caso, infatti, la legislazione vigente prevede l'obbligo di comunicazione soltanto all'INPS e non anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

Un contributo importante è stato quello dei rappresentanti di Confindustria, che — nel far notare che il fenomeno del lavoro irregolare sembra interessare marginalmente l'industria e maggiormente le imprese di dimensioni più piccole — hanno posto in evidenza una diversa configurazione del fenomeno nell'ambito del territorio nazionale (nel Mezzogiorno si registra un tasso di irregolarità pari al 19,6 per cento, nel Nord-Ovest all'8,8 per cento, nel Nord-Est all'8,6 per cento, in Lombardia al 7,8 per cento). Dopo aver sottolineato il fortissimo aumento della popolazione immigrata degli ultimi anni (circa

650 mila unità irregolari) e la conseguente crescita della richiesta di personale straniero, anche qualificato, da parte dei rappresentanti industriali, si è evidenziato come i due fenomeni del sommerso e dell'immigrazione tendano a sovrapporsi.

Confindustria ritiene pertanto centrale il tema dell'incontro tra domanda e offerta di manodopera straniera, da favorire attraverso una semplificazione delle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno e di reclutamento della manodopera, un potenziamento dei centri per l'impiego e il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali. A tale proposito, Confindustria giudica opportuno sostenere la presenza dell'immigrato nel nostro territorio attraverso l'avvio di adeguate politiche abitative e di formazione linguistica e scolastica.

Risulta poi importante, ad avviso della confederazione, agire sul versante imprenditoriale, prevedendo misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo e alleggerendo la pressione fiscale sulle imprese, portando a compimento il processo di semplificazione amministrativa e intervenendo sul piano delle sanzioni, attraverso l'assunzione di un approccio meno formalistico e più sostanziale sul terreno dei controlli, che si ritiene comunque necessario intensificare.

Confindustria prende atto con soddisfazione dei benefici effetti prodotti dalle ultime riforme del mercato del lavoro (cosiddetti « pacchetto Treu » e « legge Biagi »), che hanno contribuito negli ultimi anni alla diminuzione dei tassi di irregolarità, grazie alla diffusione crescente di rapporti di lavoro flessibili in termini di orario, durata e attivazione di nuovi contratti.

L'associazione delle imprese ritiene che serva comunque un coinvolgimento dei vari attori politici, sociali, istituzionali ed economici, che non deve essere limitato alla lotta all'illegalità intesa nel senso stretto del sommerso, ma deve estendersi ovviamente a tutte quelle forme di criminalità che ne agevolano la diffusione.

Si ritiene, infine, essenziale, favorire un coordinamento europeo nel campo delle

politiche per l'immigrazione, affinché le problematiche che derivano da tale fenomeno siano affrontate con spirito unitario e non lasciate alle responsabilità dei singoli Paesi coinvolti.

Articolato e ricco di spunti è stato anche il contributo delle organizzazioni sindacali.

In questo contesto, la CGIL considera il lavoro sommerso – diffuso tra le mura domestiche, l'edilizia, l'agricoltura, il turismo – come fenomeno strutturale dell'economia italiana, che presenta una differenziazione territoriale molto rilevante (si parla di una incidenza del 30 per cento in Calabria). Il fenomeno, ad avviso della CGIL, non riguarda soltanto l'utilizzo di lavoratori immigrati – la cui presenza, peraltro, non può essere valutata in concorrenza rispetto ai lavoratori italiani – ma è riconducibile ad una tendenza generalizzata del nostro sistema ad una precarizzazione dei rapporti di lavoro (acuita con la crisi in atto), rispetto alla quale servirebbe un'azione complessiva delle autorità pubbliche e delle parti sociali.

La CGIL ritiene opportuno avviare – in luogo di un'azione di mera semplificazione amministrativa e burocratica a favore delle imprese e di affievolimento del controllo ispettivo, che sembrerebbe essere stata intrapresa dall'attuale Esecutivo – un mix di repressione mirata e di politiche di sostegno all'emersione, da ricomprendere in un'azione a tutto campo fondata sul rafforzamento dell'attività ispettiva, sulla previsione di ipotesi di reato per i casi di sfruttamento della manodopera, sull'aiuto alle imprese regolari nei rapporti con il credito, con le pubbliche amministrazioni, con le attività formative.

Quanto alla CISL, che si è soffermata anzitutto ad analizzare taluni fenomeni di lavoro « grigio » e nero connessi a pratiche di *dumping* sociale che rientrano nel tema più generale della somministrazione e intermediazione fraudolenta di manodopera (riguardante soprattutto i lavoratori transfrontalieri), essa ritiene necessario prestare attenzione ai casi dei lavoratori distaccati da imprese di somministrazione di

manodopera insediati in altri Paesi dell'Unione europea, le cui condizioni di lavoro contrattuali non corrispondono in tutto o in parte alle condizioni contrattuali vigenti in Italia. La CISL inoltre ritiene inopportuno il ricorso al lavoro accessorio – come il *voucher* – che sovente nasconde solo l'intento di eludere la legislazione vigente e di ridurre il costo del lavoro.

Tale confederazione, inoltre, sottolinea la particolare delicatezza del tema del caporalato, che riguarda in particolare il lavoro agricolo di migliaia di lavoratori stagionali impiegati in alcune zone del Mezzogiorno (in particolare in Puglia e in Campania), questione che si ricollega ad un processo competitivo di *dumping* scorretto, fondato su basso livello dei salari e scarse condizioni di sicurezza. Rispetto a tali problematiche, la CISL ritiene opportuno rafforzare l'attività ispettiva e prevedere misure specifiche, tra cui un'estensione dell'applicazione dell'articolo 18 del Testo unico in materia di immigrazione (permesso di soggiorno per la protezione sociale) anche ai casi di grave sfruttamento della manodopera. La CISL, inoltre, avverte l'esigenza di introdurre norme a tutela del lavoro stagionale e di prolungare la permanenza nel territorio dei lavoratori immigrati che hanno perso il lavoro, prevedendo il loro coinvolgimento in attività di formazione, al fine di evitare un loro progressivo scivolamento in situazioni di irregolarità ed illegalità.

La UIL, al fine di contrastare il lavoro nero (che riguarda sia lavoratori stranieri che italiani ed è diffuso soprattutto in agricoltura, edilizia e lavoro domestico), ritiene indispensabile una forte azione politica e amministrativa, attraverso un'efficace controllo e una semplificazione delle norme, che conduca altresì alla messa a sistema delle diverse banche dati esistenti (Ministero del lavoro, centri per l'impiego, INPS, INAIL, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate).

La UIL ritiene indispensabile, oltre che il rafforzamento dell'attività ispettiva e l'adozione di misure repressive (soprattutto prestando attenzione agli effetti prodotti dalla criminalità organizzata sull'eco-

nomia del Paese), anche lo svolgimento di un'azione di prevenzione, attraverso la diffusione di una cultura della legalità e la messa in atto di campagne informative, che evidenzino la convenienza di lavorare regolarmente soprattutto in vista di un futuro pensionistico adeguato.

Tra i rimedi proposti, la UIL ritiene importante premiare le imprese virtuose che rispettano le regole e tutelare i lavoratori immigrati, prolungando il permesso di soggiorno fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, facendo decorrere il termine della proroga, ai fini della ricerca di una nuova occupazione, dalla scadenza naturale del permesso di lavoro e non dalla data di licenziamento.

La stessa UIL giudica importante, poi, favorire accordi bilaterali con gli Stati di provenienza dei lavoratori immigrati, affinché i contributi versati in uno Stato possano essere fatti valere ai fini pensionistici nel loro Paese di provenienza.

La UGL ritiene che il fenomeno del lavoro sommerso sia stato aggravato dall'immigrazione non selezionata, che ha prodotto una forza di lavoro occulta, stimabile in circa 3 milioni di lavoratori irregolari, dei quali ben due terzi sono costituiti da donne. A fronte di tale problematica, si pone una questione connessa alla riduzione di risorse finanziarie per gli enti previdenziali, oltre che al danno per il lavoratore in termini di adeguate prestazioni pensionistiche.

La UGL rileva inoltre che il caporalato si esercita prevalentemente in agricoltura e nell'edilizia e richiede la messa in campo di efficaci forme di coordinamento sul territorio. È altresì opportuno distinguere tra imprese che nascono clandestine in vista della messa in atto di comportamenti illegali e imprese per le quali il sommerso può essere considerato quasi una necessità imposta, in vista della sopravvivenza delle attività: in questo caso sarebbero opportuni interventi per garantire la sopravvivenza dell'impresa e per il mantenimento dei livelli occupazionali, con adeguate misure di tipo fiscale, quali sgravi contributivi e incentivi.

Utili elementi conoscitivi sono stati forniti anche dall'ANCE, che ritiene essenziale promuovere le attività di formazione, di prevenzione e di controllo della regolarità attraverso lo strumento della bilateralità (rispetto al quale si pone la questione di certificare la regolarità dei requisiti delle casse), particolarmente sviluppato nel settore edile, dal momento che ha promosso l'adozione di efficaci misure di intervento, riguardanti, ad esempio, il DURC.

In un momento di crisi come quello attuale, l'Associazione considera auspicabile un sistema premiale, che aiuti le imprese a essere virtuose nella sicurezza e nella regolarità contributiva, nonché un intervento di riduzione del cuneo fiscale contributivo, atteso l'elevato costo del lavoro del settore edile, che tende a ricevere di meno – ad esempio in termini di trattamenti di integrazione salariale – in proporzione a quanto versa.

Al fine di contrastare la continua migrazione verso il falso lavoro autonomo, l'ANCE ritiene opportuno introdurre requisiti di accesso al settore edile e di qualificazione delle imprese, per impedire l'instaurarsi di un regime di concorrenza sleale, il proliferare delle partite IVA e la messa in atto di comportamenti che perseguono finalità elusive.

Si ritiene importante, altresì, affrontare la problematica del distacco delle imprese, soprattutto con riferimento alle imprese straniere che si muovono sul nostro territorio con la possibilità di versare le competenze contributive nei Paesi d'origine.

L'ANCE rileva inoltre che nel settore edile sono diffusi fenomeni di caporalato e di sfruttamento, osservando come le imprese ricevano offerte di manodopera a prezzi assolutamente irrisori, che hanno fatto scattare numerose denunce alla direzione generale dei servizi ispettivi.

L'INAIL, nella sua audizione, ha fornito un significativo novero di dati ed elementi di conoscenza sul profilo specifico degli infortuni sul lavoro. In particolare, l'Istituto evidenzia dal 2007 al 2008 un aumento del numero di lavoratori irregolari

verificati, quantificando in circa 175.000 nel 2006 il numero degli infortuni non denunciati.

L'INAIL fa poi presente che i settori tradizionalmente delicati come le costruzioni continuano a essere i più a rischio e, per converso, i più seguiti dall'Istituto nella delicata verifica della regolarità dei lavoratori presenti non solo nei cantieri. A tale riguardo, si osserva che l'attività di prevenzione si sta concentrando in particolare nei settori in cui sono presenti maggiormente i lavoratori in nero, che risultano sottopagati o con contratti fortemente irregolari e spesso preda di organizzazioni malavitose, che ne gestiscono in maniera illecita le prestazioni d'opera.

L'INAIL sottolinea inoltre l'efficacia di un'attività di prevenzione svolta in collaborazione con il sindacato, gli enti locali, le forze dell'ordine e tutti i soggetti che devono intervenire nella prevenzione del fenomeno, al fine di evitare gli incidenti sul lavoro e di spingere gli stessi soggetti a richiedere una regolarizzazione efficace.

Si ritiene comunque essenziale promuovere un'attività ispettiva gestita in modo univoco a livello nazionale, garantendo un efficace coordinamento dei servizi ispettivi. In proposito, l'Istituto ha approntato un piano industriale in vista di un'attività di prevenzione più efficace e della creazione di un polo della salute e della sicurezza sul lavoro.

Coldiretti, nell'ambito dell'audizione delle associazioni rappresentative delle imprese agricole, evidenzia come un corretto sviluppo delle relazioni sindacali, supportato da una confacente legislazione in materia del lavoro, dall'introduzione di innovazioni normative contrattuali – ad esempio, i *voucher* o il riconoscimento dell'utilizzo di parenti e affini – e dalla disponibilità di quote di manodopera per il lavoro stagionale, abbia favorito un incremento nell'utilizzo legale della manodopera nel settore dell'agricoltura nell'arco di tempo 2006-2008. Coldiretti pone altresì in evidenza che il fenomeno del lavoro nero presenta caratteristiche complesse tali da richiedere soluzioni adeguate al diverso contesto di riferimento. Si

evince la necessità di introdurre una legislazione del lavoro di semplice applicazione, tale da sottrarre ogni possibile alibi e interesse a perseguire condotte illecite a entrambe le parti del rapporto, quindi sia al datore di lavoro che all'eventuale lavoratore.

Coldiretti ritiene che in un territorio che offre produzioni da primato per il *made in Italy*, più che altrove debba essere garantita la legalità, certificata la qualità e promossa la vendita diretta; deve essere, inoltre, assicurato un controllo efficace del territorio per combattere gli inquietanti fenomeni malavitosi di sfruttamento della manodopera – soprattutto immigrata – ed assicurare corrette condizioni di concorrenza tra le imprese che, al contrario, hanno intrapreso con decisione la strada dell'attenzione alla sicurezza alimentare e ambientale, a servizio del bene comune. Coldiretti osserva che tali forme di schiavizzazione poste in essere dalla criminalità organizzata sembrano trarre origine, più che da carenze normative, da un'assenza dello Stato in taluni contesti geografici.

In proposito, Coldiretti ritiene necessario prestare attenzione sia all'appalto di servizi che alla somministrazione di manodopera, strumenti pienamente legittimi nella gestione di un'impresa, ma che nel campo dell'agricoltura si prestano ad un utilizzo distorto ed illegale: occorre, in tali casi, tenere sotto stretta osservazione la presenza di taluni indicatori che rivelano la natura criminale dei soggetti, quali l'entità e la forma del corrispettivo dell'appalto (frequentemente si tratta di tariffa ad ora di prestazione), nonché la data di costituzione della società.

Coldiretti sottolinea poi che razionalizzare e semplificare gli adempimenti burocratici posti a carico dei datori di lavoro resta forse il più diretto ed efficace strumento per favorire le aziende maggiormente interessate ad operare all'interno dell'economia legale, in un contesto di occupazione regolare e per un prodotto di qualità che ne sia l'espressione finale.

Confagricoltura, dopo aver posto in evidenza che nel settore agricolo esiste tanto lavoro vero, sottolinea il forte im-

pegno di tutte le organizzazioni agricole, insieme ai sindacati, in chiave di contrasto al lavoro nero, esprimendo condanna per qualunque forma di sfruttamento della manodopera, non giustificabile da alcuna particolare condizione economica.

La Confederazione osserva che in alcune parti del territorio il mercato del lavoro non è nelle mani delle istituzioni, degli organi preposti a svolgere queste funzioni, come i centri per l'impiego o le agenzie di intermediazione, ma di altri soggetti collegati con la criminalità organizzata, che svolgono una funzione illecita e illegittima di intermediazione. Occorre, pertanto, garantire un efficace monitoraggio del territorio, garantendo la concreta applicazione del quadro sanzionatorio già esistente, anche attraverso l'ausilio degli enti bilaterali. In relazione al sistema dei controlli, Confagricoltura evidenzia la necessità di abbandonare un approccio formalistico dei monitoraggi e di concentrare l'attenzione su violazioni sostanziali delle normative, garantendo la mobilità degli ispettori al fine di verificare in tutte le zone del territorio il rispetto delle leggi.

Confagricoltura ritiene poi necessaria una diminuzione della pressione fiscale e contributiva, nonché uno snellimento delle procedure e un'accelerazione dei tempi di smaltimento nelle richieste di autorizzazione all'assunzione di manodopera straniera, magari prevedendo agevolazioni o corsie preferenziali in favore di quelle aziende che abbiano già posto in essere in passato comportamenti virtuosi con riferimento all'assunzione di manodopera. Si tratta di agevolare comparti che hanno necessità in modo strutturale dell'apporto dei lavoratori extracomunitari.

Si mette in evidenza, poi, il fenomeno del lavoro fittizio, che si traduce nell'esistenza di rapporti di lavoro mai svolti, ma denunciati all'INPS, al solo fine di far percepire indebitamente delle prestazioni a soggetti che non hanno mai lavorato.

La CIA ritiene essenziale intervenire per rimuovere tutti i vincoli e le difficoltà di natura legislativa e normativa, ma anche amministrativa, che rendono particolarmente complicato e difficile alle aziende

operare nel rispetto delle regole, intervenendo sui costi di produzione, sugli oneri non salariali, sui costi del lavoro e abbassando la pressione fiscale e contributiva (il settore paga, ad esempio, un'aliquota contro gli infortuni sul lavoro molto elevata, pari al 13,24 per cento). La Confederazione ritiene inoltre importante effettuare un monitoraggio in ordine all'applicazione della legge sull'immigrazione (ad esempio, in ordine alla durata dei permessi di soggiorno), al fine di valutare l'opportunità di apportare delle correzioni che sappiano garantire una maggiore speditezza delle pratiche e snellezza delle procedure. A tale riguardo, giudica opportuno un maggiore coinvolgimento degli enti locali, in concertazione con le parti sociali, affinché il carico di lavoro per il disbrigo delle pratiche sia equamente distribuito tra i vari organi competenti, anche in vista di un più efficace svolgimento delle politiche di integrazione – alloggi, servizi, scuole, sanità – da mettere in campo con il necessario contributo dei soggetti istituzionali.

La CIA paventa il rischio che, a seguito di taluni episodi recenti (in particolare, il caso di Rosarno), vista l'emotività collegata ad essi, si decida una restrizione drastica sull'ingresso e sulle quote dei lavoratori extracomunitari, che, a suo avviso, penalizzerebbe esclusivamente quelle aziende che presentano la domanda tramite il decreto flussi e che operano nel rispetto della legalità.

L'associazione « Medici senza frontiere », impegnata in Italia in attività di assistenza sanitaria agli immigrati (si tratta soprattutto di immigrati senza permesso di soggiorno richiedenti asilo), ha fatto presente che per tali soggetti si pongono seri problemi di accesso alle strutture sanitarie. L'intervento di MSF, in questi anni, si è focalizzato prevalentemente nel prestare assistenza sanitaria diretta a queste persone con una clinica mobile (di norma l'immigrato arriva in Italia sano e si ammala per le condizioni di vita e di lavoro che sperimenta nel

nostro territorio), attraverso un *team* di medici, infermieri, mediatori culturali e logistici di supporto alle operazioni.

MSF riferisce di una « fetta » consistente di popolazione che si muove lungo il territorio dell'Italia meridionale, inseguendo le stagioni delle raccolte (a cominciare dall'estate nel foggiano, nel sud della Puglia e in Basilicata, fino a concludersi in inverno in Calabria, nell'area di Rosarno e in Sicilia, nell'area del siracusano): si tratta di lavoratori sottopagati, costretti a vivere in condizioni disagiate e privati dei più elementari diritti.

Al lavoro di supporto medico di MSF è stato affiancato anche un lavoro di relazione con le autorità regionali e locali per stimolarle a garantire almeno gli standard minimi di accoglienza a questa popolazione, nonché con le autorità sanitarie locali per cercare di attivare, durante la stagione delle raccolte, alcuni presidi sanitari, gestiti direttamente dalle AASSLL, con caratteristiche fondamentali di accessibilità. MSF ritiene che si è ancora lontani, tuttavia, da standard di accoglienza accettabili.

MSF sostiene di aver ripetutamente denunciato in questi anni le condizioni estreme di degrado in cui vive questa popolazione, testimoniando l'assenza delle istituzioni nonché delle associazioni di categoria, come sindacati e associazioni datoriali.

La Caritas ritiene che la crisi economica in atto abbia favorito la crescita del numero di lavoratori immigrati divenuti irregolari a causa della perdita del lavoro e del venir meno dei requisiti di residenza regolare (con conseguente loro spostamento nel Sud del Paese dove sembra esser più facile mantenere lo *status* di lavoratore irregolare), pur riconoscendo che il lavoro in nero è un fenomeno difficilmente quantificabile, coinvolgendo soggetti che sfuggono a qualsiasi rilevazione. Tra le aree del meridione maggiormente colpite dal fenomeno di sfruttamento della manodopera immigrata, Caritas cita il territorio campano (San Nicola

Varco, il Casertano), la Basilicata (Palazzo San Gervasio), la Puglia (area del Foggiano e Gallipoli) e la Calabria (Rosarno).

A fronte di un processo migratorio che non accenna a diminuire, la Caritas mette in rilievo la necessità di prendere provvedimenti elaborati a livello territoriale, affinché qualsiasi provvedimento di sgombero sia preceduto da un piano di concertazione locale o regionale – come avvenuto di recente in Sardegna – garantendo alloggi e assistenza materiale a tali persone.

Si ritiene che gli Stati membri dell'Unione europea – sulla base di una direttiva comunitaria che dispone di fondi europei – abbiano a disposizione un interessante strumento – il rimpatrio volontario assistito – che permetterebbe loro di alleggerire la tensione determinata dall'immigrazione irregolare; esso, tuttavia, risulta di fatto inapplicabile in Italia, a seguito della recente introduzione del reato di immigrazione clandestina, per il quale l'immigrato, chiedendo di essere rimpatriato, correrebbe il rischio di essere denunciato. La Caritas ritiene opportuno intervenire sulla materia al fine di consentire la corretta applicazione di tale importante istituto e l'attuazione della direttiva europea 2008/115/CE, recante « Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ».

Si ritiene che il fenomeno del caporalato sia un fenomeno a tutt'oggi diffusamente esistente. I caporali gestiscono la manodopera irregolare impiegando persone a 25 euro al giorno, di cui mediamente 5 euro vanno in mano al caporale (2-3 euro sono necessari per il trasbordo tra il luogo dove si sopravvive e il luogo di lavoro). Si fa notare, inoltre, che gli sgomberi provocano un ulteriore danno ai lavoratori immigrati, che non solo si trovano nelle condizioni di dover lasciare di corsa questi luoghi, ma non ricevono neanche il salario, atteso che il datore di lavoro, in questo modo, si libera del debito nei confronti del proprio lavoratore, risultando, successivamente, irrintracciabile.

La Caritas giudica opportuno cominciare ad ipotizzare decreti flussi più rispondenti alle reali esigenze delle imprese, elaborando a monte più adeguati progetti di regolazione dei flussi regolari. Viene altresì sottolineata la necessità di riflettere in che misura sia possibile estendere l'applicazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione anche allo sfruttamento sui luoghi di lavoro, prospettando anche l'opportunità di affrontare il tema dei minori stranieri non accompagnati (eventualmente attraverso la costruzione di una rete diffusa su tutto il territorio nazionale), che pongono anche un problema di sostenibilità per gli enti locali.

In un momento di crisi come quello attuale, la Caritas auspica un prolungamento del periodo di permanenza per la ricerca del lavoro, soprattutto con riferimento a contesti particolari, come ad esempio L'Aquila, dove molti immigrati, oltre a dover scontare le gravi conseguenze dell'evento sismico, hanno di fatto perduto il lavoro, la casa e, pertanto, anche la possibilità di rimanere nel territorio regolarmente. Si riconosce, infine, che il problema del disagio sociale e del lavoro nero coinvolge al sud in modo drammatico non soltanto gli immigrati, ma gli stessi lavoratori italiani.

L'ISTAT ha fornito numerosi dati di interesse, in particolare mettendo in evidenza come la rilevanza che assumono le piccole imprese nel tessuto produttivo, il persistere di forti divari territoriali di sviluppo, il peso economico dei settori produttivi *labour-intensive* rappresentino aspetti che rendono il nostro Paese permeabile alla presenza di lavoro non regolare.

Inoltre, si sottolinea il benefico effetto prodotto dalle innovazioni normative introdotte in materia di mercato del lavoro, che hanno condotto ad un aumento dell'occupazione e ad una diminuzione del tasso di irregolarità nel periodo 2001-2009 nonché del tasso d'incidenza del lavoro irregolare sul PIL. Si è altresì fatto notare come anche gli interventi legislativi volti a sanare l'irregolarità lavorativa degli stra-

nieri extracomunitari abbiano agito positivamente sulla diminuzione del lavoro non regolare dei dipendenti.

Si fa presente, inoltre, che gran parte dei lavoratori irregolari è composta da lavoratori residenti, mentre gli stranieri clandestini rappresentano, invece, la componente più ridotta del lavoro non regolare (valutati in circa 377.000 unità di lavoro nel 2009). Nonostante gli interventi di sanatoria, tuttavia, è da rilevare che nel periodo 2001-2008 il numero di lavoratori stranieri irregolari è cresciuto subendo un'inversione di tendenza solo nel 2009.

L'ISTAT, dunque, mette in evidenza come la recente crisi economica abbia provocato una riduzione complessiva dell'occupazione (riguardante sia gli italiani sia gli stranieri), nonché una forte contrazione del lavoro regolare (il tasso di irregolarità è passato dall'11,9 per cento del 2008 al 12,2 per cento del 2009).

Con riferimento sempre al 2009, l'ISTAT evidenzia il minor tasso di irregolarità nell'industria in senso stretto, che assume invece una forte connotazione nelle costruzioni e ancor più nel settore del commercio, delle riparazioni, degli alberghi e ristoranti, dei trasporti e delle comunicazioni. Vengono poi sottolineate le pesanti differenziazioni territoriali che caratterizzano il fenomeno, dal momento che la quota di lavoro irregolare del Mezzogiorno è più che doppia rispetto a quella delle due ripartizioni settentrionali.

Viene poi rilevato che la contrazione della base occupazionale, per quanto riguarda i lavoratori stranieri, è stata finora contrastata dal sostegno fornito dal lavoro non qualificato che coinvolge larga parte degli stranieri; in questo senso si ritiene che l'immigrazione continui a rispondere, anche nella crisi, ai fabbisogni della domanda di lavoro non soddisfatti dalla manodopera locale.

Peraltro, l'audizione di rappresentanti dell'ISTAT ha fornito un quadro molto interessante e, al tempo stesso, preoccupante sull'aumento dell'irregolarità del lavoro in agricoltura, con punte impensabili in alcune regioni del Centro-Italia, tra le quali il Lazio; al tempo stesso, l'Istituto ha

dimostrato come si registri anche una progressiva crescita della regolarizzazione di ampie fasce di popolazione straniera, la cui qualificazione professionale va tendenzialmente aumentando in tutte le zone del Paese.

Come detto in premessa, l'intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha concluso il ciclo di audizioni.

Il Ministro Sacconi ha evidenziato innanzitutto l'esigenza di concentrarsi sulle forme più odiose del lavoro nero, soffermandosi soprattutto sull'estrema pericolosità (legata all'assenza di tutele) del lavoro totalmente non dichiarato — particolarmente diffuso nel Meridione nell'ambito dell'agricoltura e dell'edilizia — che appare coniugarsi con i fenomeni del caporalato e dell'intermediazione abusiva, entrambi collegati peraltro alla criminalità organizzata.

Nell'ambito dell'agricoltura, il Ministro ha poi segnalato che, accanto al lavoro nero, esiste il fenomeno dell'abuso delle tutele — ammortizzatori e anche alcune forme di integrazione del reddito — da parte di falsi lavoratori (magari dipendenti da cooperative senza terra) che usufruiscono, senza averne titolo, delle forme di protezione.

Il lavoro nero affligge il settore dell'edilizia (con situazioni di pericolo per la persona in presenza di contesti di lavoro non dichiarato), ma anche il terziario (soprattutto nella logistica, dove operano molte cooperative spurie), ed i servizi connessi all'economia turistica e alla cura e all'assistenza familiare.

Il Ministro ha posto in evidenza la particolare esposizione al fenomeno del lavoro nero degli immigrati (ancorché in prevalenza regolari e non necessariamente clandestini) e delle donne, particolarmente soggette a modalità di lavoro integralmente non dichiarate, anche a causa dell'assenza di servizi di conciliazione.

Si prospetta, quindi, l'esigenza di rafforzare l'attività di vigilanza, da combinare con forme di controllo sociale che il Governo vuole promuovere e sollecitare; a tale riguardo, evidenzia che lo sforzo del Governo in tale ambito è stato teso a

individuare quali elementi di priorità — attraverso un'attività di selezione degli obiettivi (in collaborazione con le polizie statuali) — il lavoro totalmente non dichiarato e le violazioni sostanziali di leggi: ciò ha condotto ad un aumento della qualità dei controlli e ha consentito di concentrare l'azione ispettiva e l'intervento sanzionatorio verso quei fenomeni di maggiore gravità sul piano economico-sociale (come, appunto, il caporalato e lo sfruttamento di manodopera straniera).

È stato poi illustrato il programma straordinario di vigilanza in agricoltura e in edilizia che, a seguito dei « fatti di Rosarno », il Ministero ha promosso in talune regioni del Mezzogiorno, nell'ambito del quale è stata attivata forma di collaborazione con la Guardia di finanza per incrociare i dati relativi alle attività economiche con i possibili fenomeni distorsivi.

Il Ministro ha, dunque, rilevato l'importanza dell'elemento della bilateralità in chiave di collaborazione con i servizi ispettivi e di prevenzione dei fenomeni di lavoro nero, al fine di mettere sotto controllo sistemi produttivi fortemente frammentati, attraverso un controllo del territorio che tali organismi, soprattutto nel campo dell'edilizia, hanno dato dimostrazione di poter assicurare. Egli ha così auspicato, anche per altri settori, la costruzione di una rete territoriale bilaterale — in sussidiarietà rispetto alle funzioni pubbliche — che possa svolgere una serie di funzioni, tra cui quella di intermediazione nella fornitura di manodopera, di collocamento, di formazione, di promozione delle forme di prevenzione per la salute dei lavoratori.

È stata, poi, richiamata la rilevanza dello strumento del *voucher* nei settori e per le attività per cui la legge ne ha previsto l'utilizzo — ovvero prestazioni occasionali, accessorie, di breve periodo, nell'ambito soprattutto dell'agricoltura e dei servizi di cura — che ha sicuramente contribuito alla tracciabilità dei rapporti di lavoro, soprattutto nel territorio settentrionale. Viene comunque evidenziata l'esigenza di promuovere forme di controllo

con le parti sociali al fine di scongiurare ogni possibile distorsione nell'utilizzo di tale strumento, che si concretizzi in una destrutturazione del rapporto di lavoro preesistente.

Il Ministro non ritiene, infine, agevolmente applicabile – se non per casi eccezionali – una riduzione generalizzata degli oneri indiretti gravanti sul lavoro, considerati i vincoli di finanza pubblica e le esigenze di rapporto fra contribuzione e prestazione, che caratterizzano l'attuale modello previdenziale, valutando più opportuno rimettere alle parti, attraverso la stipula di intese decentrate, il compito di regolamentare le dinamiche salariali.

3. Conclusioni e proposte.

Dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva emerge, in primo luogo, un dato di natura metodologica, ossia la necessità di inquadrare il fenomeno del lavoro nero e degli effetti distorsivi del mercato del lavoro (i quali, pur coinvolgendo in modo più significativo la manodopera straniera, riguardano direttamente anche i lavoratori italiani) nell'ambito di una più complessiva analisi, che abbia ad oggetto le dinamiche in atto nel mercato del lavoro, nell'economia e nei processi migratori. Si evidenzia, pertanto, l'esigenza di rifuggire dalla tentazione di fornire ricostruzioni astratte, avulse dai contesti sociali ed economici del Paese, peraltro fortemente differenziati a seconda della zona geografica presa a riferimento (il lavoro nero sembra, infatti, presentare caratteristiche più strutturali nel Mezzogiorno, mentre appare più legato a forme di evasione ed elusione fiscale nel Nord d'Italia); piuttosto, occorre concentrare l'attenzione sul concreto svilupparsi dei fenomeni in questione, diversificando gli approfondimenti di contenuto, in base alla tipologia dei settori produttivi esaminati, alla fattispecie contrattuali utilizzate, alle zone del Paese interessate, al tipo di azione politica da intraprendere.

L'indagine, inoltre, ha chiarito quanto sia indispensabile ricondurre i singoli

aspetti dei fenomeni esaminati su un piano generale, cogliendo i nessi esistenti tra i vari contesti presi a riferimento e « spia-
nando » la strada a quel tipo di approccio integrato, che prevede la proficua azione di collaborazione e concertazione di diversi soggetti istituzionali e non (tra cui, ad esempio, gli enti bilaterali, come suggerito dall'ANCE, da Confragricoltura e dallo stesso Ministro Sacconi), nonché la messa in campo di vari interventi di natura economica, culturale, politica, repressiva, preventiva, fiscale e di regolazione dei flussi migratori, che sappiano coesistere nell'ambito di un progetto di azioni coerenti e coordinate tra di loro, capaci di orientare le azioni pubbliche in un nuovo contesto internazionale, caratterizzato dalla liberalizzazione dei servizi e dalla libera circolazione delle persone. Bisogna, pertanto, sforzarsi di concentrare l'attenzione sui nessi causali dei fatti accertati, proprio per fornire chiavi interpretative quanto più oggettive possibile, al fine di sopperire a quella insufficienza di elementi diretti di conoscenza che da sempre caratterizza le metodologie di censimento di un fenomeno che, di per sé, presenta un'elevata capacità di sfuggire ai rilevamenti ufficiali.

Va rilevato, quindi, che l'attuazione di adeguate riforme di più ampio respiro di natura economica, fiscale e del mercato del lavoro sembra rappresentare una condizione necessaria in vista di una efficace attività di contrasto al lavoro nero. In tal senso, a conferma di quanto le riforme possano incidere sul fenomeno, appare opportuno ricordare – come è stato ampiamente fatto nel corso delle audizioni – come le più recenti innovazioni in materia di fattispecie contrattuali flessibili (cosiddetta « legge Biagi ») abbiano favorito l'emersione dei rapporti di lavoro, nonostante in talune situazioni, soprattutto in contesti fortemente precarizzati, si sia talora assistito ad un uso distorto di tali fattispecie, teso a celare rapporti sostanzialmente subordinati, in vista di un ridimensionamento dei costi del lavoro.

Di seguito sono, altresì, indicate le varie proposte emerse nel corso dell'indagine

conoscitiva sullo specifico profilo del ruolo della manodopera straniera e dei lavoratori immigrati, come rappresentate dai soggetti auditi. Al riguardo, occorre tuttavia precisare che tali proposte hanno registrato, nel corso dell'esame del presente documento conclusivo, la riserva del gruppo della Lega Nord Padania e di taluni altri componenti della Commissione, che hanno chiaramente manifestato la propria contrarietà verso molte proposte avanzate dagli auditi stessi, evidenziando anche l'esigenza di una moratoria per nuovi ingressi di lavoratori stranieri.

Con riferimento a tali argomenti, si rileva, quindi, che la Commissione, in base agli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell'indagine, ha anzitutto potuto verificare la rilevanza strategica assunta dalla manodopera straniera nel nostro attuale sistema economico e produttivo, a causa di evidenti ragioni demografiche e culturali che hanno condotto i giovani italiani a rinnegare e ad abbandonare talune forme di impiego, ritenute non più qualificate e remunerative. I lavoratori immigrati, per oggettivi motivi di necessità, riconducibili anche al fatto che il lavoro costituisce un requisito indispensabile ai fini di un loro regolare soggiorno nel Paese, risultano maggiormente disposti ad accettare lavori non rispondenti alla loro qualifica e al loro grado di preparazione culturale, con la conseguenza di essere più ricattabili e più esposti al rischio di un utilizzo distorto delle loro prestazioni professionali.

Appare opportuno, quindi, investire particolarmente sulla regolamentazione delle forme di impiego della manodopera straniera, atteso che la presenza di lavoratori extracomunitari risulta significativa proprio in quei settori in cui si registra una percentuale più elevata di lavoro sommerso. Infatti, i dati emersi dall'indagine innescano, su questo punto, una prima riflessione di merito riguardante l'esigenza di favorire un corretto incontro tra domanda ed offerta di lavoro straniero, partendo dal dato inconfutabile che la richiesta attuale di manodopera viene considerata come non adeguatamente soddisfatta. Le stesse modalità di ingresso nel Paese —

secondo quanto riferito da molti dei soggetti auditi — risultano spesso di non facile applicazione e favoriscono il ricorso al lavoro sommerso (che riguarda sicuramente gli immigrati irregolari, ma in misura maggiore quelli regolari con lavoro stabile), ponendo con forza la questione relativa alle modalità di reclutamento di tale manodopera e a come regolamentarne la permanenza nel territorio. Nel corso dell'indagine si è così prospettata la necessità di semplificare le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei lavoratori stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, agevolando la tempistica e le relative procedure e mettendo, altresì, a disposizione delle imprese una quota di ingressi più rispondente ai bisogni delle stesse. È emersa inoltre la preoccupazione di rendere più costante e qualificata la presenza di lavoratori immigrati sul territorio, estendendo il periodo di soggiorno per ricerca di lavoro, in caso di sopravvenuta disoccupazione (oggi limitato a 6 mesi), ricollegando la decorrenza di tale proroga non al giorno del licenziamento bensì a quello della scadenza del permesso di soggiorno e rendendo meno probabile lo scivolamento di tali lavoratori verso condizioni di irregolarità, anche attraverso il loro impiego in attività di formazione. Essenziale a tale riguardo risulta l'avvio di politiche sociali di integrazione adeguate, riguardanti gli alloggi, la formazione linguistica e scolastica, nell'ambito delle quali gli enti locali dovrebbero assurgere al ruolo di effettivi protagonisti. Sempre in tema di semplificazione della normativa relativa al reclutamento della manodopera straniera, si segnala poi l'esigenza di introdurre modifiche alla normativa dei rinnovi dei permessi di soggiorno stagionali, attesa la particolare delicatezza di tali forme di attività professionale, che, a causa dei periodi ristretti in cui si esercitano, rendono ancor più problematica la tematica del reclutamento e della permanenza dei lavoratori stranieri, spesso costretti a migrare da un territorio all'altro all'inseguimento delle campagne della raccolta. Va comunque precisato che, dai dati sta-

tistici su lavoro irregolare riferiti nel corso delle audizioni, l'immigrazione non sembrerebbe essere caratterizzata significativamente da una dimensione di clandestinità, atteso che la maggioranza degli stranieri impiegati « in nero » risultano spesso regolarmente residenti nel territorio: ciò, tuttavia, non può condurre a negare l'esistenza di una problematica relativa alla loro particolare esposizione a forme di sfruttamento, che deriva da una situazione di precarietà connessa ad una mancata integrazione sociale e dalle stesse incertezze legate alla loro permanenza sul territorio.

Come detto anche in precedenza, è evidente, peraltro, che il fenomeno del lavoro nero presenta proporzioni più vaste, che non possono essere circoscritte alla regolamentazione dei flussi migratori: non va infatti dimenticato che risultano coinvolti altri soggetti deboli della società, come i giovani e le donne lavoratrici, cittadini italiani spesso vittime di una crisi economica e di un mercato del lavoro che non sembra sempre in grado di favorire i necessari raccordi con il mondo della scuola, efficaci attività di formazione ed adeguate politiche di conciliazione. In proposito, appare essenziale promuovere anche lo sviluppo di una rete di bilateralità, in sussidiarietà rispetto alle funzioni pubbliche, che sia capace di svolgere attività di collocamento, di formazione, di promozione delle forme di prevenzione per la salute dei lavoratori, sostituendosi in taluni casi allo Stato e garantendo una forma preventiva di controllo sociale sugli stessi fenomeni distorsivi del mercato del lavoro.

Sul versante più specifico delle imprese, in aggiunta rispetto ad una indispensabile operazione di semplificazione amministrativa e burocratica, dovrà anche accompagnarsi una generalizzata politica di omogeneizzazione della pressione fiscale e contributiva (partendo, tuttavia, dagli elementi di criticità che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha esposto alla Commissione, non ritenendo facilmente praticabile un intervento in materia): in particolare, si tratta di ren-

dere sempre meno conveniente per il datore di lavoro e per il lavoratore stesso il ricorso al lavoro sommerso (avendo anche in mente l'idea di agevolare – in specifiche ipotesi da definire mediante accordi bilaterali – la possibilità, per i lavoratori stranieri, di versare i propri contributi agli enti del Paese di origine, al fine di fruire di trattamenti pensionistici di adeguata entità).

Dallo svolgimento delle varie audizioni, infatti, è emerso un quadro di competizione alterata tra le imprese, che costringe spesso le aziende rispettose delle regole a cedere il passo – a causa di un sistema di adempimenti fiscali e amministrativi definito « oppressivo » – rispetto a coloro che, al contrario, decidono di perseguire la strada della illegalità e del sommerso. È proprio in vista di una leale concorrenza tra le imprese che si propone di rivedere l'attuale quadro normativo, in modo da premiare comportamenti imprenditoriali virtuosi (centrati sulla qualità del prodotto e sulla tutela della manodopera, oltre che orientati agli investimenti) e rispettosi delle leggi, sanzionando invece, senza alcun indugio, i trasgressori delle normative in materia, purché si tratti di violazioni sostanziali e non meramente formali, come evidenziato dallo stesso Ministro Sacconi nel corso della sua audizione.

Proprio sul versante dei controlli, si evidenzia inoltre la necessità di mettere a regime il sistema delle banche dati esistenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, centri per l'impiego, INPS, INAIL, Guardia di finanza e Agenzia delle entrate), nonché di promuovere un'attività ispettiva gestita in modo univoco a livello nazionale, garantendo un efficace coordinamento dei servizi ispettivi, in vista di un'attività di prevenzione più efficace e della creazione di un polo della salute e della sicurezza sul lavoro. Risulta, infatti, essenziale assicurare un efficace controllo dello Stato su tutto il territorio nazionale, attraverso il rafforzamento delle attività ispettive e la garanzia di un'effettiva mobilità degli stessi ispettori. Sotto questo profilo, appare peraltro doveroso operare una distinzione tra situazioni di illegalità

conseguenza di fattori straordinari legati alla particolare congiuntura economica (per il cui contrasto, comunque, non si può prescindere da un mantenimento dei livelli di attenzione sul versante dei controlli e delle sanzioni), poste in essere per lo più ai fini della sopravvivenza stessa dell'impresa, ed ipotesi di criminalità diffusa messe in campo da soggetti societari senza scrupoli. Infatti, in relazione alla prima di tali tipologie, è ipotizzabile che — accanto alla pur doverosa attività di controllo e repressione — vi sia anche l'avvio di un processo di semplificazione e riduzione degli adempimenti meramente formali a carico delle aziende, soprattutto in un contesto di crisi come quello attuale; al contrario, occorre non avere alcuna tolleranza nei confronti della seconda tipologia di illegalità, che è di fatto costituita, sin dall'origine, per perseguire profitti illeciti e per sfruttare la manodopera, non soltanto di provenienza extra-comunitaria.

È su questo, sia pur sottile, margine di distinzione che — ad avviso della Commissione — ben può inserirsi anche l'analisi del fenomeno del caporalato, che, secondo le ricostruzioni fornite dai soggetti auditi, risulta diffuso soprattutto nelle zone del Mezzogiorno (oltre che, in misura certamente meno marcata, nel Nord-Est del Paese). Su tale versante, il tema dei controlli e delle sanzioni appare ancor più centrale, così come l'introduzione di innovazioni legislative nel campo della responsabilità civilistica degli amministratori di fatto e in quello della protezione sociale di coloro che risultano soggetti a sfruttamento da parte dei cosiddetti « caporali », ad esempio attraverso il riconoscimento del permesso di soggiorno in caso di denuncia dei loro persecutori (mediante l'applicazione dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione). È, del pari, evidente la necessità di tenere sotto costante monitoraggio anche il regime di « pseudo » appalti di servizi, che spesso nascondono una fraudolenta fornitura di manodopera, tesa ad alimentare il sistema del caporalato: a tale riguardo, si potrebbe prospettare la possibilità di alleggerire il carico burocratico e formale in capo alle agenzie

di somministrazione, creando un sistema più concorrenziale e meno oligopolistico, in modo da emarginare in sé le forme di intermediazione di manodopera fraudolenta (si rende necessario, in proposito, riflettere sull'opportunità di intervenire sul tema dei lavoratori distaccati da imprese di fornitura di manodopera, con sede in Paesi dove vige un regime contrattuale più favorevole).

A fronte dei casi più gravi di sfruttamento della manodopera, sarebbe poi utile ragionare sulla proposta — formulata da taluni soggetti auditi — di intervenire sul piano del diritto penale, introducendo un reato specifico per tali fattispecie, così come previsto peraltro da talune proposte di legge presentate nel corso di questa legislatura (si citano, in particolare, i progetti di legge A.C. 1220 e 1263 e A.S. 753), a conferma dell'idea che il fenomeno del caporalato deve essere affrontato anche mediante adeguate politiche di ordine pubblico, dal momento che esso ha preso piede anche a causa di una scarsa presenza dello Stato e delle istituzioni sul territorio.

Infine, a margine delle numerose proposte sopra illustrate, si segnala anche l'esigenza di studiare con attenzione il fenomeno del « lavoro in bianco », che si sostanzia in un abuso delle tutele da parte di soggetti che usufruiscono di prestazioni previdenziali o di integrazione del reddito pur non avendone alcun titolo: si tratta di una problematica — se vogliamo — di segno opposto a quella oggetto dell'indagine, ma ugualmente odiosa e da contrastare attraverso lo svolgimento di un'attenta attività di vigilanza.

In conclusione, nel rimettere alla riflessione comune dei gruppi presenti in Parlamento le proposte, le idee e i suggerimenti sinora esposti, la Commissione ritiene che i fenomeni del lavoro nero, del caporalato e dello sfruttamento della manodopera non possano che essere giudicati intollerabili, sia dal punto di vista umano — comportando in taluni casi gravi limitazioni alla libertà individuale nonché la negazione di fondamentali diritti sociali — sia da quello economico e produttivo, dal momento che le imprese rispettose delle

regole risultano prevaricate da chi aggira le norme e dà luogo a forme « striscianti » di *dumping* sociale, sottraendo peraltro alle casse dello Stato ingenti risorse fiscali e contributive.

Un impegno nel combattere tali elementi distorsivi del mercato del lavoro richiede, tuttavia, la messa in campo di politiche di riforma di ampia prospettiva e il coinvolgimento nella loro definizione di diversi attori sociali ed istituzionali, che consentano di affrontare il problema da una prospettiva più estesa, che non sia

circoscritta ad un solo settore di intervento. Su queste basi, la Commissione ritiene di poter dare il proprio contributo politico e legislativo.

Si auspica, peraltro, che sul piano legislativo si possa avviare, entro tempi concordati e definiti in collaborazione con il Governo, una tempestiva e proficua azione di revisione e aggiornamento del quadro normativo, secondo le linee sopra indicate, al fine di superare le criticità del nostro mercato del lavoro e più complessivamente del nostro sistema economico.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	221
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	227

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore approvati</i>)	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione, terapia intensiva (SIAARTI), del Gruppo italiano per la valutazione degli interventi in terapia intensiva (GiViti), del Gruppo italiano per lo studio delle gravi cerebrolesioni acquisite e di riabilitazione (GISCAR), della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (SIMFER) e dell'IRCCS Centro neurolesi « Bonino Pulejo » di Messina nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti recanti « Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225
AVVERTENZA	226

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis Governo.
(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, rileva, preliminarmente, che l'articolo 1, comma 2, lettera *d*), prevede che la detenzione presso il domicilio non si applichi, tra l'altro, quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato: tale previsione, a suo avviso, risponde alle preoccupazioni espresse dai colleghi intervenuti nella se-

duta di ieri. Ritiene, comunque, opportuno ampliare l'elenco dei reati per i quali è esclusa l'applicazione delle disposizioni in esame, inserendo, nelle premesse alla sua proposta di parere favorevole, un invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 2, con l'indicazione dei delitti di cui agli articoli 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), 600-*bis* (Prostituzione minorile), 600-*ter* (Pornografia minorile), 600-*quater* (Detenzione di materiale pornografico), 600-*quater*.1 (Pornografia virtuale), 600-*quinquies* (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-*sexies* (Circostanze aggravanti ed attenuanti), 609-*bis* (Violenza sessuale), 609-*ter* (Circostanze aggravanti), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne), 612-*bis* (Atti persecutori) e 609-*quinquies* (Corruzione di minorenne) del codice penale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che, correttamente, il relatore abbia ipotizzato di inserire nelle premesse alla sua proposta di parere quanto illustrato, atteso che non tutti i reati cui ha fatto riferimento rientrano nello specifico ambito di competenza della Commissione. Tuttavia, se la Commissione lo ritiene, può anche essere valutata la possibilità di inserire un'apposita osservazione in tal senso.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) ritiene che la Commissione non debba interpretare in modo riduttivo il proprio ambito di competenza. In particolare, osserva che i reati a sfondo sessuale, per il loro rilevante impatto sociale, possano senz'altro formare oggetto di una condizione o, quantomeno, di un'osservazione all'interno del parere che la Commissione si accinge ad approvare. Fa presente, inoltre, che gli stessi colleghi della II Commissione hanno manifestato l'auspicio che tale parere, proponendo l'ampliamento dei reati per i quali non trova applicazione la norma in esame, aiuti la stessa Commissione di merito a rivalutare questo aspetto. Rileva, infine, che il riferimento all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, contenuto

all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), possa generare equivoci e che, pertanto, sarebbe assai preferibile elencare puntualmente i reati per i quali è esclusa l'applicazione del provvedimento in esame.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che l'esclusione di determinati delitti dall'ambito di applicazione dei cosiddetti benefici derivanti dal disegno di legge in esame, quali la detenzione a domicilio costituisca un'esigenza di natura etica e rientri, pertanto, nell'ambito di competenza della Commissione, in quanto la stessa non si occupa esclusivamente di materia sanitaria ma anche di tematiche dai risvolti etici. Ritiene altresì che chi si è macchiato di certi delitti come quelli espressi nell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, non debba poter godere di sconti di pena, né tantomeno dei cosiddetti benefici di cui al presente disegno di legge quali la detenzione a domicilio. Sottolinea, quindi, l'esigenza di elencare espressamente – anziché tramite rinvio – i delitti ai quali non si applica la detenzione domiciliare, e di procedere ad una attenta valutazione in merito all'eventuale inserimento in detto elenco anche di altri particolari delitti. In ogni caso chiede che l'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 sia da intendersi esclusivamente come elenco dei delitti per i quali non deve essere mai concessa la detenzione domiciliare.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, su richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta, per consentire allo stesso relatore di valutare le osservazioni formulate dai colleghi intervenuti.

La seduta, sospesa alle 13.50, è ripresa alle 13.55.

Carlo CICCIONI (PdL) desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, ricordando come i detenuti per reati connessi alla tossicodipendenza tengano spesso comportamenti che, oltre a presentare profili di natura penale, sono rilevanti anche dal punto di vista sanitario e, in particolare,

psichiatrico. Bisognerebbe, dunque, considerare che, in simili situazioni, l'esecuzione della pena presso il domicilio può creare problemi alla famiglie dei detenuti e, paradossalmente, rendere più difficile il percorso di recupero.

Lucio BARANI (PdL) esprime, anche a nome del suo gruppo, l'auspicio che, nella proposta di parere del relatore, sia inserita un'osservazione volta a recepire le preoccupazioni espresse dai colleghi intervenuti, in ordine ai delitti per i quali deve essere esclusa l'applicazione del provvedimento in esame.

Paola BINETTI (UdC) rileva che, come già evidenziato da alcuni colleghi, sarebbe contraddittorio consentire l'esecuzione della pena presso il loro domicilio ai detenuti condannati per reati commessi nell'ambito familiare.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, anche alla luce di quanto emerso nel corso della discussione odierna, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.50.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati nuovi emendamenti del relatore (*vedi allegato 2*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti presentati, volti a superare le criticità evidenziate nella nota della Ragioneria generale dello Stato, di cui il Governo ha dato conto presso la V Commissione, e a recepire alcune delle condizioni espresse dalle altre Commissioni competenti in sede consultiva.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore, ad eccezione degli emendamenti riferiti all'articolo 9, sui quali si rimette alla Commissione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede alla presidenza di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che si tratta di emendamenti puntuali, volti, esclusivamente, a recepire le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato e alcune delle condizioni espresse da altre Commissioni. Propone, pertanto, di fissare alle 14.05 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Livia TURCO (PD) ritiene che il termine proposto dal presidente sia del tutto inadeguato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita i colleghi a considerare la peculiare natura dei nuovi emendamenti del relatore, alla luce della quale ritiene opportuno ribadire la sua proposta di fissare alle 14.05 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.05.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che non sono stati presentati subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'accelerazione che la maggioranza e il Governo stanno cercando di imprimere all'esame del disegno di legge in titolo, dovuta, probabilmente, alla volontà di distrarre i lavoratori delle professioni sanitarie dai contenuti della manovra economica che il Governo sta varando.

Passando all'emendamento 1.100 del relatore, su cui annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario, rileva che esso appare superfluo o, in alternativa, lesivo delle competenze regionali in materia di organizzazione sanitaria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 1.101 e 2.100 del relatore (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) giudica incomprensibile l'emendamento 2-bis.100 del relatore e la condizione della V Commissione che esso intende recepire. Ricorda, infatti, che in alcune regioni è stata istituita, con legge regionale, la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali e che, pertanto, in tali regioni sarebbe grave escludere tale figura dal Collegio di direzione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che il parere della V Commissione rispondeva ad esigenze di natura finanziaria, in considerazione del rischio di equiparazione del trattamento economico dei direttori socio-sanitari a quello dei direttori sanitari. Per quanto concerne, invece, la presenza dei direttori socio-sanitari all'interno dei Collegi di direzione, invita la collega Miotto a valutare l'opportunità di presentare un emendamento in tal senso in Assemblea.

Paola BINETTI (UdC) annuncia la presentazione in Assemblea di un emendamento volto a garantire la presenza del direttore socio-sanitario all'interno dei Collegi di direzione, ritenendo che ciò sia fondamentale al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai pazienti cronici, oltre che ai pazienti acuti.

La Commissione approva l'emendamento 2-bis.100 del relatore (*vedi allegato 2*).

Antonio PALAGIANO (IdV) dichiara di condividere, in un momento di crisi economica come quello attuale, lo spirito dell'emendamento 3.100 del relatore, ma giudica, nel complesso, inadeguati i requisiti stabiliti, all'articolo 3, per la nomina dei direttori generali, che, a suo avviso, non mettono tale nomina al riparo da condizionamenti politici, seppure indiretti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100, 5.103, 5.100, 5.101, 5.102, 6.100, 9.100 e 10.100 del relatore (*vedi allegato 2*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sull'emendamento 10.101 del relatore, ritenendo che esso penalizzi eccessivamente l'attività libero-professionale intramuraria, incentivando, al contrario, l'attività *intramoenia* allargata.

Antonio PALAGIANO (IdV) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sull'emendamento 10.101 del relatore, sottolineando come, specie in alcune regioni, esso rischi di far pagare ai cittadini il costo di apparecchiature e strumentazioni sanitarie inadeguate e obsolete.

Paola BINETTI (UdC) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sull'emendamento 10.101 del relatore, ritenendo che esso determinerà un sensibile innalzamento dei costi dell'attività libero-professionale intramuraria, determinandone, di fatto, la scomparsa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che l'emendamento in esame sancisce il principio per cui un'attività libero-professionale non può comportare costi a carico del Servizio sanitario nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 10.101, 10.102, 10.103, 10.104, 11.100, 12.100 e 13.100 del relatore (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si ritiene autorizzata ad apportare al testo risultante dagli emendamenti approvati alcune correzioni di carattere meramente formale, prima di trasmetterlo alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

La Commissione consente.

Luciana PEDOTO (PD) invita la presidenza ad inserire, tra le correzioni di carattere formale da apportare al testo, la precisazione del riferimento al decreto legislativo n. 288 del 2003, contenuto all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso 1., indicando che detto riferimento si intende all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo citato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che la precisazione suggerita dalla collega Pedoto possa senz'altro rientrare tra le correzioni di natura formale cui la presidenza è stata autorizzata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 26 maggio 2010 — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI, indi del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.

Audizione di rappresentanti della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione, terapia intensiva (SIAARTI), del Gruppo italiano per la valutazione degli interventi in terapia intensiva (GiViti), del Gruppo italiano per lo studio delle gravi cerebrolesioni acquisite e di riabilitazione (GISCAR), della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (SIMFER) e dell'IRCCS Centro neurolesi «Bonino Pulejo» di Messina nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti recanti «Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici».

(Svolgimento e conclusione).

Gero GRASSI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il dottor Giuseppe Renato Gristina, *coordinatore del gruppo di studio di bioetica della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione, terapia intensiva (SIAARTI)*, il dottor Giuseppe Nardi e il dottor Paolo Malacarne, *componenti del Comitato tecnico scientifico del Gruppo italiano per la valutazione degli interventi in terapia intensiva (GiViti)*, il dottor Mauro Zampolini, *coordinatore del Gruppo italiano per lo studio delle gravi cerebrolesioni acquisite e di riabilitazione (GISCAR)*, il professor Renato Avesani, *coordinatore nazionale della Società italiana di medicina*

fisica e riabilitativa per gravi cerebrolesioni (SIMFER), e il professor Placido Bramanti, direttore scientifico dell'IRCCS Centro neurolesi « Bonino Pulejo » di Messina.

Paolo MALACARNE e Giuseppe NARDI (*GiViti*), Renato AVESANI (*SIMFER*), Giuseppe Renato PRISTINA (*SIAARTI*), Placido BRAMANTI (*IRCCS « Bonino Pulejo » di Messina*), e Mauro ZAMPOLINI, (*GISCAR*), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Domenico DI VIRGILIO (PdL), Paola BINETTI (UdC), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) e il presidente Giuseppe PALUMBO.

Giuseppe NARDI (*GiViti*), Mauro ZAMPOLINI (*GISCAR*), Renato AVESANI (*SIMFER*) e Giuseppe Renato PRISTINA (*SIAARTI*), intervengono in replica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu e C. 3224 Pedoto.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 2024 Livia Turco e C. 3381 Barani.

ALLEGATO 1

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3291-bis Governo recante « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno », quale risultante dagli emendamenti approvati;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di elencare espressamente – anziché tramite

rinvio all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 – i delitti ai quali non si applica la detenzione domiciliare, nonché di integrare tale elenco con i delitti previsti dagli articoli 572 (*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*), 600-bis (*Prostituzione minorile*), 600-ter (*Pornografia minorile*), 600-quater (*Detenzione di materiale pornografico*), 600-quater.1 (*Pornografia virtuale*), 600-quinquies (*Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*), 600-sexies (*Circostanze aggravanti ed attenuanti*), 609-bis (*Violenza sessuale*), 609-ter (*Circostanze aggravanti*), 609-quater (*Atti sessuali con minorenne*), 612-bis (*Atti persecutori*), 609-quinquies (*Corruzione di minorenne*) del codice penale.

ALLEGATO 2

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter
Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo,
C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909
De Poli.**

EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 100. Il relatore.

Al comma 3, dopo la parola: garantisce aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 101. Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera c) capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: La regione aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

2. 100. Il relatore.

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.

2-bis. 100. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3. 100. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

5. 103. Il relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel quadro e secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

5. 100. Il relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: sentito il Collegio di direzione e il direttore sanitario aggiungere le seguenti: , a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno

cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.

5. 101. Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

« *4-bis.* Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 ».

5. 102. Il relatore.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La valutazione della dirigenza sanitaria è effettuata secondo i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

6. 100. Il relatore.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: o fuori ruolo.

9. 100. Il relatore.

ART. 10.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di cui al comma 2, lettera d).

10. 100. Il relatore.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in misura tale da

coprire tutti i costi, diretti e indiretti, dell'attività medesima. Le tariffe devono essere comprensive di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'*équipe* e del personale di supporto nonché i costi *pro quota* per l'ammortamento e per la manutenzione delle apparecchiature.

10. 101. Il relatore.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: prevista dai contratti collettivi di settore *con le seguenti:* e nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.

10. 102. Il relatore.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in tale ipotesi, essa non è destinabile dalle aziende sanitarie ad altre funzioni e costituisce risparmio aziendale.

10. 103. Il relatore.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.

10. 104. Il relatore.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali od ospedaliere del Servizio sanitario nazionale possono attivare l'attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, aventi rapporto di lavoro a

tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche; detti operatori esercitano l'attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: intramuraria.

11. 100. Il relatore.

ART. 12.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per la formazione del personale

aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse disponibili.

12. 100. Il relatore.

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: alle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché.

13. 100. Il relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01538 Negro: Crisi del settore dell'allevamento del coniglio da carne	231
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	239
5-01672 Marco Carra: Ridefinizione della sede della Commissione unica nazionale per la fissazione del prezzo di riferimento per il mercato suinicolo	231
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	241
5-02516 Sani: Iniziative per la tutela del patrimonio zootecnico dagli attacchi di lupi e ibridi e il rilancio di una strategia di conservazione del lupo	232
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	242

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	232
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni (<i>Esame e rinvio</i>)	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238

INTERROGAZIONI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio BUONFIGLIO.

La seduta comincia alle 14.10.

5-01538 Negro: Crisi del settore dell'allevamento del coniglio da carne.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanna NEGRO (LNP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, anche se fa presente che si sono aggiunti altri problemi e pertanto preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo.

5-01672 Marco Carra: Ridefinizione della sede della Commissione unica nazionale per la fissazione del prezzo di riferimento per il mercato suinicolo.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco CARRA (PD), replicando, ritiene, sebbene la risposta fornita dal Governo sia interessante, di non potersi esprimere né

in termini positivi né in termini negativi. Ribadisce che la esigenza prospettata nell'interrogazione non muove da rivendicazioni di campanile, ma dalla constatazione che nella piazza di Mantova avviene il 75 per cento delle attività di compravendita di suini. Invita pertanto il Governo ad adoperarsi affinché nella prossima riunione del tavolo di filiera, oltre a diverse questioni sul tappeto, si giunga alla ridefinizione della sede della commissione unica nazionale per la fissazione del prezzo di riferimento per il mercato suinicolo.

5-02516 Sani: Iniziative per la tutela del patrimonio zootecnico dagli attacchi di lupi e ibridi e il rilancio di una strategia di conservazione del lupo.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca SANI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal Governo. L'interrogazione infatti poneva un problema circoscritto che sta causando in alcune zone gravi ripercussioni sul tessuto produttivo, generando tensioni sociali e esasperazione negli operatori nonché la graduale scomparsa di aziende zootecniche nel settore interessato dal fenomeno. La risposta del Governo non va tuttavia oltre la presa d'atto del rapporto dell'ISPRA senza assumere alcun impegno. In particolare, il Governo non dà risposte in merito al grave problema della ibridazione, alla tutela delle attività zootecniche e alla sopravvivenza stessa delle locali aziende del settore, senza assumere positive iniziative per una equilibrata presenza del lupo.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio BUONFIGLIO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale.

C. 3472 Paolo Russo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta di martedì 25 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, dopo l'intervento introduttivo del relatore, si è avviato l'esame preliminare della proposta di legge, nel corso del quale è stata discussa la proposta di procedere all'audizione delle regioni.

Al riguardo, pur comprendendo le esigenze organizzative delle regioni, ritiene che tale audizione dovrebbe in ogni caso svolgersi in tempi brevi, tenuto conto che un ritardo nell'adozione dell'intervento legislativo rischia di comprometterne l'efficacia.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl), *relatore*, premesso di condividere la proposta del Presidente di procedere sollecitamente all'audizione delle regioni, intende intervenire sulle questioni sollevate nel corso del dibattito svoltosi nella seduta di ieri.

In primo luogo, osserva che i ritardi registratisi nell'utilizzo dei fondi per lo sviluppo rurale riguardano il complesso delle regioni e non solo alcune di esse. Infatti, come risulta dai dati al 31 marzo 2010 sullo stato di avanzamento delle spese pubbliche complessive effettivamente sostenute rispetto a quelle programmate, la percentuale di avanzamento è pari al 13,39 per cento a livello nazionale, a oltre il 16 per cento per regioni in

obiettivo competitività e a oltre l'8 per cento per le regioni in obiettivo convergenza. Questi dati – che non possono semplicisticamente ricondursi ad incapacità di programmazione e di spesa da parte dei soggetti preposti – impongono una riflessione sull'esigenza di mettere a punto sistemi più snelli che consentano un più efficace utilizzo delle risorse programmate. Peraltro, i ritardi interessano anche altri fondi strutturali. A suo giudizio, inoltre, il basso livello della spesa induce anche a riflettere sulle modalità attraverso le quali recuperare le risorse.

Dopo aver ricordato anche i problemi connessi al cofinanziamento delle misure per lo sviluppo rurale, chiede al Governo se siano state adottate iniziative per ottenere dall'Unione europea lo slittamento di un anno della regola dell'« n+2 ». Si rende conto della difficoltà di conseguire tale risultato, anche se la situazione economico-finanziaria a livello europeo potrebbe aprire qualche possibilità in tal senso.

Sottolinea infine che la proposta di legge in esame, è evidentemente volta a manifestare il senso di responsabilità di fronte al rischio del disimpegno di rilevanti risorse finanziarie e proprio per questo motivo è stata sottoscritta dai rappresentanti di tutti i gruppi. Se l'obiettivo è questo, si proceda al confronto con le regioni, ma si valuti comunque la possibilità di una norma che fornisca gli strumenti per conseguire tale obiettivo.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che un intervento legislativo è necessario, avendo lo Stato ceduto alle regioni la titolarità nella presentazione dei programmi e a tutela del bilancio. In ogni caso, ribadisce che permane il vincolo di destinazione territoriale delle risorse.

Quanto alla revisione delle regole sul disimpegno nel senso di prevedere una regola dell'« n+3 », ricorda che anche altri Paesi europei si trovano in una situazione analoga e che la media della spesa a livello europeo è solo leggermente superiore a quella italiana. Ricorda altresì che la questione fu prospettata in occasione di un

incontro con il Commissario europeo sul piano anticrisi per l'agricoltura, come alternativa a nuovi finanziamenti, e che tuttavia non ha avuto seguito. Tuttavia, occorre considerare che il contesto generale è ora ben diverso rispetto a quando appariva prioritario mettere in campo interventi di sostegno anticrisi e, pertanto, l'Unione europea potrebbe essere orientata a non far slittare i tempi stabiliti, peraltro in una fase in cui si discuterà del bilancio agricolo. Inoltre, il primo periodo biennale sarebbe già concluso, in quanto è slittato già di un anno per effetto dell'assegnazione successiva di ulteriori risorse per lo sviluppo rurale.

Giovanna NEGRO (LNP) si domanda se, anche dopo un intervento legislativo come quello in esame, l'Italia rischia di trovarsi successivamente nella stessa situazione. Da questo punto di vista, occorrerebbe approfondire i problemi relativi al cofinanziamento, anche in un confronto con il sistema bancario.

Paolo RUSSO (Pdl), *presidente*, osserva che il Parlamento non può entrare nel merito di questioni che rientrano nella sfera delle competenze regionali.

Giovanna NEGRO (LNP) ritiene necessario almeno svolgere attività di impulso e sollecitazione.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che la proposta di legge in esame assume una notevole importanza dal punto di vista economico, anche perché appare in controtendenza rispetto agli interventi sulla finanza degli enti territoriali che il Governo sta per varare. Da questo punto di vista, la Commissione può fornire un contributo positivo, con l'iniziativa promossa dai rappresentanti dei gruppi. Tuttavia, appare a tal fine prioritario un confronto con le regioni, anche per creare un positivo rapporto con le stesse e chiarire le finalità dell'intervento legislativo.

Al riguardo, ricorda che il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede che gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro

territorio oppure una serie di programmi regionali. L'Italia, in considerazione del suo ordinamento costituzionale, ha optato per la seconda ipotesi.

Sottolinea poi che la proposta di legge in esame non implica alcuna valutazione sull'attività delle regioni nella gestione dei programmi di sviluppo rurale. L'idea che sta alla base della proposta è invece quella di prevedere un piano nazionale, come consentito dalla normativa europea, che deve necessariamente essere condiviso con le regioni, anche perché, peraltro, si incrocia con le iniziative già avviate da parte di queste ultime in sede programmatica e attuativa. A suo giudizio, occorre quindi evidenziare, anche sul piano della comunicazione, lo spirito della proposta di legge, che vuole definire uno strumento che sia a vantaggio delle regioni e che certamente non si propone di riassumere a livello centrale risorse e competenze costituzionalmente proprie delle regioni.

Luciano AGOSTINI (PD) ritiene condivisibile l'obiettivo della proposta di legge di evitare la perdita di importanti risorse finanziarie assegnate all'Italia. Osserva poi che se le risorse stesse rimarranno alle regioni che non le hanno spese, senza applicare il principio dell'*overbooking*, sarebbe interessante, nella prospettiva di un confronto con le regioni, approfondire anche la qualità della spesa e, in particolare, comprendere quanta parte sia stata destinata ad investimenti o ad altre misure.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, premesso che è lo Stato membro il soggetto nei rapporti con l'Unione europea, ricorda che la scelta in favore della regionalizzazione dei programmi di sviluppo rurale è stata operata nel 2005 anche per volere del Governo, che intendeva evitare contrapposizioni politiche. Sarebbe tuttavia assurdo rischiare ora di perdere risorse assegnate all'Italia.

Dopo aver osservato che i ritardi sono intervenuti anche nell'approvazione dei programmi di sviluppo rurale, invita ad analizzare, quanto alla qualità della spesa, i dati relativi all'andamento della spesa

relativa alle singole misure, che risultano essere migliori per le misure di più facile attuazione. Al riguardo, osserva che sarebbe anche interessante verificare l'impatto reale delle misure sul settore agricolo, ciò che tuttavia richiede una prospettiva temporale più ampia.

Ribadisce quindi la sua valutazione estremamente positiva della proposta di legge, che consente all'Italia il recupero di risorse rilevanti, che altrimenti andrebbero perse. Infatti, il piano nazionale sarà costituito dalla somma dei piani regionali, che potranno ancora trovare attuazione. Tuttavia, se rimarranno risorse non utilizzate, il piano nazionale fornirebbe la possibilità di evitare il loro disimpegno, attraverso una riallocazione provvisoria. In sostanza, la proposta in esame prevede non una riscrittura dei programmi regionali, ma la creazione di una cornice nazionale comune.

In proposito, richiama l'attenzione sul fatto che, nel precedente quadro normativo del sostegno allo sviluppo rurale, non era previsto il disimpegno automatico degli impegni di bilancio non utilizzati nel biennio successivo e che le regioni hanno conseguentemente potuto rendicontare le spese nel periodo complessivo di programmazione. Il quadro vigente impone invece un più serrato ritmo di spesa.

Osserva infine che presumibilmente, considerati i meccanismi degli investimenti pluriennali, la situazione negli anni successivi potrebbe risultare più critica.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita a valutare l'esatta portata della proposta di legge che, al comma 2 dell'articolo 1, prevede che nel Programma nazionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 confluiranno i programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne costituiscono l'articolazione operativa e che esso conterrà uno specifico piano di finanziamento, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali già approvati assicurando la capacità di spesa degli stessi.

Dichiara quindi di condividere le considerazioni del deputato Servodio, che ha segnalato l'esigenza di una corretta comunicazione circa la finalità della proposta di legge, ovvero quella di evitare la perdita di risorse finanziarie. Precisa al riguardo, dal punto di vista politico, che ha ritenuto di sollecitare i rappresentanti dei gruppi a sottoscrivere la proposta di legge per condividere non il contenuto in assoluto, ma piuttosto l'obiettivo, affinché risultasse evidente che alla base di tale iniziativa non vi è alcuna valutazione di tipo politico sull'attività delle regioni, valutazione che alla Commissione non compete.

In conclusione, fa presente che l'audizione dei rappresentanti delle regioni sarà programmata quanto prima. Rinvia pertanto ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Marcello DI CATERINA (Pdl), *relatore*, fa presente che la tutela della biodiversità nel settore agricolo risponde all'esigenza, fortemente sentita negli ultimi anni, di conciliare un'agricoltura produttiva con la tutela degli ecosistemi, mantenendo la complessità e la ricchezza genetica delle specie agricole, sia quelle coltivate che quelle selvatiche.

Ricorda inoltre che il 2010 è l'Anno internazionale della biodiversità, voluto dalle Nazioni Unite per aumentare la consapevolezza delle molte funzioni che la biodiversità svolge per assicurare la vita sulla Terra. In tal senso è stato più volte sottolineato a livello internazionale il ruolo fondamentale che la biodiversità agraria ha nel garantire la salute e la sicurezza alimentare delle popolazioni, anche per fare in modo che la ricerca in agricoltura tenga conto dell'immenso potenziale della diversità genetica delle col-

ture per assicurare raccolti migliori e più sicuri e per far fronte al cambiamento climatico. Numerose e significative sono anche le iniziative a livello comunitario in tema di tutela della biodiversità.

Anche in Italia, che è stata uno tra i primi Paesi a ratificare la Convenzione sulla biodiversità con la legge n. 124 del 1994, il tema è al centro di dibattiti ed iniziative. Proprio in occasione dell'Anno internazionale della biodiversità, si è tenuta nelle giornate del 20-22 maggio presso l'Università «La Sapienza» di Roma, la Conferenza nazionale per la biodiversità organizzata dal Ministero dell'Ambiente e la tutela del territorio e del mare, con lo scopo di fare il punto sulla situazione della diversità biologica in Italia, evidenziare esigenze, indicare proposte.

In tale contesto va inquadrata la proposta di legge C. 2744.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e la finalità della proposta di legge, volta all'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Oggetto di tutela da parte di suddetto Sistema nazionale sono le varietà e razze locali autoctone e non, anche dal rischio di contaminazioni da inquinamento; le colture rurali e le popolazioni animali locali; le tecniche agronomiche. In linea generale si può dire che il sistema di tutela introdotto dalla proposta in esame ricalca quelli istituiti dalle varie leggi regionali, ed è basato essenzialmente sui seguenti punti principali: l'individuazione della risorsa genetica (razza o varietà locale); la caratterizzazione; l'iscrizione all'Anagrafe; la conservazione *in situ* ed *ex situ*; la valorizzazione.

L'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo, rinviando l'individuazione delle modalità dell'istituzione e del funzionamento di essa ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per la biodiversità (di cui all'articolo 7). L'obiettivo, previsto già dal Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo del 2008, è l'istituzione di un servizio a livello

centrale che mantenga aggiornato l'elenco delle varietà e razze locali correttamente individuate e caratterizzate, presenti sul territorio e delle diverse iniziative locali ad esse legate, al fine di consentire la diffusione delle informazioni e di ottimizzare le risorse impiegate nella gestione delle risorse genetiche. Si tratta quindi di una banca dati, che offra informazioni aggiornate e complete sulle diverse iniziative, realizzate e progetti ed attività in corso, al fine di consentire la diffusione delle informazioni e di ottimizzare le risorse impiegate nella gestione delle risorse genetiche. L'iscrizione di una varietà o razza locale deve essere preceduta da un'istruttoria fatta a livello centrale, della presenza della corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della presenza di una corretta conservazione *in situ* ed *ex situ*, l'indicazione corretta del luogo di conservazione (banca del germoplasma e coltivatori custodi), la possibilità o meno di disponibilità di materiale di moltiplicazione. In assenza anche di uno di questi elementi, deve essere motivo di non inserimento nella banca dati nazionale. L'articolo è volto altresì a regolare gli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione, quali: il riconoscimento delle varietà e le razze locali; la non brevettabilità; l'impossibilità di costituire oggetto di protezione tramite una privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; l'ascrivibilità nei cataloghi dell'Unione europea e nazionale delle varietà solo come « varietà da conservazione ».

L'articolo 3 istituisce la Rete nazionale del germoplasma coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle regioni e composta dai centri regionali di raccolta per la conservazione *ex situ* del germoplasma vegetale e animale e dalle Reti nazionali dei coltivatori custodi e degli allevatori di popolazioni animali a rischio di estinzione e di diminuzione genetica. Possono svolgere tali attività i soggetti pubblici o privati dotati di strutture o attività idonee a garantire la conservazione delle risorse genetiche che siano individuati e autorizzati dal Ministero d'intesa con le regioni.

L'articolo 4 istituisce la Rete nazionale dei coltivatori custodi e la Rete nazionale degli allevatori di popolazioni animali a rischio di estinzione e di diminuzione genetica. Tali istituti sono costituiti dalle singole reti locali rispettivamente di coltivatori e di allevatori custodi, iscritte in appositi registri presso il Ministero. La disposizione prevede il supporto della Rete nazionale del germoplasma anche al fine di sperimentare nuove metodologie di conservazione.

L'articolo 5 demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'approvazione delle linee guida per la gestione della biodiversità agraria e alimentare, da applicare su tutto il territorio nazionale. Lo scopo della definizione delle linee guida è quello di consentire alle regioni e alle province autonome di usufruire di un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle varietà e razze locali presenti nei rispettivi territori. Per l'individuazione delle linee guida il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, deve avvalersi del contributo di soggetti esperti scelti mediante procedura ad evidenza pubblica. I compiti di tali soggetti sono dettagliatamente descritti e consistono essenzialmente nell'elaborare indicatori comuni e metodologia comune al fine di consentire il confronto dei dati e dei risultati; definire le modalità per la corretta conservazione *in situ* ed *ex situ* delle varietà locali e delle razze locali nonché i criteri per la corretta reintroduzione sul territorio delle varietà e razze locali a rischio di estinzione. Ulteriori compiti attengono all'individuazione dei criteri per l'attività della Rete nazionale di coltivatori nonché per la definizione del rischio di estinzione o di erosione genetica per le principali varietà e razze locali.

L'articolo 6 demanda a successivi provvedimenti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'introduzione di misure specifiche per la conservazione della biodiversità animale di interesse zootecnico. In particolare il Ministro, avvalendosi di soggetti esterni, deve individuare

e sistematizzare i programmi di recupero, di conservazione e di ricerca sulla biodiversità animale di interesse zootecnico attuati nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nonché redigere un inventario completo delle razze locali presenti sul territorio nazionale, allevate *in situ*, on farm o ex situ o crioconservate presso centri di ricerca o banche locali del germoplasma.

L'articolo 7 istituisce il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da un suo delegato, con compiti di coordinamento e integrazione tra le iniziative e i progetti di tutela della biodiversità agraria e alimentare tra i diversi livelli di governo del territorio.

L'articolo 8, novellando il decreto-legge n. 3 del 2006 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, estende il divieto di brevettabilità alle varietà vegetali che siano iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità, istituita ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in esame, ed alle varietà impiegate nelle produzioni di qualità, contraddistinte dai marchi DOP, IGP, STG, prodotto tradizionale.

Con l'articolo 9 viene istituito un fondo le cui risorse sono destinate sia a sostenere l'attività di tutela della biodiversità sia ad indennizzare i produttori da danni conseguenti ad inquinamento genetico conseguente alla coesistenza delle coltivazioni OGM. Il fondo sarà alimentato dalle sanzioni dovute per i danni causati da inquinamento genetico la cui definizione e quantificazione è demandata al Ministro delle politiche agricole, tenuto ad adottare entro due mesi un decreto dopo avere acquisito l'intesa con la conferenza Stato-regioni

L'articolo 10 è diretto a disciplinare la vendita e lo scambio delle sementi iscritte nel registro nazionale delle «varietà da conservazione» istituito dall'articolo 19-bis della legge n. 1096 del 1971, che disciplina la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri.

L'articolo 11 prevede l'istituzione da parte di Stato e regioni degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare accessibili tramite sito *web* appositamente dedicato. In tale sito devono essere riprodotte le mappe nazionali delle varietà e delle razze locali, l'indicazione dei centri di conservazione e dei punti di vendita diretta dei prodotti. Dell'esistenza di tali itinerari deve essere data la massima diffusione anche attraverso la realizzazione periodica di campagne d'informazione che promuovano altresì i prodotti commercializzati.

Con l'articolo 12 si attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni il compito di promuovere l'istituzione di «comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare», che possono nascere dall'accordo tra i diversi soggetti della catena alimentare, inclusi gli enti pubblici: agricoltori produttori, trasformatori, utilizzatori dei prodotti agroalimentari (gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, mense scolastiche, ospedali e esercizi di ristorazione). Oggetto dell'accordo può essere sia lo studio o lo scambio di informazioni e saperi (sulle varietà vegetali o sulle razze locali, ma anche sulle modalità di coltivazione a minore impatto ambientale), che lo scambio di prodotti a filiera corta o per la vendita diretta.

L'articolo 13, diretto ad incentivare progetti di ricerca sia pubblici che privati a tutela della biodiversità, con il primo comma prevede che nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura siano inclusi interventi di ricerca sui seguenti temi: la biodiversità agraria e alimentare e le tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla; il recupero di pratiche corrette nell'alimentazione umana e animale; il risparmio idrico. Con il secondo comma, infine, si demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la quantificazione delle risorse che su base annuale, ed a valere sulle risorse a lui attribuite con il bilancio dello Stato ed

iscritte sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dovranno essere riservate al finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, al fine di rendere più agevole il percorso della proposta di legge, sulla materia sarà utile un confronto con il Governo, che sta lavorando sulla materia.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01538 Negro: Crisi del settore dell'allevamento del coniglio da carne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Nel corso del secondo semestre 2008 e del 2009 questo Ministero ha promosso due incontri del tavolo di filiera cunicola da cui sono emersi i nodi e le criticità strutturali e congiunturali del comparto, nonché le azioni prioritarie di intervento per il rilancio dell'intera filiera.

Successivamente, sono stati condotti approfondimenti tecnici che hanno affrontato, in particolare, alcune linee di intervento quali la definizione di un sistema di qualità nazionale, una campagna di promozione dei consumi e l'attivazione di una Commissione unica per la fissazione del prezzo.

Il 13 ottobre 2009 si è tenuta presso questo Ministero la riunione del Tavolo di filiera cunicola per valutare il Piano di interventi proposto per il rilancio dell'intera filiera e dare, di fatto, risposta anche alle richieste espresse dalla interrogazione in oggetto.

Il Piano di interventi si propone di conseguire lo sviluppo del settore, su basi di trasparenza dei rapporti con il consumatore e tra gli attori della filiera, attraverso il rilancio consumi ed assicurando la stabilità nel tempo ai livelli occupazionali e ai livelli di reddito per le imprese.

Tra le linee di intervento proposte si menzionano:

la definizione di una Commissione Unica di Mercato con il compito di formulare indicazioni di prezzo e facilitare le forme innovative di commercializzazione, quali la borsa telematica;

una campagna di comunicazione per la promozione dei consumi interni particolarmente rivolta a favorire il rinnovo generazionale del consumatore e contrastare il lento ma progressivo calo dei consumi;

l'istituzione di un apposito disciplinare, nel quadro dello Schema di qualità nazionale delle produzioni zootecniche, nonché un'azione per l'adozione dell'obbligo di etichettatura di origine anche per le carni di coniglio.

Per quanto concerne l'attivazione del Fondo per le crisi di mercato delle imprese agricole, previa verifica della consistenza del suddetto Fondo, si è ritenuto di dovere valutare con attenzione l'applicabilità alla fattispecie in esame. Nel corso della riunione del Tavolo di filiera è emersa una piena condivisione del documento.

L'attenzione già manifestata verso le criticità del settore cunicolo da parte del Ministero è suffragata dalla recente approvazione presso la Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010 del suddetto *Piano di interventi del settore cunicolo*.

Il Piano di interventi, elaborato congiuntamente agli operatori della filiera nonché alle Regioni ed alle Province Autonome, si articola in azioni e interventi volti ad incidere sui quei fattori che sono stati individuati e ritenuti indispensabili per porre la filiera in condizioni di sviluppo.

Questa Amministrazione ha già avviato la programmazione delle relative attività unitamente alla ripresa di confronti pub-

blici con gli operatori, che sono sia di verifica della attualità delle proposte elaborate, sia di attuazione degli interventi previsti nel Piano.

È parimenti continuata l'attività di definizione puntuale del *Sistema di qualità nazionale per le carni*, all'interno del quale troverà sistematizzazione coerente con le norme comunitarie il progetto di valorizzazione delle carni cunicole nazionali,

progetto ovviamente propedeutico alla campagna di promozione e di informazione concordata con la filiera.

La problematica legata ad un processo di formazione più trasparente del prezzo nonché alla migliore definizione del relativo listino è già oggetto di attività e di verifica da parte di questa Amministrazione nell'attivazione della Commissione Unica nazionale per il settore.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01672 Marco Carra: Ridefinizione della sede della Commissione unica nazionale per la fissazione del prezzo di riferimento per il mercato suinicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questo Ministero nel 2008 ha coordinato la sottoscrizione dell'accordo di filiera suinicola nell'ambito del quale è stata definita l'attivazione della Commissione Unica Nazionale (CUN) di mercato.

Nel corso di questi mesi il lavoro della CUN suini si è sviluppato con la collaborazione diretta degli operatori, allevatori e macellatori, valutando concretamente possibili interventi migliorativi.

Infatti sono state messe a punto, d'intesa tra le parti che hanno sottoscritto l'accordo di filiera suinicola, alcune modifiche al Regolamento della Commissione finalizzate a superare definitivamente le problematiche legate ai « *non quotati* ».

Tali modifiche sono state adottate a decorrere dalla seduta del 22 aprile 2010 e l'esito è stato positivo.

Il tema della sede in cui collocare stabilmente le riunioni della CUN, è stato

più volte affrontato verificando che esistono richieste per un possibile spostamento a Mantova, come richiamato nell'interrogazione.

Tuttavia, in accordo tra tutte le parti, è stato concordato che valutazioni in merito alla sede non possono essere fatte in maniera scollegata da altre valutazioni che vanno considerate come precondizioni.

In tal senso, è ritenuto prioritario l'adeguamento di tutti i contratti di consegna dei suini ponendo quale unica base di riferimento la quotazione CUN.

Per l'inizio del prossimo mese di giugno, sarà convocato un incontro tra i sottoscrittori per formulare una valutazione congiunta dell'operatività dello strumento e per discutere di aspetti specifici legati alla sua efficacia, tra cui quelli legati alla sede definitiva, al recepimento delle quotazioni CUN come base unica nei contratti e l'avvio delle altre commissioni uniche riferite ai suinetti ed ai tagli di carne.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02516 Sani: Iniziative per la tutela del patrimonio zootecnico dagli attacchi di lupi e ibridi e il rilancio di una strategia di conservazione del lupo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha comunicato segue.

Tale Istituto parte dalla premessa considerata dallo stesso interrogante: il lupo, superato lo stato di conservazione estremamente precario degli anni settanta, ha mostrato, negli ultimi decenni, una costante espansione di areale e un incremento della consistenza numerica, che ha portato la specie a ricolonizzare diverse aree del territorio italiano, fino a raggiungere le Alpi occidentali, espandendosi quindi alle Alpi centrali e al territorio di diversi Paesi confinanti, quali Francia, Svizzera e Germania.

Al recente miglioramento dello stato di conservazione del lupo hanno concorso le politiche di tutela introdotte dallo Stato italiano, anche in applicazione del regime di protezione accordato a questa specie dalla Convenzione di Berna, che ha inserito il lupo nell'Allegato II tra le specie strettamente protette e dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, che lo ha inserito tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

Il regime nazionale di tutela della specie è stato formalizzato con la legge n. 157 del 1992, che all'articolo 2, elenca detta specie tra quelle particolarmente protette ed è stato confermato dal Piano di azione per la conservazione del lupo, redatto dall'ex INFS con la collaborazione di un gruppo di lavoro istituito dal Ministero dell'ambiente e pubblicato nel 2002 nella collana «Quaderni di conservazione della natura».

Tale documento, presentato formalmente alla Convenzione di Berna e in ambito comunitario, rappresenta, pertanto, il documento formale di riferimento per la politica nazionale in materia di conservazione e gestione della specie.

Tale politica si basa essenzialmente su un regime di stretta tutela che esclude ogni ricorso ad abbattimenti per il periodo di validità del documento stesso, il quale ha evidenziato in modo particolare che i conflitti tra uomo e lupo vanno affrontati attraverso politiche di prevenzione dei danni agli allevamenti, anche condizionando la compensazione dei danni all'attivazione di misure di prevenzione e impiegando prioritariamente le risorse disponibili nelle aree critiche per la conservazione delle specie.

Premesso quanto sopra, occorre prendere atto, ad avviso dell'ISPRA, che lo status di conservazione del lupo in Italia ha mostrato negli ultimi anni significativi mutamenti, sia per la progressiva espansione dell'areale di questa specie, sia anche in relazione ai fenomeni di ibridazione con il cane che sono stati accertati in diverse aree del Paese.

In relazione a quest'ultima questione, di cui si occupa in maniera rilevante l'interrogazione in esame, l'ISPRA comunica che in collaborazione con la Provincia di Siena e la Federparchi, ha organizzato, nell'ambito dell'iniziativa «Cantieri della biodiversità», un *workshop* dedicato alle problematiche sollevate dall'ibridazione tra specie selvatiche e animali domestici, svoltosi a Siena nel dicembre 2009.

A conclusione di tale iniziativa, è stato adottato un documento finale che ha af-

fermato – tra l'altro – che l'ibridazione antropogenica è un grave pericolo per la diversità biologica, rappresenta una minaccia crescente per la sopravvivenza stessa delle specie e richiede, pertanto, risposte urgenti e efficaci.

In tal ottica, ogni scelta gestionale deve essere basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, dando prioritaria importanza alla necessità di controllo della presenza diffusa negli ambienti naturali dei cani randagi e al divieto di allevamento e commercio di ibridi cane-lupo per fini amatoriali.

Infine, il documento in questione ha evidenziato la complessità della materia, la necessità che si applichino risposte flessibili, sviluppate caso per caso e basate su una specifica valutazione condotta dallo stesso ISPRA.

Dai partecipanti al *workshop* è emersa, infine, l'esigenza di ulteriore approfondimento delle problematiche legate all'ibridazione e la richiesta ai Ministeri competenti di promuovere indirizzi gestionali adeguati in risposta al fenomeno, attivando, se necessario, un confronto con la Commissione Europea, sulla ineludibile base del contributo tecnico-scientifico dell'ISPRA.

Per quanto concerne, in particolare, questa Amministrazione, tenuto conto degli esiti del predetto *workshop*, si manifesta il più ampio consenso a partecipare al seminario che la Regione Toscana avrebbe intenzione di organizzare per il rilancio di una strategia di conservazione del lupo, nell'ottica di assicurare l'integrità della specie e, contestualmente, la tutela delle attività zootecniche.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	244
--	-----

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	247
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	252
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	254

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	249
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ». Atto n. 208 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	251
AVVERTENZA	251

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.

Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni DELL'ELCE (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, che mira a definire i principi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia – denominate « attività professionali in edilizia » – nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni.

L'articolo 1 reca i principi e le finalità della proposta di legge, precisando che l'esercizio delle attività professionali in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La disciplina proposta – che si applica anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l'attività nel settore privato nel territorio dello Stato italiano – è volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale.

L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della legge, escludendo le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari nonché le attività di installazione di impianti.

Ai sensi del comma 3, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9 fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste.

L'articolo 4 disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato.

L'articolo 5 riguarda i requisiti di onorabilità, che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico.

L'articolo 6 riguarda in particolare i requisiti morali del responsabile tecnico, mentre l'articolo 7 reca i requisiti di

idoneità professionale che il medesimo deve possedere. In particolare viene specificato che la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia.

Ai sensi dell'articolo 8, con apposito decreto interministeriale saranno definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. Successivamente, le regioni provvederanno alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Vengono inoltre specificate le materie trattate nei corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento.

Ai sensi dell'articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia il soggetto interessato dovrà dimostrare il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile per un valore minimo di 30.000 euro.

L'articolo 10 attribuisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti:

a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia;

b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;

c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;

d) comunicazione alla Cassa edile territorialmente competente dell'avvenuta iscrizione.

Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli articoli 12 e 13 regolano, rispettivamente, le modalità di sospensione e decadenza dall'attività, nonché il periodo transitorio, nel quale la prosecuzione dell'attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione alla C.C.I.A.A. del nominativo del responsabile tecnico.

Gli articoli 14 e 15 regolano le sanzioni amministrative, destinando il 50 per cento delle relative entrate prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia da parte dei comuni, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento.

L'articolo 16, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della legge, affida ai comuni un onere di comunicazione tempestiva di tutte le violazioni accertate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

Con riferimento all'ambito di competenza della XIV Commissione, ricorda che la direttiva 2005/36/CE (cosiddetta « direttiva qualifiche »), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007, richiama l'oggetto del provvedimento in quanto riguarda, in particolare, il riconoscimento delle professioni cosiddette « regolamentate », il cui esercizio è consentito solo a seguito dell'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

La direttiva si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliono esercitare, quali lavoratori subordinati, autonomi o liberi professionisti, una

professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.

Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Insieme, connessa alla materia del provvedimento, risulta la direttiva 2006/123/CE (cosiddetta « direttiva servizi »), che intende creare un pieno mercato interno dei servizi e nasce dall'esigenza di superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi negli Stati membri.

Circa la libera prestazione dei servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano rispettare il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno Stato diverso da quello in cui sono stabiliti. Ne consegue che il prestatore di servizi dovrà adeguarsi agli usi e costumi giuridici della nuova sede di lavoro. Inoltre, « lo Stato membro in cui il servizio è prestato deve assicurare il libero accesso ad un'attività di servizi e al libero esercizio della medesima sul proprio territorio ».

Gli Stati membri non potranno ostacolare la libertà di esercizio nel loro territorio sulla base di requisiti discriminatori, ingiustificati e sproporzionati, o di altri requisiti tra cui l'obbligo per il prestatore di stabilirsi nel territorio dove presta il servizio, di ottenere un'autorizzazione, o di essere registrato in un albo professionale. Potranno invece applicare restrizioni per motivi legati alla sicurezza, alla pubblica sanità, alla protezione dell'ambiente e alle condizioni di lavoro.

La direttiva 2006/123/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Al riguardo, rileva che l'attività di costruttore edile, per le sue caratteristiche, appare riconducibile tra le fattispecie per

le quali in base al diritto dell'Unione europea, appare ammissibile la previsione di un albo professionale. In tal senso, propongo di esprimere un parere favorevole sul provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

COM(2010)61 def.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Luca BELLOTTI (Pdl), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e con particolare riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Gozi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Gianluca PINI (LNP), soffermandosi su una questione di carattere lessicale, che tuttavia assume una valenza sostanziale e non puramente formale, osserva come gli immigrati clandestini non possano essere definiti « migranti ». Ritene pertanto – ciò che potrà determinare il voto favorevole

del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore – che la proposta di parere debba essere modificata, nel senso di sostituire le espressioni « migranti » e « flussi migratori » con le parole, rispettivamente, « immigrati illegali » e « flussi migratori illegali ».

Luca BELLOTTI (Pdl), *relatore*, osserva come, al punto 3) delle premesse si possa sostituire l'espressione « flussi migratori » con quella di « flussi migratori illegali », e al punto 4) l'espressione « rispetto dei diritti e della dignità dei migranti » con quella di « rispetto dei diritti e della dignità degli immigrati illegali », tenuto conto del fatto che l'obiettivo di Frontex è proprio quello del contrasto all'immigrazione illegale.

Mario PESCANTE, *presidente*, al fine di rispondere all'obiezione sollevata dall'onorevole Pini, riterrebbe utile conoscere quale espressione sia utilizzata nel testo della proposta di regolamento in esame.

Sandro GOZI (PD) nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal relatore e per l'opportuno richiamo, inserito nella proposta di parere, all'audizione del Ministro Maroni dello scorso 18 maggio, osserva come anche richiedenti asilo possano varcare le frontiere, ovvero soggetti che non possono essere definiti immigrati clandestini. Per tale motivo non ritiene appropriato modificare le dizioni contenute nel testo del parere, riferite più genericamente a « migranti ».

Soffermandosi quindi sull'osservazione di cui alla lettera *d*), ricorda che nella seduta di ieri ne aveva chiesto la modifica, tenuto conto del fatto che non tutti gli accordi stipulati dall'Italia con Paesi terzi possono essere ritenuti positivi, riferendosi in particolare a quello con la Libia. Ritene peraltro che non sia questa la sede per richiamare accordi bilaterali con paesi terzi, che non riguardano in alcun modo Frontex e dovrebbero essere eventualmente stipulati dall'Unione europea. Poiché l'obiettivo del controllo delle frontiere e di una maggiore solidarietà dei paesi

europei nei confronti dell'Italia in materia di controllo dell'immigrazione clandestina è comune a tutte le forze politiche, ritiene opportuno evitare divisioni su questioni ultronee e che comunque vedono la contrarietà del gruppo del PD.

Gianluca PINI (LNP) precisa che tutti i migranti sono illegali nel momento in cui varcano senza autorizzazione le frontiere; solo in una seconda fase si potrà distinguere tra clandestini e richiedenti asilo.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) osserva come si debba avere chiaro l'obiettivo che si intende raggiungere. La premessa di cui al punto 4) è volta ad assicurare che «l'attività di Frontex e delle squadre comuni di sostegno assicurino il pieno rispetto dei diritti e della dignità dei migranti nonché del principio di non discriminazione in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, che costituiscono patrimonio comune dell'Unione europea e dei suoi Stati membri». Appare chiaro che i diritti qui richiamati sono invocati non solo a tutela degli immigrati illegali o dei richiedenti asilo – anche perché occorre distinguere tra la titolarità di un diritto e il riconoscimento della effettiva possibilità del suo esercizio – ma, più in generale, a tutela della persona umana. Propone pertanto di sostituire la parola «migranti» con la parola «persone».

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la proposta di regolamento in oggetto, all'articolo 3-ter, riferendosi ai compiti e alle competenze delle squadre comuni di sostegno Frontex, precisa che queste «non esercitano verso le *persone* discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità l'età o l'orientamento sessuale».

Isidoro GOTTARDO (PdL) osserva che i diritti fondamentali sono per loro natura riferiti alla persona ed appare quindi opportuno il richiamo alla persona e non ad una singola categoria di soggetti.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, richiama l'obiettivo fondamentale di Frontex del contrasto all'immigrazione illegale.

Enrico FARINONE (PD) ritiene se si affronta un tema con il filtro di un ideologismo eccessivo non si arriverà mai ad una soluzione condivisa.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) propone che, laddove si intenda inserire, al punto 4), la dizione di «persone», si possa precisarla nel senso di aggiungere le parole «comunque coinvolte in flussi migratori illegali o sospette di illegalità».

Nunziante CONSIGLIO (LNP) propone, in alternativa, di inserire al punto 4) un inciso che precisi che l'attività di Frontex e delle squadre comuni di sostegno, nei suoi aspetti operativi, assicurino il pieno rispetto dei diritti e della dignità delle persone.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, accoglie la proposta del collega Consiglio, che appare condivisibile.

Nicola FORMICHELLA (PdL) riferendosi all'osservazione di cui alla lettera d), contestata dall'onorevole Gozi, osserva in primo luogo che essa fa riferimento ad «alcuni» accordi, e non a tutti; inoltre, ricorda che in Assemblea l'Accordo con la Libia è stato oggetto di approvazione unanime, fatti salvi cinque deputati radicali. Richiama infine i commi 4 e 5 dell'articolo 14 della proposta di Regolamento che prevedono che l'Agenzia può godere del finanziamento dell'Unione, può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento, e può altresì invitare rappresentanti di paesi terzi, altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività. Inoltre, nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri, ove opportuno, dispongono in ordine al ruolo e alle competenze dell'Agenzia, specie per quanto

riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre inviate dall'Agenzia nelle attività di cui all'articolo 3. Ritiene quindi che la proposta del relatore si ponga perfettamente in linea con le indicazioni del provvedimento in esame.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) rileva come appaia condivisibile un richiamo al rafforzamento del ruolo di Frontex nella cooperazione con i paesi terzi, ma che vi sono invece valutazioni discordanti in ordine alla positività di alcuni accordi stipulati dall'Italia. Nel caso dell'Albania, ad esempio, si registrano risultati positivi, con una sensibile riduzione dei flussi migratori, almeno per quanto concerne quelli provenienti dal mare. Diverso è il caso dell'accordo raggiunto con la Libia, rispetto al quale vi è una situazione difficile proprio con riferimento al rispetto dei diritti umani e al riconoscimento dello status di rifugiato, che l'accordo non appare garantire a sufficienza. Si potrebbe dunque, al fine di mettere maggiormente in evidenza le differenti valutazioni che si possono avere sui diversi accordi stipulati dall'Italia, modificare l'espressione usata, parlando di « positiva esperienza di alcuni *degli* accordi stipulati in particolare dall'Italia ».

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, proporrrebbe piuttosto di inserire alla lettera *d*), in fine, le seguenti parole: « nel rispetto dei diritti delle persone ».

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta del relatore, che riprende quanto detto nel comma 3 dell'articolo 14. Per maggiore chiarezza del testo appare di conseguenza necessario sostituire, alla lettera *d*), le parole « che hanno consentito di attivare » con quelle « per attivare ». Riterrebbe altresì opportuno sopprimere, sempre alla lettera *d*), l'aggettivo « positiva », anche tenuto conto che su alcuni accordi non si hanno sufficienti informazioni per poter esprimere una valutazione compiuta.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, accoglie l'integrazione proposta dal collega

Gozi e propone di sostituire l'aggettivo « positiva » con « valida ». Formula quindi, in conclusione, una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), che tiene conto delle risultanze del dibattito odierno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Atto n. 207.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Enrico FARINONE (PD) si sofferma sui contenuti del provvedimento in titolo come anche del successivo Schema di decreto all'ordine del giorno, entrambi attuativi della direttiva Servizi. Ricorda che i due provvedimenti sono anche al vaglio della Commissione Attività produttive e rispetto ai quali merita sottolineare la necessità di pervenire rapidamente ad un monitoraggio delle procedure autorizzatorie per le diverse tipologie di servizi che sono da riordinare – anche al fine di chiarire quali sono soggette alla Dia immediata e quali non lo sono – e risultano disomogenee da regione a regione. Il monitoraggio non è invece stato fatto e il decreto di recepimento della direttiva rinviava, per i chiarimenti necessari, al regolamento in oggetto, che sul punto non interviene efficacemente. La questione della disomogeneità, inoltre, è centrale non solo per le aziende italiane chiamate a confrontarsi altrimenti con normative diverse sullo stesso territorio nazionale ma soprattutto per gli operatori comunitari, che sarebbero in difficoltà ad orientarsi in una legislazione regionale frammentata, finendosi così per creare un ostacolo di fatto alla libera circolazione e alla realizzazione di un vero mercato unico europeo. Vale la pena ricordare che il tema del completamento del Mercato Unico è ridiventato centrale nel dibattito continentale perché ritenuto uno degli assi possibili da rafforzare per rilanciare la crescita sostenuta e di lungo periodo in Europa, un obiettivo indispensabile anche alla luce del « Rapporto su una nuova strategia per il rilancio del Mercato unico » preparato dal professor Mario Monti.

Evidenzia poi la preoccupazione sul contestuale e omogeneo recepimento della normativa europea in tutti i paesi dell'Unione. È noto che quella sui servizi è una Direttiva che rivoluzionerà il mercato dei servizi e aprirà a nuove forme di concorrenza ed è per questo che occorre essere certi della simmetrica apertura di tutti i mercati europei (così da dare ai nostri imprenditori maggiori *chances* all'estero e compensare l'introduzione di maggiore concorrenza sul territorio nazio-

nale), cosa prevista da un meccanismo di monitoraggio europeo, ma anche dalla correttezza delle informazioni sui requisiti e sulle competenze dei prestatori di servizio che si autorizzano ad operare in tutta Europa. È una questione di qualità dei servizi e di tutela dei consumatori europei. Le pubbliche amministrazioni europee dovranno non solo fidarsi delle reciproche attestazioni circa la sussistenza di alcuni requisiti minimi richiesti per espletare determinati servizi ma dovranno essere messe in grado di controllare i dati, accedere alla documentazione e confrontare i parametri qualitativi utilizzati nelle verifiche sui vari servizi. Sotto questo profilo è da domandarsi se stiamo predisponendo un sistema affidabile per i nostri operatori e per le pubbliche amministrazioni europee e stiamo assicurando l'interoperabilità dei sistemi informativi, tutti presupposti necessari per la corretta messa a regime della Direttiva servizi. Evidenzia come si pongano diversi interrogativi in ordine al fatto che i tempi previsti per l'apertura effettiva degli sportelli unici siano verosimili, che si sia costruito un sistema di scambio di dati omogeneo e collegato tra le diverse regioni, che i Comuni siano capaci di essere pronti in 180 giorni quando non sono riusciti a fare nulla per anni. Soprattutto, occorre chiedersi come tutto questo sistema possa essere organizzato e possa iniziare ad operare in una situazione di « invarianza finanziaria » cioè senza spendere risorse e prevedere investimenti. Ci sono poi ulteriori profili da approfondire, quale ad esempio il rapporto tra gli sportelli unici, il portale nazionale « *impresainungiorno.it* » e l'IMI, cioè la banca dati europea che dovrebbe garantire quel necessario scambio di informazioni tra Paesi UE che è alla base della fiducia e della verifica dei dati delle imprese comunitarie. Nel regolamento non è previsto nessun collegamento tra Sportelli unici locali e Imi, sistema informatico europeo e non è dunque chiara quale sarà la relazione tra i due soggetti.

Evidenza, in conclusione che quello che si costruisce in Italia ha effetti e incidenza in tutta Europa, e che si tratta di un sistema delicato e complesso che non possiamo permetterci di inceppare per faciloneria e senza risolvere problemi – finanziari, organizzativi, legislativi e di coordinamento istituzionale – che potrebbero esporci a seri problemi a livello europeo.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, prende atto delle perplessità manifestate dal collega Farinone, ma ritiene che occorra in ogni caso dare vita allo sportello unico per le attività produttive, quale obiettivo particolarmente importante. Ribadisce pertanto la proposta di parere favorevole formulata nella seduta di ieri.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ».
Atto n. 208.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2010.

Enrico FARINONE (PD) alla luce delle motivazioni esposte in occasione della discussione del precedente punto all'ordine del giorno, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore nella seduta di ieri.

Massimo NICOLUCCI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Nuovo testo unificato C. 762 Bellanova e abb.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione forniti dal Ministro Maroni nel corso dell'audizione sulla proposta di regolamento in esame, svoltasi presso le Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea il 18 maggio 2010;

rilevato che:

1) appare pienamente condivisibile l'obiettivo di rafforzare Frontex, strumento indispensabile per la gestione a livello europeo del controllo delle frontiere esterne dell'UE e per il contrasto all'immigrazione illegale;

2) il controllo alle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen;

3) il contrasto all'immigrazione illegale costituisce una priorità nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata

che gestisce i flussi migratori e sfrutta le vittime per lo svolgimento di attività illegali o per il lavoro nero;

4) occorre assicurare che l'attività di Frontex e delle squadre comuni di sostegno assicurino il pieno rispetto dei diritti e della dignità dei migranti nonché del principio di non discriminazione in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, che costituiscono patrimonio comune dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

5) il rafforzamento di Frontex prospettato nella proposta corrisponde alle richieste ripetutamente avanzate dall'Italia, particolarmente esposta, per la sua collocazione geografica, ai flussi migratori via mare;

6) secondo i dati forniti dal Ministro Maroni nel corso dell'audizione sopra richiamata, il bilancio di FRONTEX è passato da 71,2 milioni di euro nel 2008 a 88,2 milioni di euro previsti per il 2011. Nello stesso tempo le spese amministrative sono cresciute da 19,8 milioni, pari al 27 per cento del bilancio totale, a 36 milioni, pari al 41 per cento del totale, con una conseguente riduzione delle spese operative dal 73 per cento al 59 per cento;

sottolineata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, al Parlamento europeo nonché alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si proceda affinché si possa pervenire ad una rapida approvazione della proposta in modo da assicurarne la concreta attuazione per consentire a Frontex di rafforzare le sue capacità operative, in particolare per quanto riguarda i controlli delle frontiere marittime;

b) si rafforzi la collaborazione tra Frontex e gli Stati membri e tra i diversi Stati membri secondo una logica solidale che consenta di ripartire più equamente gli oneri derivanti dalla gestione degli immigrati clandestini, dalla loro ospitalità presso le strutture di accoglienza e dal loro rimpatrio;

c) si proceda alla rapida costituzione – in aggiunta alle squadre comuni di sostegno a Frontex, contemplate dall'articolo 3 della proposta in esame – di una vera e propria guardia di frontiera europea, come prospettato nel programma di Stoccolma;

d) si rafforzi il ruolo di Frontex nella cooperazione con i paesi terzi, anche sulla base della positiva esperienza di alcuni accordi stipulati in particolare dall'Italia, che hanno consentito di attivare i controlli anche nei territori di provenienza o di partenza degli immigrati;

e) si proceda in modo da assicurare la massima efficienza da parte di Frontex, riducendo i costi di funzionamento di carattere amministrativo, per concentrare le risorse disponibili nello svolgimento delle attività operative.

ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione forniti dal Ministro Maroni nel corso dell'audizione sulla proposta di regolamento in esame, svoltasi presso le Commissioni Affari costituzionali e Politiche dell'Unione europea il 18 maggio 2010;

rilevato che:

1) appare pienamente condivisibile l'obiettivo di rafforzare Frontex, strumento indispensabile per la gestione a livello europeo del controllo delle frontiere esterne dell'UE e per il contrasto all'immigrazione illegale;

2) il controllo alle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen;

3) il contrasto all'immigrazione illegale costituisce una priorità nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata

che gestisce i flussi migratori illegali e sfrutta le vittime per lo svolgimento di attività illegali o per il lavoro nero;

4) occorre assicurare che l'attività di Frontex e delle squadre comuni di sostegno, nei suoi aspetti operativi, assicuri il pieno rispetto dei diritti e della dignità delle persone nonché del principio di non discriminazione in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale, che costituiscono patrimonio comune dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;

5) il rafforzamento di Frontex prospettato nella proposta corrisponde alle richieste ripetutamente avanzate dall'Italia, particolarmente esposta, per la sua collocazione geografica, ai flussi migratori via mare;

6) secondo i dati forniti dal Ministro Maroni nel corso dell'audizione sopra richiamata, il bilancio di FRONTEX è passato da 71,2 milioni di euro nel 2008 a 88,2 milioni di euro previsti per il 2011. Nello stesso tempo le spese amministrative sono cresciute da 19,8 milioni, pari al 27 per cento del bilancio totale, a 36 milioni, pari al 41 per cento del totale, con una conseguente riduzione delle spese operative dal 73 per cento al 59 per cento;

sottolineata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Com-

missione di merito, al Parlamento europeo nonché alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si proceda affinché si possa pervenire ad una rapida approvazione della proposta in modo da assicurare la concreta attuazione per consentire a Frontex di rafforzare le sue capacità operative, in particolare per quanto riguarda i controlli delle frontiere marittime;

b) si rafforzi la collaborazione tra Frontex e gli Stati membri e tra i diversi Stati membri secondo una logica solidale che consenta di ripartire più equamente gli oneri derivanti dalla gestione degli

immigrati clandestini, dalla loro ospitalità presso le strutture di accoglienza e dal loro rimpatrio;

c) si proceda alla rapida costituzione – in aggiunta alle squadre comuni di sostegno a Frontex, contemplate dall'articolo 3 della proposta in esame – di una vera e propria guardia di frontiera europea, come prospettato nel programma di Stoccolma;

d) si rafforzi il ruolo di Frontex nella cooperazione con i paesi terzi, anche sulla base della valida esperienza di alcuni accordi stipulati in particolare dall'Italia, per attivare i controlli anche nei territori di provenienza o di partenza degli immigrati nel rispetto dei diritti delle persone;

e) si proceda in modo da assicurare la massima efficienza da parte di Frontex, riducendo i costi di funzionamento di carattere amministrativo, per concentrare le risorse disponibili nello svolgimento delle attività operative.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	256
---	-----

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del Presidente Andrea PASTORE. — Interviene il Sottosegretario per le infrastrutture e per i trasporti Reina.

La seduta comincia alle 8.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203).

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di regolamento

in titolo, pubblicata in allegato a quel resoconto.

L'onorevole LOVELLI (PD) rileva con favore come la proposta del relatore consideri le questioni emerse nel corso del dibattito e delle audizioni svolte in merito all'atto del Governo n. 203, con riferimento anche a problemi concernenti l'Enac – quali la semplificazione delle procedure inerenti ai contratti di programma e le assunzioni di personale funzionali a garantire la sicurezza – evidenziati nelle premesse dello schema di parere stesso. A tale ultimo riguardo auspica un sollecito intervento del Governo con altro provvedimento. Ribadisce la preferenza del suo Gruppo per il mantenimento della vigente normativa in materia di limiti alla rinnovabilità dell'incarico di presidente dell'Enac e pertanto, nel dare atto al relatore di aver individuato una soluzione migliorativa del testo proposto dal Governo, conferma la sua contrarietà sul punto, mentre dà una sua valutazione favorevole al lavoro svolto dal relatore.

Il relatore, senatore CASOLI (PdL), ringrazia tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito sullo schema di regolamento in

titolo per il contributo offerto; egli ritiene di aver individuato con la proposta di parere, un'equilibrata mediazione tra il testo del Governo e le esigenze emerse nel corso dell'esame.

Interviene quindi il sottosegretario REINA che, dopo aver manifestato una riserva in merito alla riduzione a due anni del periodo per il quale è fatto divieto ai componenti degli organi dell'Enac di assumere incarichi presso aziende private del settore, esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta, sospesa alle 9, riprende alle 9.10.

Il PRESIDENTE prende atto che la Commissione non è in numero legale per procedere alla votazione della proposta di parere del relatore, che potrà aver luogo in una successiva seduta, auspicando che il Governo attenda il parere della Commissione anche oltre il termine previsto e già prorogato.

Il sottosegretario REINA manifesta la disponibilità ad attendere il parere della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	258
---	-----

Mercoledì 26 maggio 2010.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.05 alle 16.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	259
--	-----

*Mercoledì 26 maggio 2010. – Presidenza
del presidente Massimo D'ALEMA.*

La seduta comincia alle 13.45.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3,
della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dottor Sergio LARI. Intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente D'ALEMA (PD), i deputati BRIGUGLIO (PdL) e ROSATO (PD) e i senatori ESPOSITO (PdL) e RUTELLI (Misto-ApI).

La seduta termina alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	260
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale del notariato, dottor Francesco Maria Attaguile e dottor Walter Pavan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	260
Sui lavori della Commissione	260

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale del notariato, dottor Francesco Maria Attaguile e dottor Walter Pavan.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte poi che il Presidente ed il Direttore generale della Cassa nazionale del notariato sono accompagnati dalla dottoressa Stella Giovannoli, dirigente dell'Ufficio gestione patrimonio mobiliare.

Il dottor Francesco Maria ATTAGUILE, *Presidente della Cassa nazionale del notariato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese, e Giuseppe BERRETTA (PD) e il senatore Elio LANNUTTI (IdV), a più riprese.

Il dottor Francesco Maria ATTAGUILE, *Presidente della Cassa nazionale del notariato*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore Adriano MUSI (PD) chiede l'audizione di rappresentanti della Cassa

nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) in relazione alla vendita del patrimonio immobiliare della Cassa, che sembra stia avvenendo senza concedere agli inquilini il diritto di prelazione.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV) si associa alla richiesta del collega, ritenendo opportuno approfondire quella che sembrerebbe essere una mera operazione speculativa.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, assicura i senatori Musi e Lannutti che darà seguito alla loro richiesta, tenuto anche conto che nel corso dell'audizione recentemente svolta dei vertici della CNPR nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali, è stato rilevato come la futura sostenibilità della Cassa sia legata alla fusione con la Cassa di previdenza e assistenza a favore dei

dottori commercialisti, che, tuttavia, si oppone a tale eventualità.

La deputata Carmen MOTTA (PD) chiede che la Commissione approfondisca il tema della rivalutazione degli indennizzi per danno biologico nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di competenza dell'INAIL, al fine di comprendere se tali prestazioni – aumentate di recente dell'8,68 per cento dal decreto ministeriale del 27 marzo 2009 – possano essere sollecitate.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, assicura la deputata Carmen Motta che verificherà con gli uffici la competenza della Commissione al riguardo.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avv. Marco Bonamico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	262
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262

AUDIZIONI

Mercoledì 26 maggio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avv. Marco Bonamico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione. Dà quindi la parola all'avv. Marco Bonamico, Amministratore delegato di SOGEI S.p.A.

L'avv. Marco BONAMICO svolge una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande, formulare os-

servazioni e richiedere chiarimenti i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD), i deputati Franco CECUZZI (PD) e Giampaolo FOGLIARDI (PD), la senatrice Maria Ida GERMONTANI (PdL) e Maurizio LEO, *presidente*.

L'avv. Sandro TREVISANATO e, successivamente, l'avv. Marco BONAMICO rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avv. Sandro Trevisanato e l'avv. Marco Bonamico, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

AVVERTENZA	263
------------------	-----

Mercoledì 26 maggio 2010.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore della Repubblica di Frosinone, del Procuratore della Repubblica di Viterbo, del Sostituto Procuratore della Repubblica di Rieti e del Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta 3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE
DECADENZE 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 5

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli,
C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco 6

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00276 Realacci: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.

7-00284 Garofalo: Su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico derivato dall'emis-
sione di particolato da parte dei mezzi di trasporto.

7-00305 Monai: Interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dai mezzi
di trasporto e dagli impianti di riscaldamento degli edifici (*Seguito della discussione
congiunta e rinvio*) 7

7-00225 Velo: Finanziamento e realizzazione della linea ferroviaria Pontremolese (*Seguito
della discussione e approvazione della risoluzione n. 8-00068*) 11

ALLEGATO (*Nuovo testo approvato dalle Commissioni*) 13

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con
cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle
amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
Emendamenti C. 3209-bis-A/R Governo 15

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del
materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di
trasporto ferroviario. Emendamenti C. 2128-A Meta (Parere all'Assemblea) (*Esame e
conclusione - Parere*) 15

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un
ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 Lo Presti
(Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione - Parere favorevole*) 16

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 30

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	31
Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. Testo unificato Doc. XXII, n. 12 Reguzzoni e Doc. XXII, n. 16 Lulli (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	18
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	33
INTERROGAZIONI:	
5-01394 Marco Carra: Rilascio di permessi e carte di soggiorno in provincia di Mantova	18
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-02302 Amici: Mancata definizione del regolamento del consiglio comunale di San Zeno al Naviglio (Brescia)	19
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	36
5-02420 Lovelli: Sindaco e consiglio comunale di Gavi (Alessandria)	19
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	39
5-02692 Ginefra: Sulla richiesta di <i>status</i> di rifugiato politico da parte del giornalista turco Avny Er	19
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-02791 Viola: Assegnazione integrativa di forze dell'ordine nei comuni del litorale veneziano nel periodo estivo	20
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	42
Sui lavori della Commissione	20
5-02926 Quartiani: Situazione dell'ordine pubblico a Milano in occasione delle celebrazioni per la Liberazione il 25 aprile 2010	20
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	43
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	21
Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prof. Alessandro Ortis (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	21
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	21
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 10 (<i>Emendamenti approvati</i>)	45
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia Emendamenti C. 3290-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
AVVERTENZA	29

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo, C. 529 Vitali e C. 3478 Di Pietro (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del Governo</i>)	57

INTERROGAZIONI:

5-02803 Nastri: Sulle condizioni di vivibilità e sicurezza all'interno delle carceri nonché sulla dotazione organica della polizia penitenziaria	51
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	58

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. C. 2252 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000. C. 3366 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura. C. 3143 Rao (<i>Esame e rinvio</i>)	53
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	55
AVVERTENZA	56

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di attivisti per i diritti umani nella Repubblica popolare e democratica di Corea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. C. 2596 Di Stanislao e C. 3287 Mogherini Rebesani (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	63

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02934 Evangelisti: Sulla situazione a Cuba e sulle relazioni con gli Stati Uniti d'America	64
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	67

INTERROGAZIONI:

5-02752 Renato Farina: Sulla situazione interna ed internazionale del Venezuela	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo della Risposta)</i>	69
5-02734 Mecacci: Sulle osservazioni del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti circa i respingimenti verso la Libia	65
<i>ALLEGATO 3 (Testo della Risposta)</i>	71
5-02859 Nirenstein: Sull'inserimento dei Guardiani della rivoluzione iraniana nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'UE	65
<i>ALLEGATO 4 (Testo della Risposta)</i>	73
AVVERTENZA	66

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo testo C. 3290 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione</i>)	77
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	95
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	79
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	81

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	81
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Nuovo testo C. 2596 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	85
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione</i>)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	91
---	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02940 Bernardo: Dilazione dei termini di versamento delle imposte in favore delle imprese in difficoltà	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	102
5-02941 Messina: Utilizzo da parte della Guardia di finanza di un immobile privato sito in Como	98
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	103
5-02942 De Micheli: Corresponsione al comune di Empoli dei trasferimenti statali compensativi a fronte dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata dal Senato, ed abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>)	99
---	----

RISOLUZIONI:

7-00335 Del Tenno e Contento: Proroga della detassazione degli investimenti in macchinari (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	100
<i>ALLEGATO 4 (Nuovo testo approvato della risoluzione)</i>	107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni termali, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali	101
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	109
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	123
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati De Pasquale, Ghizzoni, Bachelet, Coscia, Pes, Siragusa, De Torre, Lolli, Levi, Nicolais, Picierno, Mazzarella, Russo, De Biasi, Rossa)</i>	128

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	115
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	134
Sull'ordine dei lavori	118
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema <i>International Baccalaureate Organization (IBO)</i> . Atto n. 209 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e approvazione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	118
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	139

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona a Presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa). Nomina n. 66 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
Sui lavori della Commissione	121

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci e abbinate (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	121
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	140
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	141
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni in materia di infrastrutture ..	144
5-02935 Guido Dussin: Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. E45 ..	144
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	148
5-02936 Mariani: Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.S. E45	144
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	149
5-02937 Ghiglia: Reperimento delle risorse per l'esproprio degli immobili situati lungo la linea ferroviaria del terzo valico	145
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-02938 Piffari: Lavori per la realizzazione della nuova statale n. 38	145
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	152
5-02939 Libè: Lavori per la realizzazione del nuovo tunnel del Tenda	145
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	153

SEDE REFERENTE:

DL 72/2010: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ . C. 3496 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
Disposizione per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO DEI NOVE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato SpA e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. C. 2128-A Meta	154
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	159

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157
AVVERTENZA	158

X Attività produttive, commercio e turismo

ELEZIONE DEL PRESIDENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	193
Votazione per l'elezione del presidente	193

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	194
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000. C. 3366 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	194
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. C. 2252 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	195

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 214 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	195
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	197
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	196
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Atto n. 208 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal deputato Lulli</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	196

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera): seguito esame del documento conclusivo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	201
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	203
Sull'ordine dei lavori	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202
AVVERTENZA	202

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	221
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	227

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore approvati</i>)	228
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	225

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di rappresentanti della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione, terapia intensiva (SIAARTI), del Gruppo italiano per la valutazione degli interventi in terapia intensiva (GiViti), del Gruppo italiano per lo studio delle gravi cerebrolesioni acquisite e di riabilitazione (GISCAR), della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (SIMFER) e dell'IRCCS Centro neurolesi «Bonino Pulejo» di Messina nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti recanti «Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici» (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	225
AVVERTENZA	226

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-01538 Negro: Crisi del settore dell'allevamento del coniglio da carne	231
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	239
5-01672 Marco Carra: Ridefinizione della sede della Commissione unica nazionale per la fissazione del prezzo di riferimento per il mercato suinicolo	231
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	241
5-02516 Sani: Iniziative per la tutela del patrimonio zootecnico dagli attacchi di lupi e ibridi e il rilancio di una strategia di conservazione del lupo	232
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	242

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adozione del Programma nazionale di sviluppo rurale. C. 3472 Paolo Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	232
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni (<i>Esame e rinvio</i>)	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. Nuovo testo unificato C. 60 Realacci e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	244
--	-----

ATTI COMUNITARI:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010)61 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	247
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	252
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	254

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	249
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle « Agenzie per le imprese ». Atto n. 208 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	251
AVVERTENZA	251

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	256
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	258
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	259
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale del notariato, dottor Francesco Maria Attaguile e dottor Walter Pavan (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	260
Sui lavori della Commissione	260

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA**AUDIZIONI:**

Audizione del Presidente di SOGEI S.p.A., avv. Sandro Trevisanato, e dell'Amministratore delegato di SOGEI S.p.A., avv. Marco Bonamico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	262
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

AVVERTENZA 263

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,60



16SMC0003300